This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

3 2044 103 267 233

Digitized by Google

229
60

Rd. June 1942

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

LUIGI LUCCHINI

Received December 20, 1930

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CONGRESSO D'ANVERSA

Digitized by Google

Digitized by Google

UCCHINI
229
60
x
Cº
63

SUL

PROGETTO DI LEGGE UNIFORME

IN MATERIA CAMBIARIA

AL

CONGRESSO INTERNAZIONALE

DI

DIRITTO COMMERCIALE

in Anversa

1885

RELAZIONE

della Delegazione Governativa Italiana al Ministero degli Affari Esteri

PRESENTATA

DALL'AVV. CESARE NORSA

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33 — VIA CARLO ALBERTO — 33
1887

Digitized by Google

MICROFILMED 5/87
IDC INT'L LAW

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

CENNI PRELIMINARI

Allorquando codesto Ecc. Ministero (1) ebbe la cortesia di partecipare la deliberazione presa di costituire una Delegazione all'uopo di rappresentare il R. Governo al Congresso Internazionale di Diritto Commerciale che doveva aver luogo in Anversa, ed elesse l'onor. deputato Paolo Boselli per la materia riguardante il Diritto Marittimo, l'onor. deputato Tomaso Villa per quella del contratto di trasporto, e l'avv. Cesare Norsa per l'altra concernente il Diritto cambiario, chiamando in pari tempo a far parte della Delegazione il professore di Diritto Commerciale Alberto Marghieri onde concorresse nei lavori delle tre Sezioni ed esercitasse ben anco le funzioni di Segretario, — la Delegazione accettò di buon grado e con animo assai riconoscente l'onorifico incarico, convinta essere stretto dovere di ogni cittadino, specialmente se richiesto, di prestare al paese ed alla scienza i propri servigi.

Nell'adempire al prezioso mandato i Delegati ebbero la soddisfazione di procedere sempre di pieno accordo attenendosi ad una linea di condotta armonica; e si studiarono di servire, e confidano d'essere rimasti fedeli, all'intenzione manifestata dall'ossequiato R. Governo (2) di riserbarsi piena libertà di azione e di giudizio intorno alle diverse questioni che venissero trattate dal Congresso di Diritto Commerciale; comunque del resto l'Ecc. Ministero abbia benignamente dichiarato in facoltà di ciascun rappresentante italiano quale Membro del Congresso

(1) Ossequiato dispaccio 15 giugno 1885.
(2) Rispettato rescritto 28 giugno 1885.

Digitized by Google

medesimo, di produrre alla dotta riunione le pubblicazioni e le proposte tutte che, avuto riguardo alle circostanze, avesse creduto opportuno.

Lo scopo del Congresso internazionale di Diritto Commerciale che doveva riunirsi in Anversa il 27 settembre 1885, determinato dal regolamento emanato dalla Commissione all'uopo istituita dal R. Governo del Belgio (1) era quello di provocare l'unificazione delle diverse legislazioni commerciali, indagando e proponendo i mezzi di realizzarla.

La seducente meta era suggerita ed additata dai progressi manifestatisi nelle sfere delle teoriche elucubrazioni e dai voti dei Corpi scientifici e di persone autorevolissime, di cui qualche effetto notevole s'è cominciato a vedere nel campo della pratica, in parecchi atti internazionali avvenuti, di una certa importanza. In vero, nella via dell'uniformità o della concordia nelle leggi, che da parecchi anni si vide schiudere, ormai si sono felicemente compiuti rimarchevoli passi per virtù dei diversi trattati o patti internazionali che ebbero luogo, tendenti a regolare materie di pubblica amministrazione e di legislazione, quali le convenzioni aventi per oggetto le gestioni delle Poste, delle corrispondenze telegrafiche, delle trasmissioni dei pacchi postali, la circolazione monetaria, il sistema dei pesi e misure, la protezione dei cavi telegrafici sottomarini e quella della proprietà industriale.

Però il R. Governo del Belgio, e con lui la Commissione ordinatrice del Congresso, hanno ragionevolmente compreso, essere difficile l'ottenere, se non con lunghissimo tempo, l'unificazione delle leggi in tutte le materie commerciali; giacchè la differenza dei costumi, l'attaccamento alle abitudini, il sentimento d'amor proprio nazionale, ed anche pregiudizi particolari a ciascun paese, oppongono ed opporranno ancora per molti anni, ostacoli assai forti e forse invincibili al raggiungimento

(1) Il regolamento diramato dalla Commissione organizzatrice belga venne trasmesso da codesto Ecc. Ministero mediante rispettato dispaccio 16 luglio 1885, insieme con un esemplare di una pubblicazione contenente notizie bibliografiche sulla materia del Diritto commerciale raccolte appunto nell'occasione del Congresso.

Digitized by Google

del sommo ideale della completa uniformità, che è ambito da menti generose ed animate dai consigli dell'elevata ragione, più che dai suggerimenti della pratica della vita. Gli organizzatori del Congresso hanno formato quindi il pensiero e concepita la convinzione, che attualmente si possa, senza tema di essere accusati di utopia, tentare di raggiungere l'unificazione legislativa per le lettere di cambio, le materie attinenti al Diritto Marittimo, ed i contratti riguardanti i trasporti (1).

Tale era pertanto il triplice scopo apparente del programma primitivo del Congresso, e conformemente esso era stato additato nel rapporto del Ministero, che condusse all'emanazione del Decreto di S. M. il Re dei Belgi 27 febbraio 1885. Se non che precedentemente si erano iniziate per la materia concernente il contratto di trasporto ad opera del Governo Federale Svizzero, e dovevansi continuare a Berna, le conferenze internazionali, in seguito ad un progetto all'uopo elaborato che era stato presentato e posto in discussione (2). In conseguenza fu eliminato dal programma del Congresso d'Anversa l'argomento dei contratti attinenti ai trasporti; le materie assegnate alla riunione Belga rimasero circoscritte agli studi sull'uniformità delle legislazioni intorno alle lettere di cambio ed al diritto marittimo. Per riguardo ai quali importantissimi argomenti il còmpito era molto facilitato da lavori assai attendibili che erano stati pubblicati; e venne agevolato per la cura con cui la Commissione Reale d'organizzazione ha saputo preparare il

(1) Un indirizzo in siffatto senso era stato tracciato dalle idee manifestate e dai voti deliberati dall'Istituto di diritto internazionale di Bruxelles, il quale nelle sessioni tenute ad Oxford nel 1880 ed a Torino nel 1882, aveva riconosciuto che alcune parti del diritto commerciale dovrebbero essere regolate da una legislazione uniforme internazionale; che questo sarebbe il mezzo più radicale e più efficace per far scomparire i conflitti delle leggi; e che le materie riguardo alle quali precipuamente l'uniformità è a desiderarsi, sono, le lettere di cambio ed altri titoli commerciali, il contratto di trasporto, e le parti principali del diritto marittimo: ed in conseguenza di siffatti voti aveva istituito tre Commissioni di studio incaricate specialmente di proporre progetti per l'unificazione delle leggi nelle anzidette tre branche del diritto commerciale (Vedi *Annuaire de l'institut de droit international*, tom. VII, pag. 75 a 93, in relazione al tom. VI, pag. 58 a 60).

(2) È noto che le conferenze furono riprese al 5 luglio 1886 e ad intervenirvi venne delegato dal R. Governo l'onor. deputato Villa.

Digitized by Google

Congresso. Essa, con circolare emanata da Bruxelles nel mese d'agosto 1885, determinò pertanto che il Congresso Internazionale d'Anversa dovesse dividersi in due Sezioni, chiamate ad occuparsi l'una del Diritto Marittimo, l'altra delle lettere di cambio.

In relazione a codesti precedenti i Delegati del R. Governo pel disimpegno della loro missione s'accordarono per modo che all'onor. deputato Boselli esclusivamente rimanesse riservata la materia riflettente il Diritto Marittimo, ed allo scrivente Norsa fosse lasciato d'occuparsi di quella concernente le lettere di cambio; nella quale egli anzi fu ben lieto e confortato di avere l'appoggio e la cooperazione del condelegato professore Marghieri. Ora la Delegazione, ad opera dell'infrascritto relatore, subordinando il presente rapporto per riguardo alla Sezione delle lettere di cambio, mira a soddisfare all'obbligo che le incombe di render conto di ciò che fu operato nella riunione d'Anversa allo scopo dell'uniformità delle leggi nella anzidetta materia (1). Forse questa debole opera non riescirà affatto superflua ed oziosa nell'ulteriore esame che i Ministeri interessati degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura, Industria e Commercio trovassero opportuno di fare per le successive deliberazioni del R. Governo in ordine alla proposta di una legge universale ed uniforme sulle lettere di cambio ed altri titoli commerciali, ed in seguito ai lavori del Congresso d'Anversa (2).

---

(1) Avrebbe desiderato lo scrivente di poter prima d'ora rassegnare il presente rapporto. Ma qualche esitazione in cui si è trovato a determinare con esattezza le conclusioni dell'Assemblea, ed a concretare le modificazioni da essa recate al Progetto proposto dalla Commissione belga, in mezzo ad una certa vaghezza che lasciavano i risultati della discussione; — e la necessità quindi di attendere la comunicazione degli atti e processi verbali del Congresso, che soltanto sulla fine del decorso mese di marzo vennero pubblicati e trasmessi, — furono cause di esitazione e d'indugio. Imperocchè del resto le notizie date da qualche periodico francese e belga sembravano scarse affatto, vaghe ed insufficienti. V. *Moniteur des intérêts matériels*, Bruxelles 11 e 18 ottobre 1885. *Journal des tribunaux*, Bruxelles, n. 270 e 271, 8 e 15 ottobre 1885. *Journal de droit international privé*, Paris, anno XII, 1885, n. XI e XII, pag. 593 e seguenti.

(2) Vedi dispaccio 16 luglio 1885.

Digitized by Google

CAPO I.

Utilità dello scopo dell'uniformità delle leggi cambiarie proposte al Congresso; organizzazione ed indirizzo del medesimo.

Prima di discorrere dell'istituzione del Congresso e dei suoi lavori, mi si conceda qualche parola sulla ragione di esso, e sull'utilità del suo scopo.

Lo intento prefisso di proporre un provvedimento legislativo da adottarsi onde render uniformi per tutti gli Stati le norme regolanti le materie attinenti alle lettere di cambio ed altri titoli commerciali, è a dir vero plausibilissimo. La formazione di una legge generale comune a tutti i paesi in tali materie, costituisce un *desideratum* caldamente additato da pubblicisti, da giureconsulti, da economisti, da corpi morali; un bisogno altamente sentito dal commercio, e da qualche tempo manifestato dalla pubblica opinione in un modo prepotente (1). Se nel commerciale diritto havvi

(1) In parecchi Congressi di giuristi e di commercianti fu ripetutamente espresso il desiderio d'una legge uniforme di cambio. La *Association for the Reform and Codification of the law of Nations*, non solo ne ha manifestato il voto, ma in parecchie sue Sessioni annuali ha preso importanti deliberazioni su principii da adottarsi per una legge uniforme in materia di lettere di cambio.

La formazione di una siffatta legge per tutti gli Stati per le lettere di cambio ed altri titoli commerciali, era stata pure dallo scrivente raccomandata in varie opere pubblicate; e perciò si sentì egli vieppiù lieto dell'onore della missione conferitagli, e dello scopo del Congresso, che mirava alla realizzazione d'una idea per la quale aveva da parecchio tempo nutrito un vivo amore, ed espresso modestamente un voto sincero. Vedi Norsa, *Conflitto delle leggi internazionali*, ecc. Milano 1871. *Révue de jurisprudence italienne en matière de droit international*, Gand 1877 (*Extrait de la Révue de droit international*). *Regole generali di diritto internazionale per la risoluzione uniforme dei conflitti di legislazione*. Memoria presentata all'Istituto di diritto internazionale nell'anno 1876 e pubblicata poi nella *Rassegna di diritto commerciale*, vol. I, pag. 239.

Digitized by Google

materia nella quale sia desiderabile, e concordemente reclamata dalle più autorevoli voci l'armonia e conformità della legislazione, la è certamente quella che concerne le lettere di cambio ed i titoli simili commerciali, a preferenza ed assai maggiormente di ogni altra. « Emessa da un punto qualunque del globo, la cambiale passa di mano in mano, circolando di paese in paese, senza essere trattenuta da alcuna frontiera. Essa va dall'uno all'altro emisfero finchè raggiunge il luogo prefinito pel pagamento del valore che rappresenta. Nel suo corso vagabondo dà occasione e causa ad atti giuridici parecchi, ciascuno dei quali reca l'impronta del luogo in cui è creata. Quanto più questi atti sono numerosi e si succedono ad arbitrio dei loro autori, tanto più i loro effetti si complicano per la varietà delle regole vigenti in ciascun paese (1) ». Laonde sorgono numerose ed inevitabili contestazioni, e ne deriva immediata la conseguenza di difficoltà e d'imbarazzi alla circolazione di questo potente istromento del credito. Queste contestazioni, queste difficoltà che dalla divergenza delle varie leggi nazionali, e dai conflitti che ne emergono, possono frequentemente sorgere, sarebbero ovviate, laddove una legge sola e comune imperasse. Grandissima senza dubbio riuscirebbe la utilità derivante al commercio da una legislazione uniforme pei titoli cambiari: per virtù della quale essi, universalmente adoperati per la retribuzione dei valori, e destinati a circolare in tutti i paesi, venissero regolati da norme generalmente adottate per tutte le nazioni. La uniformità delle leggi somministrerebbe il mezzo più diretto e radicale per togliere i conflitti delle diverse disposizioni legali vigenti nei vari Stati; poichè coll'eguaglianza di regole, scomparendo le divergenze, sarebbero prevenuti ed evitati i conflitti.

Non si può pensare d'altronde che cotali imbarazzanti e pregiudicevoli conflitti abbiano a scomparire o diminuire, nel corso del tempo, per effetto dello svolgimento delle riforme progredienti nelle varie leggi nazionali; poichè anzi la diversità delle legislazioni e le loro modificazioni, che nella materia delle lettere di cambio sono state e sono nell'epoca nostra assai più frequenti ed estese che in altri rami del diritto, possono forse produrre un aumento alle occasioni di conflitto, le quali non mancheranno mai finchè non esista un accordo ed un'armonia fondamentale nelle leggi dei vari Stati, od una legislazione uniforme. Vediamo infatti in casa nostra, dopo che fu attivato il recente codice di commercio del 1882, sorgere novelle questioni di diritto nei rapporti internazionali, in attinenza all'applicazione della nostra legge. Additerò qualche esempio.

Il codice italiano ha dato forza di titolo esecutivo alla lettera di cambio colla disposizione contenuta nell'art. 323, la quale non ha riscontro in altre legislazioni straniere. Ebbene, un titolo cambiario tratto dall'estero e pagabile nel Regno ha virtù di titolo esecutivo in Italia? Ecco una questione

(1) Così scriveva altre volte lo stesso riferente. Vedi *Revue de jurisprudence italienne*, ecc.

Digitized by Google

importante che si è recentemente sollevata per effetto di titoli commerciali creati in Francia, ove la lettera di cambio non costituisce un titolo esecutivo; e che fu diversamente risoluta dalla Corte d'appello di Torino con due decisioni delli 10 luglio e 11 novembre 1885 (1); le quali quantunque non contengano direttamente una essenziale contraddizione — come parve forse a qualche periodico legale — pure non si presentano certamente armoniche e consonanti fra loro. In qualunque modo si voglia sciogliere la questione gli è evidente, che la diversità delle leggi apre l'adito a conflitti e controversie, le quali sarebbero tolte coll'uniformità delle disposizioni.

La cambiale a vista, e ad un certo tempo vista, sono diversamente trattate nelle varie leggi per riguardo al termine di loro presentazione. Il quale in certi paesi, come in Francia e nel Belgio, è fissato a tre mesi per le tratte emesse dall'estero e pagabili nello Stato, e non è invece prefinito per quelle stilate nello Stato e pagabili all'estero; mentre in altri paesi, come in Germania ed in Italia, il termine è portato ad un anno. Nella circolazione dei titoli commerciali dagli uni agli altri Stati è ovvio accorgersi quali e quante divergenze e controversie possono sorgere. Queste possono inoltre divenire più complicate in caso di smarrimento della lettera di cambio; poichè alcune leggi nazionali ammettono l'annullamento od ammortizzazione della cambiale perduta sì prima, che dopo la scadenza (2); altre invece la concedono precedentemente ad essa, e dànno disposizioni diverse (3), talora per avventura non abbastanza chiare e complete. In ogni modo rimane incerto qual termine sarebbe da osservarsi per l'applicazione della procedura di annullamento in caso di perdita della cambiale a vista od a certo tempo vista.

Secondo la giurisprudenza recentemente adottata in Italia (4), la circolazione della cambiale per effetto della girata in bianco non si ritiene entrare a formar parte propriamente dei rapporti giuridici del contratto cambiario, ma si reputa importare una trasmissione a mo' di semplice cessione civile, finchè un cessionario col compiere e riempire la girata faccia rientrare la cambiale ed il possesso di essa nel campo del giure cambiario; quindi si caratterizza la posizione giuridica del cessionario riempitore della girata in bianco al pari di quella del giratario contemplato dal codice di commercio; e lo si riguarda esposto nel giudizio cambiario alle eccezioni personali dell'ultimo girante noto. Non ama il riferente di discutere in questo momento, se le esposte idee siano razionalmente ed esattamente conformi ai principii dominanti nel codice di commercio attuale, e meritino

---

(1) V. *Monitore dei tribunali* 1886, pag. 75 e 76. *Eco di giurisprudenza commerciale*, anno X, 1886, n. 1, pag. 12 a 14.

(2) Codice commerciale italiano, art. 329 e seguenti.

(3) Codice francese, art. 151 a 155. Legge belga, art. 40 a 44.

(4) Decisione della Corte suprema regolatrice di Roma 6 ottobre 1885 nel *Foro italiano* 1885, parte I, pag. 834. *Filangeri* 1886, II, pag. 4.

Digitized by Google

d'essere seguìte. Egli si limita ad osservare, che esse appaiono contrarie ai principii stabiliti in varie altre legislazioni intorno alla girata in bianco, gli effetti della quale vengono sostanzialmente equiparati a quelli della girata nominativa. Però, se le enunciate massime reputar si vogliono corrispondenti alle disposizioni del codice patrio, — pur prescindendo dal dubitare che comprometter possano l'utilità commerciale ed economica della girata in bianco, — gli è evidente intanto che generano un'importante disarmonia, un conflitto grave colle legislazioni estere, il quale pregiudica alla sicurezza ed espedienza dei rapporti giuridici nei riguardi internazionali.

Senza moltiplicare gli esempi che potrebbero addursi anche per l'epoca posteriore alla promulgazione del recente codice commerciale italiano, opina lo scrivente non si possa dubitare della somma convenienza ed utilità di affrettare l'opera tendente a togliere, con un radicale provvedimento, gli inconvenienti e le difficoltà prodotte dalla divergenza delle disposizioni delle varie leggi nazionali, ed a procurarne la uniformità coll'adozione di norme comuni e concordanti.

Tale era pertanto la meta vantaggiosissima designata al Congresso di Anversa.

Ora per formarsi una retta idea di quella riunione internazionale, ed apprezzarne poi al vero l'opra ed il complessivo avvenimento, conviene conoscere preliminarmente, in primo luogo, il modo con cui il Congresso fu ordinato, il carattere che prese, e gli elementi onde rimase composto: — ed in secondo luogo, l'indirizzo che fu dato ai suoi lavori.

A differenza di vari altri Congressi tenutisi in Anversa, — e della maggior parte di simili riunioni avvenute in occasione di esposizioni pubbliche ed internazionali, — i quali sono stati organizzati da associazioni permanenti, o da privati, che si accordarono all'evenienza per tenere convegni di tal genere, ed ebbero quindi un carattere semplicemente privato, — il Congresso di Diritto Commerciale presentava per la sua primitiva istituzione un carattere ufficiale, essendo stato organizzato, per disposizione di S. M. il Re dei Belgi, da una Commissione all'uopo nominata con decreto 27 febbraio 1885; e poteva quindi per la sua origine avere la forma di una Conferenza internazionale, anzichè di un'assemblea congregata. Però nella sua attuazione non mantenne realmente codesta indole ufficiale in tutta la purezza, quale è propria di una conferenza ristretta alle sfere governative: ed il carattere ufficiale rimase più nella forma e nell'apparenza esteriore che nella realtà e nella sostanza intrinseca. Imperocchè il regolamento emanato dalla Commissione ordinatrice stabilì, che il Congresso si componesse non solo dei membri della Commissione stessa, e dei delegati ufficiali dei diversi Governi, ma altresì di non pochi rappresentanti di Corpi ed Associazioni specialmente invitati dalla Commissione medesima; per ciascuno dei quali Corpi ed Associazioni il numero dei delegati era pel Belgio limitato ad uno solo, e pei paesi stranieri era determinato a due. Però all'appello fu data una assai considerevole estensione. Oltrechè

Digitized by Google

ai Governi, gli inviti furono indirizzati ad Istituti e Corpi morali di varie specie, quali rappresentanze di avvocati, Facoltà di diritto, Accademie e Società giuridiche, Tribunali di commercio, Camere e borse di commercio, Banche ed associazioni commerciali, Compagnie di navigazione e d'assicurazione marittime, ed organi della pubblica opinione, giornali e riviste, consecrati allo studio delle questioni che venivano proposte al Congresso. Codesto appello della Commissione ebbe il riscontro della elezione di un rilevante numero di delegati provenienti da tutte le nazioni; ne furono inviati perfino dall'America e dall'Asia, che hanno infatti partecipato ai lavori del Congresso.

È a notarsi per altro che tre fra i principali Stati d'Europa, la Germania, l'Austria-Ungheria e l'Inghilterra, non vi vennero ufficialmente rappresentati, non avendo i loro Governi aderito alla riunione; e la mancanza d'intervento da parte di essi dovette per certo esercitare, sebbene indirettamente, una grande influenza nelle deliberazioni del Congresso, specie nella Sezione per le lettere di cambio. Vi erano bensì di codesti grandi Stati alcuni delegati di Corpi morali, quali collegi d'avvocati, Facoltà di diritto, Camere di commercio; ma non rappresentanti ufficiali dei rispettivi Governi.

L'assemblea venne in conseguenza ad essere composta dai membri della Commissione Reale d'organizzazione (1), da un certo numero di delegati governativi appartenenti a 14 Stati diversi, e da un maggior numero di rappresentanti di corpi morali. Essa raccolse 138 membri, dei quali 53 belgi, 26 francesi, e 59 appartenenti a vari altri Stati. Se n'ebbe pertanto una riunione mista di parecchi elementi; fra i quali le rappresentanze ufficiali erano certamente in assai riflessibile minoranza, in confronto degli inviati di molti corpi morali, che presero parte al dotto convegno. Del paese nostro, a cagion d'esempio, intervennero, oltre i tre delegati del R. Governo, sette rappresentanti di Camere di commercio, Banche e Società di navigazione (2).

La Commissione Belga aveva stabilito nel regolamento e nel programma emanati, che, essendo il Congresso diviso in due sezioni — la prima, chiamata ad occuparsi del diritto marittimo, la seconda delle lettere di cambio, — ciascun membro avesse la facoltà di prender parte alle discussioni nelle due sezioni, ma il diritto di voto gli spettasse soltanto nella sezione nella quale avesse optato; e questa misura, se da un lato era, a dir vero, saggiamente dettata all'uopo di procurare che le deliberazioni venissero prese senza confusione, e di recare la sicurezza di raccogliere in ciascuna sezione

---

(1) Era costituita da un presidente, due vice-presidenti, 17 membri, 4 segretari generali e 7 altri segretari. Totale n. 31 membri.

(2) I signori avvocati Bixio e cav. Mingotti per la Camera di commercio di Genova; l'avv. cav. Lebano per quella di Napoli; il sig. comm. Grillo direttore generale della Banca Nazionale, e l'avv. Baggini capo del Contenzioso nella stessa; e gli avv. Salmona e Caveri per la società riunita di navigazione Florio Rubattino, e per la società d'assicurazione *Italia* di Genova.

Digitized by Google

un numero limitato e più confacente di membri, e forse di riunirli in consonanza delle loro preferenze, — dall'altro lato produceva l'inconveniente di privare l'assemblea deliberante del voto di persone illuminate, che poteva in singole determinate questioni riuscire prezioso e concludente nell'una o nell'altra delle sezioni.

A termini delle disposizioni del regolamento si doveva in ciascuna sezione procedere alla votazione, dopo chiusa la discussione. Si era pure stabilito che un accordo preventivo fra i delegati dei diversi Governi rappresentati al Congresso avrebbe dovuto determinare il modo, con cui questi delegati avessero a partecipare al voto; ma tale accordo preliminare non venne praticamente preso, nè in realtà promosso.

Oltre le disposizioni regolamentari premenzionate, volle la Commissione Reale d'organizzazione stabilire (1) il programma pei lavori del Congresso. A questo riguardo due differenti sistemi sono stati seguìti. Da un lato il vasto campo del diritto marittimo non permetteva alla Commissione di presentare al Congresso un progetto di legge tipica: lo scopo dei suoi lavori non poteva essere l'adozione d'una legge marittima internazionale, ma piuttosto quello di ravvicinare le leggi dei diversi popoli, in guisa da regolare in una maniera uniforme, nella subietta materia, i punti sui quali si producono più frequentemente i conflitti di legislazione, e determinare le regole da seguire per sciogliere gli evenibili conflitti; tale era la mira più ristretta, ma essenzialmente utile e pratica, a cui la Commissione intese designare la meta del Congresso. A tale effetto essa propose un questionario comunicato colla circolare sopraccennata, nel quale aveva riunito 65 problemi di diritto marittimo, che le parvero presentare maggior interesse; lasciando in facoltà degli aderenti al Congresso di indirizzare al Presidente della Commissione, in tempo utile da poter essere stampate, quelle altre questioni che avessero creduto di dover proporre, o le risposte che volessero in precedenza comunicare sulle tesi espresse nel questionario.

Dall'altro lato, per le lettere di cambio invece, la Commissione Belga aveva stimato essere il problema già illustrato in modo da poter offrire al Congresso un disegno di legge, a forma di tipo, per la risoluzione definitiva; e perciò in luogo di limitarsi a presentare un questionario, essa aveva creduto di potere spingere più avanti il suo lavoro, ed aveva redatto un progetto di legge che diramava accompagnato da una breve esposizione di motivi. Avvertiva esplicitamente, che la sezione delle lettere di cambio doveva occuparsi di codesto progetto formulato, il quale era dato per servire di base alle sue deliberazioni; solo soggiungendo, che non s'intendeva con ciò di escludere quelle altre proposizioni che venissero prodotte al Congresso, od indirizzate alla Commissione organizzatrice abbastanza in tempo per essere stampate prima del 27 settembre. Veramente anche a

(1) Vedi circolare del mese di agosto 1885.

Digitized by Google

fronte dei lavori considerevoli e numerosi che erano stati precedentemente pubblicati, ed utilmente consultati dalla Commissione, poteva essere dubbia l'opportunità dell'adottato divisamento di proporre addiritura un progetto di legge.

Parve ad un valente maestro del diritto intervenuto al Congresso (1) che l'esperienza abbia all'incontro provato luminosamente, essersi per avventura la Commissione Belga ingannata in tal rapporto, ed il procedimento invece della proposta di un questionario essere quello che meglio conviene, e serve opportunamente ed efficacemente ai lavori di un'assemblea, qual era la riunione internazionale d'Anversa.

Però se si vuol giudicare dei risultati dell'esperienza, è duopo tener conto delle circostanze su cui i fatti si svolsero. Mentre non si può disconoscere che si avevano realmente studi recentissimi sulla materia ed opere apprezzabilissime, le quali agevolar potevano lo scioglimento del problema di una legge uniforme, — i lavori stessi pubblicatisi non erano certamente conosciuti da tutti i membri intervenuti al Congresso, e non si ha nemmeno la sicurezza nè forse ragione di pienamente convincersi che di essi si sia tratto partito quanto si sarebbe potuto nella formazione di un progetto.

Lo schema compilato dalla Commissione Belga era stato comunicato in epoca assai vicina al Congresso (2), di guisa che difficile riusciva avere l'agio di farne un esame approfondito, e produrre ulteriori proposte in tempo utile.

Sembra ragionevole invece il credere, che il sistema di proporre un progetto di legge concreto, quando si presenti così bene concepito e redatto, da poter soddisfare ai desideri ed alle aspettative di tutti, ed incontrar quindi facilmente l'accettazione generale, sia il mezzo più idoneo e confacente ad ottenere l'uniformità delle leggi.

CAPO II.

Considerazioni in ordine ai mezzi per conseguire l'uniformità delle leggi in materia delle lettere di cambio.

Se si pon mente alle vie adotte a condurre al raggiungimento di siffatto scopo, gli è agevole avvedersi, che una convenzione od accordo internazionale fra i vari Stati non sarebbe la più appropriata e facile a realizzarsi. Arduo riuscirebbe l'ottenere l'assenso ad un trattato, che ponesse vincoli o restrizioni alla legislazione particolare di ciascuna nazione. D'altronde un accordo dovrebbe avere per base un insieme di principii, od una legge fondamentale che servisse di norma comune pei paesi aderenti; e quindi

(1) Il prof. Lyon Caen nell'articolo inserto nel *Journal de droit international privé*, Paris, ann. XII, 1885, N. XI-XII, pag. 593 e seguenti.

(2) Circa alla metà del mese di agosto.

Digitized by Google

porterebbe sempre il bisogno di formare preliminarmente cotal legge. Un trattato che si limitasse a fissar norme per risolvere i conflitti provenienti dalle divergenze delle varie legislazioni, sarebbe utile sì, ma non sufficiente allo scopo cui si mira, e non meriterebbe la preferenza sul provvedimento radicale. Anzi codesto accordo presupponendo le divergenze, gli urti ed i conflitti, nelle legislazioni, potrebbe destar il timore che avesse per effetto di diminuire la probabilità od allontanare il momento della realizzazione della desiderata uniformità di legislazione nella materia del diritto cambiario; mentre invece l'adozione d'una legge eguale farebbe cessare il bisogno di ricorrere alla determinazione di principii tendenti a dirimere i conflitti; questi scomparirebbero evidentemente quando l'uniformità delle disposizioni legislative togliesse le differenze delle varie leggi nazionali dei diversi paesi.

Non vuolsi contendere, che l'idea di stabilir norme onde regolare o dirimere i conflitti avrebbe il suo lato di opportunità. Imperocchè essendo naturale il prevedere che non tutti gli Stati accetterebbero bentosto il progetto di stabilire una legge uniforme, rimarrebbe almeno per un certo tempo, e per gli Stati non aderenti, la lamentata discrepanza delle disposizioni di leggi, e quindi costante la possibilità di conflitti nella pratica applicazione pei rapporti ed interessi internazionali. La statuizione di determinate regole sulla risoluzione dei conflitti sarebbe d'altronde, più che opportuna, necessaria per assicurare l'uniformità delle leggi e della giurisprudenza nei vari Stati aderenti, pei loro rapporti e contatti commerciali cogli altri Stati non assenzienti al progetto di una legge generale uniforme. Oltrecciò la prefinizione di norme comuni onde dirimere i conflitti evenibili in causa delle discrepanze delle leggi, potrebbe concorrere a facilitare l'adesione delle varie nazioni all'uniformità della legge, e dare un'efficace spinta alla realizzazione di essa, anche per quei paesi che non fossero solleciti a favorirla e prestarvi il loro assenso. Però l'espediente della determinazione di regole sui conflitti sarebbe veramente sussidiario e subalterno, — come accessorio sarebbe il vantaggio che se ne potrebbe attendere; e solo se n'è tenuta parola perchè l'argomento è stato oggetto di seria disputazione, e perchè in ogni modo merita di non esser perduto di vista per gli eventuali provvedimenti.

Rimane pertanto da ogni razionale considerazione concludentemente raccomandato il progetto di formare una legge uniforme per tutti gli Stati; questo savissimo divisamento devesi reputare il partito preferibile a qualunque altro che escogitar si voglia, e fu la meta additata dalla Commissione Reale d'organizzazione del Congresso.

Il conseguimento di siffatto intento, sulla evidente convenienza ed opportunità del quale non si può sollevare alcuna seria obbiezione, non deve sembrare impossibile a raggiungersi, nè soverchiamente arduo. Le ragioni che giustificano in ogni Stato l'esistenza di leggi speciali per molti istituti giuridici, e la statuizione di norme particolari in ciascun paese, non

Digitized by Google

sussistono per parecchi principii direttivi che governano il diritto commerciale, specie per le regole riflettenti i titoli di credito, quali le lettere di cambio ed altri effetti circolanti. Senza dubbio, disse saviamente il valentissimo prof. Lyon Caen (1), le leggi commerciali non sono come quelle civili, relative ad istituzioni che, sottoposte all'influenza delle costumanze e delle religioni di ciascun paese, debbono necessariamente variare con esse. Le regole attinenti al diritto commerciale hanno per iscopo di soddisfare ai bisogni del commercio; questi bisogni sono in una stessa epoca analoghi dappertutto. E se è vero che anche nelle materie commerciali si hanno ancora in ciascuno Stato usi speciali, — e talora pregiudizi che per amor proprio nazionale i popoli consentono difficilmente a sacrificare alle idee straniere, — il motivo che per tal guisa si oppone ad ogni riforma ad introdursi per certe materie commerciali nelle leggi che le regolano, non esiste per le lettere di cambio, i biglietti all'ordine, gli assegni o mandati di pagamento; i quali essendo destinati a passare da paese a paese, da Stato a Stato, sono un'espressione completa e perfetta del carattere cosmopolita del commercio. Le differenze principali che esistono fra le varie leggi sulle lettere di cambio e titoli all'ordine, non s'attengono a motivi fondamentali ed essenzialmente intangibili. Esse provengono, almeno nella maggior parte, dalla esitazione se non dalla scarsa cura che ebbero certi legislatori, specialmente i francesi (2), di tener conto delle modificazioni che si sono prodotte, col corso del tempo, nell'uso delle lettere di cambio, o dalla svista di non considerare che sono scomparse le cause per le quali vennero in certa guisa regolati per lungo tempo gli effetti di commercio.

A superare più facilmente gli ostacoli opposti dalle varie leggi nazionali e dai riguardi dovuti alla personalità di ciascun Stato, era sorto il pensiero di agevolare l'opera unificatrice delle leggi attinenti al diritto cambiario attuandola con un sistema appoggiato a duplice provvedimento. Si era considerato che, da un canto, la difficoltà di raccogliere l'assenso dei vari Stati all'adozione d'una legge generale comune, prevenir può dal vincolo che ne deriverebbe a ciascuno di essi, e dall'impedimento che per avventura vi oppone la ragionevole volontà di conservare i principii sanciti nella legge nazionale, e favoriti dagli usi e dalle opinioni generalizzate in ciascun paese; e che da altro canto lo scopo dell'uniformità della legge a cui si mira, riguarda solamente le lettere di cambio, ed altri titoli di valore commerciali, che sono destinate ad uscire dal territorio dello Stato per circolare in estere contrade; poichè è per esse soltanto che possono nascere gli inconvenienti dei conflitti nell'applicazione delle varie leggi, sotto l'impero delle quali vengono negoziate; mentre all'incontro se gli

(1) V. Lyon Caen. Rapporto prodotto nel 1884 al *Congrès des sociétés savantes ou de la Sorbonne,* nel *Journal de droit international privé.* Clunet 1884.

(2) Così osserva lo stesso prof. Lyon Caen, *loc. cit.*

Digitized by Google

effetti commerciali medesimi rimangono nei limiti del territorio del paese ove hanno origine, senza avere alcun contatto o rapporto in territorio di Stato straniero, restano soggette unicamente alla legge nazionale, sotto il cui impero hanno vita.

Pareva pertanto che — il dichiarare limitata l'efficacia e l'applicazione della progettata legge uniforme alle lettere di cambio, che sono create in uno Stato, e, passando colla circolazione in un altro Stato, vi dànno luogo ad atti e contratti, e producendo rapporti giuridici in estere contrade, acquistano un carattere internazionale, — ed il riconoscere in pari tempo che per riguardo invece alle cambiali che circolano ed i cui atti contrattuali ed effetti si rattengono nei confini dello Stato ove vengono create, rimanga sempre liberamente facoltativo a ciascuno Stato di conservare, adottare, e promulgare quelle leggi e disposizioni che stimi utili e preferibili nel regime interno, — potesse offrire per avventura un espediente atto a diradare le difficoltà e diminuire le opposizioni che possono sollevarsi alla adozione di una legge uniforme; poichè mentre per tal guisa si procurerebbe il beneficio dell'uniformità nei rapporti internazionali, si rispetterebbe perfettamente ogni legge nazionale, facendo pieno omaggio alla libertà del legislatore in ciascun paese, nei rapporti interni dello Stato. Seguendo siffatto ordine di idee, si dovrebbero dichiarare assolutamente soggette alle disposizioni e all'osservanza delle regole contenute nella legge unificatrice, le lettere di cambio che fossero create in uno Stato per essere trasmesse e pagate all'estero, e quindi dessero luogo ad atti giuridici in istato straniero; e ne verrebbe la conseguenza di disporre — che, se il traente o giratario di una lettera di cambio, vuol che essa rimanga sottomessa alla sua legge nazionale e ne resti unicamente regolata, senza poter mai essere colpita dalle disposizioni della legge unificatrice, debba all'atto di emissione o cessione del titolo, limitarne gli effetti e la circolazione al territorio del suo paese e vietarne espressamente il giro o la trasmissione in paese straniero.

L'enunciato suggerimento troverebbe un'analogia nella legislazione inglese, la quale distingue le cambiali interne dalle estere; e forse gioverebbe a conciliare le viste del legislatore inglese e dei suoi imitatori, ed a soddisfare a certe esigenze nazionali e consuetudini particolari dei vari paesi.

Nei rapporti interni dei singoli Stati può interessare di tenere in vigore determinate disposizioni di legge od usi, ovvero reputarsi conveniente di adottare principii o regole relativamente a certi istituti, che non possono essere accolti in una legge uniforme per tutti i paesi (1). D'altronde non si avrebbero a temere inconvenienti nella condizione legislativa di uno Stato, dall'ammettere il contemporaneo vigore di due leggi: l'una destinata a

(1) V. *Déclarations préliminaires* nel progetto di legge primitivo del Norsa presentato all'Istituto di diritto internazionale.

Digitized by Google

regolare i rapporti internazionali e gli effetti posti in commercio coll'estero, l'altra riflettente i rapporti nazionali semplicemente, ossia gli effetti commerciali aventi vita nell'interno del paese. Imperocchè ben diversi e distinti sarebbero gli uffici e l'efficacia della legge uniforme internazionale, da quelli della legge speciale della nazione: quella applicandosi alle lettere di cambio, e biglietti all'ordine, tratte da paese straniero e trasmesse dall'interno all'estero: questa applicandosi invece ai titoli commerciali la cui circolazione si limita all'interno dello Stato di loro origine. Inoltre la rimarcata dualità delle leggi non rimarrebbe una necessità indeclinabile; ciascuno Stato potrebbe evitarla, adottando per ogni rapporto la sola legge generale uniforme, che verrebbe applicata in tutti gli affari commerciali, attinenti nella materia delle lettere di cambio, biglietti all'ordine ed effetti circolanti, sì internazionali che semplicemente nazionali. E quando pure la duplicità delle leggi sussistesse, il legislatore di ciascuna potrebbe, in qualunque momento gli piacesse, farla cessare e scomparire, attenendosi alla legge generale uniforme accolta dagli Stati aderenti.

Però pel Congresso d'Anversa è generalmente invalsa l'opinione che ogni studio debba rivolgersi a procurare l'assoluta uniformità delle leggi attinenti al diritto cambiario. L'intendimento di formare una legge tipica o modello, proponibile all'accettazione di tutti gli Stati, fu adottato nel programma della Commissione organizzatrice Belga, e seguìto poscia dal voto dell'assemblea. E quantunque non sia forse a dimenticarsi affatto la idea sopraenunciata, come un mezzo di conciliazione pei riguardi alle legislazioni speciali vigenti presso le varie nazioni, pure deve stimarsi migliore e preferibile a qualunque altro partito, l'intento prefisso al Congresso d'Anversa di rendere uniformi le leggi mediante l'adozione di identiche disposizioni per tutti i paesi.

Conforme infatti è il senso della deliberazione presa dalla dotta assemblea d'Anversa fino dal primo momento della sua riunione; avendo ben tosto dichiarato, essere suo intendimento quello di voler formulare una *legge-tipo* sulla materia delle lettere di cambio ed altri titoli commerciali, da proporsi alla libera adozione dei vari Stati.

Il conseguimento di siffatto scopo, non può, non deve mancare. La saggezza legislativa deve saper rinvenire ed adottare i principii conformi a diritto, veramente sani e retti, e seguire, per la indagine ed il riconoscimento di essi, un metodo razionale ed opportuno, un modo di procedere corretto, onde stabilire con attendibili deliberazioni le basi di una legge generale.

In tale procedimento, onde vincere le difficoltà che si presentano, usar si deve retto criterio giuridico, ed aver di mira di conservare l'armonia nelle particolari disposizioni statuenti, per modo che le massime che seguir si vogliono, e le regole che si indìcono, sieno logicamente coordinate ai principii giuridici, e costituiscano un sistema armonizzante in tutte le parti.

Sia permesso allo scrivente di pensare che, se il Congresso d'Anversa

Digitized by Google

non ha dato per le lettere di cambio tutti quei risultati vantaggiosi che si desiderava conseguire immediatamente, ed ha lasciato divergenze d'opinioni ed incertezze che impediscono pel momento di toccare la meta, e ne ritardano la realizzazione, ciò non debbasi ascrivere unicamente all'aver prodotto al lavoro dell'assemblea un progetto di legge concreto, anzichè un questionario, ma piuttosto all'angustia del tempo, alla mancanza d'agio sufficiente per esaminare le opre che si avevano sull'argomento, al bisogno di modificazioni e di completamenti che manifestava il progetto proposto, ed al modo con cui si è proceduto nell'esame del delicatissimo tema.

CAPO III.

Apertura del Congresso. Composizione delle Sezioni, ed inizio dei lavori.

La Commissione reale d'organizzazione tenne nel 27 settembre 1885 una seduta preparatoria allo scopo di predisporre la composizione dei diversi uffici. Avanti alla eletta assemblea (1) il barone Lambermont additò in brevi e precisi termini l'oggetto del Congresso e della seduta, tracciando nettamente la via a seguirsi per raggiungere l'intento; enunciò le idee direttive per le quali venivano designate le nomine dei funzionari. Ebbe luogo di poi nello stesso giorno l'adunanza generale d'apertura del Congresso nella gran sala del R. Ateneo (2). Il presidente del consiglio dei ministri signor Beernaert in un magistrale discorso designò il programma, e mise in chiaro l'importanza del Congresso, e le ragioni che dovevano renderne proficua l'opera. Con particolare benignità fece rilevare il concorso dato dall'Italia; rammentando in ispecial modo con espressioni assai cortesi e veramente lusinghiere, l'opera del diritto marittimo offerta dal Boselli, ed il progetto di legge uniforme sulle lettere di cambio redatto dal Norsa. Venne in seguito proclamata la costituzione degli uffici, come era stata stabilita nella seduta preliminare; ed una parte considerevole vi fu fatta alla rappresentanza dell'Italia (3). Non si può a meno in questo proposito

---

(1) L'assemblea era numerosa; vi si notavano, oltre la più gran parte dei membri della Commissione, quasi tutti i delegati ufficiali dei Governi ed i rappresentanti dei diversi istituti scientifici e commerciali che avevano fatto adesione al Congresso; le Legazioni italiana e spagnuola erano rappresentate dai rispettivi Ministri.

(2) V'intervennero oltre i membri della Commissione organizzatrice del Congresso, il Ministro di finanza, *ad interim* degli affari esteri signor Beernaert, il Ministro della giustizia signor De-Volder, i Ministri plenipotenziari ed incaricati d'affari di varie nazioni estere, e quasi tutti i rappresentanti dei Governi e Corpi morali aderenti al Congresso.

(3) È noto che furono costituiti presidente d'onore il signor Beernaert Ministro delle finanze del Governo di S. M. il Re dei Belgi; presidente effettivo il barone Lambermont Ministro di Stato e segretario generale del Ministero degli affari esteri; fra i 9 vice-presidenti eletti nei vari rappresentanti delle diverse nazioni fu compreso il com-

Digitized by Google

di segnalare con animo veramente riconoscente e con sincero plauso, la benignissima e fratellevole accoglienza che ebbero i delegati italiani, ed in particolar modo i rappresentanti di questo Regio Governo, i quali si videro continuamente circondati da manifestazioni consolanti di stima verace, di deferenza sincera, di simpatia affettuosa; onde è doveroso il serbar pel Belgio ospitale la più gradita e soave memoria, ed il più vivo sentimento di amicizia fraterna.

Il Congresso, diviso nelle due sezioni, incominciò i suoi lavori lunedì, 28 settembre. Alla prima si ascrissero 71 membri, fra i quali il delegato del R. Governo onor. comm. Boselli, e parecchi altri italiani rappresentanti di Camere di commercio, e di società di navigazioni e d'assicurazioni marittime (1). L'illustre Boselli diede in questa occasione una novella prova del suo eminentissimo merito, e dell'assoluta padronanza della scienza che possiede, offrendo al Congresso un'opera assai interessante, e meravigliosamente compilata in brevissimo tempo, nella quale fece opportunamente conoscere le tradizioni italiane nel diritto marittimo, i lavori legislativi e lo stato presente della legislazione in Italia, ed espresse voti per una legge internazionale sulle istituzioni più importanti di questa branca del giure.

La seconda sezione per le lettere di cambio, a cui intervennero i delegati del R. Governo Norsa e Marghieri, ed i rappresentanti della Banca Nazionale comm. Grillo ed avv. Baggini, si compose di 67 membri, dei quali 25 belgi, 16 francesi, e 26 appartenenti ad altri 15 Stati diversi.

È facile accorgersi quale dovesse essere l'ambiente di questa assemblea, e quale elemento dovesse dominare nelle rappresentanze composte delle varie nazioni. I membri belgi, dei quali 9 appartenevano alla R. Commissione organizzatrice e 16 ai vari corpi ed enti rappresentati (2), — ed i francesi, dei quali uno era delegato governativo, e 15 avevano rappresentanze diverse (3), — potevano agevolmente mettersi d'accordo nelle loro opinioni che si conformavano alle rispettive leggi nazionali, e costituire insieme un fortissimo gruppo di 41 votanti; mentre di tutti gli altri 15 Stati rappresentati non v'erano che 26 membri, dei quali metà per delegazione

---

mendatore Paolo Boselli delegato del Governo italiano; fra i 6 segretari generali il prof. Marghieri pure delegato del Governo stesso, e per le due sezioni fu eletto della prima il signor Jacobs, membro della Camera dei rappresentanti, e della seconda il Ministro di Stato signor Pirmez, pure membro della Camera dei rappresentanti e direttore della Banca Nazionale Belga, e fra i vice presidenti della medesima sezione 2ª, per le lettere di cambio fu scelto l'avv. Cesare Norsa delegato dal Governo italiano e del Foro romano.

(1) Il numero di 71 inscritti si componeva di 28 belgi, 10 francesi, e 33 appartenenti ad altri 12 Stati diversi.

(2) Dei detti 16 membri delegati da vari corpi, 3 rappresentavano Camere di commercio, 2 borse di commercio e di cambio, 3 facoltà di diritto, 1 il Foro, 3 Cancellerie giudiziarie, 2 banche, e 2 pubblicazioni periodiche o giornali.

(3) Cinque erano in rappresentanza di facoltà di diritto, quattro di Camere di commercio, uno d'un ordine d'avvocati, tre di società bancarie, e due di altre società.

Digitized by Google

di Governi aderenti, e metà per rappresentanze d'altro ordine (1). Se a fronte del fortissimo concorso di belgi e di francesi si ponga mente allo scarso numero di tedeschi, austriaci, italiani, inglesi, svizzeri e russi, e si consideri inoltre che mancavano — come già fu osservato — le rappresentanze ufficiali della Germania, dell'Inghilterra e dell'Austria-Ungheria, ovvio riesce il riflettere, come il numero complessivo dei membri francesi e belgi costituisce facilmente una maggioranza preponderante nella riunione, in confronto della quale tutti gli altri membri intervenuti, anche se presi assieme, erano posti in una sconfortante debolezza.

I delegati italiani poterono per buona sorta procedere costantemente d'accordo e colla massima reciproca deferenza. Però in mancanza di determinate istruzioni del R. Governo che fornissero una guida od un indirizzo alla loro condotta, dovettero naturalmente seguire le proprie idee personali, le quali non erano sempre identiche nelle risoluzioni delle singole questioni, mentre d'altronde non era ad essi dato di manifestare opinioni del tutto concordi ed uniformi; poichè ciascuno di loro aveva reso pubbliche le maniere di pensare e le teorie professate in lavori anteriormente stampati, il cui contenuto non si poteva dimenticare (2).

A seconda del programma stabilito nella circolare della Commissione ordinatrice del Congresso, il presidente della sezione signor Pirmez dichiarò in un discorso preliminare, all'inizio dei lavori, che si doveva prendere a base delle discussioni il progetto redatto dalla Commissione medesima. L'illustre presidente ebbe inoltre la gentilezza di avvertire che altri lavori eransi prodotti. Però non venne espressa alcuna proposta per un apposito esame di essi; ed il progetto belga rimase il punto di partenza e d'appoggio agli studi del Congresso (3).

---

(1) Vi erano due delegati dei Governi d'Italia ed Olanda ed uno per ciascuno degli Stati della Repubblica Argentina, del Giappone, dell'Egitto, del Luxemburgo, della Rumenia, della Russia, della Serbia, della Spagna e della Svizzera. Degli altri corpi rappresentati eranvi due delegati del Foro e della Magistratura Germanica (Lipsia), tre del Foro e delle Camere di commercio d'Inghilterra, una di Camera di commercio Spagnuola, uno di facoltà di diritto d'Ungheria, due della Banca d'Italia, due del Foro e del commercio del Portogallo, una della Borsa di commercio Russa, ed uno di Camera di commercio Svizzera.

(2) Il Norsa aveva spiegate le sue opinioni, oltre che nell'opera sul Conflitto internazionale delle leggi cambiarie edita nel 1871, nella Rivista di giurisprudenza italiana in materia di diritto internazionale, negli scritti prodotti all'Istituto di diritto internazionale, specie in quelli riguardanti la proposta d'una legge uniforme per le lettere di cambio, e presentati in un volumetto al Congresso d'Anversa, di cui ora vien fatto cenno. Il Marghieri aveva spiegate le sue idee nell'opera pubblicata sulle lettere di cambio nel 1882, pel suo Corso di diritto commerciale ed in altri scritti, specialmente in una Memoria di note ed osservazioni sul progetto della Commissione Belga, che fu presentata al Congresso.

(3) Nell'accennare ai vari lavori presentati, l'onor. sig. Pirmez notò con particolare e benigna menzione gli scritti degli italiani Norsa e Marghieri. L'opera del Norsa, che in sostanza conduceva alla formazione di un progetto di legge uniforme per tutti

Digitized by Google

CAPO IV.

Considerazioni di ragione in ordine alla formazione concreta d'un progetto di legge uniforme.

Innanzi di entrare nell'esame del progetto belga e di rendere conto delle discussioni su di esso avvenute, e dei risultati del Congresso, reputa conveniente il referente di soffermarsi a fare alcune riflessioni generali, che gli sembrano dettate dalla ragione per rettamente dirigere alla formazione di una legge uniforme.

Gli è naturale che per giungere allo scopo, colla creazione di un tipo unico di legge, convien adottare un temperamento che soddisfaccia il più che sia possibile alle viste ed ai desideri delle varie nazioni; ed a tal uopo, rilevate, con esame adeguato dei sistemi vigenti nei diversi paesi, le divergenze sostanziali delle disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali, adottare quel sistema che può essere più probabilmente ed agevolmente accettato per tutti gli Stati, siccome maggiormente conforme alla ragione, allo spirito dei tempi che corrono, ed ai bisogni del commercio.

Conviene inoltre sceverare quelle istituzioni o disposizioni che non hanno un carattere generale, assoluto, necessario, strettamente attinente alla materia della lettera di cambio e dei biglietti all'ordine. — Ed in questo

---

gli Stati sulle lettere di cambio e titoli commerciali, era stata fatta per la Commissione di studi in argomento, creata dall'Istituto di diritto internazionale; e quantunque fosse frutto di lungo studio, ed esprimesse essenzialmente, e quasi esclusivamente le idee dell'autore, pure in qualche punto accessorio risentiva naturalmente della circostanza d'essere un lavoro compilato nell'adempimento dell'ufficio di relatore della Commissione scientifica istituita. Essa si componeva sostanzialmente di due parti. L'una constava di un questionario sulle tesi a risolversi per la formazione della legge di cambio, d'una conseguente proposta di principii cardinali e direttivi, e della esposizione di motivi a giustificazione di essi; è questa parte del lavoro che costituiva la base di un disegno di legge, era stata pubblicata dall'Istituto (V. *Annuaire de l'institut de droit international*, tom. VII, pag. 53 a 99), e trasmessa alla Commissione ordinatrice parecchi mesi prima del Congresso. L'altra parte presentava un progetto di legge formale uniforme, concretato in armonia ai principii proposti, e pure accompagnato da scritti giustificativi e complementari. Codesto progetto concreto constava di 135 articoli, oltre altri 10 contenenti regole sui conflitti, e poteva apparire — se il riferente non s'inganna — un disegno completo. Però esso venne portato a cognizione della Commissione ordinatrice del Congresso, soltanto in epoca assai vicina alla riunione, avendo dovuto prima essere comunicato all'Istituto di diritto internazionale. Codesto corpo scientifico nella sessione tenuta a Bruxelles lo aveva sottoposto ad esame e particolare discussione, e, recativi parecchi emendamenti, aveva deliberato di raccomandarlo all'attenzione speciale dei Governi ed in particolar modo al Congresso internazionale d'Anversa. L'istituto colle praticatevi modificazioni aveva ridotto lo schema di legge per le lettere di cambio a 106 articoli, oltre le 10 regole sui conflitti, soprassedendo all'esame dei vari articoli riguardanti i *chéques* ed altri titoli negoziabili, di

Digitized by Google

proposito gli Stati che conseguir vogliono il grande beneficio dell'uniformità legislativa, devono essere disposti ad avere un po' di malleabilità, ed a rinunciare a certe particolari istituzioni che s'attengano specialmente alla legge e agli usi, alle pratiche consuetudini ed a tradizioni di ciascun paese. Siffatta considerazione conduce immediatamente a circoscrivere il campo di un disegno di legge uniforme ai titoli recanti obbligazioni in *danaro*, sebbene qualche legislazione comprenda similmente nelle sue disposizioni anche i biglietti all'ordine in derrate. Imperocchè se è vero, — e certo non si vuol contendere — che i titoli di obbligo in mercanzie possono essi pure essere utili in commercio, specie nei paesi agricoli, e meritare considerazioni e provvedimenti del legislatore, gli è pur anco certo ed incontrastabile, che codesti titoli in derrate, o merci, non hanno quella generalità di applicazione, quell'ampiezza di uso pratico che presentano gli obblighi per somme di danaro. Sono questi che occupano veramente il primo e principale posto nella circolazione commerciale; essi possono dirsi cosmopoliti; mentre la negoziazione dei valori in mercanzie è limitata, e certamente assai minore di quella dei titoli pecuniari. Le obbligazioni in derrate o merci non si negoziano dappertutto, sono in uso soltanto in alcuni paesi; la loro esistenza e circolazione si legano, non di rado, ad istituzioni di indole amministrativa interna degli Stati; e nei rapporti giuridici essi presentano un nesso colle leggi civili e amministrative; per cui difficile

---

cui non aveva creduto occuparsi in allora. Per tal modo quel progetto non giunse a notizia della Commissione belga, se non dopo che essa ebbe compilato il proprio progetto. Però venne distribuito ai membri del Congresso, e potè esser preso in seria considerazione.

Il professor Marghieri aveva presentato un'importante Memoria di note critiche ed appunti al progetto redatto dalla Commissione belga, la quale fu distribuita ai membri congregati. Parecchi altri scritti meritevoli di attenzione comparvero al Congresso. — Cohn, *Bemerkungen zu dem projet de loi international sur les lettres de change, élaboré par la Commission royale d'organisation.* — *Institut de droit international. Conflit et unification de loi sur les lettres de change. Résolution voté en séance du 10 septembre 1885.* — Oliver et Esteller, *Les innovations introduites en matière de lettres de change par le nouveau code de commerce d'Espagne.* — Burton, *Amendements du projet de la loi élaboré par la Commission royale d'organisation.* — Th. Barclay, *Notes sur les lettres de change au Congrès international du droit comm.* Paris, Pichou 1885. — Emile Gujot et Barthélemy Terret, *Simple étude sous forme d'articles de loi sur les lettres de change*, ecc. — Ed. De Nobele, *Mémoire en cause du curateur à la faillite de* F. De Brauwere, Laforce, ecc. Ed è pur degno di menzione un lavoro del prof. De-Vreden, delegato del governo russo, che conteneva una proposta di principii direttivi nella materia di diritto cambiario, quantunque non offrisse un disegno completo di legge. Non si può per altro passare sotto silenzio — poichè è pubblicamente noto — che in epoca recente la Commissione istituita dello stesso governo russo ha compilato, ad opera specialmente dei signori consiglieri Tour e Schneider, un apprezzatissimo progetto di legge nazionale sulle lettere di cambio, il quale è un lavoro completo ed in gran parte ben fatto; e riuscì quindi spiacevole che non ne sia stata fatta l'opportuna comunicazione al Congresso d'Anversa.

Digitized by Google

e complicato sarebbe il volerne regolare la vita dappertutto ed uniformemente. Laonde si può concludere che, mentre pei titoli pecuniari abbisogna, e ragionevolmente si reclama, un provvedimento onde renderne uniforme la legge regolatrice, non esiste del pari, o per lo meno non è altrettanto vivo ed eloquente, codesto bisogno per riguardo ai titoli in mercanzie; pei quali inoltre gli impedimenti e le difficoltà che si frappongono sono ben maggiori.

Pertanto si deve applaudire in tal rapporto all'operato della Commissione organizzatrice del Congresso giuridico d'Anversa, che ha bene indirizzato i suoi lavori circoscrivendo la materia di una legge uniforme ai titoli recanti obblighi in danaro. Nelle leggi nazionali, come nella nostra, — ove attualmente sono ammesse le obbligazioni in derrate o mercanzie (Codice Commercio, art. 333 a 338) si potrebbe rinunciare alla statuizione di norme su di esse; od almeno converrebbe tenerle riservate alla legislazione interna del paese (1).

Stabilito il principio che una legge uniforme debba contemplare soltanto i titoli d'obbligo per somme di danaro, si può ammettere da tutti, che le forme principali di cotali obblighi siano tre, vale a dire quelli in generale riconosciuti sotto i nomi di cambiali, biglietti all'ordine, ed assegni (chèques); quantunque dei primi due qualche legge nazionale come la italiana (articolo 251 cod. comm.) costituisca una sola categoria, amalgamandoli insieme. Imperocchè nella maggior parte delle legislazioni vigenti si vede seguìta la distinzione sopra tracciata; e la si riscontra pure conservata costantemente nella pratica del commercio. La distinzione sembra ragionevole, e si hanno plausibili motivi per mantenerla. I vari titoli di valori accennati prestano servigi diversi, e presentano realmente differenze notevoli.

La lettera di cambio costituisce un obbligo di pagamento d'una somma determinata in un luogo prefinito; serve all'ufficio di procurare un valore pecuniario in un paese anche lontano, di offrire un titolo di credito ausiliario indispensabile negli affari, di soccorrere al trasporto di numerario effettivo, di adempire allo scopo della circolazione e del credito, fornire ad un creditore il mezzo di procurarsi dal debitore il pagamento del suo avere alla scadenza; essa è venuta in maggior uso pel progresso del commercio, specie pei bisogni delle transazioni fra negozianti che si trovano l'uno dall'altro lontani. Il biglietto all'ordine ha per la sua indole originaria un carattere affatto privato, ed un'applicazione più ristretta della cambiale; conserva, sebbene sia un effetto girabile commercialmente, il suo ufficio d'atto privato; costituendo una promessa di pagare una somma pecuniaria al termine di un certo lasso di tempo; risponde alla necessità di ogni

(1) Lo scrivente anzi vedrebbe volontieri che dal cap. I del titolo X, libro I del codice di commercio fosse staccata la sezione XIII che tratta dell'ordine in derrate, per costituire un capo od un titolo separato ed apposito, quando non si credesse di eliminarla.

Digitized by Google

luogo, d'ogni tempo, d'ogni giorno; ed è istrumento di credito vantaggiosamente adoperato per qualunque ceto di persone, anco per quelle che si tengono estranee ai commerci ed alle negoziazioni, servendo in particolar modo lorchè si tratti d'obbligo di pagamento nello stesso luogo dell'emissione del titolo. — A differenza poi delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine, — che costituiscono un titolo di credito non esigibile immediatamente, un valore non realizzabile materialmente, un obbligo o promessa di pagare o far pagare una somma pecuniaria, che si crea per darvi adempimento al compiersi di un certo termine, — gli assegni (chèques) hanno per base e presuppongono la esistenza di fondi pecuniari immediatamente disponibili presso altri od in luogo diverso; servono al pronto ricupero di un capitale libero ed esistente, mediante mandato ad esigerne il valore; non mettono in essere un debito, ma una compensazione; non una promessa di danaro avvenire, ma una cessione di fondi già provvisti e giacenti; giovano a dare a qualunque commerciante, o privato, un mezzo vantaggioso di mobilizzare i valori in danaro, dovunque se ne abbiano disponibili; e prestano l'ufficio d'utile istrumento per far circolare i capitali, e disporre a piacimento dei fondi pecuniari.

Però, sebbene sia logica la distinzione che si appalesa negli anzidetti diversi titoli commerciali secondo la natura e l'ufficio loro, e sia quindi ragionevole che la si mantenga nella legislazione, lasciando a ciascun d'essi il carattere che gli è proprio, — pure sembra del pari indubitabile che il tipo principale degli effetti commerciali, quello che cade nel maggior uso, e presta il più ampio servizio al commercio, è la lettera di cambio.

Ora convien por mente che ad essa si riferiscono, ed in essa quasi si concentrano le divergenze esistenti nelle disposizioni delle leggi di vari Stati; in causa precipuamente dello slancio che le fu dato in certe legislazioni, dalle quali si volle spingerne l'ufficio sino ad attribuirle, più che il carattere naturale di un titolo di credito, la virtù di una carta moneta. E questa è per avventura la causa più influente della discrepanza delle diverse legislazioni.

Sono pressochè d'accordo i giureconsulti nel ritenere, che un confronto sintentico delle varie legislazioni vigenti nella materia delle lettere di cambio conduca alla conclusione, potersi tutte le leggi dei diversi paesi classificare in tre sistemi, ossia ridurre a tre tipi principali, che si qualificherebbero denominandoli francese, germanico ed anglo-americano; ed all'uno od all'altro di essi si possono riferire e raggruppare le varie leggi nazionali; le quali, a seconda del sistema che seguono, si veggono adottare la soluzione delle tesi fondamentali interessanti il giure cambiario.

Il sistema francese tratta la lettera di cambio come una semplice prova del contratto. — Seguace dell'antico diritto, considera la cambiale un istrumento destinato ad effettuare il trasporto fittizio del numerario colle forme di cessione di credito, di delegazione od ordine di pagamento; e fedele a tale principio, esige l'enunciazione della causa, il valore fornito, la rimessa

Digitized by Google

del danaro, di guisa che la cambiale non costituisce il contratto, ma ripete da esso la sua vita, lo suppone e lo constata. Esige inoltre l'indicazione del luogo donde la cambiale è tratta, e di quello in cui il pagamento deve effettuarsi, ed una distanza fra questi due luoghi, che giustifichi il modo adottato di pagamento; ed ammette la trasmissione della proprietà del titolo colla formalità della girata.

Il legislatore inglese, i cui dettati in addietro non presentavano una grande diversità dalla legge francese, si spinge recentemente in una via di riforme; indotto, dal movimento degli affari, a ricercare la massima facilità nelle relazioni e nei cambi, forse ancor più che la sicurezza dei mezzi. Egli ha pensato di eliminare nelle cambiali la condizione, che era rigorosamente richiesta, della rimessa del danaro da un luogo all'altro, cosicchè la condizione d'una distanza dal luogo è scomparsa; non ha più richiesta la clausola del valore fornito ritenendo bastevole la presunzione della causa dell'obbligazione; e non ha avuto difficoltà a consentire, che il titolo cambiario possa essere rilasciato al portatore, o trasmesso colla semplice consegna materiale; talchè essa diviene un effetto cedibile per via di girata od al portatore, suscettibile di servire ai bisogni della circolazione come una carta di valore.

Il sistema germanico invece, — sostanzialmente seguìto dal codice italiano — riconosce nella lettera di cambio un contratto indipendente ed obbligatorio per se stesso, e lo vuole quindi accertato con apposita qualificazione; ammette in conseguenza, non vi sia bisogno nè d'indicazione di valore fornito nè di distanza del luogo fra chi rilascia l'obbligo del pagamento, e chi lo deve adempiere; lascia alla cambiale tutta la sua elasticità come istrumento di circolazione, tutta la sua pieghevolezza, togliendo gli inceppamenti che le erano stati posti, e rendendola più libera e spedita, di guisa che essa può essere non solamente un mezzo di risparmiare il trasporto effettivo delle specie monetate, ma altresì un istrumento per pagare, compensare, o riscuotere danaro, ed un titolo in commercio che aumenta la massa dei valori in circolazione. Però non ha spinte le idee fino ad ammettere, che la lettera di cambio possa stilarsi al portatore, ed assimilarsi ad una carta fiduciaria o monetaria.

Le divergenze dei preaccennati sistemi portano i loro effetti sulle disposizioni legali in parecchi argomenti; quali sono principalmente i seguenti:

1° La rimossa del valore da piazza a piazza, che secondo il codice francese costituisce una condizione essenziale, e non è invece richiesta dalle leggi della Germania, dell'Inghilterra, dell'Italia, del Belgio, della Svizzera, dei Paesi Scandinavi, dell'Austria-Ungheria, della Spagna, le quali hanno proscritto il requisito della distanza di luogo;

2° L'indicazione della natura del titolo, od espressione formale, che si vuole in Germania, in Austria-Ungheria, in Isvizzera, in Italia, e nei Paesi Scandinavi, come anche nei progetti russo ed olandese; e non si richiede invece per le leggi di Francia, del Belgio e della Grecia;

Digitized by Google

3° L'enunciazione del valore fornito dal beneficiario della lettera di cambio al traente, che si richiede dal codice francese, mentre le legislazioni di quasi tutti gli altri paesi ne prescindono;

4° La designazione del nome del remittente o prenditore, a beneficio od all'ordine del quale la lettera di cambio è rilasciata dal traente; prescrivendosi dalla massima parte delle legislazioni vigenti che essa debba essere espressa nel tenore della cambiale, mentre la legge inglese permette che il titolo sia rilasciato senza il nome del beneficiario, od anche al portatore;

5° L'obbligo della provvista dei fondi, che in Francia, nel Belgio e nella Grecia è mantenuto; e nelle legislazioni di tutti gli altri Stati è proscritto;

6° Certe forme speciali nella girata della lettera di cambio, che il codice francese richiede sotto pena che essa non rechi il valore di una cessione, e si converta in una semplice procura; secondo le leggi commerciali degli altri paesi all'incontro non si esigono, essendo sufficiente la sottoscrizione del girante;

7° L'obbligo del trassato di pagare la cambiale nel giorno della scadenza, che in molte legislazioni è tassativamente stabilito; mentre in alcuni paesi, specie in Inghilterra, vien concessa una dilazione, ovvero un termine di grazia o d'uso;

8° La prescrizione di erigere un atto formale ed autentico di protesto in mancanza di accettazione o di pagamento, che da parecchie leggi è assolutamente imposta, e da taluna invece se ne prescinde, o si concede che vi si supplisca con altra forma;

9° La prefinizione di un termine al portatore della lettera di cambio per esercitare il suo diritto di regresso contro i giranti e contro il traente; il qual termine è differentemente stabilito nelle legislazioni nazionali, ed in qualcuna di esse, come nella inglese, è perfino lasciato all'apprezzamento del giudice, anzichè fissato dalla legge;

10° La prescrizione dei diritti derivanti dalla cambiale, la quale varia di natura e di forza giuridica nelle diverse leggi; poichè secondo parecchie, quali la germanica, l'italiana e simili, costituisce una causa estintiva del diritto, mentre secondo altre, quali la francese e la belga, ha soltanto la forza di una presunzione che deve essere appurata ed accertata dal giuramento del debitore o de' suoi eredi, in analogia di quanto vien disposto nel diritto civile nazionale.

Ulteriori differenze ancora si potrebbero annoverare, che derivano dalla diversità dei sistemi, o vi sono più o meno connesse; ma riguardano questioni d'importanza forse minore, e dipendono dai principi cardinali attinenti ai sistemi stessi, o vi si raggruppano.

Ora volendosi deliberare sulla formazione di un progetto di legge allo scopo di giungere all'uniformità, sembra naturale il riflettere, doversi anzitutto por mente ai vari sistemi, e determinare sulla scelta di quello fra essi che si preferisce di seguire. È d'uopo, in altri termini, risolvere i

Digitized by Google

problemi fondamentali, i quesiti cardinali, — e stabilire i principi direttivi e le basi della legislazione; in guisa che vi sia la probabilità che vengano accettati dal maggior numero possibile di Stati; e colla guida di tali principi venire per logiche deduzioni alla positiva e concreta statuizione di tutte le regole componenti un disegno completo di legge. Se non si tracciano lineamenti direttivi, nettamente determinati coi lumi di rette teorie, se non si piantano massime cardinali giuste ed opportune, che servano di fondamento alla legge, questa non può riuscir buona e chiara; ed è invece probabile che lasci adito a questioni e dubbiezze, e dia luogo a censure. Le disposizioni legislative devono appropriarsi ed attagliarsi alle risoluzioni di massima. L'arte del legislatore è pedissequa e subordinata alla scienza del diritto; la formazione della legge è la veste del pensiero.

Attualmente le teorie costituenti il così detto sistema germanico, sono assai generalizzate, e si può asserire con certezza che acquistano sempre maggior dominio.

Il sistema francese, che aveva avuto in passato parecchi imitatori, va di mano in mano perdendo seguaci costantemente. La Grecia, i Paesi Bassi, il Belgio, gli Stati d'America del Sud, l'avevano pressochè interamente adottato. Ma il Belgio se ne è scostato colle riforme promulgate nella legge del 1872, sopprimendo per la lettera di cambio le esigenze della distanza del luogo, e della dichiarazione del valore fornito, quantunque abbia conservato parecchie massime, che s'attengono ancora alla legislazione di Francia. L'Olanda sta essa pure per abbandonare le teorie del codice francese; avendo recentemente elaborato e pubblicato un progetto di legge ufficiale, i cui caratteri se ne allontanano assai, per assumere quasi totalmente il tipo che s'attiene al diritto germanico. L'Italia, che pure in addietro aveva un codice modellato in gran parte sul francese, nella novella legislazione si è ispirata alle teorie germaniche, accogliendo principi fondamentali attinte ad esse; ed in qualche parte ha seguìto l'esempio del Belgio adottando regole e disposizioni particolari tolte dalla legge in esso vigente.

In Germania, nell'Austria-Ungheria, nella Svizzera, nella Svezia-Norvegia, e nella Danimarca sono pressochè uniformi le leggi sulle lettere di cambio.

Il recente codice Spagnolo del 1885, innovando la legislazione commerciale che finora vigeva, si è informato, per quanto riguarda le cambiali ed i biglietti all'ordine, agli stessi principi che servon di base al sistema germanico, quantunque contenga alcune differenze e disposizioni particolari su argomenti accessori. Anche la Russia pare si ponga sulla stessa via, con nuovo progetto di legge sulle lettere di cambio dell'anno 1882, il quale accostandosi alle leggi scandinave, dà prova d'assimilazione legislativa all'anzidetto sistema.

Se pertanto si voglia stabilire un insieme di disposizioni concernenti la lettera di cambio, che è il tipo principale dei titoli circolanti, ossia un disegno di legge che sia basato ad un sistema giuridico corretto, chiaro

Digitized by Google

e maturamente deliberato — e se fra i vari sistemi vigenti, di cui poc'anzi fu fatto cenno, sceglier si voglia il più confacente, — non esita il riferente a dichiarare, che secondo la sua convinzione si dovrebbe dare la preferenza a quello che s'appoggia ai principi che informano la legge germanica, e che sono adottati ormai da molte legislazioni moderne; salve modificazioni e temperamenti opportuni, e salve pure disposizioni diverse su parecchi argomenti particolari e questioni speciali; ed ecco in qual senso. Mi spiego.

Il movimento degli affari ha portato il commercio a ricercare la massima facilità nelle relazioni e negli scambi; però esso esige e presuppone la sicurezza nei mezzi. I principi prevalsi in una parte considerevole delle più recenti legislazioni sulle lettere di cambio, hanno la saggia tendenza di lasciare a questo titolo di valore tutta la sua pieghevolezza, e la più ampia estensione nella circolazione. Per essi puossi concedere che la cambiale sia non solamente un mezzo di supplire alla rimessa effettiva della specie monetaria, ma altresì un mezzo di riscuoter danaro, di pagare e compensare, e divenga un istrumento commerciale che aumenti la massa dei valori in circolazione. Nondimeno abbandonar non si può l'idea capitale, che la lettera di cambio deve rappresentare un affare, e servire a concludere o definire un interesse che vi sta riposto; deve avere dei mezzi di garanzia che ne assicurino l'adempimento; e non già divenire una carta circolante senza valore per assomigliarsi alla carta monetata od al biglietto di banca. Non si può prescindere da qualsiasi base od origine contrattuale, per attribuire virtù giuridica al semplice e solo fatto del rilascio di uno scritto firmato dall'emittente. Fino ad un certo punto si può ammettere la tendenza dell'epoca attuale, di favorire l'efficacia e la circolazione della cambiale adoperata come mezzo di pagamento, o come istromento di credito, facilitare per essa la rapidità dei cambi, e le trasmissioni sicure; ma non si può trasformarla in una moneta fiduciaria. Lo spingere il carattere e la funzione della lettera di cambio sino ad assimigliarla ad una carta monetata pei commercianti, è un eccesso delle teorie innovatrici che costituisce il lato pericoloso degli spiriti riformatori. Invece il sistema dei principi moderni sorto sotto l'influenza delle teorie suggerite dalla scienza, e portate innanzi dalle esigenze della circolazione commerciale, a fronte del vecchio sistema francese, che pure conserva un posto nelle legislazioni vigenti, guadagna e si perfeziona con una combinazione che l'uno coll'altro concilia, mediante la moderazione delle teorie stesse. Si abbandoni risolutamente tuttociò che è artificiale, o di creazione puramente teorica, si abbandoni la massima del contratto di cambio colla rimessa da piazza a piazza, e colla somministrazione del valore; ma si respinga pure il principio della *carta moneta,* coi soverchi rigori che oltrepassano i limiti tracciati dalla solidarietà degli obbligati stabilita nella legge.

Dacchè infatti la lettera di cambio costituisce un titolo di credito e di circolazione di valore, è conseguente fare un breve passo per sopprimere la necessità della rimessa da piazza a piazza, e quello dell'espressione,

Digitized by Google

voluta dall'antico sistema, del valore fornito all'emittente della cambiale; imperocchè basta che l'obbligazione contratta dal traente abbia una causa, senza che si richiegga indispensabilmente che essa venga materialmente enunciata. Ma qui si deve sostanzialmente limitare l'applicazione delle moderne teorie, e respingere quelle ulteriori riforme, che tenderebbero a fare delle lettere di cambio una carta monetata, la quale rimarrebbe destituita di garanzia reale, di valore effettivo.

Nelle operazioni di cambio, mirabili invenzioni, veicoli potentissimi che trasportano da un capo all'altro del mondo le ricchezze naturali e le create, la moderazione fa la forza, la forza dà la sicurezza, la sicurezza è l'essenza della vita e la condizione della prosperità del credito. Se per facilitare apparentemente la creazione e la trasmissione del titolo si diminuiscono le condizioni ritenute essenziali e le garanzie richieste, se per agevolarne la circolazione si accrescono d'altronde i rigori destinati ad assicurarne il pagamento, si corre pericolo di danneggiare la sorgente stessa della circolazione aumentando le esigenze, mentre si sminuiscono le garanzie accompagnanti l'emissione.

Queste argomentazioni giustificano, — a parere dello scrivente — il convincimento da lui fermamente professato, che fra i vari sistemi, da cui derivano le molteplici leggi nazionali sulle lettere di cambio, si debba stimare preferibile quello che si conforma alla legislazione germanica, temperato da modificazioni a certi principi e da disposizioni determinate, in guisa da costituire un sistema — a così dire — medio fra i due estremi sopraccennati, ossia fra il vecchio ed il moderno estremamente spinto; mantenendo alla cambiale l'ufficio suo proprio razionale, naturalissimo e vantaggioso, di servire agli scambi internazionali veri e reali.

In qualunque modo del resto si voglia risolvere il tema, qualunque sia la deliberazione sulla preferenza del sistema adottabile, rimane sempre fermo il pensiero direttivo, che per la formazione di una legge uniforme, bisogna appigliarsi ad un determinato ordine sistematico di principi, ed esservi fedeli nello stabilire le disposizioni che si vogliono emanare. Altrimenti possono di leggieri nascere disarmonie nelle varie parti del lavoro legislativo, le prescrizioni precedenti non consonando colle susseguenti, o non attagliandosi esse ai principi ed al sistema che s'intende di seguire.

In una legge positiva le disposizioni concrete devono porsi tutte in armonia, ed essere conseguenti al sistema che si adotta, alle teorie ed alle massime direttive che si vogliono applicate. Forse si può essere un po' malleabili per certe tesi o questioni secondarie, che non toccano la sostanza del sistema, e per esse permettersi di ricorrere a temperamenti equi e ragionevoli, onde riconciliare le diverse viste o gli eventuali dissensi; però devon rimaner sempre intatte e ferme le basi fondamentali dei principii stabiliti.

Gli è adunque con tali concetti direttivi che — ad avviso del riferente — giova procedere per arrivare alla formazione di una legge, che possa avere il carattere dell'uniformità ed il merito d'essere accolta ed applicata universalmente per tutti gli Stati.

Digitized by Google

CAPO V.

Progetto di legge proposto dalla Commissione del Congresso belga, e discussioni avvenute su di esso: Esame del progetto medesimo e delle sue disposizioni.

A. *Osservazioni preliminari.*

Il progetto della Commissione ordinatrice del Congresso che porta per titolo « Projet de loi international etc. » (lo si allega sub A alla presente relazione) (1) tende a stabilire non già una legge internazionale propriamente detta, ma piuttosto una legge generale uniforme per tutti i paesi. Tale infatti fu la dichiarazione a cui divenne l'Assemblea fin dal principio delle discussioni. Esaminando anzitutto la natura e carattere delle proposte e delle risoluzioni a cui essa era chiamata, deliberò che non intendeva di fare un progetto che costituisse materia di una Convenzione internazionale, ma piuttosto e precisamente di proporre una legge-tipo o modello che servisse a tutte le nazioni le quali volessero adottarla, onde la materia delle lettere di cambio ed altri titoli commerciali vi fosse regolata con egual trattamento; in altri termini sancì il principio di aver di mira la creazione di una legge uniforme. Questa idea direttiva è la più savia e corretta che si possa pensare; va lodato il Congresso, al pari della Commissione organizzatrice, di averla nettamente proclamata.

Il progetto propostosi è ripartito in due titoli: l'uno dei quali diviso in tre sezioni tratta della capacità in genere, delle lettere di cambio, e dei biglietti all'ordine; l'altro contempla gli *chèques* od assegni ed altri titoli commerciali simili.

Se si volesse determinare su qual sistema fondamentale sia compilato quel Progetto, su quale base giuridica pura si appoggi, si sarebbe un po' imbarazzati. Arduo è il riconoscere a quale dei sistemi sopraccennati, cui possono riferirsi le vigenti legislazioni, esso si informi in modo spiccato.

È parso a taluno che la Commissione compilatrice abbia seguìto di preferenza la legge del Belgio. Ma tal maniera di pensare non sembra corrispondente alla realtà. Ben vero che in certe parti essa ha desunto disposizioni dalla rammentata legge; però in altre se ne è allontanata; ed in parecchie massime principali d'importanza cardinale ne diverge.

La stessa Commissione autrice del Progetto ebbe, per tratto di somma cortesia, la benignità di accennare che nel suo lavoro si era inspirata alle proposte fatte dal riferente nell'Avant-projet, ossia ai principi da lui propugnati (2); ed altre voci hanno ripetuto che l'Avant-projet del Norsa

---

(1) Di fianco al progetto sono esposte le modificazioni recate dalle risoluzioni del Congresso.

(2) V. *Actes du Congrès*, pag. 67 e 340 e seg.

Digitized by Google

aveva servito di base alla redazione della proposta della Commissione. — Ma, a dir vero, ciò si verifica soltanto in misura strettamente limitata ed in qualche argomento speciale (1).

In un'assai accreditata Rivista scientifica del Belgio fu osservato, che il Progetto prodotto al Congresso d'Anversa non contiene che circa la metà degli articoli della maggior parte delle leggi esistenti (2), e dev'essere reputato piuttosto che il disegno d'una legge completa, una serie di disposizioni sulla materia, le quali sono infatti prese or dall'una or dall'altra delle leggi vigenti nei diversi paesi.

Ad altro stimato periodico pure del Belgio è sembrato che il Progetto in discorso fosse, come un programma, o troppo o troppo poco. Imperocchè da un lato non si è limitato a stabilire dei principi direttivi, che anzi ha forse posto troppo astratti, ma si è esteso a disposizioni speciali e particolari; dall'altro lato non costituiva un disegno di legge veramente completo, e lasciava lacune e fonti di incertezze.

Qualunque però sia l'apprezzamento che in proposito concepir si voglia, ciò che importa di notare si è, che veramente una seria difficoltà s'incontra a riconoscere nel Progetto belga la incarnazione di un sistema retto e concorde di principi giuridici, dal quale le singole disposizioni derivino, e sieno dettate per rigorose e sicure deduzioni logiche, in guisa da presentare un tutto armonicamente ordinato.

Ha avvertito la stessa Commissione compilatrice del progetto belga (3) — che ella si è inspirata ad alcune idee generali sue proprie, e più veramente e precisamente a due principi; l'uno che s'attiene alla forma, essere cioè duopo di circoscrivere nei più ristretti limiti le formalità rigorose; l'altro che s'attiene alla sostanza, convenire cioè di lasciare ai privati la più grande latitudine di agire com'essi credono. Alla sullodata Commissione parve che la vista dell'interesse personale sia più virtuosa che l'occhio del legislatore, e che dove la parte interessata non si vede rischio, non si

---

(1) Evidentemente la Commissione ha preso in considerazione la prima parte del lavoro dello scrivente, pubblicata nell'*Annuaire* sopracitato; e lo stesso progetto di lei lo prova. Ma non poteva avere sott'occhio la seconda parte contenente lo schema di legge formale proposto dal Norsa, che non le era stata resa nota anteriormente all'emanazione del suo progetto. Del resto è agevole accorgersi che il disegno belga non segue sempre le massime fondamentali propugnate negli scritti del riferente. Mentre questi ritiene che per virtù della cambiale si considera contratto un obbligo formale dall'emittente, il progetto belga impone la provvista di fondi reali, da cui egli invece prescinde affatto come si vedrà in appresso. Lo schema del Norsa esclude la cambiale al portatore, equivalente a carta-moneta, per tutelare la sicurezza nel credito, e ponendo a base del titolo la reale consistenza dell'obbligo, e la solidarietà dei firmatari: all'incontro il disegno belga ammette la cambiale al portatore, e s'affida nell'emissione del titolo ad una sola sottoscrizione.

(2) V. *Osservazioni* C. D. Asser nella *Revue de droit international*, tom. XVIII, 1886, fasc. I, pag. 9.

(3) V. *Actes du Congrès international*, pag. 68 e 69.

Digitized by Google

abbia alcun pericolo serio. Pertanto, la Commissione autrice del progetto volle favorire la più grande libertà dei cittadini, e limitare il più possibile l'intervento della legge. Ma è lecito dubitare che con queste viste soverchiamente generali e vaghe ella si sia per avventura allontanata troppo dall'ordine delle idee riflettenti i sistemi giuridici, su cui concretamente si svolge la legislazione cambiaria. Forse non ha considerato che la vagheggiata libertà e l'abbandono delle forme, vanno, se soverchiamente spinte, a scapito della sicurezza del credito e della prosperità del commercio; e che l'occhio del legislatore dev'essere più profondo e più fine di quello d'ogni singolo privato; a lui corre obbligo di provvedere opportunamente alla sicurezza dei diritti, ed al buon andamento degli interessi commerciali. In un contratto d'ordine civile privato, essenzialmente formale, quale è ritenuto in generale e per costante giurisprudenza l'atto cambiario (1), il togliere le forme è danneggiare l'esistenza, dirimere la sostanza. Inoltre è d'uopo riflettere, che correndo dietro alla seducente libertà, e per servire ad essa, si corre pericolo di dimenticare il fondamento giuridico della cambiale e di scassinare le basi su cui essa deve posare. Ne viene un'altra conseguenza, ed è: che per la necessità di evitare gli effetti assurdi e dannosi, quale quello della mancanza di sicurezza nell'adempimento dell'obbligo cambiario, si è facilmente indotti a ricorrere ad espedienti che peccano di disarmonia, e che lasciano incerto a quali principi giuridici posi e logicamente si raccomandi il complesso della legge.

Ora l'esame vicino e particolareggiato dello schema di legge, ed il resoconto delle discussioni avvenute in seno alla eletta Assemblea, varranno a porne in chiaro l'intrinseco valore e la vera attendibilità, ed a mettere forse in luce le ragioni per le quali il progetto, anche quale è emerso dal lavoro del Congresso, non offre un risultato sufficiente, nè scevro da argomenti di dubbiezza e di critiche ben fondate.

B. *Esame particolareggiato el Progetto Belga.*

Nella rassegna delle disposizioni del progetto e delle discussioni avvenute è d'uopo naturalmente seguire l'ordine con cui è redatto il disegno di legge.

Sul Titolo I.

Della lettera di cambio e del biglietto all'ordine.

Sezione 1ª — *Della capacità* (Art. 1 e 2) (2).

La 1ª Sezione del Titolo I di esso recava in due articoli le norme per determinare la capacità personale ad obbligarsi per lettere di cambio

(1) V. a cagion d'esempio la decisione della Corte di Cassazione di Napoli a Sezioni unite, 11 aprile 1885 nell'*Eco della giurisprudenza commerciale,* anno IX, n. 12.

(2) V. *Actes du Congrès,* pag. 69-333-340-356 a 360-431.

Digitized by Google

e biglietti all'ordine. Il progetto determinava: 1° ogni persona appartenente ad un paese sottomesso alla proposta legge è capace di obbligarsi mediante lettera di cambio o biglietto all'ordine, allorquando secondo la sua legge nazionale ha la capacità ordinaria di obbligarsi; 2° la capacità delle persone non appartenenti ad uno dei paesi in cui la progettata legge fosse in vigore è retta dalla loro legge nazionale. Tuttavia ove esse contrattino in uno di questi paesi possono essere considerate come validamente obbligate a riguardo ai terzi di buona fede se hanno secondo la loro legge nazionale la capacità ordinaria di obbligarsi.

La proposta di tali massime aperse l'adito ad un'ampia discussione, nella quale taluni s'indussero a domandare la soppressione delle ideate statuizioni come inutili. Però l'Assemblea respinse il pensiero della soppressione.

Essa deliberò, a grandissima maggioranza di voti, di abbandonare gli articoli che erano stati formulati dalla Commissione belga organizzatrice, e di adottare invece le disposizioni in proposito contenute nel progetto Norsa quale era stato emendato e raccomandato dall'Istituto di diritto internazionale (1). Il senso delle quali è, che si ritiene capace di obbligarsi mediante lettera di cambio, o biglietto all'ordine, chiunque è, secondo la sua legge nazionale, capace di obbligarsi per contratto civile o commerciale; e che lo straniero incapace di obbligarsi mediante lettera di cambio, o biglietto all'ordine, in virtù della legge del suo paese, ma capace secondo la legge del paese ove egli appone la sua firma sulla lettera di cambio, o sul biglietto all'ordine, non può invocare la propria incapacità per sottrarsi alla sua obbligazione. Per siffatta risoluzione la dotta riunione riconoscendo principalmente che chiunque sia capace di obbligarsi, è pur capace di contrarre atti cambiari, fatto omaggio al rispetto dovuto all'integrità dello stato personale ed alla libertà di azione dei cittadini, alle quali non v'ha ragione di portare alcuna limitazione. Nella vita sociale ed economica la pratica più non distingue le persone e gli individui a riguardo della capacità di fare atti di cambio, siano commercianti o non commercianti, uomini o donne, volta che abbiamo la capacità generica di obbligarsi. Conviene invero proscrivere quelle leggi e disposizioni che interdicono di soscrivere lettere di cambio a certe persone d'altronde capaci, o che impongono certe condizioni speciali ai loro obblighi. La cambiale non offre alcun pericolo maggiore di un'obbligazione civile, e non v'ha quindi motivo perchè essa sia fatta segno di una differenza particolare.

Inoltre nell'interesse della libera circolazione dei titoli cambiari non si crede di stare allo stretto rigore della regola di diritto comune, per la quale la capacità di una persona si determina secondo la legge dello Stato a cui appartiene. Per eccezione a codesto principio generale, si trova oppor-

(1) Si veda nell'allegato A le varianti portate di fronte al progetto che rendono conto dell'esito delle discussioni avvenute.

Digitized by Google

tuno di stabilire, che chi appone per un titolo qualunque la sua firma su una lettera di cambio o biglietto all'ordine, è validamente obbligato, se è capace secondo la legge del paese in cui emette l'atto, quantunque sia incapace secondo la sua legge nazionale. In virtù di siffatta eccezione, le persone nelle cui mani può pervenire una lettera di cambio, non hanno obbligo nè interesse di conoscere — locchè talvolta riesce assai difficile — la nazionalità del sottoscrittore del titolo od atto, col quale esse sono poste in rapporto giuridico. Venne quindi stabilito nel progetto, che lo straniero, il quale è incapace di obbligarsi mediante lettera di cambio o biglietto all'ordine secondo la legge del suo paese, ma è capace secondo la legge dello Stato nella quale appone la sua firma nella lettera di cambio od al biglietto all'ordine, non può invocare la propria incapacità per sottrarsi alla sua obbligazione. In presenza del principio che la capacità delle persone — oggetto principale dello statuto personale — è regolata dalla legge della nazione a cui la persona stessa appartiene; — principio questo rispettato generalmente in tutto ciò che concerne la capacità di obbligarsi: — in presenza d'altronde della massima ricevuta in certi paesi, per la quale la capacità personale si determina piuttosto secondo il domicilio, — in presenza altresì della difficoltà di conoscere le regole d'incapacità speciale che si incontrano nei diversi Stati, — la derogazione al principio rigoroso dello statuto personale trova la sua ragione d'essere, nella necessità di assicurare la validità della lettera di cambio, e nella somma convenienza di evitare che questa rimanga senza valore se il sottoscrittore non gode secondo la sua legge nazionale della capacità generale d'obbligarsi: — non che nel bisogno di conciliare le diverse leggi, le quali pongono restrizioni speciali alla capacità di contrarre atti cambiari, oppure presentano una divergenza desumendo la capacità della persona o dalla legge nazionale o dal domicilio. Imperocchè per tal guisa ogni difficoltà vien tolta. Quindi è che se la legge nazionale della persona che si obbliga mantiene un'incapacità speciale di contrarre atti cambiari, il sottoscrittore della cambiale che tratta in un paese ove simile incapacità non è riconosciuta, rimane nulla di meno obbligato, e non può invocarla per far annullare il suo obbligo.

Siffatta limitazione al principio generale concernente la capacità di persona è, come ben si vede, razionale, e viene concordemente ammessa; perlocchè la si può ritenere generalmente assentita. La deliberazione della Assemblea d'Anversa sembra quindi in tal argomento assolutamente meritevole di approvazione. Forse alle regole determinate nel progetto sarebbe utile di aggiungere una dichiarazione, — che chiunque si obblighi con atti cambiari è tenuto ad adempiervi con tutti i suoi beni, qualunque sia il paese in cui siano situati. Cotesto pensiero verrebbe suggerito dal duplice intento, di sancire praticamente la efficacia reale delle obbligazioni cambiarie in tutti gli Stati ove si trovano i beni del debitore; ed in pari tempo di escludere d'altronde l'arresto personale, il quale, mentre oggidì nelle legislazioni di parecchi paesi è stato fortunatamente abolito, in altri

Digitized by Google

è ancora ammesso, sebbene con qualche limitazione: comunque i più ricevuti principi di ragione, di civiltà e di umanità esigano che esso sia proscritto definitivamente dalle leggi civili e commerciali.

SEZIONE 2ª — *Della lettera di cambio.*

§ 1. NATURA (Art. 3-7) (1).

La 2ª Sezione, che tratta delle lettere di cambio, è la più estesa, costituendo tutto il materiale delle disposizioni concernenti le cambiali; ed ha occupato la dotta Assemblea più d'ogni altra parte del progetto, dando luogo a calorose discussioni.

Ripartita in undici paragrafi, contiene distintamente disposizioni su — la natura della lettera di cambio — la provvista — l'accettazione — la girata — l'avallo — la scadenza ed il pagamento — il protesto — l'intervento — le obbligazioni e le azioni — la perdita della lettera di cambio — e la prescrizione.

Considerando estrinsecamente l'operato del Congresso, ed apprezzandolo con uno sguardo sintetico, si può sommariamente asserire, — che non furono molte le tesi discusse sugli argomenti contenuti nella sezione, ed il loro esame ebbe luogo di mano in mano che la lettura dei paragrafi e degli articoli ne presentava l'occasione, — che frequenti questioni di parola, di stile o di redazione, assorbirono una gran parte del tempo, — che le maggiori controversie nacquero sui primi due paragrafi riguardanti i requisiti della lettera di cambio e la provvista dei fondi, e si aggirarono specialmente su alcuni punti capitali costituenti il perno di parecchie principali disposizioni, — e che sugli altri paragrafi del progetto, sebbene contenenti prescrizioni importanti, si dovette sorvolare sollecitando la lettura, sia per la strettezza del tempo rimasto dopo la discussione delle controversie sollevatesi intorno ai primi due paragrafi, sia per effetto delle difficoltà emerse, e del disaccordo manifestatosi, nello scioglimento di esse: disaccordo che non potè essere pienamente tolto.

Sotto il titolo di *natura della lettera di cambio*, si tratta nel I paragrafo dei requisiti necessari alla lettera di cambio; e se ne determinano le condizioni.

Una preliminare osservazione venne fatta sulla dicitura del *titolo* apposta al paragrafo 1°, nei termini; *De la nature de la lettre de change.* L'espressione usata non sembrava corrispondente esattamente al contenuto del paragrafo, il quale tratta in realtà dei requisiti o condizioni della lettera di cambio. La critica a codesto modo di redazione non sembrava fuor di luogo: ed il riferente stesso non reputa precisa la usata dicitura. Però

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 70 a 75, 341 a 343, 360 a 369-431-432.

Digitized by Google

trattandosi di una questione di parole, non si volle agitare una accentuata discussione, nè fu fatta una concreta proposta di emendamento. Il titolo rimase quindi espresso qual era nello schema. Nondimeno ciò non toglie che l'espressione non appaia esatta e propria. Non vi si tratta infatti della vera indole, carattere o natura che dir si voglia, della lettera di cambio, ma si vuol invece determinare che cosa essa debba contenere. Se il progetto di legge designasse veramente la natura dell'atto cambiario, come in qualche modo fanno certi codici, — a cagion d'esempio, lo spagnuolo e l'italiano che lo qualificano un atto di commercio, — o ne additasse il concetto giuridico e l'intima essenza, dando una definizione esatta della cambiale, — si potrebbe dire che il paragrafo tratti della natura di essa. Ma la cosa in realtà non è così. Ben vero che al tenore del paragrafo 1° dello schema della Commissione, il quale era silenzioso sul concetto della lettera di cambio, ed indicava soltanto i requisiti indispensabili, venne, come si avvertirà in appresso, aggiunta la dizione che appare nel progetto modificato, essere la lettera di cambio un ordine puro e semplice, — dizione la quale presenta una imitazione forse sbiadita della definizione contenuta nella legge inglese (1).

Ma presquidendo dall'osservare, che al legislatore convien astenersi dal dare definizioni, le quali spetta piuttosto alla teoria ed alla scienza di somministrare, gli è chiaro che la semplice dicitura aggiunta delle parole « *ordine puro e semplice* » non basta a fornire il preciso concetto giuridico della lettera di cambio, nè a qualificare l'applicazione del titolo « Natura della lettera di cambio », apposta al paragrafo 1°. Laonde stimerebbe lo scrivente preferibile di apporvi il titolo « *della forma* » ovvero « dei requisiti » o « delle condizioni » della cambiale: titolo adottato da quasi tutte le leggi vigenti.

Trattandosi di determinare appunto i requisiti della lettera di cambio, poteva essere forse il momento opportuno di analizzare i vari sistemi in proposito vigenti nei diversi paesi, per deliberare quali di essi meriterebbe in massima la preferenza. (2).

Però il Congresso studiandosi senz'altro di stabilire i requisiti della lettera di cambio, seguì la via tracciata dalla Commissione compilatrice del progetto. La quale con un processo logico di argomenti per esclusione, era venuta nel concetto di ritenere, non trovarsi difficoltà ad ammettere questi tre punti: — che la cambiale debba indicare la somma a darsi; — designare la persona che deve pagare; — e recare la sottoscrizione del suo autore. Conseguentemente aveva posto un gruppo di quesiti o domande

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 70-361-431.

(2) Ne ebbe la cura l'illustre Presidente della Sezione avanti l'assemblea di chiusura del Congresso nel discorso tenuto per render conto delle opinioni e dei voti discrepanti, manifestatisi in seno del Congresso a proposito delle disposizioni sulla provvista dei fondi. V. *Actes du Congrès*, pag. 75-79.

Digitized by Google

tendenti a riconoscere ciò che non sembri essere assolutamente contrario alla esistenza della lettera di cambio; e quindi era venuta alla conclusione, non solo di sopprimere assolutamente la condizione della rimessa di piazza in piazza, e quella dell'indicazione del valore fornito, ma altresì di ritenere che non si abbiano a prescrivere altri requisiti per l'esistenza della lettera di cambio, all'infuori di quelli poc'anzi tassativamente numerati.

La Commissione autrice del progetto aveva considerate le tesi; se si abbia a ritener per certo che la lettera di cambio debba contenere una indicazione relativamente alla persona a cui dev'essere pagata, e quale sarebbe questa indicazione: — se possa essere emessa lasciando in bianco il nome del beneficiario; — se possa essere creata a beneficio del traente stesso od al suo ordine; — e se possa essere stilata al portatore; — onde scendere alla conclusione di respingere soltanto ciò che assolutamente apparisce opposto all'essenza stessa del contratto che la lettera constata; o in altri termini di consentire e permettere, in ordine ai requisiti della cambiale, ciò che ad avviso della Commissione non sarebbe affatto contrario. Essa aveva adottato queste massime; — essere indispensabile al contratto di cambio il concorso attuale di due persone, le quali devono intervenire a formarlo; però non reputandosi fatta la cambiale soltanto per regolare i rapporti di due persone, d'un debitore e di un creditore, essere d'uopo che si presti all'intervento d'una terza persona a cui si eseguisca l'ordine di pagamento, e sotto questo rapporto doversi ammettere, *come semplicemente possibile*, l'intervento d'una terza persona; e del resto null'altro doversi ulteriormente richiedere, come indispensabile all'esistenza della lettera di cambio. Aveva pertanto ritenuto, — che il traente non possa creare una lettera recante l'ordine di pagare a lui stesso, risolvendosi questa in un riconoscimento di debito, anche dopo l'accettazione del trassato; a meno che non sia emessa *all'ordine* dello stesso traente; poichè allora la terza persona può sempre essere chiamata mediante la girata; — che del resto non v'ha alcuna ragione di proscrivere una cambiale emessa a profitto d'una persona determinata, e la trasmissione all'ordine deve riguardarsi una facoltà; — e che non si può vietare la creazione della lettera di cambio stilata col nome del beneficiario in bianco, del pari come è concesso il giro in bianco. Colla guida di queste massime si credette di stabilire, essere requisito indispensabile della lettera di cambio soltanto l'indicazione della somma, del nome del suo autore, e di quello che deve pagarla, potendo lasciarsi in bianco la enunciazione della persona a cui deve farsi il pagamento, ovvero stilarsi al portatore; non essere perfetta la cambiale all'ordine del traente, se non coll'accettazione o colla girata; non estimarsi necessaria la denominazione di *lettera di cambio,* ed equivalere ad essa la clausola *all'ordine,* salvo il caso di contrarie indicazioni; — nessun altro requisito reputarsi assolutamente indispensabile, e quindi nemmeno la data, nè la determinazione del luogo e dell'epoca di pagamento. (Art. 3-4 e 6 del progetto).

Digitized by Google

L'Assemblea riconobbe senza alcuna opposizione, che trattandosi delle condizioni essenziali alla cambiale, nessuna difficoltà si possa sollevare a stabilire — come è evidentemente indispensabile, ed universalmente ricevuto — che la cambiale deve contenere l'enunciazione della somma, il nome della persona obbligata a pagare, e l'indicazione di quella a cui il pagamento dev'essere fatto. (N. 1, 2, 3, dell'articolo 3° del progetto). Ammise pure tranquillamente, secondo i principi del progetto belga (art. 3 e 4) seguiti dalla maggior parte delle più recenti leggi, che la lettera di cambio non richiede, nè suppone, la rimessa del danaro, e non ha nemmen bisogno di contenere l'indicazione del valore fornito; i quali principi sono attualmente ricevuti anche dai più reputati moderni scrittori di Francia, che ripudiano le differenti disposizioni contenute nel vecchio codice di quel paese. Per locchè su codeste massime s'ebbe pieno accordo nel Congresso. Sopra proposta inoltre di un delegato inglese, e ad imitazione della legge d'Inghilterra, il Presidente della Sezione sig. Pirmez nel corso della discussione, mirando all'intento di scemare qualche disaccordo che cominciava a manifestarsi, propose, e l'Assemblea accettò, di esprimere il concetto — modificando il tenore dell'art. 3°, — che *la lettre de change est un ordre pur et simple de payer, qui doit contenir etc.* Tale variante presenta una dicitura migliorata in confronto di quella troppo arida del primitivo progetto, e può segnare, come nella legge inglese, una traccia di distinzione fra la lettera di cambio ed il biglietto all'ordine. Ma non toglie con opportuno provvedimento, nè risolve in verun modo, il quesito sulla denominazione di cambiale od espressione equivalente, poichè prescinde dal cenno letterale del titolo.

Ora una serie di riflessi si presenta in ordine a siffatte deliberazioni, ed alle argomentazioni colle quali si vollero giustificare le disposizioni contenute negli articoli del Progetto.

In primo luogo non si vede qual differenza vi venga fatta fra la lettera di cambio, lo *chèque,* ed il biglietto all'ordine, ed in qual maniera si mantenga una distinzione fra questi diversi titoli di valore. Nelle disposizioni del proposto disegno, par che manchi qualsiasi carattere distintivo fra l'una e l'altra specie di titoli. Stando al tenore degli articoli di quel progetto, riesce ben difficile il distinguerli; e di leggeri vanno a confondersi specialmente la lettera di cambio a vista, e l'assegno o *chèque.* Per avvedersene basta confrontare semplicemente gli articoli 3-4-55-57 del progetto.

Dichiarano gli art. 3 e 4 che la lettera di cambio è un ordine puro e semplice di pagare, — che deve contenere soltanto la enunciazione della somma, e del nome di quello che deve pagare, — e l'indicazione che essa deve essere soddisfatta ad un terzo, comunque non nominato e lasciato in bianco, od al portatore; l'art. 55 dice soltanto, che il biglietto all'ordine od al portatore deve contenere l'indicazione della somma, la sottoscrizione di chi l'emette, ed il nome della persona a cui il pagamento deve essere fatto, ovvero la indicazione che il biglietto è all'ordine od al portatore; —

Digitized by Google

e l'art. 57 infine stabilisce, che le lettere di cambio ed i biglietti all'ordine pagabili *a vista,* i quali sotto la denominazione di *chèques*, mandati, buoni ecc. sono creati per regolare i pagamenti, devono essere presentati entro un termine di cinque giorni dalla loro data, se la disposizione è emessa nello stesso luogo del pagamento, e di otto giorni aumentabili secondo le distanze, se in luogo diverso. Pel tenore di queste disposizioni la promiscuità dei concetti è manifesta; e la confusione può tornare sommamente dannosa in riguardo al termine fissato per la presentazione della cambiale *a vista*, od a *certo tempo vista,* la quale sarebbe duopo che rimanesse tassativamente distinta dagli *chèques,* dacchè per questi è stabilito un termine brevissimo. Accenna bensì l'articolo 57 del progetto, che lo *chèque* viene usato per regolare i pagamenti; ma è ovvio riflettere che il prenditore non può nè deve sapere, per quale scopo l'emittente rilascia il titolo ne' suoi rapporti col trassato; laonde quella indicazione è affatto insufficiente.

Per verità non dissimulò una sì profonda assimilazione il signor presidente della Sezione, allorquando nel discorso tenuto nella solennità di chiusura, dichiarò esplicitamente, — che il biglietto all'ordine ed il biglietto al portatore non differiscono punto da una lettera di cambio accettata, creata nelle medesime condizioni di trasmissibilà; — che la natura dei *chèques,* mandati, ed altri titoli simili, non differisce da quella della lettera di cambio, o dei biglietti girabili, — e che essi, qualunque ne sia la forma, qualunque ne sia il nome che l'uso loro dia, consistono necessariamente, in un ordine che il loro autore dà ad un terzo di pagare *a vista* ad un'altra persona, determinata o no, ed in questo caso vi ha la lettera di cambio, o nella promessa che fa l'autore stesso di pagare ad un terzo, sia questo designato o no, al proprio domicilio od altrove, ed in questo caso vi ha il biglietto all'ordine od al portatore (1).

Ma stenterebbe per dir vero il riferente a persuadersi che una siffatta confusione di titoli commerciali sia giuridica e logica; egli non crede inoltre che sia opportuna e conveniente. Imperocchè diversi sono i caratteri e gli uffici di cotesti titoli commerciali, e già sono stati spiegati in addietro gli argomenti che giustificano codesta opinione. Ad avviso di lui sarebbe dannoso, che nella pratica delle negoziazioni quei vari titoli di valore si confondessero con promiscuità di applicazione e d'uso, in vista delle questioni ed incertezze che deriverebbero, essendo ben diverso il loro legale trattamento, specialmente diversi i termini che distintamente vengono stabiliti per la presentazione, sia delle lettere di cambio, sia degli assegni. Se così non fosse, meglio sarebbe eliminare il secondo titolo del progetto che contempla gli *chèques,* e fondere le disposizioni tutte in un titolo solo comprensivo gli effetti commerciali di qualunque forma. Ma l'amalgamarli assieme sembrerebbe proprio un errore; e per conseguenza logica lo scri-

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 74-75.

Digitized by Google

vente reputa erroneo lo statuire disposizioni, che, togliendo ogni distinzione fra l'una e l'altra specie di titoli, li confonde in realtà, mentre si tengono distinti in apparenza con norme divise.

In secondo luogo le massime tenute per guida dalla Commissione e dal Congresso non paiono esatte, i criteri seguiti per determinare i requisiti delle lettere di cambio, non sembrano corretti; ed argomentando da ciò che non si ravvisa contrario alla natura della lettera di cambio, non si procede a stretto rigor di logica, nè per induzioni razionali e sicure. Col soffermarsi ad alcuni punti di vista soltanto, si dimentica l'intento che aver si deve di serbare la natura della lettera di cambio secondo il suo istituto, di favorire il buon andamento di essa, di proteggerne la sicurezza, di procurare colla maggior possibile certezza la solidità del titolo, la quale sommamente importa per la sua esistenza e prosperità. Questa sicurezza e solidità non si devono porre in oblio nel determinare le condizioni di esistenza della cambiale, e nello sciogliere le questioni riflettenti i requisiti ch'essa deve avere.

Se si pon mente all'applicazione delle disposizioni contemplate negli art. 3 e 4 del progetto, riesce agevole accorgersi, che il concetto da essi emergente è incompleto e manchevole, e che i requisiti richiesti si devono ritenere insufficienti. Infatti al letterale disposto di quegli articoli sarebbe soddisfatto con una formola in questi termini:

« *Pagate all'ordine del signor* . . . . .
« *la somma di lire mille*
« *al signor* ANTONIO B . . . . .
Firma PAOLO C . . . . .

Or bene, sembra allo scrivente che con questa sola forma rimanga troppo vaga ed indeterminata la *natura* della lettera di cambio; e che un legislatore avveduto, il quale voglia tutelare il credito commerciale e la circolazione delle cambiali, non possa ravvisare sufficiente a costituire una lettera di cambio codesta semplice forma, la quale risulterebbe dall'applicazione degli articoli del progetto; e dovrebbe piuttosto temerne improvvide le disposizioni, pei vuoti che lasciano, e per le gravi controversie che ne possono emergere.

Le espresse considerazioni aprono ed illuminano la via ad esaminare le varie questioni concrete agitatesi, e le risoluzioni adottate a proposito dei requisiti della lettera di cambio, in esito delle discussioni avvenute sugli art. 3 a 6 del progetto.

La controversia che venne mossa per la prima, versa sulla necessità di prescrivere come requisito della cambiale la *denominazione*, ossia il cenno di *lettera di cambio*, od altra espressione equivalente. Nel progetto non contenendosi la dichiarazione di tale requisito, si comprendeva che erasi creduto di prescinderne. Codesta tesi di forma è nota in generale a tutti i cultori del diritto cambiario. Fu assai dibattuta anche all'epoca della

Digitized by Google

formazione della legge di cambio germanica, e venne decisa in senso affermativo. Ripresa in esame, nella formazione d'altre leggi moderne, la ragione di richiedere la designazione del titolo, venne adottata conforme risoluzione in pressochè tutte le recenti legislazioni.

La Commissione redattrice del progetto belga ha inteso di giustificare la preferenza data alla opinione negativa adducendo la considerazione, che ella era animata dalla tendenza di alleviare le forme, e dall'intento di favorire opportunamente la maggior possibile libertà del commercio, alla quale a suo credere torna di giovamento il semplificare le formalità. Essa ha inoltre fatto appoggio all'osservazione pratica, che nel Belgio le lettere di cambio vengono da moltissimi anni, ed in numero esorbitante, create e poste in circolazione, senza che si richiegga il titolo di *cambiale* od altra espressione equipollente, e secondo l'uso del commercio siffatta denominazione non occorre. Codesto modo di pensare è conforme non solo alla legge commerciale belga, ma altresì al codice francese, ed asseconda in particolar modo le abitudini e le viste degli Stati di Francia e del Belgio, a cui riesce forse non gradito l'ammettere una novità formale nella rispettiva legislazione nazionale. Inoltre si è creduto di propugnare maggiormente l'assunto, adducendo che la legge inglese non esige letteralmente la denominazione di lettera di cambio; sebbene ciò sussista soltanto sotto un certo e limitato punto di vista.

All'Assemblea d'Anversa si schierarono le opposte opinioni con una pallida esposizione degli argomenti che raccomandano la soluzione affermativa della tesi. Si propose la idea di proscrivere quale primo requisito della cambiale la denominazione di *lettera di cambio* od altra equivalente espressione.

Ma il Congresso la stimò eccessivamente formalistica, e la respinse. Pensar volle che il valore di un contratto non deve dipendere dal nome che le parti gli hanno dato, ed è la natura dell'atto che determina il suo carattere legale (1); e quindi deliberò che non si ponga fra i requisiti della cambiale la denominazione. Così prevalse nell'adunanza la risoluzione negativa del quesito; sebbene la deliberazione sia risultata per lieve maggioranza di voti. Però motivi rispettabilissimi propugnano e raccomandano la contraria opinione: e si desumono con molto valore e potenza, precipuamente dal carattere formale della lettera di cambio, e dalla convenienza di accertare in modo solenne che l'autore dell'atto di natura cambiaria abbia realmente e scientemente voluto contrarre un obbligo colla forza del diritto di cambio. La soluzione affermativa si vede adottata nelle attuali legislazioni della Germania, dell'Austria-Ungheria, dell'Italia, degli Stati Scandinavi, e di vari altri paesi.

Conviene notare che se la legge inglese del 1882, non prescrive letteralmente la denominazione come requisito della lettera di cambio, ha adottato un sistema affatto proprio di disposizioni. Essa ha posto in un

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 73 e 360-365.

Digitized by Google

titolo preliminare la terminologia degli atti cambiari col distinto significato della *cambiale* e *del biglietto all'ordine*, o *pagherò;* ed ha poi, sulla forma della lettera di cambio, data una concreta e positiva definizione di essa (art. 3), designandola un ordine incondizionato e scritto, col quale la persona che lo emette richiede un'altra persona a cui è indirizzato, di pagare una certa somma ad un terzo ecc. Laonde non sembra pienamente attendibile l'argomentazione che si volle dedurre dall'esempio di quella legge, per prescindere dalla denominazione di lettera di cambio.

Nel merito intrinseco della tesi la ragione evidente di esigere la qualificazione del titolo cambiario sta nella somma convenienza, anzi nella necessità di accertarsi che l'emittente voglia rilasciare appunto una lettera di cambio, sottoponendosi ai maggiori rigori portati dalla cambiaria obbligazione; e di richiamare quindi in proposito la seria attenzione dell'autore dell'atto. Il motivo è vieppiù forte dacchè chiunque vien dichiarato capace ad atti cambiari, e questi importano obbligazioni solidarie, e responsabilità illimitate verso qualunque terzo portatore. Inoltre si rifletta, che secondo certe legislazioni che la riunione d'Anversa ha creduto su questo punto imitare, il creditore cambiario, se non è soddisfatto alla scadenza, ha nella cambiale un titolo idoneo per procedere al sequestro reale delle sostanze in confronto di tutti gli obbligati, e secondo altre leggi, a cui si è conformato il progetto belga, la cambiale tratta attribuisce un diritto sulla provvista dei fondi. D'altronde la necessità di porre la denominazione del titolo cambiario emerge altresì dal bisogno di distinguere la lettera di cambio dai pagherò e dagli *chèques;* poichè, come si è osservato, diversi per loro natura e carattere sono questi titoli. Ben s'intende del resto che non essendo sacramentale la denominazione di *cambiale o lettera di cambio,* si ammette in luogo di essa un'altra espressione equivalente nel linguaggio in cui la cambiale viene stilata.

Per altro gli autori ed i sostenitori del sistema del Progetto belga, dopo aver escluso il requisito della denominazione, sono venuti indirettamente ad un risultato che puossi quasi dire equipollente. Infatti secondo gli articoli formulati nel disegno di legge uniforme, vien prescritto che il titolo sia emesso *all'ordine,* e si soggiunge che se esso porta la denominazione di *lettera di cambio*, questa implica che sia *all'ordine.* Or dunque su questo punto sorge un obbietto naturalissimo. Se manca la denominazione di *lettera di cambio,* e non c'è nemmeno la clausola *all'ordine*, rimane indeterminato il valore giuridico del titolo. Si avrebbe un mandato di pagamento ad un terzo, che ha la parvenza di una cambiale; ma questa non essendo stilata all'ordine, non si potrebbe secondo il progetto, trasmettere mediante girata, e non presenterebbe i caratteri della lettera di cambio o per lo meno lascierebbe assai incerto che tale fosse.

Quindi è che per avere un titolo all'ordine suscettibile di girata, il progetto ha dovuto prescrivere la clausola *all'ordine.* Questa per tal guisa diventerebbe un equipollente della denominazione; e si tornerebbe per

Digitized by Google

siffatta via obbliqua al pensiero delle moderne legislazioni, le quali ammettono un'espressione equivalente al titolo di *lettera di cambio.*

La grande tesi adunque sostenuta dai fautori del progetto belga per omaggio alla libertà delle forme, si ridurrebbe sotto codesto aspetto ad una questione di parole; poichè in fin dei conti si sostituirebbe al titolo di *cambiale*, la dizione « *all'ordine* »; la quale diventerebbe il distintivo esenziale della lettera di cambio. Ed è per questo che nell'articolo 4°, ultimo allinea del progetto si vede aggiunta la disposizione che il titolo, o nome di lettera di cambio, implica ch'essa è all'ordine, a meno che non sia indicato il contrario.

Parrebbe che con ciò si avesse un correttivo dell'abbandono del requisito della denominazione. Ma in realtà l'accennata dichiarazione non aggiunge esenzialmente alla portata dell'art. 3, sui requisiti della cambiale; poichè il concetto in essa racchiuso è ammesso da tutte le leggi moderne, anche prescindendo da un'apposita disposizione di cui non evvi bisogno. Ben considerata la cosa, non vi sarebbe ragione sufficiente di dare la preferenza a siffatto modo di disporre, in confronto del sistema di richiedere l'indicazione del titolo. Meglio è che la denominazione vi sia, e si chiamino le cose col loro preciso titolo; il quale appunto designa il carattere legale dell'atto, e basta da sè per accertarlo. Col sistema della denominazione non occorre la clausola all'ordine, la quale si presuppone; il titolo è per sè girabile senz'altro; mentre invece, se si omette la qualifica, il titolo privo della clausola all'ordine non sarebbe più suscettivo di girata.

Un'altra inopportuna conseguenza sorgerebbe dalla soluzione adottata dal Congresso; ed è, che non si potrebbe rilasciare una cambiale vietandone il giro colle parole *non all'ordine* — come è concesso da molte leggi nazionali recenti. Imperocchè tale dicitura dirimerebbe l'effetto cambiario. Per lo meno sarebbe incerto se si possa girare una lettera di cambio con la clausola *non all'ordine;* e nascerebbe il pericolo di un'antinomia coll'art. 24 dello stesso progetto belga, il quale dichiara, essere le restrizioni aggiunte ad una girata operativa per tutti i giranti ulteriori. Adunque, se si vuol ammettere la cambiale collo stile restrittivo della clausola *non all'ordine,* è necessario prescrivere la condizione della denominazione per la cambiale; altrimenti si cadrebbe nella contraddizione di avere un effetto non girabile, quantunque in realtà emesso per sua natura all'ordine. La necessità della denominazione si ripresenta pertanto anche da questa via indiretta, onde evitare confusioni od incertezze. Perciò lo scrivente stima prevalenti le ragioni che combattono il sistema adottato dal Progetto belga, e che dimostrano la necessità di attenersi invece a quello che esige la denominazione di *cambiale*, *lettera di cambio,* ed altra equivalente.

Ad altre assai più importanti e serie questioni diede adito la regola a fissarsi sulla indicazione del nome della persona a cui deve eseguirsi il pagamento della lettera di cambio. L'art. 3, n. 4 del progetto della Commissione, prescrivendo che la cambiale contenga la menzione se è *all'or-*

Digitized by Google

dine o *al portatore,* consente manifestamente che possa essere emessa al portatore. Lo stesso art. 3, n. 3, esigeva l'indicazione della persona a cui il pagamento dev'essere fatto; ma nel successivo art. 4 permetteva esplicitamente che il nome del remittente o beneficiario sia lasciato in bianco; quest'ultima disposizione distruggeva sostanzialmente l'altra, almeno nei suoi effetti. In seguito alla discussione avvenuta in seno al Congresso fu modificata la dizione dell'art. 3, n. 3, stabilendo la condizione, che la cambiale debba essere *pagata ad un terzo*, ovvero che può *essere all'ordine* od *al portatore;* ma nell'art. 4 si concesse ancora, che l'indicazione del nome a cui la lettera di cambio dev'essere pagata, possa lasciarsi in bianco. Perlocchè rimane pur sempre stabilito che il nome del prenditore della cambiale può essere omesso.

Di qui sorgono due controversie che si collegano e si rassomigliano fra loro. A dir vero non si comprende naturalmente per qual ragionevole motivo si dichiari che il nome del remittente si possa lasciare in bianco. Il creare un ordine che si paghi una determinata somma di danaro, senza dire a chi la si debba dare, non sembra conforme alla natura dell'atto stesso; questo rimane per tal guisa incompleto, e nella semplicità e nel vuoto che presenta non sarebbe suscettivo di esecuzione.

Se per siffatta maniera di disporre si vuol accordare la facoltà al prenditore o ad un successivo giratario della cambiale, di porvi il nome prima di girarla, ovvero prima di riscuoterla, gli è evidente che la disposizione stessa torna, da un lato, oziosa, e dall'altro lato, probabilmente inopportuna e fors'anco pericolosa. Il lasciare in bianco il nome del remittente equivale ad emettere il titolo al portatore; e presenta rischi ed inconvenienti non minori di quelli, che, ad avviso dello scrivente, derivano dal concedere l'assai lata maniera di stilare la cambiale al presentatore.

È noto che fin dalla fine del 17° secolo circolavano in Francia titoli al portatore, sotto la forma di biglietti in bianco; e questi biglietti introdotti nella pratica per la comodità del commercio, furono rimpiazzati da quelli al portatore in causa dei pericoli e delle frodi che si verificavano continuamente pel loro uso (1).

La questione pertanto si concentra in vedere, se si debba prescindere dall'indicazione del nome della persona a cui la cambiale dev'essere pagata, o in altri termini se convenga concedere che si rilasci al portatore; questione questa non nuova, ma gravissima certamente, ed assai disputabile ed agitata.

Le ragioni per le quali si vuol favorire l'ammissibilità della cambiale al presentatore sono piuttosto d'indole economica che strettamente giuridica. Si sostiene (2) che all'esistenza della lettera di cambio non siano indispensabili altre condizioni all'infuori di quelle dell'indicazione della

(1) V. Audier, *Étude sur les titres au porteur*, 1885. Introduction.
(2) V. *Actes du Congrès*, pag. 70-73.

Digitized by Google

somma, del nome di chi deve pagarla, e della sottoscrizione del suo autore. Si crede che all'espedienza del commercio, alla prontezza della circolazione, giovi il prescindere dalla formalità dell'enunciazione del nome del beneficiario o prenditore.

Infatti gli autori del progetto belga raccomandavano l'accoglienza della teoria favorevole alla cambiale al portatore, richiamandosi al principio generale della libertà, ed al desiderio di secondare la più ampia e svincolata circolazione, colla maggior possibile esenzione delle forme. Hanno adotto inoltre l'argomento che molte legislazioni autorizzano la girata in bianco, e perciò devesi per analogia ammettere la creazione della lettera di cambio in bianco, e parimenti di quella al portatore. Si è osservato altresì, che potendosi creare una lettera di cambio all'ordine proprio, e girarla in bianco, si viene indirettamente ad avere il mezzo di rilasciare la cambiale in bianco; sarebbe quindi un'inconseguenza il permettere la girata in bianco, e non l'emissione della cambiale nello stesso stile. Si soggiunse che gli stessi pericoli in questa è esposta in caso di perdita, si incontrano anche per quella, e che alla timidezza dei legislatori sovviene la cura dei commercianti stessi, i quali sanno agire con sicurezza nei loro interessi. Infine si volle osservare, che essendo ammessi i titoli al portatore nelle società commerciali anonime, si possono ammettere del pari i titoli di credito al portatore colla forma delle lettere di cambio.

L'ardua tesi fu argomento di assai viva disputazione e grave contrasto; le opinioni dell'Assemblea si manifestarono sì divise, che occorsero ripetuti esperimenti onde ottenere una votazione che portasse l'espressione di una risoluzione, e la si ebbe per una lieve maggioranza di pochi voti a favore dell'accoglienza della lettera di cambio al portatore (1).

Il referente reputa a sè doveroso di addurre i motivi della sua opinione affatto contraria.

Gli argomenti che s'adducono a propugnare la dottrina dell'ammissione della cambiale al portatore, sono, ad avviso di lui, superati da molti altri fortissimi ragionamenti, d'indole giuridica, sociale, economica e finanziaria i quali ne combattono potentemente l'accoglibilità.

Coll'ammettere cotale forma della lettera di cambio, si snatura il con-

---

(1) V. *Actes du Congrès international de droit commercial d'Anvers* (1885), pagina 360-364.

Pel giusto apprezzamento di siffatto risultato non è superfluo notare, che, mentre i delegati italiani furono egualmente discordi nei loro voti, essendosi pronunciati a seconda delle loro opinioni personali, i rappresentanti inglesi potevano naturalmente essere aderenti alla massima adottata dal progetto belga, poichè la loro legge nazionale ammette in massima la lettera di cambio al portatore. Però non sembrerebbe temerità il dire, che all'accennata risoluzione del Congresso non si saprebbe annettere una grande autorità solenne e decisiva, attese la grave divergenza delle opinioni apertamente manifestatasi, e la esiguità della differenza di voti che costituì la maggioranza ottenutasi dopo le reiterate prove.

Digitized by Google

cetto veramente giuridico e fondamentale di essa, e la si converte in una carta monetata, recando una lesione gravissima, tanto ai principii del diritto cambiario, quanto a quelli del diritto civile di ciascuno Stato. L'istituto fondamentale della lettera di cambio deve basarsi in un contratto, e non semplicemente in una forma estrinseca letterale; deve aver per fondamento un'obbligazione, che riposi sulla verità e realtà delle cose, ed offra guarentigie attendibili. Le leggi civili, assai giustamente e saviamente, non concedono la facoltà a qualunque cittadino di emettere biglietti al portatore o carte monetarie. Ebbene, essendo riconosciuta in massima a chiunque la capacità di contrar atti cambiari, si aprirebbe l'adito a qualsiasi privato cittadino di sottrarsi al divieto delle leggi civili, ove si desse ampio e libero arbitrio di creare cambiali al portatore. Lungi da noi dev'essere l'idea di assomigliare il titolo cambiario ad un biglietto di banca, di ravvisare in esso soltanto una specie di contratto letterale, in cui il soscrittore sia obbligato per solo effetto della scrittura rilasciata, vale a dire, per ciò solo che egli ha enunciato di obbligarsi, indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi causa certa e lecita. Lungi il pensiero di trasformare la lettera di cambio in una carta-moneta, destituita di sicurezza; chè non si può dimenticar la differenza capitale che esiste fra il biglietto di banca e la lettera di cambio, sotto il punto di vista dell'emissione, e delle garanzie che devono accompagnarla. Il diritto di emettere i biglietti al portatore deve essere accordato soltanto agli stabilimenti finanziari che offrono sicura certezza di vita, in guisa che il loro rimborso non possa destar dubbio a chichessia. La lettera di cambio al contrario può essere creata da ogni persona. Ove il soddisfacimento di essa non sia assicurato, coi modi che riescono possibili ad attuarsi, specie coll'obbligazione solidaria del traente e del trassato accettante, e con quella del prenditore, che essendo il beneficiario la pone in circolazione, sorge il ragionevole timore, che fatalmente si giunga all'uno od all'altro di questi risultati; o il commercio rimarrà esposto a sorprese ed a gravi danni, — od al contrario non si varrà, che con molta riserva, della facoltà che si vorrebbe accordare; la quale in conseguenza verrebbe ad incoraggiare le negoziazioni sconsigliate o fraudolenti.

Se da un canto, ai tempi attuali, non è più il caso di esigere l'appoggio e la supposizione di un contratto di cambio reale, d'altro canto però non si può convertire l'effetto di commercio in una vera moneta fiduciaria. La scienza economica e la giuridica non permettono di fare assegnamento su valori in carta, astrazion fatta dalle garanzie che ne assicurano la realizzazione. È duopo scongiurare colla moderazione i pericoli ed i danni evenibili dalle innovazioni troppo ardite. Si può bensì concedere che la cambiale sia stilata all'ordine del traente stesso, il quale ha l'arbitrio di porla in circolazione. Ma in tal caso essa avrà le garanzie solidarie del primo giratario a cui il traente l'abbia ceduta, e quella del trassato accettante; perlocchè non si avranno gli inconvenienti ed i vuoti di un titolo al portatore.

Digitized by Google

Non si può adunque a meno di venire nel più energico convincimento, che mantenere si deve nella lettera di cambio il nome della persona a cui favore essa viene emessa, oltre quello del trassato, e che la lettera di cambio semplicemente al portatore, è pericolosa. E qui è il caso di ricordare le saggie considerazioni, che sviluppava il signor Pirmez alla Camera dei rappresentanti del Belgio, allorquando nella formazione della legge sulla lettera di cambio si discuteva la tesi della provvista dei fondi (1). In quella occasione assai rettamente ragionava, che il progresso da introdursi nella legislazione riguardo agli effetti di commercio, è l'aumento e la sicurezza di questi valori; è la fiducia che le riforme legislative devono tendere a favorire ed accrescere. Or bene, codesta sicurezza, codesta fiducia non si aumenta, ma piuttosto si scuote e si diminuisce, coll'ammettere la lettera di cambio al portatore.

Da parecchi lati sorgono pericoli pel buon andamento della circolazione degli effetti commerciali. È facile il ravvisarli, sia pei casi di perdita di titoli veritieri, sia per l'eventualità di creazione di falsi titoli al portatore. Non son rari in commercio codesti pericolosi eventi, sebbene sussista la responsabilità diretta di chi mette codesti titoli in circolazione. Molto più facile e temibile diventerebbe la possibilità di falsificazioni quando non si esponesse il nome dell'autore. D'altronde i pregiudizi ed i litigi possono rendersi più gravi e seri nei casi di perdite di effetti cambiari, anche indipendentemente dall'eventualità di falsificazione, in quanto che pel disposto delle leggi civili il possesso delle carte al portatore val titolo, e dispensa dal dare la giustificazione della sua legittimità (2); quindi il solo fatto materiale del possesso della lettera di cambio al portatore varrebbe di giustificazione pel suo possessore indipendentemente dall'esistenza o dalla produzione di un titolo legittimo. È ovvio immaginarsi che sarebbe per avventura possibile a chicchessia di allegare la perdita — vera o no — di una lettera di cambio al portatore, e chiederne il pagamento in confronto dell'asserito soscrittore, il quale non verrebbe da siffatta domanda tutelato e protetto. In caso poi di perdita e di produzione di vari pretendenti per diversi titoli di possesso, un duro conflitto dovrebbe probabilmente sostenere il possessore legittimo in confronto dell'illegittimo: a dura condizione sarebb'egli posto, dovendo provare la genuinità e verità del titolo in confronto altrui. Forse ad ovviare a tali inconvenienti si potrebbe suggerire il provvedimento di prescrivere, che l'acquisto o la negoziazione della lettera di cambio fosse giustificato da una nota o fattura, come si pratica pei titoli di pubblico credito. Ma ognun vede quali altri ostacoli e conseguenze imbarazzanti potrebbero derivare, e quale difficoltà rimarrebbe sempre a dimostrare la identità della cambiale, di cui si allega il possesso in relazione al titolo genuino.

(1) Seduta del 3 dicembre 1869.
(2) V. art. 707-709 del codice italiano.

Digitized by Google

I pericoli e gli imbarazzi sarebbero maggiori e frequenti per le tratte cambiarie nei rapporti del trassato. In qual modo potrebbe egli avere la certezza della verità e genuinità della tratta emessa a suo carico e della legittimità del possesso in chi lo asserisce, dacchè il portatore non sarebbe obbligato a giustificare il titolo o la causa del suo possesso? Eppure il trattario non potrebbe nè rifiutare il pagamento, nè chiedere una giustificazione all'asserito possessore. Come adunque assicurarsi legalmente contro i pericoli ed i danni di un pagamento nelle mani di chi non fosse legittimo e vero possessore? — La condizione delle cose invece è ben diversa quando la lettera di cambio, portando più di una firma per effetto della tratta e delle girate, offre una sicurezza di verità, ed una malleveria insita nelle stesse sue condizioni.

Oltrecciò, dubbiezze e questioni d'altro ordine nascerebbero sull'ammissibilità delle eccezioni opponibili dal debitore cambiario al possessore, quando questi fosse un portatore qualunque che avesse avuto la cambiale per semplice materiale tradizione; nel qual proposito possono venire in applicazione le osservazioni che verranno esposte in appresso sull'ammissibilità di eccezioni al pagamento della cambiale desumibili da rapporti di diritto sussistenti verso precedenti possessori (1).

L'obbiezione dedotta dall'ammissione della girata in bianco è inconsistente; poichè non vi ha parità di condizione fra l'emissione della tratta ed il giro. Si può concedere senza inconvenienti, in consonanza all'uso commerciale sanzionato dalla giurisprudenza, che il giro sia fatto *in bianco*, cioè senza l'indicazione del nome dell'indossatario. Con tale concessione non si deve temere di compromettere gli interessi che importa altamente di tutelare; si deve anzi credere di adottare un espediente saggio, comodo e pratico, atto a rendere più agevole e celere la circolazione, liberandola da formalità non necessarie. La sicurezza della circolazione della cambiale è mantenuta, grazie al credito di cui si deve godere per l'obbligazione solidaria del traente, del trassato, ed ove duopo del primo giratario; ed una volta che questo risultato sia ottenuto, la lettera circola con facilità e certezza per tutti. Eguale sicurezza non si ha evidentemente nella emissione della lettera di cambio al portatore, la quale non reca che la firma, ossia l'obbligazione del suo autore. E se si consente la forma della cambiale tratta all'ordine proprio, per questa appunto si fa eccezione, e prescriver si deve che il traente, cedendola ad altri, debba indicare il nome del giratario onde si abbia la certezza delle responsabilità di un indossatario (2).

---

(1) Si veggano più avanti le osservazioni al § 6 in relazione all'art. 32.

(2) Il riferente nei suoi scritti distribuiti al Congresso, aveva non solo sviluppate le ragioni che gli facevano preferire l'opinione contraria all'ammissione della cambiale al portatore, ma altresì messo in chiaro, come per togliere gli inconvenienti derivabili dalla girata in bianco applicata alla cambiale tratta all'ordine proprio, aveva suggerita una disposizione contenuta nell'art. 24 alinea del progetto presentato all'Istituto

Digitized by Google

Per tal modo vien vietato che la lettera di cambio, emessa all'ordine del traente, si converta, come altrimenti avverrebbe di leggieri, in una cambiale al portatore. Pertanto la facoltà di girare in bianco non è una concessione inquietante: essa completa il giusto temperamento che è desiderabile sia attuato, al rigore di una regola d'altronde saggia, necessaria alla sicurezza degli affari, quale è quella di non ammettere le cambiali al portatore.

Anche l'altra obbiezione desunta da analogia coi titoli d'azione ed obbligazione al portatore di società commerciali anonime, non ha retto fondamento. Imperocchè le azioni sociali al portatore rappresentano una quota del capitale della società anonima ed hanno un fondamento reale nel fondo dell'ente sociale: non possono quindi in verun modo parificarsi ad una carta di debito privato, la quale non ha alcuna analogia colle azioni sociali. I titoli poi d'obbligazione delle società commerciali hanno la loro base di sicurezza nel capitale della società debitrice. Eppure in riguardo a codeste obbligazioni al portatore si osserva che tutte le legislazioni impongono restrizioni all'arbitrio di emetterle; in guisa che la facoltà in massima impartita alle società commerciali è frenata da condizioni restrittive, le quali non sarebbero imposte ai privati, quando avessero sconfinato arbitrio di emettere obbligazioni cambiarie.

Non si può del resto risparmiare di soggiungere, che l'ammissione della lettera di cambio al portatore aumenterebbe la confusione — più volte lamentata in questo scritto, — della cambiale coll'assegno (chèque), il quale appunto si può rilasciare al presentatore.

Si è da ultimo avvertito che la legge inglese riconosce la lettera di cambio al portatore, e che non si lamentano inconvenienti per essa. — Però, pensa il riferente, basti su ciò il rispondere, che quasi tutte le legislazioni nazionali invece non l'acconsentono; e che non mancano anche in Inghilterra voti autorevoli contrari alla contrastata ammissione; anzi l'abolizione della lettera di cambio al portatore fu propugnata e deliberata dalla reputatissima Associazione per la riforma e codificazione del diritto delle genti in Londra.

Per tutte queste considerazioni lo scrivente si reputa autorizzato a concludere, che rimane energicamente fermo nell'intimo convincimento professato che nella lettera di cambio si debba, fra gli altri requisiti, prescrivere quello dell'indicazione del nome della persona a favore della quale essa viene emessa.

Secondo gli articoli 3 e 6 del Progetto non sono condizioni indispensa-

---

di diritto internazionale, per la quale in via eccezionale si prescriveva, per la lettera di cambio emessa all'ordine proprio, che il primo giro debba contenere il nome dell'indossatario. Gli è vero che nelle varianti e negli emendamenti introdotti dall'Istituto venne eliminata la preaccennata eccezione, ma l'esponente non ne sa ravvisare il motivo, nè sarebbe disposto ad arrendersi.

Digitized by Google

bili all'esistenza della cambiale, nè la data, nè l'indicazione dell'epoca e del luogo del pagamento.

Il disegno della Commissione belga non annovera fra i requisiti essenziali della lettera di cambio la data; bensì dispone (art. 6) che essa è datata, e che in mancanza di data, incombe al possessore l'obbligo di provarla in caso di contestazione. Stabilisce inoltre che, se la cambiale non indica l'epoca del pagamento, essa s'intende esigibile a vista; e se non enuncia il luogo, è pagabile al domicilio del trassato.

Il movente e la ragione dichiarata di codeste disposizioni, stanno nel desiderio di diminuire le cause di nullità. La mancanza di data nell'atto cambiario, non portandone la nullità, deve — così si è pensato dagli autori del Progetto belga — avere per unico effetto di costringere il portatore, se vi ha interesse, a stabilire la data reale del titolo ch'egli invoca. L'Assemblea su tal riflesso si acquietò, e l'articolo del progetto in tal parte rimase. Ma ben riflettendo, non pare che l'addotto motivo sia abbastanza convincente, e piuttosto è a dubitarsi che le menzionate disposizioni possono riuscire pericolose alla prosperità della circolazione degli effetti commerciali.

Duole allo scrivente in verità di dover manifestare un dissenso anche in questo argomento. Ma non lo sa risparmiare. Ritiene egli che non sia corretto pensiero il prescindere dal requisito dell'indicazione tanto della data, quanto del luogo e del tempo del pagamento; e che la pretesa semplicità di forme per le quali si vorrebbe sorpassare a tali condizioni necessarie, riesca soverchia, e possa produrre gravi inconvenienti, imbarazzi e questioni.

La enunciazione della data riguardo, sia al luogo, sia al giorno, mese ed anno della emissione della lettera di cambio, è prescritta in generale da tutte le leggi delle varie nazioni, e ritenuta indispensabile altresì dalla pratica giurisprudenza (1); e ben a ragione. Senza la designazione del luogo, come si possono adempiere con esattezza le formalità necessarie per la conservazione e per l'esercizio dei diritti di regresso, quali gli avvisi di avvenuto protesto per mancanza di accettazione o di pagamento, le notificazioni degli atti di citazione per rimborso ed altro? Come giudicare della capacità personale dell'emittente, della validità e degli effetti dell'atto cambiario? Come, in ispecial modo per gli assegni o *chèques*, ai quali le stesse norme sono applicabili (art. 57), commisurare i termini fissati per la presentazione, che variano secondo la distanza di luogo? Altre dubbiezze e questioni possono pur nascere, riguardo al termine della prescrizione pei biglietti all'ordine in relazione agli art. 54 e 56.

D'altronde la mancanza di disposizioni sulla data lascia supporre che non si ammettano le cambiali stilate a *certo tempo dalla data*. Eppure è frequentemente praticato in commercio l'uso dei titoli cambiari emessi

(1) V. Codice comm. italiano 251-252. Corte Cassazione di Napoli, sezioni riunite, 11 aprile 1885.

Digitized by Google

in siffatta guisa, per esempio è ad uno o più mesi di data; e non v'ha ragione alcuna di proscriverli o di dimenticarli. Ove però si riguardassero ammessi, mancherebbero le norme per determinarne la scadenza; locchè costituisce un vuoto nel progetto, mentre le commerciali negoziazioni vogliono essere regolate con determinazioni precise, senza lasciar incertezze o lacune.

Codesto vuoto esiste similmente per le cambiali stilate a *vista* od a *certo tempo vista;* per le quali non si saprebbe come riconoscere con precisione il termine alla presentazione, e l'epoca della scadenza.

Rimane dubbio del resto, se la cambiale, essendo senza data, si ritenga valida, e se il trassato debba pagarla. A ciò non risponde il progetto, il quale dichiara soltanto, che incombe al possessore di provarne la data in caso di contestazione. Ma può domandarsi, è egli forse obbligato ad apporla? Non pare.

Altre obbiezioni possono pure sollevarsi sull'obbligo imposto al portatore di constatare la data in caso di controversia. Perchè mai lo si pone nella difficile posizione di comprovare la data, affrontando inconvenienti ed imbarazzi, per una mancanza od omissione non sua? L'assenza della data può essere o accidentale o volontaria; ad ogni modo è attribuibile soltanto all'autore della cambiale, sia in buona od in mala fede; e non deve produrre al beneficiario od al giratario della cambiale imbarazzi o danni nella percezione del valore promesso. Gli è un inconveniente il dover ricorrere a mezzi estrinseci per dimostrare la data. Può accadere che il possessore non riesca a constatarla legalmente in un processo giudiziario; ed allora non si saprebbe qual data s'avesse a reputare per vera, qual valore si potesse attribuire al titolo cambiario, e come se ne dovesse giudicare l'effetto poichè la legge non provvede. D'altronde il debitore può essere spinto da mala fede o da scopo di stancheggio, a contestare la verità della data, per costringere il possessore a dimostrarla; e qual vantaggio avrebbero il credito e la sicurezza commerciale da siffatta condizione di cose?

D'altra parte, se il possessore della lettera di cambio vi apponesse una data fittizia, e non si potesse mettere in essere la vera, altre ingiuste conseguenze ne potrebbero scaturire. Certamente non si dovrebbe ammettere per vero ciò che risultasse dubbio; e s'incontrerebbero non lievi imbarazzi a determinare rettamente gli effetti ed i rapporti giuridici derivanti dalla lettera di cambio in attinenza alla data. L'importanza dell'enunciazione di essa emerge vieppiù luminosa in occasione di fallimento del traente o del trassato, per tutte le questioni di validità ed efficacia degli atti che ne possono sorgere. Laonde il sistema del progetto appare non scevro da pericoli nè veramente provvido.

Del resto non è corretto, a rigor di logica, l'argomentare che come si ammette la girata in bianco, e quindi senza data, lasciando in facoltà del possessore di riempirla, s'abbia a conceder l'emissione della lettera di cambio in simil guisa. La cosa è molto diversa, e non si può dedurre in proposito

Digitized by Google

argomento d'analogia dalla girata alla creazione della lettera di cambio; questa deve essere perfetta al momento della sua origine; e se per espedienza e facilità nella circolazione dei titoli commerciali regolarmente stilati si è, nei tempi a noi vicini, dopo lunga e seria lotta di opinioni e discussioni, acconsentito a riconoscere la girata in bianco, ciò non vuol dire che si debba estendere soverchiamente lo spirito di facilitazione, e l'abbandono di quelle forme che si stimano necessarie all'esistenza dell'atto originario e fondamentale.

La questione venne luminosamente agitata all'epoca della discussione della legge 20 maggio 1872, nel seno delle Camere legislative del Belgio. Era stata proposta dalla Commissione della Camera dei rappresentanti una disposizione simile a quella del progetto della Commissione belga ora in esame; ma si finì invece ad adottare il principio, che la *data* deve essere considerata come un elemento essenziale alla lettera di cambio, e che in conseguenza la sua emissione fa degenerare il titolo in una semplice promessa (1). Notevoli sono le considerazioni fatte dall'in allora Ministro di giustizia Bara, le quali troncano qualsiasi obbiezione ed esitazione in proposito (2).

Nondimeno ben diversa riuscì la soluzione adottata dalla Sezione del Congresso d'Anversa. Essa si è lasciata guidare dal troppo elastico riflesso, che non si devono moltiplicare le nullità. Su di lei ha fatto forse soverchia impressione un argomento pratico accampato da un agente di cambio d'Anversa, il quale portò l'esempio di un danno che può derivare da dimenticanza ad enunciare la data (3). Ma quanto poco valga un mero esempio pratico, e con quanta forza vi si possa rispondere con altri mille esempi pratici in senso contrario, non v'ha giureconsulto serio che non veda. Laonde la convinzione sulla necessità dell'apposizione della data alla creazione della lettera di cambio rimane nello scrivente irremovibile.

Egli è parimenti dell'avviso, che non si possa normalmente prescindere

---

(1) *Annales parlamentaires* (séance du 3 décembre 1869, pag. 151). NAMUR, *Commentaire du titre VIII, livre I du nouveau code de commerce belge;* pag. 9 e seg.

(2) « On s'est demandé quelle était la valeur d'une lettre de change non datée? Fallait-il la considérer comme une simple promesse, comme un engagement pur et simple, ou bien fallait-il lui donner la valeur d'une lettre de change et lui permettre de circuler? Après mûre réflexion, nous avons pensé qu'il valait mieux considérer comme essentielle et indispensable la date de la lettre de change. C'est aux tiers à ne pas accepter des effets non datés. C'eût été ouvrir la porte à de nombreux procès que de laisser faire, par les moyens ordinaires, la preuve de la date de la lettre de change. Il est important que la lettre de change puisse sûrement circuler. Pour arriver à ce résultat, il faut empêcher que des procès puissent naître au sujet de la question de savoir quelle était la date de la lettre de change. Il est donc bien entendu que toute lettre de change non datée doit être considérée comme une simple promesse et n'a pas d'autre valeur ».

(3) Il signor Alberto Obeussier, il quale così si espresse: « Je suis exportateur, et je reçois d'un correspondant de Buenos-Ayres, en couverture de mes envois, une traite

Digitized by Google

dalla determinazione del luogo e del tempo del pagamento, e che la mancanza di essa costituisca una lacuna, un difetto essenziale. Sta nella natura e nell'effetto giuridico della lettera di cambio tratta, che sia designata l'epoca in cui si deve eseguire l'ordine da essa recato pagandone il valore; e non si vede per qual motivo plausibile si voglia disporre diversamente, contraddicendo alle prescrizioni emanate dalle varie legislazioni nazionali, ed agli usi dei diversi paesi (1). Può darsi che si ometta di indicare la scadenza anche per semplice oblìo, e per tale evenienza conviene si provveda; in allora sembra attendibile la disposizione, che la cambiale si presuma pagabile a vista. Ma in via generale non v'ha ragione potente di prescindere dal requisito dell'indicazione della scadenza, al punto da non richiederne la determinazione.

D'altronde l'uso e le leggi di vari Stati ammettono le cambiali pagabili in fiera o mercato. Il progetto in discorso, col silenzio che serba in proposito, pare non le ammetta, o almeno ne lascia incerta la validità legale. Si può benissimo contendere l'accoglibilità e la ragionevolezza di usare cotali specie di tratte nei tempi attuali; ma in ogni modo non conviene lasciare dubbia la tesi, nè abbandonarla alla giurisprudenza, la quale può manifestarsi diversa secondo i luoghi, ed oscillante secondo i tempi.

Anche la lacuna sul luogo in cui la cambiale dev'essere pagata, non si può, ad avviso del riferente, approvare. L'ordine di pagamento deve indicare non solo *quando,* ma anche *dove* esso s'abbia ad effettuare, e su questo proposito si presentano ancora parecchi riflessi.

Si dovrebbe anzitutto determinare bene il concetto che si vuol designare coll'espressione *luogo,* — se cioè s'intenda la *piazza* o *città,* ovvero *la sede del trattario;* in altri termini, il *sito* ove trovasi il suo stabilimento. Distinguendo l'una dall'altra idea, pare indubitabile, che il luogo nel senso di piazza debba imprescindibilmente trovarsi indicato sulla cambiale tratta, e che alla determinazione del luogo nell'altro senso, quale residenza del

---

à 90 jours de vue sur Londres, dans laquelle, par oubli, la date a été omise; j'envoie la traite à Londres pour acceptation, mais le tiré, sous prétexte, parfaitement légitime, qu'il ne peut accepter une traite qui, de par la loi, n'existe pas, me la retourne pour régolarisation par le tireur. Je me vois forcé de passer par cette formalité. Mais il se fait qu'entre temps le tireur a fait faillite; le tiré se gardera d'accepter la traite régularisée, et il ne me reste plus qu'à faire valoir mes droits auprès du syndic de la faillite du tireur. Me voilà donc porteur innocent, de bonne foi entraîné malgré moi dans un sinistre, pour une simple omission de date, pour une futilité, et celà au profit du tiré qui aurait sans doute accepté, si lors de la première présentation à l'acceptation, l'effet avait daté.

« Cet exemple frappa le Congrès; la proposition de M. Obeussier fut appuyée par M. Level, délégué de l'union des banquiers de Paris, et il a été admis que si la lettre de change doit, en général, être datée (art. 6), l'omission de la date n'entraînerait pas sa nullité ».

(Nobele, *Le Congrès international de droit comm. à Anvers*, pag. 22, Gand 1886).

(1) V. Codice di commercio italiano, art. 253.

Digitized by Google

trassato, si debba provvedere con opportune disposizioni. Imperocchè si può concedere che questa non sia essenzialmente necessaria alla validità della cambiale; ma dovendosi pur sapere dove sia il trassato, e potendo anche accadere che lo stesso traente emetta un obbligo di pagare in altra piazza, è d'uopo si provveda con apposite dichiarazioni di legge a regolare le sorti dell'effetto cambiario nel caso che questo non designi la località in cui se ne eseguisce il pagamento. Ora il progetto in esame, non solo prescinde dalla necessità dell'indicazione del luogo come piazza o città — locchè, a parere dello scrivente, non è opportuno; — ma usando promiscuamente l'espressione *luogo* (lieu) nell'uno e nell'altro dei sensi sopraccennati (articoli 6, 16, 28 in relazione all'art. 57), produce un'incertezza, se non una confusione che è causa d'indeterminazione nella legge, e di controversia. Oltrecciò rimane dubbio, se esso intenda ammettere la cambiale domiciliata; poichè non ne parla esplicitamente; e comunque nell'art. 16 consenta che se ne possa supporre l'esistenza, non ne fornisce poi le regole riguardo al protesto per mancanza di pagamento, e ad altri atti prescritti per la conservazione dei diritti del possessore. Non sembrerebbe invero ragionevole l'escludere la cambiale *domiciliata,* a fronte delle disposizioni delle varie leggi nazionali che la ammettono, e dell'uso che il commercio ne fa continuamente. Ma se nella legislazione uniforme la si vuol accogliere, uopo è che se ne tenga parola esplicita, dando concrete disposizioni che ne regolino le sorti e gli effetti: e specialmente rechino determinazioni positive in riguardo ai modi ed alle forme necessarie per la conservazione dei diritti scadenti dalla cambiale, e per gli obblighi relativi del possessore.

Dopo tutte queste considerazioni crede il riferente di non cadere in errore concludendo, che il troppo libero sistema proclamato nel progetto belga, seguito dall'Assemblea d'Anversa, per riguardo ai requisiti della lettera di cambio, non possa essere interamente adottato; e sia desiderabile venga temperato conformemente agli spiegati argomenti di ragione, ed ai fondamenti comuni delle varie leggi nazionali, del pari che agli usi generalmente ricevuti in commercio.

Il Congresso avendo a questo punto osservato che nella lettura e discussione dei primi articoli del progetto, aveva già impiegato molto tempo, e che la maggior parte di esso rimaneva ancora ad esaminare — ben 50 articoli di legge, — nei quali offrivansi temi suscettibili di seria discussione, oltrecchè a prendere in considerazione il complesso del progetto stesso, e naturalmente preoccupandosi della strettezza del tempo, s'accinse ad esaminare sollecitamente il § 2° del disegno di legge che presentava un argomento di assai grave importanza.

Digitized by Google

§ II. Della provvista (Art. 8-11) (1).

L'esame del § 2° che tratta della provvista dei fondi ha destato la più calorosa lotta e dato occasione a manifestare grave dissenso, senza che si sia potuto uscirne colla vittoria dell'una o dell'altra delle contrastate opinioni, o con un risultato definitivo.

Coll'art. 8 del progetto si impone al traente l'obbligo in massima di fare la provvista: — coll'art. 9 si dichiara che questa si ha, se alla scadenza della lettera di cambio il trassato è debitore verso il traente di una somma almeno uguale all'ammontare della cambiale: — e cogli art. 10 e 11 si stabilisce che il portatore ha in faccia ai creditori del traente un diritto esclusivo alla provvista che esiste fra le mani del trassato all'epoca dell'esigibilità della tratta; e che, se parecchie lettere di cambio sono state emesse dallo stesso traente su una medesima persona, senza che esista nelle mani del trassato una provvista sufficiente, le tratte accettate devono essere pagate di preferenza a quelle che non sono accettate, ed in caso di concorso fra più cambiali accettate, esse devono venire soddisfatte in proporzione.

La proposta di tali disposizioni suscitò una viva opposizione, di guisa che ne nacque una fortissima e complicata discussione. Gli italiani, tedeschi, inglesi e svizzeri manifestarono convincimenti affatto contrari, suffragati dai principii adottati nelle rispettive loro leggi nazionali. Il tema è oggetto di interessantissima disputazione, perchè sotto la forma particolare della provvista racchiude la questione fondamentale, del sistema giuridico che deve servir di base alla legislazione cambiaria, — del punto di partenza da cui provenir devono le disposizioni di legge in applicazione dei principii cardinali. Da questo lato la controversia agitata sulla provvista ha svelato in ispecial modo, e messo a nudo la combattibilità delle norme tracciate nel progetto della Commissione belga. Il contrasto delle opinioni era talmente profondo che si estese perfino nel seno dei componenti della stessa Commissione compilatrice del progetto; taluno dei quali dichiarò esplicitamente d'essere contrario al complesso delle disposizioni in esso contenute sulla provvista dei fondi, e preferire di sopprimerle intieramente. Non si scorgono motivi giuridici sufficienti pei quali la Commissione autrice del disegno di legge abbia, a fronte di una divergenza di opinioni emersa nel suo stesso seno, proposte le disposizioni concretate negli articoli 8 a 11.

Le massime sopramenzionate, specie la prima espressa nell'art. 8, non sembrano affatto concordi coi principii del progetto, posti nei precedenti art. 3 e 6 sulla natura dei requisiti della lettera di cambio; — la disposizione dell'art. 9 non è accettabile, — e quella degli art. 10 e 11 in con-

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 75 a 79-343-369 a 382-432.

Digitized by Google

seguenza paiono inaccoglibili, o tutt'al più si potrebbero forse ammettere in una forma assai ristretta.

Il prescrivere che la provvista debba essere fatta dal traente della lettera di cambio, e, se questa è creata per conto altrui, dal datore d'ordine, suppone che la provvista si riguardi come il controvalore della lettera di cambio, e si trovi quindi naturale e giusto che debba essere fornita dal traente. Gli art. 8 e 9 (1) coi quali si ammette che il valore da somministrarsi dal traente possa essere di natura diversa, consistere in una somma di danaro, o in mercanzia, od anco in un credito, — e perciò si dichiara che vi ha provvista quando alla scadenza della lettera di cambio il trattario è, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, debitore di un valore qualunque verso il traente o datore d'ordine, — sono attinti alla legge vigente nel Belgio. E dalla stessa legge belga si desume la soluzione del quesito, quali siano i diritti del portatore della cambiale sulla provvista in caso di fallimento del traente; reputandosi conforme all'equità, e favorevole alla libera circolazione degli effetti commerciali, che il portatore abbia in rapporto ai creditori del traente un diritto esclusivo sulla provvista esistente fra le mani del trassato all'epoca dell'esigibilità della tratta. In conseguenza si dànno le norme a seguirsi (art. 11) nel caso di concorrenza di più tratte a carico dello stesso trattario a fronte di una insufficiente provvista.

Ma il complesso di queste disposizioni si presentava talmente suscettivo di disputazione e contrario alle opinioni generalmente seguite in molti paesi, specie ai convincimenti dei Delegati di Germania, d'Inghilterra, d'Italia e di Svizzera, che si segnarono distintamente due correnti nell'Assemblea; l'una formata precipuamente dai belgi e francesi che costituivano una maggioranza numerica, l'altra emergente dagli inglesi, italiani, tedeschi, svizzeri, olandesi, i quali componevano una minoranza in numero, ma una maggioranza dei paesi rappresentati.

Se esaminar si vuole intrinsecamente le ragioni che si adducono a propugnare l'accoglibilità di disposizioni sulla provvista, bisogna, a parere dello scrivente, convenire che non si hanno motivi potenti d'ordine giuridico che le raccomandino, e piuttosto un complesso di argomentazioni serie ed ineluttabili conduce ad escluderle. I fautori della proposta sono dominati soltanto da viste e riflessioni d'ordine economico e commerciale, le quali sono press'a poco quelle che prevalsero all'epoca della formazione della legge belga, appaiono deboli, e devono cedere alla forza delle considerazioni giuridiche dedotte dal sistema a cui basar si deve una legge tipica uniforme per tutti gli Stati.

Nell'ampia discussione avanti la Camera dei rappresentanti avvenuta all'epoca della formazione della legge belga fu messo in chiaro (2) che sul

(1) V. motivi negli *Actes du Congrès*, pag. 343.
(2) V. Seduta parlamentare 2 dicembre 1869.

Digitized by Google

terreno giuridico e teorico il sistema della provvista dei fondi soccombe nella lotta. Rettamente si considerò che la provvista non è obbligatoria; che spesso le tratte non rappresentano un credito professato, ma un fido, un prestito; che la girata d'una lettera di cambio non è una cessione di credito, ed ancor meno una vendita della provvista; che fino alla scadenza il traente può disporre di essa; e che nel caso di fallimento di lui il portatore non ha alcun diritto di privilegio nè di rivendicazione sulla provvista, a meno che questa non costituisca un corpo certo, di cui il trassato sia semplice depositario. Nondimeno si volle avanti tutto aver riguardo agli interessi del commercio, ed alle opinioni ed ai desideri dei commercianti; e sotto questo punto di vista si accolsero le disposizioni sulla provvista, e sul privilegio consentito a favore del possessore della lettera di cambio. Si ebbe di mira lo scopo di aumentare il valore delle tratte non accettate, che dànno un gran contingente nella circolazione; e stimandosi la tratta non accettata una semplice promessa, un valore inconsistente, un mandato revocabile di esigere una somma, si credette che dipendesse dalle disposizioni del legislatore di attribuire il valore ad una considerevolissima quantità di effetti in circolazione. — La risoluzione presa a favore della provvista fu pure influenzata da un motivo speciale che si ebbe in allora, di preferire il sistema adottato dalla Corte di Cassazione di Francia, a differenza di quello ben diverso della Corte Suprema del Belgio, all'intento di favorire ed agevolare l'accettazione delle cambiali, che in Francia avveniva senza difficoltà, mentre invece nel Belgio spesse volte il trassato rifiutava l'accettazione (1). Se tali furono i motivi di convenienza e di espedienza commerciale da cui fu diretto il legislatore belga lorchè venne sancita la legge 1872, chiaro emerge che essi non possono militare per la formazione di una legge tipica destinata a servire per tutti i paesi, non potendo gli argomenti che in allora si reputarono preponderanti dominare, nè applicarsi, a guisa d'analogia, per una legge generale.

Esaminando le ragioni logiche e giuridiche che guidar devono nella soluzione della tesi sulla provvista, si hanno i più solidi e sani argomenti che concorrono prepotentemente a far respingere la proposta del progetto belga.

L'ingiungere l'obbligo al traente di fare la provvista dei fondi è improprio, e non s'addice al sistema adottato dalle leggi cambiarie moderne, che considerano la lettera di cambio una promessa formale. È anzi illogico e contrario ai principii fondamentali ormai ammessi per consenso generale, pei quali non si esigono per la esistenza della cambiale, nè la rimessa del danaro, nè una causale determinata ed espressa, nè la distanza del luogo; e quindi non si presuppone l'indispensabile precetto della provvista, che non ha alcuno stretto legame coll'esistenza ed efficacia della cambiale. E perfino si oppone all'indole, o natura che voglia dirsi della lettera di

(1) V. Nobele, *Op. cit.*, pag. 29.

Digitized by Google

cambio, quale è ritenuta dal progetto belga; poichè nell'art. 3 la designa un *ordine di pagamento puro e semplice,* abbandonando i requisiti della rimessa del danaro, della distanza di luogo, e della causale; tanto più che pare in conseguenza si riconosca, anche a termini del progetto, la validità della cambiale pagabile nello stesso luogo.

Non v'ha adunque alcuna ragione giuridica di prescrivere la provvista dei fondi, e di dare le conseguenti disposizioni che vi si annetterebbero.

Essa poteva reputarsi un requisito naturale, e si vuole necessario nel sistema del contratto di cambio seguìto dal codice francese, che ora puossi qualificare antiquato; ma non lo è, e non lo può essere nel sistema attualmente invalso, che per l'art. 3 sembra pure adottato nel progetto, e che anzi è forse eccessivamente spinto e portato all'esagerazione. La cambiale, rappresentando da sè stessa un titolo solidamente fondato sulla promessa del suo autore, e sull'affare, che si presuppone abbia, ed aver deve per suo substrato, ed essendo sicuramente garantita dal concorso dell'obbligazione del trassato o d'altre persone che intervengono con ulteriori atti di circolazione, sta senza la provvista ed indipendentemente da essa. Non si vede adunque per quale ragione giuridica si debba imporre al traente l'obbligo di fornirla, prima dell'epoca della scadenza.

Tale prescrizione non pare razionale, anche pel riflesso che può darsi che il trassato accetti la cambiale, od eseguisca l'ordine di pagarla e ne soddisfaccia l'ammontare, senza averne avuto dal traente la provvista: sia che egli si trovi in rapporto di conto corrente, oppure non abbia alcuna difficoltà a fargli credito, ovvero voglia usargli un tratto di favore, o vi s'induca per un altro motivo qualsiasi. Ciò basta per dimostrare, che la cambiale sta e deve stare per sua natura, indipendentemente dall'ingiunzione di un obbligo al traente di fare l'anticipata provvista dei fondi, e senza bisogno di questa. Il motivo essenziale che si adduce dai propugnatori della provvista, e consistente nello scopo di favorire la solidità della promessa per la sicurezza del pagamento, è dettato meramente da viste economiche; esso non è d'ordine giuridico, nè corretto.

La forza e la sicurezza del valore della cambiale stanno nell'obbligo contratto dall'emittente, e nell'accettazione del trassato, oltrechè nel concorso d'altre persone che possono prender parte alla cambiale in varie forme; non già nell'ingiunzione al traente medesimo di fare la provvista la quale, dopo tutto, non ha alcuna certezza di adempimento, e finisce col riposare sempre e ridursi nell'adempimento della stessa promessa e nella lealtà di lui.

Il fondamento pertanto del sistema che pone per base cardinale l'obbligo della provvista, non regge alla ragione logica giuridica in una legislazione cambiaria, saggia e corretta, quale si vorrebbe introdurre per regime uniforme.

Se poi si osservano le altre concrete disposizioni proposte nei singoli articoli del rammentato paragrafo secondo, è facile convincersi che non sono accettabili.

Non si saprebbe invero come potesse avere una efficace applicazione ed

Digitized by Google

una sanzione accertante l'obbligo della provvista (art. 8) che per la lettera di cambio creata per conto altrui s'impone al datore d'ordine. Imperocchè non si stabiliscono i mezzi di comprovare che sia il dator d'ordine, non si dànno disposizioni pel caso che la persona nominata non sia il vero dator d'ordine, non si determinano le conseguenze dell'erronea asserzione di mandato, e manca una prescrizione che imponga l'obbligo della provvista a chi firma la tratta.

Sui vari modi d'essere della provvista (art. 9) vi ha una grande indeterminazione nella legge proposta, poichè rimane a riconoscersi e a giudicarsi quando il trattario sia debitore della somma occorrente al pagamento della cambiale. — Molte questioni possono facilmente sorgere, e frequentemente si sollevano sulla esistenza e sulla liquidità od ammontare di un debito indicato. — La legge cambiaria, se si vuol disporre sulla provvista, non deve lasciare l'adito aperto a tali incertezze e questioni, che dirimono la sicurezza della lettera di cambio, rendendone contingibile ed esposto a dubbie eventualità il pagamento.

Inoltre la massima dichiarata nell'art. 10 a cui susseguono le norme espresse nell'art. 11 che vi si appoggia, — per la quale massima si accorda un privilegio o diritto esclusivo sulla provvista al portatore della lettera di cambio, con preferenza in faccia ai creditori del traente, — è contraria al principio generale ricevuto in molte legislazioni nazionali, per virtù del quale i beni del debitore sono ritenuti la garanzia comune del creditore; e l'uguaglianza di trattamento fra essi è solennemente proclamata. Se il traente ha fatto la provvista, ciò non vuol dire che questa debba essere affetta da privilegio esclusivo in favore del prenditore della cambiale: il quale non può avere altro diritto se non quello di ottenere il pagamento della somma indicata nel titolo, essendo per lui indifferente ogni rapporto fra il traente ed il trattario. Se il trassato ha concesso l'accettazione sulla cambiale, la provvista deve restare a beneficio di lui, ritenuto il suo obbligo di pagare la lettera di cambio al possessore. Se poi il trassato non ha accettata la cambiale, la provvista deve restare a disposizione del traente, e nel caso di suo fallimento ai creditori di esso.

L'attribuire, come si fa nel progetto belga, al prenditore la facoltà esclusiva, od un diritto di privilegio sulla provvista, è un errore giuridico; poichè suppone che la provvista sia un correlativo, anzi un ente inscindibilmente connesso colla cambiale rilasciata dal traente; e ciò è inesatto. Il titolo infatti non ha alcuna connessione o relazione stretta colla provvista: esso pone in relazione il prenditore col trattario; se questo accetta, la relazione è stretta giuridicamente senz'altro; se paga, il titolo è soddisfatto; e se non accetta o non paga, il portatore ha il suo regresso verso il traente ed i giranti. La relazione del titolo colla provvista presuppone, come già si disse, la massima della valuta rimessa, vale a dire, l'adozione del vecchio sistema cambiario, che il lavoro della Commissione belga nel suo inizio abbandona.

Digitized by Google

Il diritto esclusivo alla provvista in favore del portatore della cambiale, non potrebbe stare che in un senso ristrettissimo e limitato al caso, che essa costituisca un ente determinato e certo di cui il trassato sia semplice depositario, come con giuridico riflesso osservò il signor Jacobs alla Camera dei rappresentanti del Belgio (1), o in altri termini sia un ente di valore tassativamente destinato a servire pel pagamento della cambiale, giusta la spiegazione data in appresso.

Nell'assoluta discrepanza dei diversi pareri, emersa al Congresso, fu proposta e calorosamente sostenuta la intiera soppressione del paragrafo. Tanta era la persuasione invalsa, che mancherebbe l'adesione di una grande quantità di Stati ad un progetto di legge contenente disposizioni sulla provvista (2). La soppressione del paragrafo fu propugnata da valide argomentazioni, spiegate dal Marghieri. Anche fra i membri componenti della Commissione compilatrice fuvvi una minoranza, che innanzi all'Assemblea si dichiarò contraria alla conservazione delle proposte disposizioni.

Lo scrivente preferì in allora d'astenersi dal votare, riservandosi di addurne, ove occorresse, le ragioni, ovvie del resto a comprendersi. Le massime che si proponeva di stabilire cogli art. 8 a 11 del progetto, potevano essere consonanti alle leggi vigenti in Francia e nel Belgio, più che alle altre disposizioni adottate nel progetto della Commissione, che l'Assemblea andava di mano in mano passando a rassegna e più o meno accettando; ma in ogni modo erano affatto contrarie alle convinzioni ed alle teorie propugnate dal riferente nei suoi scritti, le quali si confermavano alle recenti legislazioni d'Italia e di parecchi altri paesi. La controversia agitatasi sulla proposta del gruppo di disposizioni contenute negli art. 8 a 11 era troppo complessa; e mentre vi si ponevano principii fondamentali che non si potevano accettare, vi era forse qualche isolata disposizione che avrebbe potuto ammettersi, modificandola in termini assai ristretti e precisi: laonde si sarebbe potuto sceverare questa emendandola, e respingendo le altre massime inaccoglibili. Ma ciò era troppo difficile, tanto più pel nesso che il detto paragrafo sulla provvista aveva col principio del successivo paragrafo quarto, vale a dire coll'art. 12, il quale ammetteva il diritto nei commercianti di far tratta sul proprio debitore, — articolo che non era posto ancora in discussione. D'altronde nella grave divergenza delle opinioni, ed in un ambiente in cui si prendevano risoluzioni a lievissime maggioranze, era a prevedersi che non si potevano ottenere risultati aventi un'autorità certa e solenne; e la sola conclusione che se ne potesse in linea di ragione dedurre nell'emergente stato di cose, era soltanto quella di una grande disputabilità della materia, e di una incertezza altamente e generalmente sentita nella risoluzione della tesi. Un complesso pertanto di considerazioni di vario ordine, nelle quali primeggiava la convinzione opposta

(1) Seduta alla Camera dei rappresentanti belga, 2 dicembre 1869 sopra ricordata.
(2) V. *Actes*, *loc. cit.*, pag. 369 a 372.

Digitized by Google

alle disposizioni principali, ed al complesso degli articoli componenti il paragrafo 2°, ostava sostanzialmente all'accoglimento di esso, ed induceva a respingerlo; però sotto un certo e limitato punto di vista tratteneva dal pronunciarne l'assoluta e piena reiezione.

Una non rilevante maggioranza di voti portò l'effetto della deliberazione presa, che non venisse accolta la proposta soppressione complessiva del paragrafo anzidetto; sicchè ne rimasero posti in discussione gli articoli.

Nella lettura delle singole disposizioni, che in allora ebbe luogo, alquanto, a dir vero, svagata, furono introdotte alcune modificazioni agli art. 8 e 9, non sostanziali, ed inette a vincere le difficoltà; e la discrepanza nelle idee dei membri del Congresso rimase sì marcata e profonda che non riuscì possibile il giungere ad un accordo definitivo. Il suo effetto fu soltanto di far emergere voti contrari sulla controversia attinente alla provvista dei fondi, ed altresì di produrre qualche influenza di freddezza nell'ulteriore discussione degli articoli del progetto: nella quale per forza degli emersi dissensi scemò alcun poco l'interessamento e forse la volontà di prender parte attiva alle successive deliberazioni. Sicchè vi fu un momento di timore, che i lavori della Sezione non conseguissero un risultato apprezzabile (1).

E fu all'intento appunto di allontanare il rincrescioso pericolo di un insuccesso, che il presidente signor Pirmez, desideroso di conciliare gli opposti pareri, propose una nuova redazione degli art. 8, 9, 10, dichiarando che così si sarebbe potuto liberamente scegliere a preferenza gli articoli emendati colle dichiarazioni dell'Assemblea, oppure le varianti da lui formulate. Ecco il perchè si hanno nel progetto disposizioni alternative, per l'una o per l'altra delle quali ciascuno Stato — secondo l'avviso del prelodato signor Pirmez — potrebbe optare. Codeste variazioni consistono nel dichiarare — che i rapporti fra il traente ed il trassato si regolano secondo il diritto comune, — che la cambiale non importa nè cessione, nè privilegio sul valore dovuto dal trattario all'emissione del titolo, — e che l'accettazione libera il trassato fino alla debita concorrenza verso il traente. Ma se non sono assolutamente accettabili le proposte contenute nel progetto della Commissione belga, non paiono neppur meritevoli di accoglienza nemmeno le anzidette disposizioni concretate a mo' di varianti, che vennero qualificate come rispondenti al sistema germanico-italiano. Suggerite dal desiderio di trovare un mezzo di conciliazione, per togliere le opposizioni che combattono il sistema della provvista denominato franco-belga, — non hanno in realtà un intrinseco valore giuridico, nè un'intima ragione giustificativa di diritto o d'opportunità.

A raccomandarne la proposta in rapporto alla desiderata uniformità, si è creduto d'osservare, che la legge inglese dell'anno 1882 sugli effetti di

(1) V. Lyon Caen *Journal de D. I. P.* 1885, fasc. XI-XII, pag. 628. « On craignit même un moment que les travaux de la section restassent sans résultat appréciable ».

Digitized by Google

commercio ha dovuto nella stessa materia delle lettere di cambio adottare un sistema simile, poichè i principii ammessi in Iscozia ed in Inghilterra, sono differenti, non essendosi potuto ottenere un accordo comune. Ma in qualunque modo si voglia pensare su tale osservazione, gli è indubitato intanto, che la proposta di formole essenzialmente variate non costituisce un espediente atto a recare un risultato positivo e certo; non scioglie le questioni e le differenze, nè raggiunge lo scopo di conseguire l'armonia nelle opinioni, e la concordia nelle deliberazioni e nelle massime direttive. Finchè si hanno redazioni diverse di disposizioni di legge, non vi può essere uniformità, come non v'ha consonanza nei principii di cui sono l'espressione. D'altronde pur prescindendo dal riflesso che non è esatto il qualificare le dette varianti come corrispondenti al sistema germanico-italiano, mentre in realtà non vi armonizzano, esse sembrano affatto inconcludenti nel loro intrinseco valore. Un semplice sguardo ai tre articoli proposti ne persuade.

A nulla serve infatti il dichiarare in primo luogo (lettera A delle varianti), che i rapporti fra il traente ed il trassato si regolano secondo il diritto comune. Ciò non consuona nemmeno col principio pel quale si deve ritenere indipendente e staccata dal titolo cambiario la somministrazione della provvista da parte del traente; ed il riportarsi nella legge di cambio uniforme al diritto comune pei rapporti fra il traente ed il trassato, è affatto ozioso e non serve proprio a nulla. Di più, può essere nocivo e contrario alla massima seguìta da parecchie leggi nazionali, per la quale si ritiene essere il trassato cambiariamente obbligato in faccia al traente per l'accettazione rilasciata sulla cambiale; massima la quale potrebbe essere opportunamente adottata nel progetto di legge uniforme; e mentre sarebbe consentanea alle disposizioni contenute nel § 3° del progetto risguardante l'accettazione, potrebbe sembrare invece contraddetta dalla dichiarazione suaccennata che si riporta al diritto comune.

In secondo luogo, si è creduto (lettera B delle varianti) di vincere le difficoltà sollevate dal contrasto delle opinioni avverse a concedere al possessore della cambiale un privilegio sulla provvista dei fondi, col dire esplicitamente che la lettera di cambio non importa nè cessione, nè vincolo di privilegio sul valore di cui il trassato può essere in debito verso il traente. Ma questo non è ciò che essenzialmente importa di conoscere e stabilire sulla materia; e non offre che un particolare punto di vista dell'argomento od una speciale applicazione della tesi. Importa considerare la cosa giuridicamente, e nei principii fondamentali o direttivi, per tutti i rapporti e le conseguenze legali che ne derivano. Ove poi si voglia dare un significato ampio alla proposta dichiarazione, si stabilisce un principio diametralmente opposto a quello proclamato nell'art. 10 del progetto a forma di sistema franco-belga; e per tal guisa certo non si arriva mai più ad ottenere una legge uniforme quale si vagheggia.

D'altronde il disposto dalla variante accennata (lettera B) non ha ra-

Digitized by Google

gione d'essere. Imperocchè, se si ritien per vero e giusto, e si adotta il principio, che la lettera di cambio non porti con sè l'effetto del privilegio sulla provvista, e si abbandona la massima contraria inserta nell'art. 10, è inutile il dirlo; poichè sta nella natura delle cose ed in un ben inteso sistema di diritto cambiario. D'altra parte può darsi l'eventualità, che il possessore della lettera di cambio abbia un diritto speciale di privilegio, o quasi diremo di rivendicazione della provvista di fondi a di lui favore, come fra poco si vedrà; ed in tale ipotesi riescirebbe dannoso, siccome assolutamente contrario a cotale diritto, il disposto dalla variante lettera B (art. 9).

In terzo luogo, il tenore della successiva variante (lettera C) per la quale, mutando il disposto dell'art. 10, si dichiara che l'accettazione da parte del trassato lo libera sino a concorrenza dovuta verso il traente, è impreciso, erroneo, e posto inadeguatamente. Impreciso, perchè la dizione *j'usqu'à due concurrence* è indeterminata ed inesatta; rimanendo oscuro e da riconoscersi quale sia la dovuta concorrenza, ed il termine *dovuta* non risponde logicamente all'altra espressa *concorrenza;* insomma la frase non è esatta. Erroneo poi, perchè l'accettazione non libera niente affatto il trassato, ma anzi produce l'effetto di ritenerlo obbligato anche verso il traente al pagamento della lettera di cambio. Ed inoltre è fuor di posto, poichè accennando gli effetti dell'accettazione, dovrebb'essere più logicamente collocato nel successivo § 3° ove si tratta appunto dell'accettazione.

L'espediente della spiegata diversa dizione, comunque dettato col miglior intendimento, non approdò. L'assemblea non si è manifestata decisa sull'argomento, e quindi rimasero a ventilarsi le diverse proposte. L'una e l'altra delle lezioni varie furono lasciate alla libera scelta, a seconda delle ideate preferenze, e si tennero, a così dire, in sospeso. In fin dei conti si riconobbe sostanzialmente, che non si poteva al momento giungere a concordi deliberazioni sulle accennate questioni.

Senza pertanto viemmaggiormente soffermarsi in ulteriori osservazioni, stima lo scrivente d'essere autorizzato a concludere che, e l'una e l'altra delle proposte dizioni sulla provvista, tanto cioè quella a cui è data la denominazione di sistema franco-belga, quanto l'altra a cui è applicata la qualifica di germanico-italiano, non possono essere accettate per una legge uniforme sulla lettera di cambio; e non potrebbero certamente adottarsi per sostituirle alle disposizioni del Codice italiano.

Non la prima, che recherebbe prescrizioni erronee e contraddicenti ai più ricevuti e saggi principii giuridici del diritto cambiario. Non la seconda, che porterebbe disposizioni affatto inutili, disadatte ed inopportune.

Le mutate statuizioni proposte, non sono il portato di un sistema logico giuridico che vi sia posto a base; appaiono superflue, o per lo meno insufficienti alla concreta determinazione di buone regole e norme opportune.

Se v'ha motivo di ammettere una disposizione sulla provvista, egli è quello soltanto di provvedere ad una evenienza, nella quale appunto ragion

Digitized by Google

vorrebbe che pel possessore della lettera di cambio fosse riconosciuto un diritto esclusivo, sia a titolo di privilegio sia a titolo di rivendicazione, sulla provvista. — La ragione pare infatti che si abbia veramente soltanto quando il traente rimetta al trassato la somma equivalente al valore della lettera di cambio colla destinazione di essa allo scopo tassativo di pagare la cambiale. In tale ipotesi il portatore della lettera di cambio dovrebbe avere in faccia ai terzi creditori, un diritto alla provvista esistente nelle mani del trassato all'epoca dell'esigibilità della tratta. Il fondamento di tale diritto sta nel libero consenso dato ed accettato dalle parti, pel quale viene positivamente deliberato, che il valore provveduto si eroghi esclusivamente al pagamento della lettera di cambio di cui si tratta; e non vi sarebbero motivi plausibili pei quali codesto patto liberamente stabilito e certamente lecito non debba essere rispettato ed adempiuto (1).

La vivissima discussione impegnatasi nel seno della Sezione, nella quale, da un canto i membri belgi e francesi propugnavano le disposizioni del progetto concernenti la provvista dei fondi, e d'altro canto i delegati di diversi paesi, di Germania, d'Inghilterra, d'Italia, d'Olanda, della Rumenia, sostenevano indeclinabilmente non esservi alcun intimo legame fra la provvista e la lettera di cambio, e non doversi il progetto occupare di quella a proposito di questa, — ha dimostrato che la questione ha un'importanza pratica considerevole, specialmente riguardo alla trasmissione della proprietà dei fondi provvisti, ed in particolar modo nel caso di fallimento del traente; — e che, se la dottrina della trasmissione della proprietà della provvista si era per un momento aperta la via in seno alla riunione, nel senso che la maggioranza dei membri si era pronunciata in favore di essa, a questa decisione non si può attribuire un grande valore; poichè siffatta maggioranza non constava che di belgi e di francesi, ed il maggior numero degli Stati rappresentati rimase contrario ad inserire nel progetto le disposizioni sulla provvista dei fondi. Sembra ragionevole pertanto il convincersi che la questione non è, come forse la si volle ravvisare, una controversia prettamente teorica, ed improduttiva di serie conseguenze pratiche (2); parrebbe piuttosto un peccato di soverchio empirismo il voler ricusare alla questione un carattere scientifico ed un'importanza essenziale, anche per la pratica applicazione.

La tesi infatti ha un grave pondo, scaturisce dalle basi cardinali del sistema legislativo, ed è fruttuosa di conseguenze reali per le particolari disposizioni di legge. I due contrari sistemi, di cui l'uno conduce all'adozione delle massime e norme concretate negli art. 8 a 11 del progetto (colla forma così detta franco-belga), — l'altro porta invece alla reiezione sostan-

(1) Gli è a tale idea che lo scrivente intendeva conformare la disposizione dell'articolo 37 del suo progetto, ed è nel medesimo senso che egli ammette la statuizione contenuta nell'art. 48 dello stesso progetto riveduto ed emendato.

(2) V. *Actes du Congrès*, pag. 79-80.

Digitized by Google

ziale di essa, — non possono trovarsi assieme, e precedere su linee comuni. Essi manifestano il dualismo e la divergenza anche in altri argomenti, sui quali si devono impartire disposizioni per regolare i rapporti derivanti, e per dar norme sulla conservazione e sull'esercizio dei diritti scatenti dagli atti cambiari. Laonde è chiaro, che l'accordo a cui si è concepita la lusinga di essere venuti coll'espediente delle due lezioni varie del progetto, lasciate alla libera scelta degli optanti, è una parvenza più che una realtà, e non ha carattere definitivo nè virtù giuridica di solida vita. È duopo adottare un sistema giuridico razionale, corretto ed armonizzato, che sia unico e convinca della sua bontà, per essere generalmente accolto.

Però l'espediente delle accennate alternative variazioni fu nella riunione d'Anversa abbastanza fruttuoso; in quanto che dal pericolo del naufragio, che la tempesta delle complicate lotte delle diverse opinioni parea minacciare, salvò il Congresso il quale potè quindi continuare nel lavoro delle discussioni del progetto.

Tutta la parte rimanente di esso — quarantasei articoli — si percorse in allora assai sollecitamente per arrivare alla fine, passandone a rapidissima rassegna le disposizioni. In siffatta quasi precipitosa corsa, ben poche discussioni serie ebbero luogo: alle quali presero parte precipuamente i membri francesi e belgi, essendo rimasti gli altri semplicemente spettatori piuttosto che cooperatori.

Non molte nè riflessibili sono le modificazioni che vennero successivamente introdotte alle disposizioni del progetto belga; e taluna di esse può fors'anco reputarsi di dubbio vantaggio. Le circostanze erano poco propizie ad un'ampia trattazione. La stretta del tempo che contrariava un esame intrinsecamente libero; — l'ambiente dell'Assemblea, nella quale riusciva vano ad una minoranza poco incoraggiata il lottare contro il numero prevalente di una forte maggioranza; — la sminuita volontà di combattere in molti membri della riunione; — la difficoltà insomma di un esame tranquillo e serio delle disposizioni del progetto; — sono tutte circostanze che rendevano incerto ed arduo di conseguire un risultato positivo e solenne; e delle quali è duopo tener conto per apprezzare il valore scientifico e l'autorità intrinseca delle relative deliberazioni.

§ 3. Dell'accettazione (Art. 12 a 18) (1).

Combattute e non accolte le prescrizioni sulla provvista dei fondi, e specialmente la principale, per la quale si vorrebbe in massima imporne l'obbligo al traente, è logico di non ammettere nemmeno la disposizione con cui s'inizia il § 3° del progetto, secondo la quale nei rapporti commerciali

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 73-343-345, 382-385-433.

Digitized by Google

e soltanto fra negozianti e per debiti commerciali, vien attribuito al creditore il diritto — eccetto che vi sia una contraria convenzione — di trarre sul suo debitore una lettera di cambio per una somma che non ecceda l'ammontare del debito, e si ritiene obbligato il trattario ad accettarla. Siffatta disposizione, se non ha uno stretto nesso, ha però una relazione vicina col sistema della provvista dei fondi; e la si riscontra in parecchie leggi sul modello del codice francese, che contemplano appunto la provvista. Vi ha qualche motivo di espedienza per giustificarla. Serve talora di mezzo opportuno per riscuotere un avere in luogo lontano: offre al creditore la via non solo di esigere facilmente il pagamento d'un valore che gli è dovuto lungi dalla sua residenza, ma altresì di realizzare immediatamente per mezzo dello sconto l'ammontare del suo credito; per cui la legge volendo conceder favore al commercio, sanziona ragionevolmente con una disposizione l'uso da esso adottato. Così infatti si argomenta dai fautori della disposizione proposta (1). Ma d'altronde sorgono possenti motivi a combatterla, per gli inconvenienti che ne derivano. Mentre la capacità ad atti cambiari è riconosciuta in tutti i cittadini, per massima generale accolta nel progetto belga, l'accennato diritto di trarre cambiali a carico altrui sarebbe speciale pei commercianti, e ne scaturirebbero quindi due conseguenze ingiuste e pregiudicevoli. L'una, che la facoltà contemplata costituirebbe un privilegio particolarmente accordato pei negozianti, e sarebbe applicabile soltanto ai debiti commerciali; quindi ne sarebbero privi tutti i cittadini non negozianti, locchè cagionerebbe una disuguaglianza di trattamento non ragionevole nè plausibile. L'altra, che nelle quotidiane applicazioni e nella vita degli affari si solleverebbero facilmente controversie sulla qualità di commerciante o non, sì del traente che del trattario, e sull'indole commerciale del credito, e quindi sulla legittimità del titolo della tratta emessa. La possibilità di cotali liti e la loro procedibilità in linea primordiale, nuocerebbero alla sicura e pronta riscossione della cambiale e quindi anche al credito, dalla cui floridezza dipende la prospera sorte dell'istituzione della lettera di cambio. Laonde il riferente propende a ritener preferibile, che si prescinda dall'inserire nel progetto di legge uniforme la facoltà accennata nell'art. 12 in favore dei commercianti (2).

Il solo caso in cui si potrebbe ragionevolmente ritenere facoltizzato un commerciante, ad emettere tratte a carico di un altro, sarebbe quello di una consensuale autorizzazione data per patto fra essi concordato; ma in

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 73-74.

(2) Tale è sempre stato realmente l'intimo convincimento dello scrivente. Ben vero che egli si era indotto dopo qualche esitazione ad inserire nell'art. 36 del suo progetto di legge primitivo, una disposizione consimile a quella del progetto belga. Ma vi fu spinto dal desiderio di secondare il voto d'altri giureconsulti, colleghi nell'Istituto di diritto internazionale, che vi erano propensi; però l'Istituto stesso, nella discussione che ne fece, deliberò di sopprimere quell'articolo; ed il riferente di buon grado si attenne e si attiene a siffatta deliberazione.

Digitized by Google

allora, derivando il diritto della convenzione, non dalla legge, sarebbe fuor di luogo ed affatto superfluo il darne la sanzione con una disposizione legislativa; ed il senso di essa offrirebbe piuttosto un concetto opposto a quello formulato nell'art. 12.

Parecchie ulteriori riflessioni suggeriscono i successivi articoli dell'anzidetto § 3°, sui quali assai poche varianti vennero dal Congresso introdotte nel Progetto.

Non è detto, e pare sembra bene esprimere, che il portatore della lettera di cambio ha diritto di chiedere al trassato l'accettazione di essa in *qualunque momento.*

Riguardo all'obbligo della presentazione per le lettere di cambio pagabili a un certo tempo vista, non sembra esatta la disposizione contenuta nell'art. 13, per la quale il portatore dovrebbe produrla *per l'accettazione* nel termine fissato. Imperocchè, per tal modo si confonde la presentazione coll'accettazione. Ciò che si vuole stabilire è la decorrenza del termine alla scadenza della lettera di cambio; ed al suo accertamento tende appunto, nel senso del progetto, la *presentazione.* L'accettazione invece non occorre a tal uopo; e può darsi che dalle parti non la si richieda neppure o non la si voglia. All'accertamento della presentazione basta un *visto*, il quale significa l'avvenuta produzione della cambiale e segna la decorrenza del termine alla scadenza di essa; non occorre invece l'accettazione, la quale genera l'obbligo nel trassato di pagare la lettera. Può accadere che il possessore riservandosi le facoltà di domandare l'accettazione, quando a lui piaccia nel corso del termine, non voglia richiederla subito, e s'accontenti di accertare semplicemente la presentazione del titolo allo scopo di far decorrere il termine alla sua scadenza. Può anche avvenire, che il trattario sia disposto ad emettere il *visto* sulla cambiale per stabilirne la scadenza, e non voglia invece contrarre al momento colla propria accettazione l'obbligo diretto di pagarla. Si trovano praticamente molti commercianti che hanno, per loro modo di sentire, una certa esitazione, una sistematica renitenza ad emettere accettazioni cambiarie, e costantemente se ne astengono. In qualunque modo, è intanto chiaro che alla completa procedibilità della *cambiale* a *certo tempo vista* basta l'ingiunzione di *presentarla* e di accertare il fatto dell'avvenuta esibizione con un *visto;* non occorre ed è inutile imporre l'obbligo di accettarla immediatamente. Pare adunque razionale ed equo di distinguere l'accettazione dalla presentazione, anzichè confondere l'una coll'altra, trattandosi di disciplinare la cambiale ad un certo tempo vista. Invero codesta distinzione si incontra tracciata nella legge belga (art. 22), sicchè gli autori del progetto di legge uniforme, che molto attinsero ad essa, avrebbero potuto seguirla utilmente nel concetto ora menzionato.

Secondo il disposto dal detto art. 13 e dall'art. 17, il trassato della cambiale a certo tempo vista dovrebbe apporre l'accettazione; ed in caso di rifiuto il possessore dovrebbe constatarla con atto di protesto eretto al do-

Digitized by Google

micilio del trattario. Ma ciò che è necessario per fissare la decorrenza del termine al pagamento, è *la data* della presentazione. Ora il progetto non prescrive la apposizione della data, nè stabilisce come, in presenza dell'accettazione ed in mancanza della data, si determini la scadenza della cambiale in discorso. Il non conoscere adunque in tal evento il trattamento e gli effetti giuridici della lettera di cambio accettata a certo tempo vista, è una lacuna lamentevole.

La prescrizione contenuta nell'art. 14, che l'accettazione debba essere scritta sulla lettera di cambio, preclude e tronca ogni questione sull'uso d'un altro modo o forma di accettazione. È notevole però che qualche legge, come il recentissimo codice spagnuolo (art. 476), ammette, non senza plausibile ragione, anche un'accettazione denominata fittizia, o forzata; ed è quando il traente invia direttamente al trattario la lettera per farla accettare, colla condizione di conservarla in suo potere a disposizione del portatore dell'altro esemplare o copia, ed il trassato dà avviso al traente di aver accettato la lettera di cambio; in questo caso lo si ritiene responsabile del valore di essa, del pari che se l'accettazione fosse stata scritta sul titolo stesso. Ove per altro si voglia mantenere l'assoluta ingiunzione che l'accettazione debba essere scritta sulla lettera di cambio, sembra conveniente statuire, che essa venga stesa sulla faccia della cambiale *(sur le recto)*, onde non si confonda colla girata in bianco, che si scrive a tergo di essa.

Il Progetto belga non conteneva alcuna concessione di termine al trassato per deliberare sulla sua accettazione, nè la facoltà di cancellare l'accettazione stesa sul titolo finchè si trova in possesso del medesimo. In seguito alle discussioni del Congresso si deliberò di prefiggere a tal uopo il termine di 24 ore. Quest'emendamento, colla conseguente aggiunta della libertà lasciata all'accettante di cancellare la data accettazione entro lo stesso termine, è un omaggio alla legge inglese, che si credette opportuno di imitare in tal proposito. Veramente se vi ha un motivo di concedere l'accennato termine sarebbe assegnabile, piuttosto che a una giuridica ragione, ad un riguardo civile di osservanza dell'uso di qualche paese, e ad un desiderio di conciliare le varie viste e consuetudini. A noi la disposizione non presenta d'altronde difficoltà speciale, poichè consuona col disposto del codice di commercio italiano (art. 265).

L'art. 16 del Progetto stabilisce che, quando una lettera di cambio è pagabile in un luogo diverso dal domicilio del trassato, questo deve, in mancanza dell'indicazione nella lettera, additare il luogo in cui dev'essere fatto il pagamento. Tace però sulla conseguenza della mancanza d'indicazione sul detto luogo. Se questo non è designato, il progetto non dice come si provveda, e quindi lascia una lacuna a cui convien supplire.

Nell'atto poi in cui prescrive la pratica dell'atto di protesto in caso di rifiuto d'accettazione (art. 17), il disegno di legge non contempla l'evenienza di persone indicate al bisogno; riguardo alla quale è giusto di porre l'ob-

Digitized by Google

bligo nel possessore di presentare ad esse la cambiale per l'accettazione, come si statuisce pel pagamento, onde poter far assumere regolarmente il protesto, e regredire verso il traente ed i giranti responsabili.

Altra lacuna presenta il progetto in esame sugli effetti dell'accettazione, sull'obbligo dell'accettante, che converrebbe esprimere in via assoluta, di pagare la cambiale anche se nel frattempo fosse avvenuto il fallimento del traente, ed egli l'ignorasse, come è disposto in molte leggi moderne (1), sull'obbligazione dell'accettante verso il traente, e sulla natura dell'azione che gli compete verso quest'ultimo: — e così pure sui provvedimenti che, anche dopo l'accettazione, possono darsi in favore del possessore per manifestata impossibilità, o mancanza di sicurezza nell'accettante, — provvedimenti i quali sono infatti accuratamente impartiti da varie leggi cambiarie nazionali.

Determinando (art. 18) che sulla notificazione del protesto per mancanza d'accettazione, i giranti ed il traente sono rispettivamente obbligati a dar cauzione, il progetto lascia supporre che occorra una *formale notificazione* del protesto. Sembrerebbe invece sufficiente un semplice avviso mediante lettera in via postale raccomandata, come dichiarano parecchie leggi moderne. La notificazione formale è inutilmente spendiosa e brigosa. Volendosi liberare la legge cambiaria da tante formalità, si può essere certamente più corrivi su questo proposito, ed accontentarsi di un semplice avviso.

Il progetto inoltre dà luogo a qualche incertezza, inopportunità ed ulteriore lacuna, laddove dispone che il traente ed i giranti sono *rispettivamente* tenuti a dare una cauzione per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla scadenza, o ad effettuarne il rimborso insieme colle spese. Prescindendo dall'indagare se la frase rispettivamente (respectivement) usata in relazione al traente ed ai giranti sia abbastanza esatta, o riesca meglio sostituita dalla parola *solidariamente*, — rimane indeterminato che cosa si debba intendere per cauzione (caution), — ed in qual modo questa si debba fornire. Se, come si può di leggieri credere, si vuole con codesta frase significare una fideiussione personale, una garanzia di qualunque natura, la disposizione appare poco opportuna; perchè lascia incerto l'apprezzamento sulla attendibilità e sicurezza della cauzione; e parrebbe preferibile stabilire, che s'abbia a fare il deposito della somma, come in parecchie leggi moderne viene statuito. La cauzione somministrata mediante il deposito deve evidentemente stimarsi più espediente e sicura, e bastare efficacemente allo scopo cui si tende.

Un altro importante riflesso si ha a fare d'altronde; ed è che l'introdurre l'alternativa all'obbligo dei responsabili, di *garantire* o di *pagare* il valore della cambiale, espone all'inconveniente di rendere incerto a chi

(1) Codice italiano, art. 268, Codice spagnuolo 480.
V. pure l'art. 46 del progetto attuale dello scrivente.

Digitized by Google

spetti la scelta fra l'uno e l'altro partito, vuolsi dire fra la cauzione ed il rimborso. Consultando i principii generali del diritto, l'applicazione pratica del concreto tenore dell'art. 18 del progetto, porterebbe alla conclusione che la scelta spettasse all'obbligato cambiario. Ma questa risoluzione non sarebbe confacente alla sicurezza del pagamento, recando il pregiudicievole pericolo di dare l'adito al debitore di offrire una cauzione la cui idoneità può esser dubbia, e di far sorgere intanto una questione sull'attendibilità di una garanzia diversamente apprezzabile, mentre il possessore della lettera di cambio non avrebbe un'assicurazione tranquillante sul valore di essa. Oltrecciò non sarebbe realmente nemmeno conforme ai rapporti contrattuali delle parti.

Alla disposizione contenuta nell'art. 18 del progetto belga, rassomigliava quella contenuta nell'art. 207 del codice italiano del 1865, ove era statuito che i giranti ed il traente, ai quali notificavasi il protesto di mancata accettazione, erano rispettivamente obbligati a dar cauzione per assicurare il pagamento della cambiale alla sua scadenza, od a rimborsarla colle spese di protesto e di ricambio. Quest'articolo stava in relazione col precedente art. 205, che qualificava i giranti ed il traente garanti solidali dell'accettazione. Ora precisamente, come ha osservato il professor Marghieri, questa opinione non è corretta. Il traente non è garante dell'accettazione, ma sibbene del pagamento. Tranne che le cambiali ad un certo tempo vista, l'accettazione non occorre pei diritti da esperimentarsi contro il traente e gli altri coobbligati. Evidentemente la delegazione non soddisfa ai diritti del prenditore se non in quanto egli è sicuro che sarà adempiuta dal trattario; di maniera che se questa sicurezza è scossa, il carattere indispensabile alla delegazione manca, ed il portatore ha il diritto di regresso contro il traente ed i giranti, non tanto perchè sono garanti solidali dell'accettazione, quanto perchè essendolo del pagamento, questo non è più sicuro per l'effetto del rifiuto di accettare da parte del trattario. D'altronde il traente ed i giranti si sono coi loro atti obbligati al pagamento della cambiale alla scadenza designata, ma non in epoca anteriore ad essa.

La conseguenza che deriva da questi ragionamenti è che, in seguito al rifiuto, il traente ed i giranti non possono essere costretti che a garantire il pagamento in altro modo, essendo mancata l'accettazione. È in questo senso che dispongono quasi tutte le leggi, e fra le altre il nuovo codice italiano; il quale (art. 314) dichiara che, quando la mancanza d'accettazione è provata, il traente ed i giranti sono solidariamente e rispettivamente obbligati a dare cauzione pel pagamento della cambiale alla sua scadenza e per il rimborso delle spese. Invece le leggi, delle quali il progetto belga ripete la regola all'art. 18, mentre riconoscono la facoltà di pagare sol perchè l'accettazione è stata rifiutata, negano non solo il vero carattere giuridico della delegazione del traente, ma violano uno dei principii fondamentali relativi al valore dei termini nei contratti, rendendo possibile il caso che il debitore ed il creditore siano obbligati, l'uno a pa-

Digitized by Google

gare, l'altro a ricevere la somma, prima che il termine dell'obbligazione sia giunto.

Tutti questi riflessi pertanto convincono della ragione di non accogliere il concetto dell'art. 18 del Progetto belga, e di adottare piuttosto il pensiero (1) di prescrivere, conformemente a varie leggi moderne, il deposito della somma a titolo di cauzione.

Si comprende facilmente dopo le spiegate considerazioni come il riferente non sia persuaso della bontà del sistema che il nuovo progetto di legge olandese ha seguìto, e che l'Istituto di diritto internazionale ha stimato meritevole di imitazione, secondo il quale la cambiale, in causa del protesto di mancata accettazione si reputa senz'altro immediatamente scaduta per tutti i conseguenti effetti; e si attribuisce quindi al possessore il diritto di chiedere l'immediato pagamento del valore di essa, sotto deduzione di uno sconto corrispondente all'interesse per l'epoca decorribile sino alla scadenza. Tale disposizione non sembra conforme ai rapporti contrattuali delle parti, nè opportuna ed espediente. Non appare conforme alla volontà dei contraenti il porre il creditore nella necessità di esigere, e gli obbligati responsabili nella condizione di dover pagare il valore della cambiale immediatamente, tanto tempo avanti la sua scadenza. Non v'è motivo di fare per dir così una violenza ai voleri dell'uno e degli altri, mentre basta la facoltà di conseguire, e l'obbligo di dare respettivamente la garanzia pel pagamento della cambiale alla scadenza, col provvedimento del deposito, salva pure una diversa intelligenza degli interessati. — Non sembra inoltre conveniente la anzidetta disposizione, in quanto che la deduzione dello sconto per l'anticipato pagamento rende indeterminata od illiquida la somma da ripetersi. L'obbligato potrebbe contendere sulla misura maggiore o minore dell'interesse, a fronte del calcolo dello sconto esposto dal creditore nella richiesta del soddisfacimento della somma capitale; e ne avrebbe il diritto, ove il creditore calcolasse un interesse inferiore al vero ed al giusto; a meno che non si tollerasse che venisse sacrificata la legittima difesa del garante cambiario, il quale per piccole differenze probabilmente non si indurrebbe a sostenere una lite.

Una lacuna lascia ancora il progetto nell'art. 18, in quanto non determina come si estingua, e quando abbia a sciogliersi, od aver fine la cauzione somministrata. Il vuoto che resta su quest'argomento, è certo non ispregievole, e convien supplirvi.

§ 4. Della girata (Art. 19 a 24) (2).

La girata della lettera di cambio non ha presentato argomento di discorso al Congresso, se non per qualche lieve ritocco di dicitura. Solo è a

(1) V. art. 50 a 55 del progetto riveduto dello scrivente.
(2) V. *Actes du Congrès*, pag. 345, 346, 386-387, 74.

Digitized by Google

notarsi, essere tranquillamente stato adottato il sistema che non esige per la girata nè la menzione del valore fornito, nè la data, nè l'indicazione del nome del giratario, essendosi ammesso che il solo giro opera il trasferimento della proprietà del titolo; sistema questo il quale era accolto nel progetto, e non diede luogo a contestazioni. Nondimeno havvi materia di fare qualche osservazione.

Non si trova nel Progetto belga la determinazione del concetto della girata e della sua forma; poichè negli art. 14 a 24 non è data l'idea precisa, ne è detto che cosa essa debba contenere, vale a dire quali requisiti aver deve, mentre le leggi nazionali moderne non sono su ciò silenziose.

All'ammissibilità della girata in bianco mediante la semplice segnatura del possessore, posta a tergo della lettera di cambio (art. 19), dovrebbesi fare eccezione per la cambiale emessa all'ordine del traente, la quale nella prima girata rilasciata dall'autore suo dovrebbe contenere il nome del giratario. Per le considerazioni espresse in addietro è chiaro che altrimenti non si avrebbe veramente una lettera di cambio, finchè non fosse posta in essere l'accettazione del trassato, ed il solo titolo emesso dal traente col giro in bianco convertirebbe la cambiale in una carta al portatore, nella quale ragion vuole che se ne impedisca la trasformazione. — Anche per la lettera di cambio stilata a carico dello stesso traente e pagabile in altra piazza, si dovrebbe prescrivere una simile limitazione all'ammissibilità della girata in bianco, — statuendo che la prima girata rilasciata dall'autore della cambiale debba contenere il nome del giratario. Le ragioni sono pressochè le stesse, che vennero accennate per la tratta emessa all'ordine proprio del traente.

È saggiamente adottata dal progetto la massima (art. 20), che la girata trasferisce la proprietà della lettera di cambio con tutte le garanzie che vi sono annesse, vale a dire i pegni, privilegi ed ipoteche. Essa giova a togliere le divergenze, ed a supplire al silenzio che in proposito si riscontra nella legge di qualche paese, ed è conforme anche alla giurisprudenza (1). Però essa dovrebbe — ad avviso dello scrivente — essere completata da una riserva, che sembra giusta e giuridica, cioè, che per l'acquisto dei diritti reali di garanzia si abbiano ad osservare le prescrizioni recate dalle leggi del luogo in cui i beni sono situati (2).

Nell'art. 21 non si comprende per qual motivo la facoltà di opporre eccezioni al cessionario della lettera di cambio, sia concessa al trattario (tiré), e non la si consenta anche agli altri obbligati e responsabili, traente e giranti. A questi pure dev'essere libero di opporre al possessore del titolo quelle ragioni ed obbiezioni che per avventura possono loro competere.

Oltrecciò la disposizione data col detto art. 21 racchiude un concetto

---

(1) V. Corte Catania, 9 marzo 1885. Nel *Monitore dei tribunali* 1886, pag. 139, Riv. 5.

(2) Così vien proposto nel progetto primo dello scrivente, art. 19, e nello schema riveduto, art. 20.

Digitized by Google

poco esatto e vago. Essa non determina quali eccezioni siano opponibili al cessionario della cambiale che l'ha acquistata per girata posteriore alla scadenza. Essendo dissonanti le maniere di vedere nelle varie legislazioni vigenti sugli effetti del giro emesso dopo la scadenza, la saggezza legislativa consiglia ad adottare una regola che li determini in modo positivo e chiaro. Nella divergenza delle manifestatesi opinioni si può ritener prevalente il concetto, che distinguer si debba, se il giro sia stato fatto dopo la decorrenza del termine fissato pel protesto, senza che questo sia stato praticato, o se sia stato operato dopo l'erezione in tempo utile del protesto per mancanza di pagamento. Nel primo caso il giratario acquista i diritti verso l'accettante e verso quelli che hanno girato la cambiale posteriormente alla scadenza; — nel secondo caso acquista tutti i diritti cambiari contro i giranti responsabili, che sono mantenuti in vita mediante il protesto, e verso i giranti posteriori soltanto i diritti scatenti da una cessione ordinaria, poichè la cambiale ha già adempiuto al suo ufficio come tale. A codesti concetti sarebbe ragionevole che si conformassero le disposizioni del progetto (1).

L'idea espressa nell'art. 22 del Progetto belga, di conservare perfettamente in vita la lettera di cambio anche quando sia stata girata al traente, ad un girante; od all'accettante, e sia di nuovo da essi posta in circolazione prima della scadenza, — sembra si debba limitare ai casi di girata a beneficio d'un girante precedente, o del traente, escludendo invece quello del giro a favore dell'accettante; poichè ragion vuole che l'acquisto da parte dell'accettante, debitore diretto del titolo di credito, estingua naturalmente per confusione il rapporto principale di debito e credito, e quindi tutti gli altri rapporti accessori attinenti agli obbligati responsabili; sicchè la circolazione del titolo diventa fittizia, quando il debitore della somma con esso promessa è l'identica persona del creditore o possessore suo.

L'art. 23 che riguarda la data del giro dà argomento a due obbiezioni. — La prima che la disposizione in esso contenuta non si concilia col precedente art. 19 risguardante la girata in bianco. Dovrebbe anteporvisi; e posta invece di seguito ad esso, diventa affatto inutile, se pur non presenta un'antinomia. — La seconda, che il dichiarare essere datata la girata, ed in caso diverso spettare al portatore di comprovarla, sembra assolutamente inopportuna. Tale disposizione produce inconvenienti analoghi a quelli che in addietro sono stati notati, derivabili dalla mancanza del requisito della data sulla lettera di cambio, sia per le incertezze e le questioni che possono facilmente nascere dalla indeterminazione del luogo e del tempo della creazione dell'atto, sia per l'imbarazzo in cui può trovarsi il possessore a comprovare la data, sia pel facile adito che si concede al debitore di mala fede di sollevare questioni sulla verità della data medesima. Laonde il riferente,

(1) In tale senso la regola sarebbe concretata nello schema proposto dal riferente. V. lo schema primo, art. 27 e quello riveduto, art. 30.

Digitized by Google

riportandosi agli argomenti svolti in addietro a proposito della data sulla tratta, e che stima per analogia applicabili anche alla girata, non esita a ritenere, a suo sommesso avviso, inaccettabile la disposizione di detto art. 23. Ad essa converrebbe invece sostituirne un'altra, per la quale si consentisse positivamente al possessore la facoltà di porre sul giro la data lorchè ne manchi, supponendolo a ciò autorizzato dal suo datore: e si presumesse e si reputasse quindi per vera la data che si trova apposta nel giro, salva prova in contrario da prodursi dal debitore o da chi altro vi fosse interessato.

Il progetto accennando (art. 24) alle restrizioni aggiunte in una girata, dice semplicemente che esse sono obbligatorie pei giranti successivi; ma non fa menzione dei vari modi di girata, per *incasso, per garanzia* o *per procura*, e così pure della girata *senza responsabilità* di cui trattano quasi tutte le varie leggi nazionali. Converrebbe se ne facesse parola, almeno per omaggio al disposto delle vigenti legislazioni e per osservanza dei costumi commerciali (1).

§ 5. Dell'avallo (Art. 25 a 27) (2).

Quantunque la legge di qualche paese, come quella d'Inghilterra, non dia alcuna disposizione sull'avallo, ritenendo forse che la coobbligazione colla forma di girata possa applicarsi e provvedere a qualunque caso in cui garantir si voglia il buon esito della lettera di cambio, e quindi riesca inutile il trattare dell'avallo, pure sembra conveniente di mantenere esplicitamente questa speciale forma di coobbligazione a titolo di garanzia, e d'impartire apposite disposizioni che ne regolino l'attuazione. L'avallo è un modo tradizionale italiano di assicurare il pagamento della lettera di cambio, che venne generalmente adottato nelle consuetudini e nelle legislazioni di moltissimi paesi, e contemplato mediante apposite disposizioni e norme, le quali non presentano differenze importanti e sono sostanzialmente concordi.

La girata dipendendo veramente da una cessione del titolo, ha causa dalla trasmissione della cambiale, appoggia ad un titolo giuridico ben diverso dall'avallo: presuppone un corrispettivo sebbene non enunciato. L'avallo invece è una fideiussione, riposa su un titolo unilaterale, sulla semplice volontà del promittente, senza che vi sia nè una cessione di diritti, nè la necessità di un corrispettivo. Le parti possono convenire di dare e ricevere un avallo, piuttostochè una girata della cambiale che non corrisponde al volere ed all'accordo loro. In linea di massima pertanto è ragionevole ed opportuno inserire nel progetto di legge uniforme le disposizioni sull'avallo, le quali del resto son molto facili a concretarsi. Pertanto può essere in massima accettato il disposto del § 5. Soltanto due

(1) V. art. 259 codice italiano.
(2) V. *Actes du Congrès*, pag. 346-347, 387-388.

Digitized by Google

lievi osservazioni si presentano sul tenore dell'art. 25. L'una che le parole: *indipendentemente dall'accettazione e dalla girata*, sono veramente oziose e possono recare confusione o rendere meno chiaro il concetto. L'altra che la clausola — *salva convenzione contraria* (sauf convention contraire) — apposta alla massima che dichiara responsabile il dator d'avallo per tutte le obbligazioni della persona per la quale si impegna, — sembra impropria, e non s'addice al rigore dei principii a cui s'informa il diritto cambiario. — L'obbligo del dator d'avallo deve essere assoluto e solidario. La legge non deve ammettere restrizioni col consentire una clausola contraria nella stessa stipulazione dell'avallo. Di regola questo viene scritto sulla lettera di cambio, e le pattuizioni restrittive non potrebbero risultare che da un atto separato; in conseguenza l'ammettere l'efficacia della convenzione contratta coll'avallo, genererebbe anche difficoltà di forme non corrispondenti all'espedienza della circolazione ed all'esercizio dei diritti derivanti dalla cambiale. Se le parti amano stipulare una convenzione contraria, o recante restrizioni al principio della solidarietà, certamente possono farlo: ma allora escono dal campo del diritto cambiario. In tal caso l'avallo non può più essere considerato un atto avente virtù cambiaria, ma lo si deve reputare proprio della sfera ordinaria del diritto civile o commerciale. Conviene dunque eliminare la riserva della convenzione contraria.

§ 6. Della scadenza e del pagamento (Art. 28 a 34) (1).

L'art. 28 che riguarda la presentazione della lettera di cambio si limita per la cambiale a vista a dichiarare che, in mancanza di disposizione speciale, essa dev'essere presentata entro sei mesi. Converrebbe aggiungere in via di regola generale, che la lettera di cambio a vista può presentarsi in qualunque momento, purchè nel termine prefinito della lettera stessa o della legge. La mancanza dell'espressione di cotale facoltà in linea di massima, certo non giova alla chiarezza della disposizione, se pur non la rende incompleta.

Il termine poi di sei mesi prefisso per la esibizione della lettera di cambio a vista, non sembra congruamente commisurato. In primo luogo non armonizza col disposto dell'art. 13, che prescrive il lasso di 4 mesi o di otto mesi secondo le distanze per la presentazione delle cambiali emesse a certo tempo vista. In secondo luogo non sembra congruamente indetto recando l'assoluta prefinizione di 6 mesi per qualunque cambiale a vista, a fronte delle disposizioni diverse contenute nelle varie leggi nazionali. — Mentre infatti in alcune di esse, come in quelle del Belgio e della Francia, è stabilito il termine di tre mesi per la presentazione nell'interno dello Stato delle cambiali tratte dall'estero ma in Europa, aumentabile secondo

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 347-348, 388, 392.

Digitized by Google

le distanze per riguardo agli altri paesi più lontani (1), e siffatto termine normale di tre mesi si ritiene applicabile anche per le tratte rilasciate dall'interno dello Stato, parecchie altre legislazioni moderne fissano il tempo di un anno (2); perlocchè s'incontrerebbe forse un ostacolo non lieve per molti paesi, a circoscrivere in ogni caso il detto termine a sei mesi soltanto. Il limite più ristretto potrebbe dubitarsi soverchiamente vincolante la libertà dei privati nel commercio; mentre chiunque voglia adottare un termine breve ha la facoltà di prefiggerlo. Nessun ostacolo in contrario od inconveniente può sorgere d'altronde dall'ammettere come massimo limite di legge, un termine più lato di quello stabilito dal progetto. Ad ogni modo se questo pure si volesse mantenere per regolare gli effetti commerciali di uso più frequente, sembrerebbe ragionevole e conveniente, ed in pari tempo conforme al trattamento adottato per la presentazione delle cambiali ad un certo tempo vista, il distinguere se la lettera è tratta dallo stesso continente, o da più lontana regione; fissando per l'un caso il termine proposto di 6 mesi, e per l'altro invece quello di un anno (3).

Una lacuna sembra lasciare il progetto per riguardo alla presentazione della lettera di cambio alle persone indicate al bisogno; poichè mentre prescrive nell'art. 19 (§ 6) che la presentazione sia eseguita quando il bisognatario è domiciliato nello stesso luogo del trassato, non fa cenno alcuno, nè del detto paragrafo, nè nel precedente § 3°, risguardante l'accettazione, dell'obbligo di presentare la lettera di cambio per l'accettazione alle persone indicate al bisogno. A codesta lacuna convien supplire.

Non si può d'altronde sottacere a questo proposito, che anche la disposizione riguardante la presentazione della cambiale al bisognatario pel pagamento, lascia qualche incertezza; sia perchè, mentre stabilisce ch'essa sia obbligatoria soltanto quando la persona indicata al bisogno è domiciliata nello stesso luogo (lieu) del traente, non determina poi che cosa intenda con questa espressione *lieu;* e già si è accennato nelle osservazioni spiegate all'art. 6, che dal confronto dei vari articoli del progetto (6, 16, 28, 57), talora appare si voglia designare piazza o città, talora la residenza o stabilimento della persona di cui si tratta; — sia perchè, limitando l'obbligo della presentazione al caso che il bisognatario sia domiciliato nel luogo del trassato, libera assolutamente il possessore dall'obbligo della presentazione in qualunque altro caso; e ciò non sembra opportuno, potendo il bisognatario stesso designare un domicilio nella piazza in cui risiede il trassato.

Sul pagamento della lettera di cambio, l'Assemblea volle introdurre un'aggiunta alla dizione del progetto, per riguardo ai pagamenti prefiniti in moneta estera. Ma la modificazione non sembra abbastanza corretta;

---

(1) Legge belga, art. 11 a 20. Codice francese, art. 129 e 60.
(2) V. Hoechster et Sacré, *Manuel de droit commercial,* pag. 466 e seguenti.
(3) V. art. 65 del progetto riveduto dello scrivente.

Digitized by Google

non essendo esatta la determinazione che il pagamento della cambiale stilata in moneta straniera abbia ad essere fatto al corso medio del cambio a vista del giorno antecedente alla scadenza, verificatosi nella piazza più vicina a quella del pagamento — « peut être fait en monnaie nationale au « cours moyen de change à vue de la veille de l'écheance, coté sur la « place la plus rapprochée du paiement ». — Pare poi fuori di dubbio, essere duopo stabilire chiaramente che, quando una lettera di cambio sia stilata coll'indicazione del pagamento in una moneta non avente corso nel luogo prefinito pel soddisfacimento, questo non possa essere eseguito nella moneta del paese, se l'emittente abbia espresso colla parola *effettivo* o con qualsiasi altra dizione equivalente, che il pagamento si debba fare nella moneta tassativamente accennata nella cambiale (art. 32).

La regola che il portatore della lettera di cambio non possa rifiutare un pagamento parziale, anche quando l'accettazione fu data per l'intera somma, è universalmente ricevuta nelle legislazioni cambiarie. Però non si può dimenticare che vi fu recata una modificazione per riguardo alle riscossioni degli effetti commerciali per mezzo degli uffici postali, nella recente convenzione internazionale conchiusa a Madrid il 21 marzo 1885 fra vari Stati facenti parte dell'Unione postale. Quindi converrebbe evitare che il progetto di legge uniforme presentasse nell'art. 30 una eventuale antinomia o controversia per riguardo al pagamento delle cambiali presentate per mezzo degli uffici postali.

L'art. 32 stabiliendo una presunzione di liberazione in favore di chi paga la lettera di cambio alla sua scadenza senza opposizione, non impone che il pagatore debba osservare la regolarità delle girate e che il portatore della cambiale se ne giustifichi legittimo possessore colla serie non interrotta di esse. Però la ragion lo reclama. Sembrerebbe quindi incompleta la disposizione dell'art. 32; tanto più che non determina quali conseguenze derivino nel caso in cui il pagamento sia avvenuto ad un portatore che non si giustifichi regolarmente possessore legittimo, sebbene sia giunta la scadenza della cambiale, senza che s'abbia alcuna opposizione da parte d'altre persone.

Il progetto (art. 32) ammette la facoltà di spiegare opposizione al pagamento soltanto nel caso di perdita della lettera di cambio, di fallimento del portatore, o di un'incapacità a riscuotere il valore. Orbene per tal modo può dubitarsi che si precluda l'adito a qualsiasi eccezione che per altro titolo possa avere a spiegare il debitore cambiario. Eppure ciò non sarebbe giusto. — La ragione non consente che si ponga assoluto impedimento ad una legittima difesa. Non è raro che venga sollevata eccezione di falsa sottoscrizione; e ben a ragione parecchie leggi ne ammettono la proponibilità; anzi consentono che l'apparente obbligato, ossia chi è chiamato al pagamento della cambiale, possa addurre contro il possessore quelle eccezioni che derivano strettamente dal diritto cambiario, o gli competono per rapporti personali verso di lui.

Digitized by Google

Molti possono essere i titoli, le cause di siffatte eccezioni, all'infuori di quelli contemplati nel rammentato art. 32. — Per essi non si trova alcun provvedimento nel progetto belga, il quale non ne parla nemmeno nel successivo § 9, che versa sulle obbligazioni e sulle azioni. È duopo adunque completarne la disposizione con opportuni schiarimenti (1).

Taluno obbietterebbe forse essere conveniente di impedire qualsiasi eccezione od ostacolo da parte dell'obbligato, pei titoli commerciali pagabili al portatore, poichè l'ammissibilità delle opposizioni danneggerebbe la loro circolazione. — Ma si può facilmente rispondere che cotale esclusione è ingiusta; e che se la si volesse sostenere pei titoli al presentatore, costituirebbe una ragione ulteriore di proscrivere la cambiale al portatore, da aggiungersi a quelle assai forti sopra spiegate, che militano per ricusarne la accoglienza in un progetto di legge uniforme.

Opportuna è l'aggiunta fatta dal Congresso (art. 32 A) al Progetto della Commissione per dichiarare l'obbligo nel possessore della lettera di cambio di consegnarla, munita di quitanza, al debitore che la paga; questa disposizione fu desunta dal progetto dello stesso riferente (2).

Conviene per altro notare intorno all'art. 33 che quando una lettera di cambio è emessa in più esemplari, si dovrebbe imporre l'obbligo al possessore di restituirli, anzichè dichiarare esplicitamente che il trattario si libera col pagamento della tratta accettata, prescindendo dagli altri esemplari. La ulteriore esistenza di essi in circolazione non sarebbe senza pericolo. D'altronde sembra inopportuno, e per avventura pregiudicevole, il dichiarare che se la cambiale non è accettata, il trattario si libera col pagare il primo degli esemplari che gli viene presentato; non essendo cauto nè ragionevole di lasciar sussistere ed in circolazione gli altri esemplari.

Come il progetto vieta ai giudici di accordare qualsiasi dilazione al pagamento della lettera di cambio (art. 34), così dovrebbe anche proscrivere i termini di *grazia* e di *uso*, che sono abbandonati in generale dalle moderne legislazioni, ma in taluna di esse, e nelle consuetudini di certi paesi, sono ancora serbati. — All'uniformità delle discipline, in materia delle lettere di cambio, giova togliere siffatte differenze, ed escludere assolutamente anche i termini di grazia.

Opportuno poi sarebbe che il progetto contenesse altre disposizioni per disciplinare le evenienze di pagamento parziale della cambiale, di mancata domanda, o di non avvenuta presentazione all'epoca della scadenza, a fronte del diritto del trattario od accettante di soddisfarla; — evenienze per le quali le legislazioni moderne contengono provvedimenti opportuni (3).

E parrebbe altresì conveniente che il progetto comprendesse norme

---

(1) V. art. 113 del progetto riveduto dallo scrivente, in relazione coll'art. 110 del Progetto primitivo.

(2) V. art. 69 del progetto primo.

(3) V. Codice italiano, art. 295 e 297.

Digitized by Google

sulla prefinizione dei termini all'esercizio dell'azione del creditore e regole sulla formalità degli atti a praticarsi risguardanti la conservazione dei diritti scatenti della lettera di cambio. — Nulla in proposito si rinviene sul paragrafo in esame; e la disposizione, che sola si può osservare, che è racchiusa nel § 9 relativo agli obblighi ed alle azioni (art. 48), non sembra sufficiente.

§ 7. Del protesto (art. 35 a 37) (1).

Sebbene non tutte le leggi nazionali esigano la pratica dell'atto di protesto in mancanza di pagamento della lettera di cambio, pure in un progetto di legge uniforme pare che se ne debba dare la prescrizione. La formalità dell'atto di protesto si ritiene generalmente necessaria a constatare la diligenza usata dal possessore della lettera di cambio onde ottenerne il pagamento, ed il rifiuto o la mancanza alla prestazione di esso da parte del trattario. Antichissimo ne è l'uso. Anche dal maggior numero delle legislazioni moderne si stima indispensabile l'atto di protesto; la prescrizione di praticarlo si trova in generale.

Sarebbe inoltre desiderabile che le disposizioni attinenti al protesto fossero meglio concretate, e più complete di quelle che si trovano nel progetto belga. Sia lecito di fare alcune critiche osservazioni.

L'art. 35 imponendo l'obbligo del protesto in caso di *rifiuto totale* o *parziale di pagamento*, da un lato presenta l'inconveniente di parole inutili, quali sono quelle di *totale* o *parziale*, che riescono affatto superflue; dall'altro lato lascia colla sua dicitura sorgere il dubbio che il protesto non debba essere eseguito anche pel *rifiuto d'accettazione* della lettera di cambio. — L'art. 18 fa credere che il protesto si esiga; ma la dizione dell'art. 35, contemplando soltanto il rifiuto al pagamento, non pare lo comprenda; il perchè ne resta l'incertezza, altrimenti si deve concludere almeno che il tenore dell'articolo non è esatto, e suonerebbe meglio rettificato.

Lo stesso articolo 35 consente, che all'atto di protesto per rifiuto di pagamento si supplisca con un'altra forma ammessa dalla legge del paese prefinito pel soddisfacimento della lettera di cambio. — La facoltà di usare una forma diversa da quella dell'atto di protesto generalmente adottata si comprende concessa in riguardo alle leggi speciali di certi paesi; ma non sembra confacente all'uniformità che dev'essere il carattere fondamentale della legislazione che si vorrebbe creare, comune a tutti gli Stati; in omaggio al quale sarebbe partito preferibile di sancire come norma assoluta la pratica dell'atto di protesto, senza eccezione qualsiasi, desumibile da leggi nazionali particolari.

A tale massima converrebbe si uniformassero anche gli accordi internazionali per la riscossione degli effetti cambiari a mezzo delle Amministra-

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 348, 392, 393.

Digitized by Google

zioni postali, nei quali il rendere facoltativa la pratica dell'atto di protesto è in urto col disposto da varie leggi nazionali e coll'eguaglianza delle discipline.

Nell'art. 36 non è ben determinato il giorno in cui dev'essere fatto il protesto. Questo non deve rimanere incerto, come avviene indicando l'*indomani* o il *dopodomani* successivamente alla scadenza. Le parole, le *lendemain* ou le *surlendemain* rendono indeterminato il giorno che dev'essere precisamente fissato pel protesto: inoltre l'alternativa lasciata colla parola *ou* toglie l'uniformità nella regola, del pari che la certezza nella legge.

Per un riguardo al termine pel protesto designato nel Codice di commercio francese del 1807, il Congresso ha, sopra proposta di un Delegato di Francia, introdotto, ad emendamento del detto art. 36, la clausola che riserva la disposizione contraria della legge del paese ove la lettera di cambio è pagabile; di guisa che alla regola che fissa per praticare il protesto il primo od il secondo giorno posteriore alla scadenza, è fatta eccezione pel caso di prescrizione diversa della legge del luogo. — Siffatto modo di dare le norme, non sembra corretto, secondo la maniera di vedere del riferente, nè consentaneo alla natura ed allo scopo di una legge uniforme. — Questa non consegue tale carattere ogni qualvolta, da un lato o dall'altro, s'introducono elementi di dissonanza o di difformità. — Si addotti adunque una regola generale; e questa si tenga ferma, senza consentire per ispirito di condiscendenti conciliazioni, particolare trattamento od eccezione per l'uno o per l'altro paese.

Il progetto non dichiara poi se l'atto di protesto sia necessario anche in confronto dell'accettante. — Stando al letterale tenore degli art. 35 e 36 parrebbe che lo si dovesse erigere in confronto di esso. — Ma a dir vero la cosa rimane incerta. — Sembra allo scrivente che l'atto del protesto in confronto dell'accettante per conservare i diritti verso di lui non sia necessario che nel caso di cambiale *domiciliata;* e di tale maniera di pensare sono infatti i legislatori di parecchi paesi. — Però il Progetto non parlando della cambiale domiciliata, e non contenendo alcuna disposizione riguardo all'atto di protesto per essa, lascia una dubbiezza ed una lacuna notevole.

Oltrecciò sarebbe desiderabile che il disegno di legge non fosse silenzioso pel caso di morte o di fallimento del trattario, e dichiarasse apertamente che il possessore della cambiale non è dispensato dall'obbligo di accertare la mancanza di pagamento coll'atto di protesto, come dice il legislatore italiano (art. 308 codice commercio); e simile avvertimento esprimesse anche nel caso d'avvenuto protesto per mancata accettazione, il quale non giova a dispensare dall'obbligo del protesto per rifiuto di pagamento.

In aggiunta agli articoli contenuti nel progetto, il Congresso ha espresso il voto che le spese dell'atto di protesto siano rese più lievi per disposizione di legge. — Questo voto riguarda un argomento affatto secondario,

Digitized by Google

d'indole economica anzichè giuridica, ed estraneo ai principî di una legge uniforme; non fu tradotto in concreta proposta di proscrizione legislativa, e quindi non occorre d'occuparsene.

§ 8. Dell'intervento (art. 38 a 44) (1).

Il Progetto contempla separatamente, come fanno le varie leggi vigenti sulla materia, l'intervento per l'accettazione, e l'intervento pel pagamento. — Ma discorrendo del primo, non distingue se sulla cambiale siano indicate o no persone al *bisogno;* e ne viene la conseguenza che le disposizioni proposte sono un po' confuse e non corrette. — È duopo disciplinare l'intervento tanto per l'accettazione, quanto pel pagamento, contemplare il caso di uno o più indicati al bisogno; prevedere anche l'ipotesi dell'intervento di un terzo, ed emanare le regole relative, in riguardo al possessore, ed a seconda del contegno da lui tenuto sull'accettazione o non dell'intervento. — Il codice italiano ha stabilito in proposito direttive opportune (art. 269, 270); ed è spiacevole che il Progetto belga abbia lasciato una lacuna riflessibile sull'argomento (2).

Non si può prescindere dall'osservare, che la disposizione dell'art. 40 per la quale sarebbero mantenuti nel portatore della lettera di cambio tutti i diritti contro il traente ed i giranti, malgrado la accettazione avvenuta per intervento altrui, rende affatto inutile il rimedio dell'intervento all'accettazione. — A nulla giova infatti codesto intervento del terzo. Difficilmente si troverebbe persona che s'inducesse a darlo, dal momento che non serve a produrre alcun effetto utile. — D'altronde, se il possessore accetta l'intervento del terzo, non si ravvisa alcun giusto e ragionevole motivo per accordare egualmente al possessore il diritto di regresso onde ottenere cauzione; poichè l'intervento del terzo, liberamente accolto, tien luogo dell'accettazione del trassato.

La mancanza di disposizioni pel caso di persone indicate al bisogno si lamenta nel progetto anche per riguardo al pagamento di cui tratta l'art. 41. Se la cambiale designa una persona all'occorrenza, questa deve essere interpellata pel pagamento, e preferita a qualunque terzo interveniente spontaneo.

Manchevole è pure l'art. 42 in quanto che non contempla il pagamento offerto da persona indicata al bisogno, e non stabilisce le conseguenze del rifiuto di esso da parte del possessore della cambiale.

I successivi art. 43 e 44 sui diritti ed obblighi dell'interveniente e delle persone per onore delle quali il pagamento viene fatto, sono poco precisi nel loro tenore ed insufficienti. Senza discendere a più minute ed analitiche

(1) V. *Actes du Congrès,* pag. 349, 394-395.

(2) Lo scrivente crede adottabili in proposito le varie disposizioni che propone nel progetto riveduto, art. 78 a 82.

Digitized by Google

osservazioni, sia lecito esprimere il desiderio che gli anzidetti articoli siano rifusi e sostituiti da più chiare e confacenti disposizioni (1).

Il disposto dell'ultimo allinea dell'art. 44 che dà la preferenza al trattario, il quale non avendo accettato la cambiale, consente a pagarla per qualcuno degli interessati, in confronto di tutti coloro che offrono di intervenire per la stessa persona, o non è giusto, o non è esatto. Di vero. Se il trattario vuole intervenire semplicemente per far onore ad uno dei coobligati, e non per riconoscere la sua qualità di trattario, e onorare così la delegazione del traente, non vi ha ragione di preferirlo a qualunque altro interveniente, ed in tale ipotesi la norma data dal progetto non par giusta; poichè in massima si deve preferire l'interveniente che libera il maggior numero di obbligati; ed in parità di circostanza, non essendovi motivo di prelazione, si preferisce naturalmente l'interveniente che si presenta pel primo. Se invece colla dizione dell'anzidetto ultimo capoverso dell'articolo 44 si vuol preferire il trattario in tale sua qualità, appunto perchè libera tutti gli obbligati, è duopo esprimere diversamente la disposizione, completandola coll'idea che il trattario il quale non ha accettato la cambiale, aderisce e si presta a pagarla appunto in tale sua qualità, ed in allora produce l'effetto di liberare anche il traente.

Non si vuol da ultimo tacere, che nel paragrafo in esame il progetto richiama le antiche disposizioni le quali suppongono la provvista; e l'ultima parte dell'art. 44 è una conseguenza dei principî stabiliti nel § 2°, art. 8 a 11 sulla provvista. Quindi il § 8 meriterebbe di essere, oltrechè completato, integralmente rifuso sotto questo punto di vista.

§ 9. Delle obbligazioni e delle azioni (Art. 45-50 A) (2).

Determinando gli obblighi delle persone che concorrono a firmare la lettera di cambio, il Progetto della Commissione belga dichiara, essere essa tenuta alla *garanzia* solidaria verso il possessore della lettera di cambio. L'idea della garanzia non sarebbe precisamente conforme ai rapporti derivanti dalla lettera di cambio. — Il diritto del portatore di essa ha più veramente la natura di un credito colla forza del carattere solidario, professato verso gli individui che hanno preso parte alla lettera di cambio, mediante i vari atti in essa apparenti.

La solidarietà assoluta in tutti gli obbligati responsabili verso il possessore della lettera di cambio pel pagamento del suo valore senza alcun beneficio di divisione, d'ordine o di escussione, è un principio universalmente ammesso, ed indeclinabilmente richiesto dalla certezza dell'adempimento della cambiale. Essa ha il suo titolo giustificativo nell'obbligo proprio che

(1) Potrebbero servire all'uopo le proposte contenute nel progetto presentato dallo scrivente, art. 73 e seguenti, e nell'attuale emendato art. 83 a 87.

(2) V. *Actes du Congrès*, pag. 349-351, 395-398.

Digitized by Google

ciascuno dei responsabili contrae, colla tratta, col giro e coll'accettazione della cambiale. Sembrerebbe opportuno che codesto principio, il quale trovasi espresso in alcune, ma non in tutte le leggi nazionali, venisse letteralmente enunciato con un'esplicita disposizione; fosse positivamente e nettamente dichiarato come cardine fondamentale della legge di cambio, e lo fosse nella sua vera natura, per la quale un diritto compete al possessore d'essere pagato verso tutti i responsabili.

Il concetto dell'azione di regresso per garanzia può stare nel vecchio sistema, a cui s'informa il codice francese, supponendo la cessione di un credito o della provvista, per la mancata realizzazione della quale si reagisce verso il cedente; ma non armonizza col sistema recentemente prevalso sulla natura e forza della lettera di cambio, a cui è appoggiata la maggior parte delle moderne leggi.

La obbligazione dei firmatari responsabili deve estendersi a tutto ciò che il possessore può reclamare, e quindi agli interessi ed anche alle spese dei ricambi, essendo o danni o sborsi derivanti dal mancato pagamento della cambiale. Per riguardo a questi danni scatenti dall'insoddisfacimento, specie agli interessi sulla somma capitale, il Congresso volle aggiungere al progetto una disposizione, per la quale se ne determina la decorrenza a partire dal primo giorno utile per erigere il protesto. Ma questa dichiarazione non sembra corretta; sia perchè, come venne in addietro osservato, il protesto non è sempre necessario, specie in confronto dell'accettante, e può darsi che non venga assunto; sia perchè gli interessi devono per massima generale di diritto decorrere dalla scadenza, e non v'ha ragione di declinare da questa norma universalmente riconosciuta. Sarebbe bene adunque modificare di conformità il tenore dello schema di legge (1).

Non molto felice appare la dicitura dell'art. 46, nel quale si dice che ogni sottoscrizione apposta ad una lettera di cambio, *vale per l'obbligo ch'essa implica* (vaut pour l'engagement qu'elle implique), senza riguardo alla nullità d'ogni altra obbligazione od alla falsità d'altre firme. — Codesta espressione si ravvolge in un circolo vizioso, poichè non determina l'obbligo che la sottoscrizione produce; ad ogni modo la frase non esprime un'idea opportuna. — Si dovrebbe piuttosto sancire il concetto, che le obbligazioni risultanti dalla lettera di cambio, essendo considerate indipendenti le une dalle altre, un debitore cambiario non può invocare i vizi della obbligazione d'altro firmatario del titolo per sottrarsi alla obbligazione propria.

Le disposizioni aggiunte nei due capoversi dello stesso art. 46 sulla verità o falsità delle firme e che sono desunte dalla legge belga, non sembrano commendevoli; e perchè non abbastanza chiare, precise ed armonizzanti, e perchè d'incerta e difficile applicazione pratica, e perchè in fin dei conti superflue. Ai diritti del portatore provvedono abbastanza le statui-

(1) V. progetto dello scrivente riveduto, art. 98-108.

Digitized by Google

zioni della legge cambiaria ed a quelli del trattario le norme comuni di diritto civile e commerciale.

L'art. 47 è esso pure concepito in termini imprecisi; poichè da un lato qualifica il diritto del portatore una azione in garantia, e dall'altro lato la concede contro tutti i firmatari o contro ciascuno di essi. Ad evitare le argomentazioni che in pratica potessero desumersi con una interpretazione letterale e restrittiva, la quale non sarebbe conforme ai veri rapporti scatenti dalle lettere di cambio, convien meglio dire, che l'azione in argomento si può dal possessore della lettera di cambio esercitare contro *tutti i sottoscrittori di essa, e contro qualunque di loro,* senza essere tenuto a qualsiasi ordine o limitazione.

Il progetto lascia poi una lacuna, in quanto non determina le condizioni da adempiersi e gli atti da praticarsi per l'esercizio dell'azione di pagamento verso i responsabili. Non parla dell'avviso dell'avvenuto protesto per mancanza di pagamento, che dovrebbe darsi al coobligato responsabile verso il quale si vuol agire. — Cotesto silenzio non sembra giustificato da plausibili ragioni, nè conveniente: 1° perchè in generale tutte le leggi nazionali sulle lettere di cambio prescrivono che si debba comunicare la notizia del protesto al responsabile obbligato, sia mediante lettera in via postale raccomandata, sia mediante atto di notifica in forma giudiziaria; 2° perchè il rimarcato silenzio costituisce una manifesta disarmonia dalla disposizione contenuta nell'art. 18 riflettente la notificazione del protesto in mancanza d'accettazione, e dal tenore dell'art. 52, 2° allinea, che parla di notifica del protesto in caso di cambiale smarrita. — Se si vuel deliberare di far cenno della notifica di protesto per mancanza di accettazione, e di prescrivere altresì la notifica al traente ed ai giranti di un atto di protesto in caso di rifiuto di pagamento della cambiale perduta, la ragione consiglia di stabilire l'obbligo d'un avviso o notizia del protesto pei casi ordinari più comuni e generali di mancanza di pagamento. Gli è vero che l'art. 48 rimette alla determinazione della legge del luogo in cui l'azione giudiziaria vien intentata, la prefinizione dei termini nei quali dev'essere esercitata l'azione di regresso, e delle formalità da osservarsi per l'esercizio di esso. — Ma tale disposizione non è nè sufficiente, nè plausibile. In primo luogo può darsi che l'azione di pagamento non venga intentata in giudizio, e l'obbligato, dietro semplice avviso del protesto, paghi l'ammontare della lettera di cambio; anzi nella generalità dei casi il rimborso del valore di essa avviene per deliberazione tranquilla di volontà, senza bisogno d'atti contenziosi. Ma l'obbligato non è in grado certamente di provvedere al pagamento, nè sa di dover pagare, se non viene edotto che la cambiale è caduta in protesto. — In secondo luogo il rimettersi alle leggi del paese ove l'azione viene intentata, rende necessaria la emanazione di norme speciali in ciascuno Stato; mentre è desiderabile che dappertutto si abbiano regole uniformi per la eguaglianza delle disposizioni da osservarsi e per la cognizione che si deve avere dovunque delle pratiche prescritte.

Digitized by Google

Il lasciare, con un vuoto nella legge uniforme, il bisogno che vi suppliscano le leggi nazionali, rende incompleto il disegno tipico della legge generale, ed espone al pericolo di difformità nelle norme legislative. Non v'ha adunque alcuna ragione plausibile di astenersi dal determinare le pratiche che si devono adempiere dal possessore della lettera di cambio per richiamare dai coobligati il pagamento della cambiale protestata, se si vuole provvedere congruamente all'occorrenza della legislazione, e prevenire l'eventualità pregiudicevole di divergenze e di conflitti.

Un'altra riflessibile lacuna deve lamentarsi nel progetto, alla quale non si può sorpassare, ed è la assenza assoluta di qualsiasi disposizione sulla rivalsa e sul ricambio. Cotesto modo di procurare il rimborso della cambiale protestata, è continuamente e generalmente usitato nel commercio, e contemplato con apposita disposizione dalle varie leggi nazionali cambiarie, che ne regolano la pratica attuazione. — Non si potrebbe ravvisare un razionale e sufficiente motivo che giustifichi il silenzio di qualsiasi norma in proposito. — Poche regole del resto bastano a provvedere all'occorrenza; e non possono presentare serie difficoltà ad essere adottate, conformemente alle varie leggi vigenti nei diversi paesi, specie in Germania, in Austria-Ungheria, in Italia, in Isvizzera ed altrove (1).

Il Congresso pensò di contemplare il caso di forza maggiore, come titolo di scusa in favore del possessore della cambiale e dei giranti, idoneo a salvarli dalla decadenza dei diritti derivanti dall'espiro dei termini fissati all'adempimento delle formalità richieste alla loro conservazione; ma la semplice ed arida riserva del caso di forza maggiore, che vien premessa nell'art. 49 come eccezione generale alla decadenza dei diritti competenti al portatore, derivabili dall'ommissione della pratica degli atti nei termini prescritti per la conservazione dei diritti stessi, sembra atta a generare incertezze e questioni. La tesi dell'ammissibilità della scusa pei casi fortuiti di forza maggiore per ovviare alla perenzione dei diritti cambiari, è antica e assai scabrosa: fu molto vivamente agitata anche all'epoca della formazione della legge di cambio germanica, per la quale si preferì di prescindere da qualsiasi disposizione, lasciando che all'evenienza dei casi le controversie vengano risolte colle norme del diritto comune. Essa fu vivamente e calorosamente dibattuta, e con varie sorti risoluta nelle molteplici questioni che nacquero in seguito alla legge e decreti sul moratorio francese emanata nell'anno 1870 all'epoca della guerra franco-germanica (2).

A fronte della vaghezza, indeterminazione e difficoltà immensa del tema, ove si volesse contemplare nel Progetto di legge cambiaria uniforme la eccezione desumibile pei casi di forza maggiore, sarebbe duopo determinarne il concetto in sè, le condizioni e gli effetti, anzichè limitarsi all'enuncia-

(1) V. progetto riveduto del riferente, art. 107 a 109.

(2) V. Norsa, *Del conflitto internazionale delle leggi sulle lettere di cambio e del moratorio francese.* Milano 1871.

Digitized by Google

zione di un'idea vaga; e si potrebbero adottare le massime deliberate dall'Istituto di Diritto Internazionale, per le quali sarebbe stabilito: *A*, Che il termine per erigere il protesto può essere prolungato in caso di forza maggiore, purchè questa risulti da cause generali, quali l'interruzione di comunicazioni, le inondazioni, le guerre civili e straniere: *B*, Che la constatazione dei casi di forza maggiore, emergente da una disposizione di legge d'uno dei paesi nei quali la legge cambiaria uniforme è in vigore, abbia i suoi effetti anche negli altri Stati (1).

Il precitato art. 49 del progetto, mentre contempla la decadenza dei diritti del portatore della lettera di cambio verso i giranti per l'infruttuosa scadenza dei termini prescritti per la presentazione della lettera di cambio a vista, od a certo tempo vista, pel protesto in mancanza di pagamento e per l'esercizio dell'azione di regresso, — tace intieramente riguardo alla inosservanza di altre formalità, quali sono quelle dell'avviso e notifica dell'avvenuto protesto ai giranti; — della presentazione della lettera di cambio alle persone indicate al bisogno e via via. — Anche questo vuoto è veramente degno di rimarco; poichè dal silenzio sull'espiro dei termini all'adempimento dei detti atti, e dalla tassativa enumerazione delle evenienze contemplate nel detto art. 49, si potrebbero dedurre argomenti di un'esclusione, che sarebbe erronea ed assai pregiudicevole nella creazione della legge.

Dacchè poi nell'anzidetto art. 49 si contempla la decadenza dei diritti del portatore verso i giranti, e dei giranti stessi verso i loro cedenti, ciascuno per ciò che lo concerne, sembra ultroneo e non corretto il parlare ancora della preaccennata decadenza in confronto del portatore e dei giranti nel successivo art. 50; la disposizione del quale può generare confusione ed apparire contradditoria all'art. 49, lasciando per avventura supporre che vi sia un'azione contro i giranti, mentre per virtù dell'articolo stesso ne è venuta la decadenza.

Riguardo all'accettante, il progetto (art. 50) ammette l'azione cambiaria, ma non chiarisce se occorra il protesto di mancato pagamento per conservare le azioni in di lui confronto. — Esso lascia la cosa incerta; poichè da un lato riserva l'azione diretta contro l'accettante senza imporre alcun obbligo di erigere il protesto, o fare eccezione pel caso di mancanza di esso, e d'altro lato stabilisce nell'art. 35 che il rifiuto di pagamento deve essere constatato da un atto di protesto o d'altra forma ammessa dalla legge del luogo.

D'altronde il progetto — come si è avuto già occasione di osservare — non parla della cambiale domiciliata, per la quale le varie leggi moderne esigono particolarmente il protesto, anche se non lo prescrivono in via di norma generale verso l'accettante; e ben a ragione; poichè potrebbe darsi che l'accettante disponesse pel pagamento a mezzo di persona delegata nel luogo designato. — Se adunque nel Progetto della Commissione belga si

(1) V. progetto riveduto del riferente art. 104.

Digitized by Google

intendesse porre l'obbligo del protesto verso l'accettante in ogni caso, lo si dovrebbe dichiarare anzichè lasciarlo in dubbio, in vista della conseguente decadenza dei diritti cui soggiacerebbe il portatore non adempiendo all'obbligo suo. — Ma veramente la pratica del protesto verso l'accettante in via generale ed assoluta sarebbe ultronea; e la mancanza di essa non dovrebbe portare sempre l'effetto della decadenza dei diritti. — Se invece nel progetto si crede di prescindere dalla necessità del protesto ai riguardi dell'accettante, in allora rimane incerto se si debba intendere che non occorra nemmeno nel caso di cambiale domiciliata. — Il progetto non prescrivendone la pratica in ispecial modo per essa, lascia supporre che la perenzione dei diritti non avvenga in confronto dell'accettante nemmeno nel caso di cambiale domiciliata. Ma ciò non par giusto nè ragionevole, poichè il portatore deve adempire al suo obbligo di presentare la cambiale pel pagamento nel luogo a tal uopo designato, che è diverso dalla residenza ordinaria dell'accettante. — Inoltre ciò non è conforme certamente al disposto delle varie leggi di cambio nazionali, dalle quali è in generale voluta per la cambiale domiciliata la erezione dell'atto di protesto in confronto dell'accettante al domicilio designato, ed in mancanza di esso è sancita la decadenza dei diritti cambiari nel portatore. Vi ha pertanto su questo proposito, o un difetto di statuizione nel progetto, od una notevole lacuna.

Rispetto al traente, l'anzidetto art. 50 del Progetto della Commissione disponeva, che la decadenza dei diritti nel possessore della lettera di cambio abbia luogo, se il traente giustifichi di aver fatto la provvista dei fondi pel pagamento della medesima alla scadenza. Però il Congresso non volle adottare questa massima; ed in luogo della proposta norma della decadenza dei diritti condizionata alla prova della provvista da parte del traente, sostituì l'azione per arricchimento ammessa dalla legge germanica, dal codice italiano, dalla legge Svizzera e da altre. La idea adottata si deve per verità reputare saggia, opportuna e confacente allo scopo della uniformità della legislazione. Però essa sta in relazione col sistema che si fonda sui princípî stabiliti dalla legge germanica, e che riguardando la cambiale un titolo di credito indipendentemente dalla rimessa, prescinde dall'obbligo della provvista nel traente; non armonizza punto invece coi ben diversi principî delle leggi francese e belga, e colle massime che regolano la provvista dei fondi e ne impongono il dovere al traente.

Laonde si ha qui un nuovo argomento per abbandonare le disposizioni contenute negli art. 8 a 11 del progetto, a meno che non si voglia lasciare la palese dissonanza che emerge dall'art. 50 confrontato colle medesime.

Il disegno di legge ammettendo l'azione cambiaria contro l'accettante, ed un'azione speciale per arricchimento verso il traente, lascia credere che non vi possa essere alcun diritto verso il trattario, il quale non abbia accettato la cambiale, e rimanga soltanto l'azione sussidiaria contro il traente in quanto questi altrimenti si arricchirebbe con detrimento del possessore. Ma può darsi invece che l'emittente della lettera di cambio

Digitized by Google

non si arricchisca, quantunque essa non sia stata pagata nè accettata. Così avverrebbe se i valori occorrenti a soddisfare la cambiale e di ragione del traente esistessero presso il trattario, e malgrado ciò questi non ne avesse eseguito il pagamento. In tale evenienza chi si arricchirebbe non sarebbe il traente, ma il trattario; e nondimeno stando al tenore del progetto della Commissione belga, il possessore non avrebbe alcun' azione giuridica, e rimarrebbe colle mani vuote. Sembra pertanto necessario, si conceda al portatore della lettera di cambio un'azione contro il trattario che non abbia accettata la cambiale, ove non pagando si arricchisca con danno del portatore di essa; e si modifichino i termini della prima parte dell'art. 50 del progetto, nel quale accennandosi tassativamente l'azione contro *l'accettante* (*accepteur*) si lascia supporre, che contro il semplice trattario non s'abbia alcun diritto per non essere egli direttamente obbligato per virtù dell'accettazione.

Il Congresso ha inoltre stimato utile di aggiungere una disposizione (art. 50 *A*) a quelle che componevano lo schema della Commissione, per stabilire che il portatore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può, ottenendo il permesso dal Presidente del Tribunale di Commercio, procedere al sequestro conservativo dei beni mobili del traente, dell'accettante e dei giranti, indipendentemente dalle formalità prescritte per l'esercizio dell'azione di regresso pel pagamento. — Il riferente non crede che codesta statuizione sia commendevole e meriti accoglienza. Professa egli invece la convinzione piena, che il provvedimento tracciato coll'introdottovi art. 50 *A*, non sia corretto ed opportuno, e possa piuttosto produrre inconvenienti e danni.

Primieramente sembra soverchiamente lata la facoltà illimitatamente concessa al portatore, che può riuscire erroneamente gravosa se esercitata, di procedere a sequestro reale dei beni mobili, contro il traente, gli accettanti ed i giranti della lettera di cambio; giacchè esso nei termini tracciati in detto art. 50 *A*, potrebbe essere praticato per avventura contro *tutti* ad un tempo. — Ognun vede quale arma molesta verrebbe data in mano al possessore della lettera di cambio in qualsiasi eventualità, quali e quanti seri imbarazzi, oneri e pregiudizi potrebbero in pratica derivare da siffatta disposizione a danno degli apparenti responsabili pel pagamento della cambiale, sebbene questi d'altronde non manchino di legittimo motivo di rifiutarsi al soddisfacimento del valore. Troppo tenue è la sola condizione di ottenere il permesso del Presidente del Tribunale di Commercio, al cui arbitrio rimane abbandonato l'apprezzamento sulla legittimità dell'esercizio del diritto di procedere all'apprensione dei beni dei sottoscrittori della lettera di cambio.

Secondariamente il provvedimento che si vorrebbe stabilire si attiene all'ordine delle leggi processuali, che è proprio delle legislazioni nazionali, ed all'organizzazione giudiziaria in ciascun paese esistente. Tanto è vero che nell'anzidetto art. 50 *A* si è dovuto inserire la condizione di riportare

Digitized by Google

il preventivo assenso del Presidente del Tribunale. Ma non spetta invece ad una legge generale uniforme per tutti i paesi, l'occuparsi di siffatti provvedimenti d'ordine giudiziario, ed ingerirsi in tal materia che non appartiene strettamente al diritto statuente e formale. D'altronde nei vari paesi sono diverse le istituzioni giudiziarie e le competenze delle autorità giusdicenti. In taluni esistono i Tribunali di Commercio, in altri no; in taluni sono demandate al Presidente certe misure provvisionali come il sequestro; in altri sono invece attribuite alla competenza dei Tribunali o dei Pretori; talora si accorda il sequestro sopra semplice ricorso, — talora si esigono altre formalità processuali. — Non si può adunque reputare opportuno, confacente ad una legge uniforme per tutti gli Stati, e corrispondente alla probabilità della sua accoglienza, l'introdurre siffatte disposizioni sul sequestro conservativo, che importano un'invasione nel campo proprio delle leggi nazionali dei vari Stati, e che possono trovarvi manifesta contraddizione od assoluto impedimento.

Oltracciò, non è affatto corretta la dicitura con cui incomincia l'articolo 50 *A* « *Indipendentemente dalle formalità prescritte per l'esercizio dell'azione in garantia.* — Questa dizione non procede bene, e genera confusione. Imperocchè se si esercita l'azione di regresso pel pagamento, si dovrebbe agire secondo la legge del luogo in cui si promuove la lite, ed adottare i provvedimenti che essa somministra. Se poi non si esercita l'azione di regresso in tempo utile, avviene la decadenza dei diritti; ed allora non si ha più ragione fondamentale di molestare con sequestri il traente, l'accettante, ed i giranti, venendo meno il titolo fondamentale a procedere. — Che se invece si attua la misura del sequestro conservativo, o prima di esercitare l'azione di regresso, od indipendentemente da essa, vale a dire senza spiegarlo nemmeno successivamente, che cosa avviene del sequestro? — Il Progetto non dice nulla in proposito; e non si sa quindi, se il sequestro rimanga efficace, o se perima: e se i suoi effetti debbano riconoscersi secondo la legge del luogo in cui si agisce; mentre non si detta alcuna regola, nè si accenna alcuna formalità di atti, riguardo alla conservazione ed all'esercizio sia dei diritti attinenti al sequestro, sia delle ragioni di credito in massima derivanti dalla cambiale.

Inoltre mancano le disposizioni sui modi pei quali deve sciogliersi o cessare il sequestro eseguito, e le norme relative da osservarsi; e parimenti manca una sanzione sulla responsabilità del precedente possessore della cambiale pei danni, al cui risarcimento potrebbe essere tenuto verso il preteso obbligato colpito dal sequestro, nel caso che questo venisse annullato per mancanza di titolo valido, o si riconoscesse per altro motivo illegittimamente praticato. Non si può pertanto contendere, che il poco fortunato concetto dell'art. 50 *A*, dia argomento di censure, sì pel merito intrinseco della disposizione, che per le controversie a cui apre l'adito senza dar modo di risolverle.

Era venuto il pensiero a taluni di suggerire che si attribuisse alla lettera di cambio la virtù di titolo esecutivo, per cui il possessore di essa potesse

Digitized by Google

procedere immediatamente ad atti reali di esecuzione contro i soscrittori, salva opposizione della parte interessata, in seguito alla quale si desse facoltà al Presidente del Tribunale di sospenderli, ingiungendo cauzione, ad imitazione di quanto è disposto dal Codice di Commercio (art. 323). Però tale idea non ha trovato fautori nel Congresso. Non sembra al riferente che siffatta disposizione sia saggia ed opportuna, e meriti d'essere adottata, in vista degli inconvenienti che facilmente produce, delle complicazioni che porta nel sistema della legislazione civile e processuale vigente, e delle controversie che nascono, specie nei rapporti internazionali del diritto. Laonde più savio divisamento è il prescinderne.

§ 10. Della perdita della lettera di cambio (Art. 51 a 53) (1).

Nel paragrafo 10 riguardante la perdita della lettera di cambio, la Assemblea d'Anversa ha fatto un rimaneggiamento degli articoli 51 a 53 del Progetto della Commissione per migliorarne le disposizioni e la dicitura; ma, a dir vero, non sembra siasi ottenuto il risultato di buone e sufficienti deliberazioni.

Intanto convien osservare, che a proposito dello smarrimento della lettera di cambio, il progetto fa cenno del rilascio dei duplicati o di copie, ma in nessun altro luogo esso contempla la edizione di vari esemplari del titolo. Gli è questo un vuoto, che puossi riconoscere appena che si ponga mente ai bisogni ed alle convenienze del commercio, ed ai provvedimenti dati nelle varie leggi nazionali. Non è solamente nel caso di perdita della lettera di cambio, ma ben anco in molte altre evenienze, che vi ha ragione di emettere duplicati, o copie, per opportunità della circolazione sia ai riguardi del traente, che dei giranti. Infatti le leggi dei vari paesi contengono apposite disposizioni sul rilascio in genere dei duplicati e delle copie, e ne disciplinano con apposite norme il trattamento, la presentazione all'epoca del pagamento e la restituzione. Interessa pertanto che il progetto di una legge uniforme presenti un'insieme di regole in proposito, e non basta certamente che se ne faccia qualche vago cenno per incidenza, pel caso soltanto di smarrimento della lettera di cambio.

Il Congresso ha voluto statuire, invece della facoltà del proprietario della lettera di cambio perduta di domandarne — com'era proposto nello schema della Commissione — l'annullamento al Tribunale nel luogo in cui questa è pagabile, il diritto di chiedere il pagamento del suo valore in virtù di una decisione del Tribunale stesso, attribuendo al giudice di riconoscere la solvibilità della cauzione da darsi dal richiedente possessore del titolo, ed ha creduto di aggiungere che il trassato, dopo aver data l'accettazione sulla cambiale, non è tenuto a ripeterla sopra una seconda lettera di cambio.

Ora il complesso delle disposizioni, che dal progetto risultano per norme

(1) *Actes du Congrès*, pag. 351 e 398-402.

Digitized by Google

nell'evenienza di perdita della cambiale, non presenta un sistema plausibile di regole, e riesce oscuro e confuso, non comprendendosi con chiarezza quale sia la procedura da applicarsi, nè come si combinino e s'ingranino l'una all'altra le prescrizioni tracciate nei vari articoli. La causa probabile del poco felice stile di essi può forse attribuirsi, oltrecchè al rimaneggiamento subìto nella riunione d'Anversa, all'essersi voluto imitare le norme contenute negli art. 43, 44 della legge belga da cui sono desunte quelle del progetto in esame, staccando codesti articoli dai precedenti art. 40, 41, 42 a cui quelli si legano; e dal non aver considerato che il prendere isolatamente i successivi, prescindendo dai primi articoli, produce vuoti, incertezze e confusione. Negli articoli 40 a 44 la legge belga amministra provvedimenti, distinguendo se la cambiale perduta sia stata accettata, o non, e se si possa presentarne un duplicato o copia, od altrimenti. Sebbene le norme fornite dalla anzidetta legge sembrino insufficienti a statuire per tutte le occorrenze, pur è certo che nell'attuale progetto, essendosene introdotte soltanto alcune, astrazione fatta dalle altre precedenti, si è reso vieppiù manchevole e difettoso l'insieme delle disposizioni.

Il disegno di legge in discorso, mentre stabilisce che il proprietario di una lettera di cambio perduta può esigerne il soddisfacimento in virtù di una *decisione* del Tribunale del luogo ove la cambiale è pagabile, somministrando cauzione, ovvero può domandare il deposito giudiziale della somma dovuta dall'accettante o dal trattario, — non determina che cosa intenda per *decisione* del Tribunale, il concetto della quale suppone una controversia agitata, — non dice come essa si provochi, se in via contenziosa, e contro chi, — quando la si possa domandare, se cioè la procedura si pratichi prima della scadenza della cambiale, o soltanto dopo. Il pagamento secondo i principi generali di diritto non si può chiedere se non posteriormente alla scadenza; però la procedura istituita per supplire allo smarrimento sarebbe utile anche prima di essa, onde servire allo scopo a cui deve mirare. — Così infatti provvedono varie leggi nazionali. Gli è chiaro che se il rimedio della decisione giudiziaria, introdotto per sopperire alla perdita della cambiale, si vuol intendere attuato prima della scadenza, sarebbe scorretto il domandare il pagamento della cambiale, come suona l'art. 51, non essendone ancora venuta l'epoca prefinita. Se poi si vuol attendere questa per far luogo al provvedimento, il provvedimento stesso come è proposto riesce insufficiente, perchè non risponde abbastanza a tempo al bisogno ed allo scopo.

Non si comprende poi come il detto art. 51 ammetta la richiesta del deposito giudiziale della somma dovuta dal trassato (tiré). Il Congresso ha sostituito questa parola all'altra *accepteur*, che contenevasi nel Progetto, mentre il trassato, se non ha accettato, non ha obbligo alcuno in faccia al possessore; e sarebbe assurdo pretendere da lui un valore che non deve, ed il praticare contro di lui una procedura che riguarda i rapporti giuridici altrui.

Digitized by Google

In ogni modo il progetto è d'altronde oscuro e manchevole, in quanto non determina, a seconda delle evenienze, contro chi legittimamente, nè quando si possa esperire la domanda di pagamento o di deposito; tanto più che confrontando l'art. 51 col successivo art. 52, pare si alluda all'epoca posteriore alla scadenza, e renda quindi necessario di attenderla onde poter agire, mentre sarebbe utile esperire la pratica degli atti prima di essa.

Lo schema di legge in esame non determina nemmeno le norme e condizioni alle quali deve ottemperare il possessore della lettera di cambio per poter ottenere la decisione del Tribunale onde chiedere il pagamento, — se egli debba somministrare qualche prova, o se basti la sua semplice asserzione della perdita del titolo; e in che debba consistere la decisione del Tribunale. — Con tale vaghezza di modi di procedere egli è manifesto che non si ha nessuna garanzia o tutela pei diritti del terzo possessore legittimo, e vero proprietario in buona fede della lettera di cambio. — Applicando gli art. 51 e 52 del progetto non pare strano il pensare al pericolo che taluno finga lo smarrimento della cambiale, e proceda colla domanda del pagamento o di deposito, ad inscienza ed a danno del legittimo possessore, ovvero ordisca la procedura per recare un'indebita molestia a pregiudizio del trassato. Tanto più che il progetto, come si è veduto in addietro, ammette la lettera di cambio al portatore. Le leggi di vari paesi che consentono e disciplinano una procedura di annullamento, provvedono come meglio si può, alla protezione dei diritti del possessore legittimo, ordinando la pubblicazione di avvisi nei pubblici giornali; ma di queste discipline non fa parola il progetto.

Inoltre, mentre intende provvedere alla sicurezza coll'alternativa della cauzione da parte del procedente, o della domanda di deposito giudiziario, della somma dovuta dal trattario, il progetto in discorso non determina in che consista la detta cauzione, rimettendola all'arbitrio del Tribunale a cui ne lascia l'apprezzamento. — Non stabilisce neppure che cosa avvenga del deposito giudiziale, quando o come lo si possa ritirare; solo dichiara che l'obbligo della cauzione è estinto dopo tre anni, se nel frattempo non sono state spiegate azioni giudiziarie; e pare che questa disposizione si riferisca soltanto alla cauzione, ma non al deposito, di cui non si vede l'esito. — Codesto termine di tre anni, dopo il lasso del quale l'obbligo della cauzione sarebbe estinto, non si sa nemmeno da quando abbia a decorrere.

Arrogi a tutti siffatti rilievi, che la incertezza è maggiore per la sorte della cambiale a vista ed a certo tempo vista. Quando mai si potrebbe per esse, secondo il disegno di legge, domandarne il pagamento? Forse subito? E con quale accertamento per la cambiale a vista, mentre non è fissato alcun termine alla pratica degli atti, — e con qual diritto per la cambiale a certo tempo vista, la natura del titolo della quale non consente la domanda d'un pagamento immediato, che è contrario alla sua stessa

Digitized by Google

creazione? — Non si saprebbe a dir vero rispondere positivamente a tali quesiti col progetto alla mano.

L'art. 52 stabilisce che in caso di rifiuto al pagamento, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva i suoi diritti con un atto di protesto da erigersi al più tardi nel 2° giorno dopo la scadenza. Non chiarisce però in quale rapporto sia quest'atto di protesto colla domanda da presentarsi al Tribunale pel pagamento di cui tratta l'art. 51. Codesto protesto deve farsi prima o dopo della domanda giudiziaria? Se prima, non si potrà procedere avanti la scadenza, ed il provvedimento dell'art. 51 sarà manchevole ed insufficiente. Se dopo, a che cosa si appoggerà la domanda al Tribunale, e con qual titolo si potrà domandare il pagamento od il deposito in confronto del trattario?

Oltracciò lo stesso art. 52 dispone, che il protesto deve essere notificato al traente ed ai giranti nelle forme e termini *prescritti per la notificazione del protesto*. Ma si è osservato in addietro, che il progetto non contiene disposizioni sulle formalità e sui termini di detta notificazione, anzi non enuncia nemmeno la prescrizione che il protesto debba essere notificato. — Vi ha adunque anche qui una disarmonia, o lacuna a cui non si può sorpassare. Del resto il progetto non dice, dove il protesto deve essere fatto; pone l'obbligo della notificazione di esso al traente ed ai giranti, senza contemplare l'accettante nemmeno per la cambiale domiciliata. Segna poi un'altra disarmonia coll'indire il termine pel protesto all'indomani della scadenza della lettera di cambio perduta, mentre nell'art. 36 statuisce in via normale che il protesto debba essere eretto all'indomani od al dopo domani della scadenza.

Un'ulteriore dissonanza appare nel disposto dell'ultimo allinea dello stesso art. 52, ove è dichiarato, che alla validità del protesto non occorre sia esso preceduto da una decisione giudiziaria, o da una somministrazione di garanzia. Codesta dichiarazione non si concilia col disposto dell'art. 51, secondo il quale per esigere il pagamento si deve avere una decisione del Tribunale somministrando cauzione. Non si vede chiaro come l'una idea coll'altra si combini esattamente. Insomma, non si comprende in modo positivo e netto in che cosa realmente consista il provvedimento che si vuol dare, e come realmente si debba procedere, — specie in confronto del traente e dei giranti.

Simile considerazione si deve ripetere riguardo all'art. 53, il quale statuisce, che il proprietario della lettera di cambio smarrita deve procurarsi la seconda, indirizzandosi al suo girante immediato, e che il trassato dopo aver data la sua accettazione, non è tenuto ad emetterla un'altra volta; ed il pagamento non può essere richiesto da lui che conformemente all'articolo 51. Ora l'art. 51, dichiara che il proprietario *può* domandare il pagamento nelle forme ivi accennate, non dice che *debba*. — Come adunque s'intenderanno regolati i rapporti di diritto e d'obbligo fra l'accettante ed il possessore? — Il menzionato art. 53 stabilisce che il girante richiesto

Digitized by Google

dal possessore della cambiale perduta, è tenuto a prestargli il *suo nome* e le *sue cure* per agire verso il precedente girante, e così di seguito per rimontare sino al traente. Che cosa si deve intendere sotto questa frase, *prestare il suo nome?* Se nel progetto si vuol dire che il girante precedente è tenuto a procurare il duplicato della lettera di cambio smarrita, meglio è esprimerlo positivamente e chiaramente, onde evitare le incertezze che nascono da diciture vaghe. La seconda parte poi dell'art. 53, la quale ingiunge l'obbligo a ciascun girante di porre la sua girata sul nuovo esemplare rilasciato dal traente, e non impone simile obbligazione al trattario, ma lo dichiara invece tenuto a pagare la cambiale quando il possessore ne faccia domanda nelle forme dell'art. 51, sembra possa presentare un pericolo a pregiudizio del traente e dei giranti.

In primo luogo, dacchè il provvedimento è dato in riguardo alle cambiali smarrite, bisognerebbe — per emanare giustamente l'ingiunzione al traente ed ai giranti di rilasciare il duplicato della lettera di cambio perduta, — accertare preventivamente con opportuna prova l'avvenuto smarrimento della cambiale; altrimenti il possessore potrebbe chieder sempre il duplicato. In secondo luogo, attribuendo al possessore il diritto di esigere il pagamento dal trattario col solo adempimento degli atti contemplati dall'art. 51, senza imporgli l'obbligo di restituire il duplicato ottenuto dal traente e dai giranti, si lasciano esposti ad un rischio il traente ed i giranti, poichè rimane in circolazione il duplicato da essi rilasciato, il quale potrebbe per avventura venir prodotto successivamente da un terzo possessore. A evitare adunque codesta pregiudicevole eventualità, ed a proteggere secondo giustizia i diritti del traente e dei giranti, è duopo prescrivere che il possessore debba rilasciare e consegnare all'atto del pagamento i duplicati ottenuti della cambiale.

Dietro tutte le esposte argomentazioni sulle provvidenze attinenti allo smarrimento delle lettere di cambio, non sembra azzardo il dire, che il complesso delle disposizioni tracciate negli art. 51 a 53 del progetto non procede bene e non può essere accolto. Meglio varrebbe sostituirvi le disposizioni contenute nel codice italiano (art. 330-331). Però trattandosi di provvedimenti d'indole precipuamente di rito giudiziario o processuale, sarebbe forse preferibile che il progetto di legge uniforme si rimettesse in proposito al disposto delle leggi nazionali dei diversi paesi, richiamandosi a quella del luogo in cui deve eseguirsi il soddisfacimento della cambiale; e si limitasse a stabilire il principio di massima, che il proprietario di una lettera di cambio perduta può domandarne l'annullamento in confronto di tutti i sottoscrittori avanti al Tribunale del luogo del pagamento, esigerne il valore somministrando cauzione, o chiederne il deposito giudiziale, osservando per le forme ed i modi di agire la legge del paese (1).

---

(1) V. Progetto riveduto dello scrivente (art. 119).

Digitized by Google

§ 11. Della prescrizione (Art. 54) (1).

Intorno alla prescrizione rimasero pressochè invariate le disposizioni del Progetto. Nondimeno non manca, anche in questa materia, argomento di fare qualche osservazione. Inesatta sembra la disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 54, nella quale vien dichiarato, che tutte le azioni relative alla lettera di cambio si prescrivono nel termine di cinque anni a partire *dall' ultimo giorno utile per fare il protesto*, o da quello dell' ultimo atto giudiziario, se non vi è stato condanna, e se il debito non è stato riconosciuto per atto volontario.

Siffatta statuizione non appare ben dettata. In primo luogo perchè, se l'atto di protesto non fu eretto, avviene la decadenza dei diritti verso i giranti, e con una certa limitazione verso il traente; però talora può accadere anche verso l'accettante; e quindi non è il caso di parlare di decorrenza del termine prescrizionale dall' ultimo giorno utile pel protesto. In secondo luogo perchè, talvolta il protesto non occorre; e non sarebbe infatti necessario in confronto dell' accettante semplicemente; prescindéndo pure dal riflesso, che il progetto ammette una forma di constatazione del rifiuto al pagamento diversa del protesto (art. 35), e si riporta alla legge del paese, ove il soddisfacimento deve prestarsi; laonde mancherebbe la decorrenza del termine alla prescrizione ogni qual volta non occorresse di fare il protesto. In terzo luogo, perchè, quando è esperita un'azione giudiziaria, deve avvenire una trattazione contenziosa; e ne nasce un processo, i cui effetti devono determinarsi secondo le nórme comuni del diritto; — in conseguenza è estraneo, ed incompetente ad una legge cambiaria, il fissare la prescrizione ed i termini per essa occorribili, in seguito ad un'azione spiegata in giudizio. Oltracciò è incerto che cosa si voglia designare colla espressione *ultima citasione* (derniére poursuite judiciaire), il cui significato è vago e indeterminato. Gli è d'altronde chiaro, che se è stata proferita una condanna, la prescrizione va regolata secondo il diritto comune. Per tutte queste osservazioni sembra al riferente, che la disposizione generale data nella prima parte dell'art. 54 non sia accoglibile.

Ritiene d'altronde lo scrivente, che il termine di cinque anni ivi fissato sia troppo lungo, e che per ridurre ad uniformità le disposizioni delle varie leggi nazionali convenga stabilire il lasso di tre anni per riguardo all'accettante, e di un anno in rapporto al traente ed ai giranti, seguendo per tal guisa le determinazioni stabilite da una gran parte delle moderne legislazioni cambiarie (2).

La condizione voluta dal primo capoverso dell'art. 54, della conferma da prestarsi dai pretesi debitori sotto la forza del giuramento, ch' essi non

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 352-402.
(2) Progetto emendato dello scrivente, art. 120 a 122.

Digitized by Google

sono in obbligo di pagare, o delle loro vedove, eredi od aventi causa, che essi credono in buona fede nulla essere dovuto, — non sembra dettata da giusto criterio, e ragion vuole sia proscritta. Il progetto tratta la prescrizione in materia cambiaria coi principî del diritto civile comune, informati al sistema francese (1), pei quali essa si considera un modo di perdere i diritti per semplice non uso pel tratto di un certo tempo fissato; fondandosi su una mera presunzione che il debitore abbia estinto il suo debito: e viene vincolata ad una conferma solenne dell'obbligato originario o de' suoi successori, pei quali sono compresi nelle stesse disposizioni le vedove, gli eredi, od aventi causa del debitore. Ma la prescrizione dell'azione cambiaria non ha alcuna relazione colle regole del diritto comune; essa è di rigore, come tutte le altre disposizioni emanate in materie di commercio cambiario, per modo che la legge civile rimane inapplicabile. La prescrizione in diritto cambiario è assolutamente estintiva, ed opera i suoi effetti indipendentemente da qualunque estrinseco sussidio, appuramento di condizione, o conferma attinta dalla coscienza del debitore, o di chi per esso. Quasi tutte le moderne leggi in materia di cambio ammettono la prescrizione estintiva; e sarebbe affatto contrario ai criteri giuridici generalmente dominanti nelle legislazioni vigenti, ai voti dei singoli paesi, ed al progresso del diritto, l'evocare delle vecchie norme dei codici civili la condizione del giuramento di conferma per l'attuazione ed efficacia della prescrizione estintiva dei diritti cambiari.

Utile poi sarebbe introdurre una disposizione per la quale si dichiarasse, che gli atti con cui s'interrompe la prescrizione in confronto degli obbligati, non hanno efficacia contro gli altri, come saggiamente stabilisce il codice italiano (2). Un riflesso sulla condizione giuridica di ogni obbligato in materia cambiaria, dimostra la bontà dell'enunciato principio. Senza dubbio tutti coloro che intervengono in una cambiale sono obbligati in solido verso il portatore; e da questo canto dovrebbesi applicare la regola, per la quale gli atti previsti dalla legge e notificati ad uno dei debitori solidali, interrompono la prescrizione contro gli altri debitori, ed anche contro i loro eredi. — Ma per gli obbligati in materia cambiaria, devesi in particolar modo osservare: 1° che ogni sottoscrittore crea col portatore uno speciale contratto cambiario, di maniera che il portatore ha in sue mani tanti atti di cambio, l'uno indipendente dall'altro, quante sono le sottoscrizioni esistenti sul titolo; ed ognuno di essi costituisce un contratto distinto, che genera da sè rapporti propri, e produce effetti giuridici, anche se considerato separatamente dagli altri; 2° che tutto il rigore in diritto cambiario è precisamente informato al duplice punto di vista della solidarietà dei diversi coobligati, e della distinzione che esiste fra le obbligazioni dei vari sottoscrittori. — In relazione a siffatti diversi obblighi, e trascorsi

(1) V. art. 2271-2272 codice civile francese, e art. 2138 a 2142 codice italiano.
(2) V. Progetto riveduto, art. 122.

Digitized by Google

i termini, — se gli atti previsti dalla legge non sono stati notificati, i coobbligati hanno il diritto di ritenersi liberati. Vi è dunque nel sistema processuale, e nei doveri che la legge impone al portatore, un elemento particolare che coiscrive la ampiezza degli effetti della solidarietà, ed esclude l'applicazione estensiva dell'interruzione della prescrizione che scenderebbe per regola di diritto comune (1).

Nel secondo allinea dell'art. 54 si commette, a quanto pare, l'errore di confondere, con non lieve pregiudizio della chiarezza necessaria alla legge, le cambiali a *vista* con quelle a *certo tempo vista*. Di quelle parla l'articolo 28 allinea, che quivi non è richiamato, sebbene il detto art. 54 allinea contempli appunto le lettere di cambio a vista. Invece il richiamo che vi è fatto dell'art. 13, il quale riflette le cambiali a certo tempo vista, genera oscurità e confusione, anzi produce un'erronea conseguenza; e lascia inoltre il vuoto di un provvedimento per la cambiale a vista. Infatti, dal momento che l'art. 13 fissa soltanto il termine per la presentazione al trassato delle cambiali a certo tempo vista, il volere far decorrere il tempo fissato alla prescrizione dal compimento di quel termine, produce, da un lato, una erronea disposizione per le cambiali a certo tempo vista, poichè per esse deve ancora *decorrere il termine al pagamento* che è duopo lasciare libero; e non si può concepir idea di prescrizione finchè l'obbligo non è scaduto; e dall'altro lato genera una mancanza nella disciplina risguardanti le lettere di cambio a vista, per le quali non si saprebbe come calcolare la decorrenza del termine prescrizionale, dacchè il detto art. 54 allinea si riferisce alla scadenza del termine fissato dall'art. 13 che non riguarda affatto le dette cambiali a vista, ma contempla soltanto quelle a certo tempo vista.

A proposito di quest'ultime poi non può sfuggire ad un attento osservatore, che il progetto non provvede al caso in cui la cambiale a tempo vista sia stata presentata, ma il trattario non abbia apposta la data al visto. In tal caso rimane incerto il termine prescrizionale, di cui non si saprebbe con sicurezza veder tracciata la decorrenza.

Sezione 3ª — *Del biglietto all'ordine e del biglietto al portatore* (Art. 55 e 56) (2).

Con uno slancio veramente animoso, ma forse con non molta ponderazione, o matura considerazione, si è data nel Congresso d'Anversa un'amplissima estensione all'istituto del biglietto all'ordine, spingendolo fino ad attribuirgli il carattere di biglietto al portatore. Nessuna osservazione fu fatta, nessuna discussione avvenne in proposito, come se si trattasse di cosa semplice, ovvia, espediente e scevra di difficoltà od inconvenienti. Ma le dispo-

(1) V. Marghieri, *Notes et observations au projet de loi internationale*, all'art. 54.
(2) V. *Actes*, pag. 352, 402-403, 74.

Digitized by Google

sizioni dettate, che sono espresse negli art. 55 e 56 del progetto, non possono andar esenti da critiche.

Anzitutto si osserva, che non è disegnato il concetto del biglietto all'ordine. Dal momento che si è creduto di dare un'idea tassativa della cambiale, determinandola (art. 3) un ordine puro e semplice di pagamento, si deve ritenere che il biglietto, considerato e trattato separatamente nello schema di legge uniforme, sia qualche cosa di diverso da essa. Però nel progetto non è detto che cosa precisamente esso sia, a differenza della lettera di cambio.

Se qualche legge nazionale (come la inglese) lo definisce una promessa di pagare, e qualch'altra invece (per esempio il codice spagnuolo) dichiara sulla natura del biglietto all'ordine, non essere esso un atto commerciale — se quasi tutte le leggi vigenti nei vari paesi dànno disposizioni apposite che distinguono il biglietto dalla lettera di cambio tratta, — sembra conveniente e ragionevole ad un tempo, che anche il progetto di legge uniforme ne tracci la distinzione. Si può comprendere, ed è ovvio, che il codice italiano non dia un'idea staccata del biglietto all'ordine, poichè amalgama il trattamento di esso colla cambiale, assimilando l'obbligo di *far pagare* a quello di *pagare* un determinato valore (art. 251). In conformità alla qual maniera di vedere si sostiene da taluni, non senza ragione relativa, essere meglio statuire con un titolo solo la legge promiscuamente applicabile alle cambiali ed ai biglietti o pagherò. Però il riferente stima, a dir vero, più confacente alla diversa natura dei due titoli, alle loro funzioni, all'uso che se ne fa, ed al modo con cui ne trattano la maggior parte delle leggi vigenti, il tenerli distinti, ed emanare disposizioni corrispondenti all'uno ed all'altro. E dacchè nel progetto belga si sono istituite due apposite sezioni, l'una per la cambiale, l'altra pel biglietto all'ordine, e si è inteso di dare della prima una concreta definizione, il pensiero della quale appare affatto diverso dal biglietto all'ordine, ragione vuole che anche di questo si esprima il concetto, o che almeno se ne additino i caratteri distintivi. Altrimenti meglio varrebbe concentrare tutte le disposizioni in una Sezione sola promiscua, e sopprimere la Sezione 3ª dedicata ai biglietti.

Ritenuta codesta preliminare considerazione, il tenore degli art. 55 e 56 suggerisce parecchi notevoli riflessi:

1° Si confondono nel progetto i biglietti all'ordine ed al portatore colle lettere di cambio e cogli *chèques*. Confrontando le disposizioni degli articoli 55 e 56 pei primi, quelle del successivo art. 57 per gli assegni, e le altre degli articoli 3 e seguenti sulle cambiali, è facile accorgersi che una distinzione reale e marcata fra i vari titoli non viene serbata. Non vuolsi qui ripetere ciò che si è detto in addietro sui caratteri distintivi del biglietto all'ordine. Basti il richiamare che esso vien conservato ed adoperato come istromento di credito vantaggioso, usato da qualunque ceto di persone, anche da quelle estranee al commercio ed alle negoziazioni, e serviente in particolar modo lorchè si tratti di pagamento nello stesso

Digitized by Google

luogo dell'emissione; esso sta a fianco alla lettera di cambio, mentre questa risponde precipuamente alle esigenze del commercio, ed ai bisogni delle transazioni fra negozianti lontani l'un dall'altro. Laonde concluder si deve, che conviene lasciare al biglietto all'ordine la sua naturale funzione, e tenerlo distinto dal tipo principale della lettera di cambio.

2° Esigendosi l'espressione *all'ordine* o al *portatore* — come prescrive l'art. 55 N. 3, emerge un'incongruenza a fronte di ciò che è disposto nell'art. 4, ultimo allinea, riguardo alla lettera di cambio; poichè, mentre per questa la denominazione equivale alla clausola all'ordine, e basta il titolo di cambiale, pel biglietto si prescrive invece la menzione che esso sia espresso *all'ordine* od al *portatore* (à ordre ou au porteur).

3° L'ammettere il biglietto al *portatore* esorbita dallo scopo, e dalla natura dell'istituzione e della funzione del biglietto all'ordine, e dà una inopportuna ed assai pericolosa estensione al suo uso. Esso diventa una carta monetata, munita della semplice firma dell'emittente, e destituita di garanzia; presenta tutte le serie obbiezioni ed i gravi pericoli — se pur non ne produce fors'anco maggiori — che furono additati per riguardo alla lettera di cambio al portatore. Porta infatti un rivolgimento nell'ordine giuridico delle legislazioni nazionali, in linea di diritto civile, e nell'ordine delle istituzioni economiche degli Stati, nei quali è ancora un problema a risolversi l'assoluta libertà di emissione dei titoli fiduciari; la quale se tutt'al più si concede agli istituti bancari, non la si accorda certo illimitatamente ai singoli cittadini. Tutti i privati coll'uso del biglietto al portatore diverrebbero non solo banchieri, ma altresì possessori di fonti di emissioni, autorizzati a porre in circolazione carta monetata, senza la base o l'affidamento di una sicurezza attendibile. Molto più gravi sarebbero gli inconvenienti derivanti dal biglietto al portatore a vista; il quale si convertirebbe proprio in un titolo rappresentativo del danaro e surrogato ad esso. I biglietti al portatore ed a vista, anche se ritornati nelle mani dell'emittente, potrebbero sempre rimettersi nella circolazione pubblica, rimanervi, e farsi circolare negli identici individui, con fortissimo detrimento dei rapporti finanziari dello Stato.

4° Un assai grave pericolo presenterebbero poi codesti biglietti al portatore, tanto per l'autore di essi quanto pel legittimo possessore, ove seguendo il progetto, si applicassero ad esso gli art. 51 a 53 riguardanti i casi di perdita dei titoli. — Invero molto facili sarebbero gli abusi, ed i pericoli di danni sconfinati. A chiunque sarebbe materialmente permesso di domandare l'annullamento di un biglietto al portatore, che asserisse aver perduto, senza bisogno nè obbligo di produrne la copia e la descrizione; e sarebbe agevole di chiederne il pagamento al soscrittore indicato, specie se si trattasse di biglietto a vista. — Ma come potrebbe difendersi il chiamato responsabile, ove l'asserita perdita del biglietto al portatore non fosse vera, o coprisse un inganno od una menzogna, sul possesso del titolo, sulla legittimità di esso, e sul fatto dell'asserita perdita?

Digitized by Google

5° A fronte di tutto ciò, non si hanno d'altronde ragioni possenti per spingere il biglietto all'ordine al di là dei limiti naturali e consueti, e portarvi una sì radicale innovazione; lo spirito di accarezzata libertà, e le idee di vagheggiate esenzioni di forme, se sono soverchiamente esagerate, degenerano in pericolose licenze.

6° Del resto sembra scorretto l'argomentare che, essendo consentita la cambiale al portatore, si debba concedere anche il biglietto al portatore. Imperocchè si è fortemente combattuta l'accoglibilità della lettera di cambio al portatore, e con potentissime argomentazioni dimostrato essere miglior divisamento l'escluderla. D'altronde, mentre la cambiale ha la garanzia della coobbligazione solidaria di almeno due persone responsabili, il biglietto all'ordine invece è un atto unilaterale recante la promessa d'un individuo solo, e presenta quindi fondamento più debole di sicurezza pel suo adempimento; laonde maggiore si scorge per esso il pericolo di concedere la facoltà dell'emissione al portatore.

Ragion vuole pertanto d'essere intimamente convinti, che non si possa assolutamente ammettere il biglietto al portatore, e che si debba mantenere l'istituto del biglietto all'ordine nei limiti del suo naturale ufficio di recare una promessa di pagamento di danaro ad una determinata persona, od all'ordine di essa.

Oltre ciò molti altri inconvenienti provengono dall'applicazione dell'articolo 6°, che pel disposto degli art. 55 e 56 si intende esteso anche ai biglietti all'ordine od al portatore; pei quali articoli non si esigerebbero come requisiti nemmeno nei biglietti in discorso, nè la data, nè la indicazione dell'epoca e del luogo di pagamento. — Chi non vede quali e quanto gravi questioni ed incertezze sorgerebbero per la mancanza di codesti elementi, di data e di designazione del tempo e del luogo di pagamento? — Non sapendosi dove e quando sia stato emesso il biglietto, come se ne regolerebbero i rapporti derivanti? Con quali norme si determinerebbero la validità e gli effetti conseguenti? In mancanza di data e di scadenza, come si fisserebbero l'epoca del pagamento, e la decorrenza del termine di prescrizione? Che cosa infine sarebbe il titolo all'ordine od al portatore, il quale contenesse soltanto la indicazione della somma, e la sottoscrizione del suo autore, come consentirebbe l'articolo 55 del progetto? Ma non occorre promulgare ulteriormente il discorso con osservazioni analitiche su questo proposito. Crede il riferente basti il fin qui detto, per combattere l'attendibilità dell'esaminata Sezione 3ª relativa ai biglietti.

Sul Titolo II.

Degli assegni (chèques) ed altri titoli commerciali (Art. 57) (1).

L'assegno *chèque*, secondo le varie legislazioni che finora l'hanno contemplato, è un istromento messo in pratica per offrire ad ogni commerciante,

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 352-353, 403, 74-75.

Digitized by Google

o privato, un mezzo facile ed utile di mobilizzare i valori in danaro ovunque li abbia disponibili, e di concorrere in pari tempo alla circolazione disponendo dei capitali, di cui per tal modo si aumenta l'uso. Il suo appoggio sta nell'esistenza di una provvista preventivamente fatta; a differenza della lettera di cambio, nella quale si tratta di un credito non esigibile e non disponibile immediatamente. Laonde si vede chiara la differenza fra lo *chèque* e la cambiale, e la sua diversità anche dal biglietto all'ordine.

La legge francese e la italiana ritengono lo *chèque* un mandato, od ordine di pagamento, emesso a carico d'un istituto di credito, o di un commerciante, sopra i fondi disponibili, che questi possiede di ragione dell'emittente dell'ordine od assegno. Anche il codice di commercio Spagnuolo ne dà il concetto di un mandato di pagamento, che serve per procurare all'emittente, od a profitto di un terzo, l'incasso di fondi che si trovano disponibili nelle mani del trattario. Esso lo qualifica un atto commerciale di sua natura. Il codice medesimo non ispiega che cosa intenda per fondi disponibili. Però l'esposizione dei motivi che ne accompagna il progetto, enuncia che secondo l'uso si considerano come disponibili le somme in danaro ed i valori già realizzati, che si trovano nella cassa del trattario od assegnato. E questo concetto sembra giusto e corretto.

Però a siffatte idee che designano la natura od il carattere proprio dello *chèque,* non consuona l'art. 57 del progetto belga, il quale costituisce il titolo II° e non fu minimamente toccato dall'Assemblea. Esso è l'unico che tratta degli assegni ed altri titoli commerciali. Vi si dichiara soltanto che le lettere di cambio ed i biglietti all'ordine pagabili a vista, i quali sotto la denominazione di *chèques*, mandati di pagamento, buoni ecc, *sono creati per regolare i pagamenti,* devono essere presentati per la riscossione entro 5 giorni dalla loro data quando la disposizione è fatta nella stessa piazza ove deve eseguirsi il pagamento; ed in un termine maggiore se fatta in luogo diverso. Laonde si vede che, il progetto in esame considera gli assegni, o *chèques,* come una specie di lettera di cambio, e di biglietto all'ordine, pagabile a vista, e ne fa una profonda ed intrinseca confusione.

Tale modo di riguardare e trattare gli assegni ed altri titoli commerciali non appare esatto, e produce non lievi inconvenienti. Non è conforme alla natura dei titoli in discorso, nè all'ufficio ed all'uso loro, l'amalgamarli e confonderli colle lettere di cambio e coi biglietti all'ordine, di cui l'art. 57 li qualifica una forma speciale. Dichiarando che gli *chèques,* mandati di pagamento ecc., sono lettere di cambio, e biglietti all'ordine pagabili a vista, e sottomessi alle disposizioni del Titolo I° del progetto, nascerebbe facilmente in pratica la questione, se le carte d'obbligo che si presentano, debbano essere prodotte al pagamento nei 5 giorni della loro data, o nel termine di 6 mesi fissato dall'art. 28 primo allinea. Imperocchè non vi ha nel progetto di legge, specie nell'art. 57, un modo di distinguere la cambiale ed il biglietto all'ordine dallo *chèque,* e come la cambiale è un ordine puro e semplice di pagare, ed il biglietto all'ordine una

Digitized by Google

promessa di pagare, lo *chèque* pel letterale tenore dell'art. 57, può essere sì l'una che l'altra cosa. La sola differenza che vi sarebbe secondo la espressione di detto articolo per caratterizzare lo *chèque*, consisterebbe nello scopo della sua creazione, che si addita essere quello di *regolare i pagamenti* (pour regler les payements). Ma codesto scopo non deve essere esplicitamente enunciato nel titolo, poichè dal progetto non è prescritto che lo si dica. In qual modo adunque può il beneficiario del titolo sapere, che la carta da lui posseduta sia un *chèque*, e non una cambiale, nè un biglietto all'ordine? Evidentemente ciò non riesce possibile, a fronte dei termini del progetto che fanno una confusione delle diverse specie di titoli. D'altronde, non si vede che cosa propriamente significa la dizione « per regolare i pagamenti ». Se v'hanno rapporti da regolare ossia non regolati, e fuori di regola, locchè vuol dire, crediti od averi non liquidati, non è più il caso di possedere fondi liberamente disponibili, come si suppone invece e si richiede, per l'emissione legale di *uno chèque*.

In conclusione, col tenore dell'art. 57 alla mano, non si saprebbe qualificare in concreto, se i titoli che si producono pel pagamento, siano *chèques*, cambiali, o biglietti; e quindi per gli effetti pagabili a vista non si saprebbe quale dovesse essere il termine legale di presentazione, se cioè quello dell'art. 57, o l'altro dell'art. 28 primo allinea. Ne viene pertanto manifesta la necessità di designare lo *chèque* con un carattere distintivo. Questo non si avrebbe secondo il tenore del rammentato art. 57, se non nella sua denominazione, come si desume dalle parole « sous la dénomination de chèque etc. ». Ma il far dipendere la esistenza e la natura del titolo dalla denominazione, od il proscriverne la enunciazione come requisito essenziale, è contrario allo spirito del progetto belga, ed al tenore degli art. 3 e 55, che per la lettera di cambio e pei biglietti all'ordine non esigono il requisito del nome. I compilatori del progetto, volendo seguire il principio della massima libertà delle forme, proclamarono l'esenzione di ogni vincolo di denominazione od altro carattere esteriore. — Per qual ragione adunque appoggiare il carattere distintivo dello *chèque* alla sola applicazione del nome? Ciò non è a dir vero conseguente. D'altronde la denominazione è un mezzo insufficiente, o per lo meno assai debole, per caratterizzare positivamente il titolo; il quale deve avere i suoi requisiti conformati allo scopo per cui è istituito, ed all'ufficio a cui deve servire.

Il termine prefinito per la presentazione dello *chèque* di 5 giorni, se pagabile nello stesso luogo, e di otto se in altra piazza coll'aumento di un giorno per ogni distanza di 500 chilometri, presenta una manifesta divergenza a fronte di ciò che è disposto nel progetto per riguardo alle cambiali a vista, le quali hanno un termine legale di presentazione uniformemente fissato di 6 mesi dalla data (art. 28) senza riguardo a distanza. Non v'è ragion di seguire un sistema diverso per gli *chèques*, e di stabilire una scala commisurata alla distanza; anzi devesi procurare di rendere armoniche le disposizioni della legge.

Digitized by Google

Troppo lato pare il pensiero scatente dal ricordato art. 57, che sia facoltativo a chiunque di emettere *chèques*, a carico di chicchessia, all'intento di regolare pagamenti. Prescindendo dalle incertezze che possono sorgere, e dagli abusi che possono accedere per tale latitudine e vaghezza di concetto, — sembra ragionevole e conveniente, che la persona a carico della quale viene rilasciato lo *chèque*, sia un banchiere, una Banca od un istituto di credito, come vien prescritto da parecchie leggi nazionali, e non si abbia a concedere che esso possa essere emesso a carico di qualunque privato. La certezza della disponibilità dei fondi si può naturalmente presumere, lorchè trattisi di una banca, di un istituto di credito o d'un banchiere, presso i quali i privati sogliono fare i loro depositi di danaro disponibile; non già quando il trassato dell'assegno sia una persona privata. D'altronde se si ammette lo *chèque*, a carico di qualunque cittadino, si può facilmente aprir l'adito ad incertezze, o questioni, per la possibilità di un uso non abbastanza corretto che eventualmente ne venga fatto, o per l'evenienza di una non accertata disponibilità o sufficienza dei fondi di cui s'intende disporre.

Ad un'importante questione sembra lasci aperto l'adito il progetto, riguardo *alla data* dello *chèque*. — Questo, si può con ragione domandare, deve contenere la data come requisito indispensabile, o no? ed in caso negativo, come verrà regolato il trattamento dello *chèque?* Stando alle parole dell'art. 57 parrebbe ch'esso dovesse necessariamente designare la data, poichè se ne fa cenno a proposito del termine della presentazione — *doivent être présentés au paiement dans les cinq jours de leur date;* ma la data non è prescritta esplicitamente ed assolutamente come requisito essenziale. D'altronde la seconda parte dello stesso art. 57 dichiara gli *chèques* sottomessi alle disposizioni del titolo I, fra le quali evvi l'art. 6° che non considera la data come condizione indispensabile all'esistenza del titolo, e supplisce alla sua mancanza coll'addossare al possessore l'obbligo di provarla in caso di contestazione. Ebbene, per riguardo agli *chèques* la questione del requisito della data è ancora più importante e seria che per le cambiali, perchè da essa decorre il termine alla presentazione. Pertanto, o si vuol considerare un requisito necessario la enunciazione della data, ed allora è duopo esprimerla positivamente e chiaramente nel corpo dell'art. 57, onde evitare che per la seconda parte di esso si possano applicare le disposizioni sulle cambiali rispetto alla data (art. 6). O si vuole estendere anche agli *chèques* le idee adottate nel progetto per le lettere di cambio, ed allora nasceranno tutti gli inconvenienti che già sono stati rimarcati a proposito delle cambiali, derivanti dalla mancanza del requisito della data. Anzi gli inconvenienti saranno maggiori per gli *chèques*, inquantochè non si saprà qual termine pel pagamento si applichi ad essi, non conoscendosi il luogo dell'emissione, nè come far decorrere il termine alla presentazione, per la mancanza del giorno dell'emissione. Codesto termine alla presentazione del titolo non decorrerebbe mai; e quindi si potrebbe dire con verità,

Digitized by Google

che il titolo stesso apparirebbe, o nullo sotto un certo punto di vista, o valido per sempre sotto altro punto di vista, non estinguendosene la forza in causa della prescrizione, giacchè il termine per questa non incomincierebbe mai a decorrere.

Dopo siffatte considerazioni non vuolsi omettere di osservare, che il progetto belga lascia parecchi vuoti anche riguardo all'assegno. Non determina le conseguenze del rifiuto, che per avventura sia dato dal trattario al pagamento della somma enunciata, quantunque egli ne abbia i fondi disponibili di ragione del traente. Tace il progetto anche riguardo alle conseguenze di danno di cui sarebbe responsabile l'emittente dello *chèque*, se non avesse i fondi disponibili presso il terzo, oppure, se dopo aver rilasciato l'ordine, vi controvenisse con una diversa disposizione, o revocasse l'assegno. — Sopra le conseguenze derivanti da siffatta maniera di procedere pare non convenga serbar silenzio; ed infatti varie leggi vigenti vi provvedono con apposite disposizioni in confronto del traente.

Un'altra lacuna si può rimarcare nel progetto, a fronte di ciò che è provveduto in alcune legislazioni. Nella legge inglese e nel codice Spagnolo viene contemplato lo *chèque crociato* od *interlineato* (crossed o barré). Sebbene nei codici di Francia e d'Italia non se ne parli, pure l'utilità ch'esso presenta in commercio, consiglia ad introdurre qualche disposizione nel progetto di legge uniforme. L'istituto dello *chèque* barré è vantaggioso; — il proscriverlo, o l'astenersi dall'ammetterlo nella legge, non sembra quindi savio ed utile, nè conforme ai desideri dei commercianti, specie di alcuni paesi, ove esso è in uso. Bensì sarebbe razionale il limitarsi a qualche disposizione di massima, semplice e direttiva, senza discendere a minuti particolari, quali sono contenuti nella legge inglese e nel codice Spagnolo. Basterebbe in sostanza ammettere la idea, che il traente, il prenditore, o il girante dello *chèque*, possono, scrivendo attraverso il titolo il nome di una Banca o d'un banchiere, indicare un modo tassativo di pagamento, onde obbligare il trattario ad attenersi alla disposizione espressa tassativamente, ed evitare che lo *chèque* venga pagato nelle mani di qualunque portatore, per rendere così certo che il valore sia versato nelle mani del legittimo possessore del titolo (1).

CAPO VI.

Risultato delle risoluzioni deliberate dalla Sezione per le lettere di cambio. Chiusura del Congresso.

Ove si ponga mente al risultato dell'esame fattosi del Progetto della Commissione, e del lavoro della Sezione delle Lettere di Cambio al Congresso d'Anversa, e si rifletta che pur prescindendo da alcune controversie

(1) V. Progetto riveduto, art. 128 a 138 del riferente.

Digitized by Google

di lieve importanza, rimasero in sospeso questioni interessanti destinate ad attendere la loro soluzione in altro momento, — sorge ben naturale la convinzione che il Progetto belga, — sia nel suo tenore primitivo redatto dalla Commissione organizzatrice, sia in quello modificato in seguito alle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea d'Anversa, non si può reputar un disegno di legge tipico; se per esser tale deve — come ragione vuole — esser informato al miglior possibile sistema giuridico, bene ordinato e distribuito, armonico nelle sue parti, scevro da lacune ed atto a conciliare le viste ed i desideri della maggior parte dei paesi, onde possano adottarlo. Forse il modo con cui fu condotto e compiuto il lavoro, non era il più adatto ed appropriato a portare immediatamente il frutto maturo di una proposta di legge uniforme facilmente accettabile da tutti gli Stati.

Imperocchè, mentre venne preso il partito di presentare all'esame ed alla discussione del Congresso un progetto preparato di disposizioni con un complesso di articoli concretamente formulati, mediante siffatto procedimento non era facile che non si ottenesse, nell'esito del lavoro, un'opera completa e finita. Il disegno offerto dalla Commissione non sembrava forse un progetto veramente ottimo e conforme ai voti della scienza; non si raccomandava ad un sistema giuridico corretto, nè era perfettamente armonico nelle sue parti. Nella sua redazione lasciava lacune ed apriva facile adito a dubbiezze, controversie e liti, che la saggezza del legislatore deve evitare; e quindi non conteneva tutti i caratteri desiderabili per un disegno di legge uniforme adottabile da tutti gli Stati.

Al Congresso poi non fu istituita un'indagine e disamina sui sistemi diversi che presentano le varie legislazioni vigenti, e sulla scelta di quello che meriti la preferenza; non vennero posti in discussione principî capitali o massime cardinali su cui l'uniformità delle leggi debba basarsi.

Le tesi fondamentali sul carattere essenziale e sul vero ufficio della cambiale, del biglietto all'ordine e dello assegno (*chèque*), le differenze che distinguono questi vari titoli, non furono trattate, nè poste in esame, e in conseguenza i quesiti speciali che offre la materia, non vennero risolti in relazione ai principî direttivi e fondamentali.

Anzichè procedere alla disamina — come sembrava per avventura razionale ed opportuno — di gruppi di disposizioni, o corpi di vari articoli, costituenti un complesso di idee, l'incarnazione di un sistema, — si proposero e si misero in discussione gli articoli dello schema, quali erano formulati, dandosi quasi per risolta la tesi di massima, e supponendo adottati i principî direttivi, che dovevano essere oggetto appunto di generale discussione. D'altronde non tutti i fenomeni e rapporti giuridici che provengono dagli atti compresi nel campo del diritto cambiario, vennero contemplati. Nè si pose mente a considerare l'insieme del Progetto, quale emerge dal complesso delle disposizioni ond'è composto. Eppure i lati deboli di esso, e quindi anche i lavori del Congresso, potevano forse riguardare, per la importanza della cosa, più il complesso dell'opera e dell'insieme del disegno

Digitized by Google

di legge, che gli articoli speciali; e l'esame di questi non era di per sè atto a portare, col risultato della discussione, il frutto di una legge tipica, quale erasi dichiarato di voler produrre onde fosse accettata da tutti gli Stati.

Difficile era per tal modo che le deliberazioni dell'Assemblea potessero modificare essenzialmente il progetto, nè rimediare ai difetti ed ai vuoti che esso contenesse; ed infatti gli emendamenti ed i ritocchi, certamente per la maggior parte non sostanziali che furono introdotti, non tolgono le disarmonie che si rivelano, nè lo rendono perfettamente buono.

L'esito dell'opera del Congresso fu quello soltanto di recare modificazioni nella massima parte accessorie, e talora di tenue conto, anzichè d'importanza capitale. Laddove manifestossi opposizione per contrarietà di opinioni, si è cercato di rinvenire temperamenti conciliativi, che non sempre soddisfanno alla necessaria armonia delle parti del lavoro; il quale per tal guisa non riesce a dare il risultato di un disegno completo, concordemente accettato e definitivo. Di ciò somministrano una conferma le varianti proposte dall'Onorevole Presidente su alcune questioni capitali laddove si è manifestato insuperabile il disaccordo delle opinioni, all'intento di togliere le invincibili opposizioni, e far opera di conciliare i dissidenti. Il pensiero di codeste dizioni varie era suggerito da un criterio di pratica espedienza, più che da concetti prettamente giuridici e da rimedi veramente legali; esso era utile al momento, ma rimaneva insufficiente a togliere radicalmente i dissensi, ed a raggiungere la meta di stabilire positivamente una legge uniforme, adottabile da tutti gli Stati. — Però costituiva questo l'oggetto del desiderio universalmente sentito da tutti i Membri del Congresso, comunque non si fosse ingenerata nell'animo di tutti un'opinione sicura, che dal lavoro della Commissione belga e dell'Assemblea congregata si fosse ottenuto, al compiersi delle avvenute discussioni, lo scopo prefisso di creare un progetto di legge uniforme, assolutamente accettabile da tutte le nazioni.

In tale stato di cose ben s'avvidero i Delegati governativi d'Italia, che il complesso delle disposizioni emergenti dallo schema della Commissione belga e dalle modificazioni portate dalle decisioni dell'Assemblea, non poteva — almeno dalla loro maniera di vedere — costituire un vero disegno di legge, ben elaborato, completo, ed atto a soddisfare ai voti razionalmente conformi ai progressi della scienza giuridica ed economica; ed il risultato delle discussioni non poteva in particolar modo renderli soddisfatti, essendo in gran parte dissonante, se non del tutto contrario, dalle teorie ed opinioni che da essi sono professate di conformità ai principi adottati dalla legge nazionale.

Non potevasi nemmeno credere di avere ottenuto per opera del Congresso un insieme di massime, regole e disposizioni, approvate per deliberazioni dell'Assemblea, a cui si dovesse attribuire seriamente il carattere di una autorità di gran peso; sia perchè il progetto che emergeva dal lavoro complessivo lasciava non poco a desiderare, somministrando materie di

Digitized by Google

obbiezioni e di critiche su argomenti importanti: sia perchè i Delegati di molti paesi rappresentati erano dissenzienti nelle risoluzioni prese dalla riunione su parecchie questioni capitali, e nel progresso delle discussioni poi avevano preso parte più lieve, in causa del disaccordo palesatosi e delle difficoltà insorte.

I Delegati del R. Governo i quali vedevano impossibile, nell'ambiente in cui si trovavano, di far prevalere le loro opinioni, reputarono conveniente e saggio partito di prevenire l'eventualità che si attribuisse un valore di progetto di legge uniforme, assentato dal Congresso, e definitivo, al risultato che potevasi raccogliere dalle discussioni e deliberazioni avvenute, il quale non sembrava loro certamente scevro da difetti, nè, a vero dire, il migliore possibile.

Tra i vari pensieri che s'offersero alla mente dei Delegati italiani, adottarono essi quello di proporre un ordine del giorno, nel quale — riconoscendo che, mentre da un lato si contenevano nel Progetto proposto disposizioni meritevoli di accoglienza, si avevano pure d'altro lato principî fondamentali e massime che erano soggette a gravi disputazioni e non conseguivano l'accettazione generale; — e conseguentemente visto che in seguito alle discussioni avvenute ed alle diverse opinioni manifestatesi non si poteva attualmente giungere alla conclusione d'un progetto accettabile da parte di tutti gli Stati; — l'Assemblea, nel desiderio che siffatto scopo si raggiunga, esprimesse il voto che si avesse a deliberare di rinviare il Congresso ad altra epoca per proseguire i lavori, sospesa frattanto ogni decisione definitiva sul progetto, specie su tutte quelle tesi sulle quali si era palesata maggiore la disputabilità, affinchè si potesse poi redigere definitivamente un disegno di legge uniforme, meritevole d'essere accolto dai diversi Stati.

Il pensiero concepito ed espresso dai Delegati del R. Governo sembrava saggio, conciliante, e quindi preferibile; tanto più che il Presidente della Sezione signor Pirmez aveva in più incontri personalmente dichiarato agli stessi inviati d'Italia, che le loro opinioni guadagnavano terreno, e gli avversari ad essi si sarebbero avvicinati a poco a poco in parecchi argomenti controversi.

L'ordine del giorno in termini conformi all'idea ora spiegata, fu quindi proposto nell'ultima tornata del 2 ottobre 1885, e se ne appoggiò l'accoglimento allo scopo d'ottenere un risultato attendibile e realmente utile, ed all'intento di conciliare a tal uopo le viste ed i desideri di tutti. La opportunità della proposta e la ragionevolezza della sua approvazione, erano inoltre suffragate da parecchi riflessi dedotti da circostanze di vario ordine. Anzitutto era ovvio e lecito considerare, che la materia posta allo studio del Congresso non aveva potuto essere maturamente esaminata. Il progetto della Commissione belga era stato distribuito ai Membri notificati per l'intervento al Congresso — e quindi fors'anco non a tutti gli intervenuti — verso la fine del mese d'agosto; di guisa che non si aveva avuto un

Digitized by Google

certo agio di tempo di esaminarlo adeguatamente, di rilevare gli eventuali bisogni di modificazioni e di lacune, e di preparare i materiali per una congrua e profonda discussione. Il progetto di legge uniforme redatto dal Norsa era stato presentato alla Commissione belga soltanto nel mese di settembre, e distribuito ai Membri del Congresso all'aprirsi della Sezione. Quello recante gli emendamenti dell'Istituto di diritto internazionale si potè appena comunicare alla prima ed alla seconda tornata; l'Assemblea non ne era informata in precedenza. Anche delle altre memorie la cognizione era stata data contemporaneamente. D'altronde la disparità delle idee, la discrepanza delle opinioni su parecchie tesi di capitale importanza, e la difficoltà di trovar vie di mettersi d'accordo, facevano sentire il desiderio di ulteriori studi per poter venire a concilianti risoluzioni.

L'ordine del giorno in sulle prime provocò nella maggioranza dei Membri presenti al Congresso, vivaci opposizioni, al punto che fu chiesto, se il lavoro sino allora fatto venisse rimesso in discussione e lo si riguardasse come illusorio. Si voleva da taluno determinare tassativamente i punti di disaccordo, per concludere che in tutto il resto si stimasse aversi l'unanimità od il consenso generale; ma ciò non era possibile allora. Il Presidente sig. Pirmez, con molta prontezza, sagacia e destrezza, comprendendo la intrinseca portata della proposta, e modificandone un po' la forma, concluse nell'atto di riassumere la discussione, che la Sezione: — « Considerando « che sopra quasi tutti i punti l'accordo ha potuto essere stabilito; consi- « derando che, se rimangono alcune divergenze, queste non impedirebbero « di realizzare grandi progressi nel senso dell'unificazione legislativa, — « che d'altronde tutto fa sperare che queste divergenze possano essere « appianate colla continuazione delle discussioni; la Sezione emetteva il « voto che il Congresso avesse a continuare i suoi lavori ». E così venne deliberato.

I rappresentanti del R. Governo rimasero soddisfatti di tal risoluzione, sia perchè riuscivano ad avere serbato i loro convincimenti, ed osservato ogni riguardo; sia perchè riflettevano, potersi sperare che continuandosi il lavoro del Congresso, abbiano a prendervi parte i rappresentanti dei Governi di parecchie grandi nazioni d'Europa, quali la Germania, la Gran Brettagna, e l'Austria-Ungheria, che si sono astenuti dall'aderire e dal farsi rappresentare ufficialmente alla riunione d'Anversa, l'intervento dei quali sarebbe certamente assai utile e decisivo, poichè con tutta probabilità devesi ritenere che verrebbe a rafforzare la minoranza emersa nel seno di quell'Assemblea, e forse avrebbe la virtù di far prevalere le opinioni ed i principî conformi al sistema germanico-italiano.

I Delegati italiani ebbero poscia il conforto di potersi vieppiù raffermare nella loro maniera di pensare; giacchè i propugnatori delle opposte idee hanno ripetutamente manifestato disposizioni a decamparne, e ad avvicinarsi ai principî del sistema da essi propugnato; ed il Presidente signor Pirmez nell'adunanza solenne di chiusura del Congresso, rendendo conto

Digitized by Google

dei lavori della Sezione della lettera di cambio da lui presieduta, dichiarò francamente, che il sistema della giurisprudenza francese e belga è destinato a scomparire.

Il voto con cui si chiuse la Sezione seconda per le lettere di cambio, di continuare i lavori, ed esprimere l'opportunità di un'ulteriore Congresso onde prendere definitive deliberazioni, riusciva in armonia con quello manifestato in senso conforme dalla Sezione del diritto marittimo; per le materie del quale rimanevano pure argomenti a studiare ed a svolgersi, onde prendere risoluzioni definitive. Perlocchè si sentì ad echeggiare da ogni parte della dotta riunione la idea di un secondo Congresso avvenire, all'uopo di compiere l'opera uniformatrice iniziata.

Sulla fine dell'ultima tornata della Sezione seconda, ed al momento di chiuderla, il Presidente signor Pirmez accennò brevemente ad una sua proposta per esprimere il voto, che si venga ad un accordo fra i Governi, onde conseguire l'unificazione e l'alleviamento delle imposte di bollo sugli effetti di commercio. I Delegati italiani hanno creduto conveniente di evitare che l'argomento venisse trattato e discusso, essendo estraneo al programma del Congresso, ed implicando rapporti economici e viste finanziarie che possono essere diverse nel regime di ciascun Stato; epperò non fu presa alcuna deliberazione nè manifestato un voto positivo in proposito.

Il Congresso chiuse i suoi lavori il 3 ottobre 1885 coll'adunanza solenne presieduta da S. E. il Ministro delle finanze, ai cui lati sedevano le LL. EE. il Ministro della Giustizia ed il Barone di Lambermont. Il signor Jacobs fece rapporto sui lavori della Sezione di diritto marittimo. Espose in modo metodico e luminoso le soluzioni ammesse dalla Sezione, e chiuse il suo dire ringraziando i Delegati stranieri che si sono sobbarcati ad una settimana di lavori forzati, e soggiungendo essere felice di poter affermare che se i rappresentanti esteri hanno portato alla Sezione del diritto marittimo un contingente considerevole di lumi, nell'apprezzamento di tutti questi Delegati, la partecipazione dei belgi ai lavori di detta Sezione non è di natura da diminuire la buona fama del Belgio.

Il sig. Pirmez, dopo aver esposto il risultato delle discussioni avvenute nella Sezione delle lettere di cambio, e tracciato a caratteri distinti i vari sistemi di legislazione in materia di diritto cambiario, riconobbe meritevoli di approvazione tutte le moderne legislazioni in argomento, vigenti in Germania, in Italia, in Isvizzera, in Inghilterra.

Toccati alcuni punti principali che costituiscono oggetto di gravi disputazioni, ed accennati i due opposti sistemi, il franco-belga, cioè ed il moderno adottato da varie legislazioni europee, il sig. Pirmez confessò con tutta lealtà e franchezza, essere personalmente convinto che *l'avvenire spetta al sistema germano-italico* (1). Enunciò poscia il voto della Sezione

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 80. « Mais s'il m'est permis (disse il signor Pirmez) d'exprimer une prévision, je n'hésite pas à dire que c'est le système de la jurispru-

Digitized by Google

per la continuazione dei lavori del Congresso intorno alle lettere di cambio; (1) e presentò queste ulteriori proposte attinenti alla stessa Sezione; 1° di ridurre nella maggior possibile misura le spese di protesto; — 2° di organizzare un servizio internazionale per la riscossione e l'accettazione degli effetti di commercio; — 3° di creare un bollo unico ed internazionale pei titoli commerciali emessi in un paese e pagabili in un altro, a sostituzione dei diversi bolli che ora sono necessari nel luogo della tratta, negli Stati pei quali il titolo passa per virtù di girata, e nel paese in cui ne deve avvenire il pagamento.

Questi tre concetti meritano certamente d'esser presi in seria considerazione. Il primo voto è forse un po' vago per poter ottenere un positivo soddisfacimento, ma accenna ad idea che rappresenta un desiderio sentito in commercio. Il secondo è di realizzazione forse più agevole e probabile; ed in limitata misura venne già assecondato dal trattato internazionale postale concluso a Lisbona il 21 marzo 1885 che fu presentato per l'approvazione al Parlamento Nazionale (2). Il terzo voto poi sarebbe, a dir vero, importante per l'espedienza del commercio. Il gran numero d'imposte di bollo a cui sono sottoposti gli effetti commerciali lorquando percorrono successivamente diversi paesi, è una causa d'imbarazzo nelle relazioni internazionali e costituisce un onere talvolta assai grave pei commercianti. Ma la riduzione dei vari bolli ad un solo da applicarsi, che sicuramente si vorrebbe di valor minore dell'importo totale delle imposte percepite attualmente, solleva questioni fiscali, sulle quali un accordo è estremamente difficile, in presenza delle situazioni finanziarie assai differenti dei diversi Stati.

Dietro proposta dell'Onor. Comm. Boselli di nominare un Comitato permanente incaricato di continuare e centralizzare i lavori del Congresso e di preparare la prossima riunione; — e sopra analoga mozione del sig. Gonse, delegato del Governo francese, — il Congresso deliberò, che si continui il mandato della Commissione organizzatrice belga, la quale aveva eccellentemente preparati i lavori. Il Prof. Marghieri in nome dei rappresentanti del Governo italiano espresse la doverosa soddisfazione di presentare i più sinceri ringraziamenti al Governo del Belgio per l'ospitalità, più che amichevole, fraterna, che essi hanno ricevuto in quel nobile paese. Seguirono ulteriori discorsi di vari inviati stranieri a manifestare similmente sentimenti di riconoscenza e di plauso. L'adunanza si sciolse con un cordialissimo augurio di novello ritrovo a Bruxelles (3).

---

dence française et belge qui disparaîtra entraîné par le courant. La netteté, la rigueur logique de son rival lui présage le triomphe ».

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 81-82.

(2) Progetto di legge prodotto alla Camera dei Deputati 25 novembre 1885, stampato n. 379.

(3) V. *Actes du Congrès*, pag. 83 a 92.

Digitized by Google

CAPO VII.

Riflessioni conseguenti in ordine al risultato del Progetto di legge proposto e delle relative deliberazioni avvenute; apprezzamenti sull'attendibilità e sul valore intrinseco di esso.

Dietro l'esame ampiamente fatto del progetto e delle particolari disposizioni che lo compongono, nonchè delle modificazioni recatevi per le risoluzioni prese dall'Assemblea d'Anversa, osa sperare il riferente che non possa sembrare arbitrariamente concepita o troppo superficialmente enunciata, anzichè essere appoggiata a solide e rette ragioni, la convinzione sinceramente professata ed a malincuore manifestata, che il Progetto belga, anche a fronte dei cambiamenti portati dalle deliberazioni del Congresso, lasci non poco a desiderare e reclami non lievi riforme, e che quindi rimanga tuttora vivo il bisogno di un perfezionamento del disegno di legge, il quale valga ad ottenere il conseguimento del *desideratum* universalmente sentito di una legge uniforme.

L'analisi che fu ampiamente istituita, gli argomenti che vennero copiosamente addotti, giustificano l'opinione che il progetto in discorso non offra un risultato sufficiente per ottenere l'emanazione di una legge uniforme per tutti gli Stati.

Nondimeno stima opportuno lo scrivente, per la più evidente giustificazione, e si permette di aggiungere alcuni riflessi riassuntivi, dai quali emerge vieppiù chiaramente il valore giuridico attribuibile al deliberatosi progetto, e si ha una conferma che esso non può, tal qual è redatto, costituire un modello accettabile per una legislazione universale o legge modello che si vorrebbe creare.

Anzitutto mentre — come già si è osservato — sarebbe voluto dalla natura delle cose di tener ben distinte le varie specie di titoli di valore, conservando a ciascuno il suo carattere proprio, — nelle disposizioni del progetto rimangono confuse le lettere di cambio cogli *chèques,* e questi anche coi biglietti all'ordine. I caratteri che li separano e che consigliar devono disposizioni apposite, non si riscontrano distinti negli articoli del progetto, il quale invece li affastella nelle statuizioni proposte. Si penserà forse che cotali distinzioni siano teoriche, e che i contemplati titoli di valore praticamente si scambino. Ma l'obbiezione non può venire che da menti empiriche; e non è corretta, nè esattamente conforme alla realtà. Non tutte le conseguenze e gli effetti giuridici che praticamente sgorgano dalle lettere di cambio, dai biglietti all'ordine e dagli *chèques*, sono eguali. Se vi hanno dei lati di analogia e fors'anco di una certa eguaglianza, ve ne hanno altri che sono diversi; ed è illogico il guardare le cose da un lato solo, per venire con soverchia generalizzazione a claudicanti deduzioni. Per accorgersi dell'errore, non è mestieri discendere a particolari applicazioni. Ove

Digitized by Google

si volesse, lo si potrebbe agevolmente, osservando, a cagion d'esempio, che lo *chèque* — a differenza della lettera di cambio — non ha bisogno dell'accettazione del trassato, — che suppone un fondo pecuniario esistente, il quale risponde del suo soddisfacimento, — che ad esso non s'addice l'indicazione di uno o più bisognatari, — e quindi non presta materia di disposizioni a riguardo di persone indicate per onorare l'assegno. Se i vari titoli di valore contemplati fossero identici, o si potessero confondere, sarebbe logico emanare disposizioni per tutti assieme: ed in allora si dovrebbe sopprimere nel progetto la sezione riguardante il biglietto all'ordine ed il titolo speciale per gli *chèques*.

Le leggi vigenti dei vari paesi ammettono in generale la distinzione fra le cambiali ed i biglietti all'ordine; e contemplano in modo particolare gli *chèques*, almeno laddove vennero promulgate disposizioni legislative per essi. Solo il codice italiano attuale, che pur regola separatamente dai titoli cambiari gli *chèques* od assegni, dà norme cumulative per le lettere di cambio tratte, e pei biglietti all'ordine; però questo modo di redigere le disposizioni di legge ordinate sulla materia, non ha incontrato veramente l'approvazione degli scienziati del diritto, nè ha avuto seguaci nei legislatori d'altri paesi. Non si vede proprio una ragione plausibile di distaccarsi dall'ordine sistematico che si riscontra in quasi tutte le legislazioni vigenti; ed è consigliabile piuttosto l'attenervisi in un disegno di legge uniforme. Conviene che la distinzione accennata sia conservata realmente, e non soltanto apparentemente come sembra farsi nel Progetto della Commissione belga, il quale la dimostra nella forma esterna e nella parvenza, ma non la mantiene nella sostanza e nella verità.

Inoltre si è osservato che il Progetto, anzichè potersi qualificare un'opera animata da un sistema di principii giuridici fondamentali, retti e puri, è piuttosto un insieme di varie regole raccolte da diverse leggi vigenti, e raggruppate con un eclettismo suggerito da indirizzi di pratica espedienza, più che guidato da logica giuridica.

Tale è infatti l'osservazione sintetica a cui conduce la particolareggiata rassegna esposta delle disposizioni del Progetto belga, tenuto conto ben anco delle modificazioni recatevi per le deliberazioni del Congresso, ove si ponga mente all'indole degli elementi di cui si compone.

Le disposizioni sulla capacità ad atti cambiari, concretate nella Sezione 1ª, sono desunte dal Progetto di legge uniforme deliberato dall'Istituto di diritto internazionale, e s'appoggiano ai principii proclamati dalla legge cambiaria germanica e dalle altre affini.

Nella Sezione 2ª che contiene tutte le statuizioni e regole per le lettere di cambio, — dapprincipio (§ 1) riguardo alla natura ed ai requisiti della cambiale (art. 3 a 7), si abbandona il sistema basato al codice di commercio francese, non prescrivendosi nè la rimessa da piazza a piazza, nè il corrispettivo della valuta, nè l'enunciazione della causale; si inclina invece alla legislazione inglese, e si spingono le idee ben oltre quelle

Digitized by Google

della legge germanica. Con un radicalismo per avventura esagerato, non si esige nè la denominazione del titolo, nè il nome del remittente, nè qualche altro requisito prescritto nella maggior parte delle leggi nazionali vigenti sulla materia, come la data e l'indicazione del luogo e dell'epoca del pagamento; risolvendo in senso contrario alle deliberazioni prese dal legislatore belga, la tesi sulla data, che all'epoca della formazione della legge 20 maggio 1872, è stata vivissimamente agitata, ed allontanandosi in pari tempo da tutte o quasi tutte le leggi cambiarie dei vari paesi.

La cambiale consistente in un ordine puro e semplice di pagare senza rimessa pecuniaria, senza causale, senza alcun fondo di valor reale, munita soltanto della segnatura dell'emittente, e rilasciata nelle mani di chiunque al portatore, diventa una carta monetata, più che un titolo di credito, e rimane di poca consistenza, siccome appoggiata ad una sola sottoscrizione; e ne vien per tal guisa esagerata la portata e l'ufficio.

Nel § 2° all'incontro (art. 8 a 11) si mantengono le prescrizioni delle leggi francese e belga; s'introduce il sistema della provvista dei fondi imponendone l'obbligo al traente, e concedendo un privilegio su di essa al possessore della cambiale, in opposizione al sistema adottato da quasi tutte le legislazioni degli altri Stati d'Europa che prescindono affatto dalla provvista, ai principii delle quali del resto non soddisfanno minimamente le varianti proposte ai riguardi della legislazione germanica, che contraddicono invece e distruggono la base prima del progetto. Il supporre la trasmissione del valore, il far rivivere il vecchio sistema della rimessa, che in addietro, abbracciato dal Codice francese, è ora abbandonato da tutti, il prescrivere la fornitura dell'occorrente fondo pecuniario rendendo obbligatoria pel traente la provvista, — contraddice manifestamente al principio anzidetto informatore del paragrafo primo. — Quale adunque, — si può domandare — è il sistema giuridico che si vuol seguire col Progetto della Commissione belga? Certo mal si sa determinarlo. Al rilevato difetto di un armonico sistema non hanno rimediato le varianti concretate in seguito alle discussioni del Congresso. Mentre vi è mantenuto il principio, che traduce la lettera di cambio in carta moneta, le diverse formole proposte agli articoli 8 a 10, contengono dichiarazioni inutili, seppure non pregiudicevoli ed erronee, oltrecchè fors'anco disarmoniche fra loro. Imperocchè è superfluo il riportarsi al diritto comune; il trattare della provvista dei fondi non corrisponde al sistema che dal paragrafo primo sarebbe supposto; e d'altronde se, per star in armonia col carattere attribuito alla cambiale del § 1° si toglie ogni disposizione sulla provvista, il titolo cambiario appoggiato soltanto al nome dell'emittente, non ha più sicurezza, potendo passare per cento mani senza portare alcuna traccia dei suoi negoziatori.

I paragrafi 3 a 9 che versano sull'accettazione, la girata, l'avallo, la scadenza ed il pagamento, il protesto, l'intervento ed i diritti ed obblighi scaturenti della cambiale (art. 12 a 50), offrono disposizioni desunte per la maggior parte dalle leggi francese e belga promiscuamente: contengono

Digitized by Google

però in argomenti speciali, intersecate qua e là e frammiste, norme e statuizioni attinte, ora dalla legge belga soltanto — quali quelle risguardanti le firme false (art. 46) — ora dalla stessa legge belga e dall'italiana oggidì vigente, come quella che consente un atto equipollente e surrogante il protesto in mancanza di pagamento (art. 53); — ora ad imitazione della stessa legge belga e del cessato codice italiano del 1865, quale è l'attribuzione della facoltà al possessore della cambiale scaduta di far procedere al sequestro dei beni mobili, a carico di tutti gli obbligati o responsabili. Talvolta invece si segue la legge inglese, come laddove (art. 15) si concede al trattario il termine di 24 ore per deliberare sull'accettazione, e gli si lascia l'arbitrio in tal limite di tempo di cancellare l'accettazione apposta alla cambiale. Vi ha altresì qualche provvedimento pel quale, abbandonandosi il sistema francese, si corre dietro la legge germanica; e ne è esempio l'azione concessa al portatore della lettera di cambio verso il traente, qualificata per arricchimento (art. 50), per la quale viene abbandonata la condizione della esistenza della provvista dei fondi, prescritta dalla legge francese, alla procedibilità dell'azione contro il traente; quantunque del resto l'esercizio del diritto riconosciuto in favore del possessore non sia nel progetto opportunamente regolato.

Talvolta ancora si adotta un ben diverso partito; anzichè impartire norme positive, si fanno dipendere le regole dalle disposizioni vigenti nella legge del luogo del pagamento. Così è per l'epoca del protesto, che si stabilisce doversi erigere all'indomani o al dopodomani della scadenza, salve le disposizioni speciali del paese; e per i termini all'esercizio dell'azione di regresso e le formalità da osservarsi per esso (art. 48).

Qualche provvedimento è altresì introdotto dal progetto di legge uniforme, raccomandato dall'Istituto di diritto internazionale; e ne offrono esempio, oltre le regole sulla capacità personale, quelle stabilite riguardo alla giustificazione del pagamento della cambiale (art. 32 A).

Nel § 10 le disposizioni date sulla perdita della lettera di cambio (articoli 51 a 53) sono desunte dalla legge belga 20 maggio 1872, ma riportate in parte soltanto, ed in modo insufficiente.

Quelle poi sulla prescrizione dei diritti cambiari, contenute nel § 11 (art. 54), son tratte dalle leggi francese e belga; ad imitazione delle quali, ed in osservanza dei principii stabiliti nei codici civili di quegli Stati, si ammette la massima del giuramento purgatorio sull'inesistenza del debito, rigettando il principio della prescrizione estintiva: locchè veramente non consuona coll'indole formale e letterale della lettera di cambio emergente dal § 1° del progetto (art. 3 a 7).

Le disposizioni tracciate dalla Sezione 3ª sui biglietti all'ordine ed al portatore (art. 55-56) non trovano, a dir vero, riscontro nè nelle leggi della Francia e del Belgio, nè nelle legislazioni degli altri Stati; e piuttosto presentano — a quanto pare — una soverchia esagerazione dello slancio dato ai titoli cambiari al portatore, il quale è riprovato e combattuto da

Digitized by Google

rispettabilissime opinioni di pubblicisti, di giureconsulti e di Corpi scientifici autorevoli, anche della stessa Inghilterra, quale è l'*Association of the reforme and Codification of the law of nations.*

Infine il Titolo II del progetto sugli *chèques* ed altri titoli commerciali (costituito dall'art. 57) muove apparentemente dalle disposizioni della legge belga (1), ma ne ha mutato il tenore e cambiata la sostanza, sì che presenta una rincresciosa confusione. Non si saprebbe invero a quale legge positiva vigente si possa paragonare il disposto di detto art. 57, sia che si contempli quella della Francia o d'Italia, ovvero d'Inghilterra o di Spagna; nella legislazione dei quali paesi soltanto sono date norme riguardo agli *chèques.* Si può — se il riferente non s'inganna — asserire con sicurezza che in questa parte il progetto belga non si assomiglia a nessuna legge vigente.

In tale stato di cose, e col complesso degli elementi onde si è veduto che quel progetto è formato, qual sistema giuridico puossi mai dire che esso presenti? A qual insieme logico di principii fondamentali nettamente posti, si può asseverare che esso si appoggi, per scendere con rette deduzioni alle positive e concrete disposizioni nei vari argomenti attinenti alla materia? Quali armonie offre il progetto nelle sue parti? O lo scrivente versa in errore fondamentale, od è ragionevole la di lui convinzione, che una risposta affermativa non si possa dare a siffatte domande.

D'altronde il resoconto esposto, e l'esame particolareggiato, ampiamente fatto delle disposizioni del progetto, e delle modificazioni recatevi dal Congresso, hanno posto in chiaro, che alla disarmonia delle parti, all'inopportunità di certe disposizioni, all'incertezza di altre, alle lacune lasciate dalle mancanze di provvedimenti su qualche punto importante della legge, ai difetti di dizione, non si è completamente rimediato col lavorìo delle discussioni. Gli emendamenti introdotti sono stati consigliati da viste o convenienze commerciali, anzichè dettati da principii giuridici, ed operati per deduzioni logiche; lo spirito che vi domina è l'assecondamento di pratici suggerimenti; il portato dell'empirismo piuttostochè della scienza. Forse può sembrare che basti il soddisfare alle apparenti esigenze od ai desideri manifestatisi nella pratica del commercio di uno o d'altro paese, e che qualunque discreta compilazione, informata ad una od altra legge nazionale, sia pur qua e là modificata, possa per avventura riuscir buona a servire di legge universale. Ma per siffatto modo non si riesce a compilare virtuosamente e redigere opportunamente leggi, raccomandate a retti e solidi fondamenti, nè si può ottenere l'effettuazione di un disegno che abbia il carattere di un modello tipico da proporsi per raggiungere l'uniformità della legislazione. Le leggi devono essere informate dallo spirito e dalla vita del diritto, basate a principii giuridici ben corretti, e coordinate ad un sistema logico; e trattandosi di un provvedimento destinato ad essere

(1) V. Legge belga 30 giugno 1873.

Digitized by Google

adottato da tutti gli Stati deve, per quanto sia possibile, attenersi alle massime più generalmente ricevute e soddisfare ai bisogni sentiti nei diversi paesi.

Inoltre non si può dimenticare che la bontà d'un'opra legislativa destinata a servir di modello per tutti gli Stati, dev'essere *assoluta* e non basta quindi che vi appaia per avventura una bontà *relativa*, oppure si soddisfaccia a qualche voto o desiderio d'una o d'altra delle Nazioni, o dei rispettivi rappresentanti. Or bene siffatta intrinseca e reale bontà non si riscontra sempre nel materiale delle disposizioni contenute nel disegno di legge. Oltre ciò che si è già accennato e pur sembra di non lieve importanza, gli effetti dell'allettante lusinga di un'appariscente libertà, e del desiderio di eliminare le forme, si riscontrano in alcune disposizioni pericolose — quale quella che prescinde dalla *data* dell'atto cambiario, addossando al possessore l'obbligo di provarla. La soverchia cedevolezza a considerazioni affatto sperimentali, più che a ragioni logiche e ad argomenti d'ordine giuridico, ed il desiderio di togliere opposizioni con meri espedienti di conciliazione, che si traducono in particolari transazioni anzichè essere risoluzioni portate dalla scienza e dalla ragione, concorrono a togliere al progetto un carattere di bontà e di sistema puro ed armonico nelle sue parti.

Potrebbe il riferente accennare altre speciali statuizioni suscettive di obbiezioni o di critiche. A cagion d'esempio potrebbe indicare quella in cui si prevede il caso che la somma a pagarsi sia scritta in lettere ed in cifre, e la si indichi diversamente. Il progetto statuisce che appunto in caso di differenza si debba ritenere promessa la somma scritta in lettere. Lo scrivente preferirebbe uno scioglimento un po' diverso della tesi. Distinguendo le evenienze dei casi, ravviserebbe più giusto lo statuire che, se la somma a pagarsi è scritta tutta in lettere ed in cifre, si debba in caso di diversità, ritenere la somma scritta interamente in lettere; ma se la somma è enunciata più volte in lettere ed in cifre, si debba in caso di differenza attenersi alla più tenue. Questa distinzione si presenta logica, razionale, e conforme ai principii generali di diritto sulle obbligazioni.

Senza per altro dilungarsi ulteriormente in osservazioni d'importanza affatto secondaria, non può invece reputare indifferente e di lieve conto l'additare le lacune, che il Progetto belga, nella sua semplicità e spigliatezza, lascia, trattandosi di un'opera tipica legislativa: ed alle quali per certo il lavoro del Congresso non ha rimediato, od almeno non ha supplito opportunamente, e sufficientemente, in modo da render completo il disegno, comunque a certi vuoti apparenti abbia cercato di soccorrere.

Parecchie di codeste lacune sono già state menzionate nel corso del presente rapporto. Il Progetto tace delle lettere di cambio pagabili in fiera o mercato che sono in uso in molti paesi. — Non parla della cambiale tratta sopra se stesso, e par quindi che l'escluda. Però non vi sarebbe ragione di proscriverla, quando il pagamento vien fatto in piazza diversa dalla sua creazione; invero molte legislazioni vigenti la ammettono. Eppure l'esclu-

Digitized by Google

sione deriverebbe dalle parole dell'art. 3° che prescrivono dovere la cambiale contenere un *ordine di pagare puro e semplice*. Un *ordine* non si può emanare a carico di se stesso. Se però non s'intende di proscrivere tale specie di cambiali, in omaggio al gran principio della libertà d'azione, conviene dichiararlo esplicitamente anzichè lasciarlo incerto. E se ciò è, si ha un altro argomento per combattere la statuizione dell'art. 3° del progetto, laddove nel suo principio designa la cambiale a mo' di definizione un ordine puro e semplice di pagamento.

Non parla il progetto in discorso della lettera di cambio emessa *per ordine* o *per conto d'un terzo*, che pur si dovrebbe contemplare seguendo le traccie delle leggi nazionali vigenti nei vari paesi (art. 345 codice italiano). — Non contiene disposizioni sulla cambiale stilata a *certo tempo data*, che il commercio frequentemente pone in circolazione. Non fa cenno della cambiale recante l'obbligo di una somma di danaro con decorrenza d'interessi, sulla quale si trovano disposizioni diverse nelle varie legislazioni nazionali. Taluna di esse la ritiene pienamente valida ed efficace, tal altra invece la dichiara nulla per effetto della clausola recante l'aggiunta degli interessi; e taluna ancora reputa come non iscritta la clausola stessa, e mantiene ferma l'efficacia del titolo per riguardo alla somma capitale. In mezzo a tali discrepanze sembra naturale e savio partito, che la legge uniforme, appigliandosi a quella soluzione della tesi che reputa preferibile, dia una disposizione concreta onde regolare la sorte e gli effetti della lettera di cambio emessa colla clausola accennata.

Simile osservazione si può fare riguardo ai titoli cambiari che recano l'obbligo del pagamento di somme in rate diverse: i quali, mentre da qualche legislazione, come la inglese; sono ammessi, si vedono invece proscritti in molte altre moderne leggi, e per motivi attendibilissimi. Il progetto-tipo tace, laonde lascia incerto quale risoluzione si voglia dare: e rimane dubbio, se le cambiali in rate siano a ritenersi valide o no. — Esso non lascia d'altronde comprendere il trattamento delle cambiali *domiciliate*, non somministrando disposizioni sul protesto riguardo ad esse, specie in confronto dell'accettante. Non determina il concetto del *luogo*, in cui si deve eseguire il pagamento della lettera di cambio, e praticare gli atti necessari alla conservazione dei diritti. — Inoltre non fa menzione della girata per *incasso*, per *procura* o per *garanzia*. — Non contiene alcuna disposizione sul diritto del possessore della cambiale di presentarla in qualsiasi momento per l'accettazione; sull'obbligo del trassato della *cambiale a certo tempo vista* di apporre la data al visto od alla accettazione. Non dà sufficienti disposizioni, od, in certi argomenti, è affatto silenzioso sulla facoltà di ottenere duplicati o copie della lettera di cambio, sul trattamento e sulle sorti delle cambiali contenenti indicazioni di persone designate al bisogno, sull'intervento di un terzo all'accettazione od al pagamento. Tace sui modi con cui avvenir deve lo scioglimento della cauzione data in mancanza di accettazione, e così pure sulla cessazione del

Digitized by Google

sequestro delle sostanze dei coobbligati che il possessore della lettera di cambio può ottenere in causa di protesto per mancanza di pagamento. Non parla di provvedimenti per la liberazione del debitore cambiario in caso di mancata presentazione della cambiale, o di non prodotta domanda di pagamento. Non dispone per l'avviso dell'avvenuto protesto in mancanza di pagamento, che dovrebbe darsi ai giranti coobbligati, e per le condizioni da adempirsi od altri atti da praticarsi all'esercizio dell'azione di pagamento verso i risponsabili: non stabilendo norme positive sulle forme e sui termini degli atti ad eseguirsi. — Tace ancora sulla rivalsa e sul ricambio. Molti vuoti eziandio lascia, specialmente riguardo agli *chèques*.

Dopo questi rapidi cenni, non vuolsi prescindere dal soggiungere, sembrare opportuno che il progetto di legge uniforme non sia, come è silenzioso sull'ammissibilità d'atti cambiari, i quali contengono, in luogo della sottoscrizione, il segno di croce, od altra marca dell'autore dell'atto, purchè la verità ne sia attestata da un pubblico funzionario, quali un giudice od un notaio. Il riconoscimento della validità di tali titoli, pronunziato dalla legge germanica e da altre che vi consuonano, ha la sua ragione nell'estensione della capacità ad atti di cambio, riconosciuta in chiunque abbia capacità di contrarre obbligazioni: nella considerazione, che grande è ancora in moltissimi paesi il numero degli analfabeti, ai quali l'arbitrio di contrarre atti di cambio sarebbe tolto se la massima della sopraccennata ammissibilità non fosse accolta.

E non parrebbe nemmeno ozioso, o fuor di luogo, che la legge uniforme, seguendo il voto dell'associazione per la riforma e la codificazione del diritto delle genti, dichiarasse — in appendice all'art. 5 in cui si privano di forza cambiaria i titoli mancanti dei requisiti prescritti — che il difetto o l'insufficienza di bolli finanziari in ciascun Stato prescritti a titolo d'imposta, non toglie allo scritto fornito di tutti i requisiti legali, il valore d'una obbligazione cambiaria. L'enunciare tale risoluzione, raccomandata dal voto di valentissimi pubblicisti e giureconsulti, gioverebbe a prevenire ogni dubbio od incertezza in proposito.

Anche la forma del progetto pare lasci a desiderare, e per la distribuzione delle parti, e per la dicitura. La distribuzione avrebbe ad essere più opportuna e comprensiva di tutte le disposizioni che si dovrebbero contenere nel progetto. Ben vero che non potè essere modificato dalla dotta Assemblea, poichè la materia non fu sottoposta ad esame in tale aspetto, ed una proposta di rimaneggiar le parti non poteva forse mettersi in discussione. Ma ad ogni modo il disegno non avendo subìto alcun mutamento nella sua partizione, rimane per quanto appare, non scevro di mende.

La dicitura degli articoli altresì non si presenta sempre corrispondente alla desiderabile precisione di stile: taluni ritocchi fattisi nelle discussioni non bastano, nè riescono tutti opportuni.

Si può adunque concludere che il Progetto, quale è risultato dalle deliberazioni del Congresso d'Anversa — sebbene non definitive, almeno su

Digitized by Google

parecchi punti importantissimi rimasti in sospeso — non può qualificarsi un disegno di legge uniforme veramente buono.

Attualmente per non lasciar nulla di trascurato sugli apprezzamenti fin qui fattisi intorno all'insufficienza del risultato dell'opera del Congresso e sulle cause di essa, convien por mente sia al carattere dell'Assemblea ed alla virtù e forza giuridica delle deliberazioni sue, sia al materiale posto per base ai lavori, — sia al modo con cui avvennero le discussioni, al loro economico andamento, od alla sostanza delle risoluzioni prese.

In primo luogo è facile persuadersi che non hanno un carattere di grande attendibilità ed autorità le deliberazioni della veramente dotta riunione d'Anversa, e non si può alle sue risoluzioni attribuire una virtù intrinseca di gravissimo peso sotto il punto di vista legislativo. In tal proposito, poichè alcuni reputati giornali belgi e francesi, facendo vivissimo plauso ai risultati del Congresso, ne hanno forse esagerata la virtù, ed alleviata invece l'importanza dei dissensi manifestatisi, sembra giusto ed interessante di riflettere sull'indole delle deliberazioni prese, e sul modo con cui avvennero, e di riconoscere esattamente il vero stato delle cose nella sua realtà, per concepirne un retto giudizio in conformità all'intimo valore di esse. Oltrechè è fuori di dubbio, e lo dichiarò il lodatissimo presidente della Sezione signor Pirmez nell'adunanza solenne di chiusura del Congresso — 3 ottobre 1885 —, che la maggioranza preponderante del numero di francesi e belgi soverchiava quella dei paesi rappresentati (1), talchè l'elemento nazionale era di gran lunga superato e distrutto dal numero delle persone intervenute (2), — l'elemento giuridico o legale ufficialmente concorso nell'Assemblea in relazione agli Stati rappresentati, trovavasi in condizione di minoranza in confronto degli altri elementi onde si formava la riunione stessa. Di 67 membri infatti soltanto 15 erano delegati governativi, rappresentanti ufficialmente i vari Stati aderenti; e 52 erano inviati diversi di Corpi morali di varie specie, nei quali il principio giuridico non era essenzialmente l'elemento informatore. Ragion vuole si consideri, che trattandosi di una proposta legislativa di grande importanza pei vari Stati, gli è alla rappresentanza legale delle nazioni medesime principalmente, che si deve attribuire il voto preponderante; questa non può essere soverchiata e sopraffatta dalla forza del numero dei voti d'individualità o Corpi morali, di carattere pubblico o privato, che sono enti subordinati nei singoli Stati. A ciò si aggiunga, che tre fra le più potenti Nazioni d'Europa non erano ufficialmente rappresentate al Congresso. E nell'insieme

(1) Giustamente concluse S. E. il presidente signor Pirmez, discorrendo della principale questione agitatasi sulla provvista, essere constatato che se la votazione invece di essere fatta per capi, fosse stata eseguita per nazioni, il risultato sarebbe riuscito assolutamente diverso.

(2) A fronte di 41 membri fra belgi (25) e francesi (16) vi erano soltanto 26 membri appartenenti a 15 Stati diversi.

Digitized by Google

di codeste osservazioni si ha un possente concorso di argomenti per concludere, che l'autorità attribuibile alle deliberazioni del Congresso medesimo devesi ritenere limitata e relativa, laonde i Governi e gli alti poteri dei vari Stati non possono concedere in linea legislativa un peso assoluto e decisivo alle risoluzioni dell'Assemblea giuridica d'Anversa; a meno che non ritengano meritevoli di pari valore ed influenza i voti delle rappresentanze ufficiali governative, e quelle dei vari Corpi aderenti, di carattere di istituzione pubblica o privata, d'indole giuridica o semplicemente amministrativa; sebbene per la natura delle cose fossero comprese fra i loro delegati persone non appartenenti al seno della giurisprudenza, saggissimi commercianti sì, abilissimi amministratori, ma non giureconsulti.

In secondo luogo, il materiale posto a base dei lavori dell'eletta riunione, non era, come già fu osservato, propriamente bene elaborato, nè poteva presentare un disegno propizio per una fortunata creazione. La distribuzione del progetto belga nelle varie Sezioni in cui era diviso, non sembrava rigorosamente logica nè completa, e non appariva opportunamente confacente alle disposizioni da cui doveva riuscire incarnata un'opra ben fatta. La mancanza di uno schema veramente razionale che rendesse armoniche tutte le parti del progetto, — l'indeterminazione e l'incertezza in alcuni concetti fondamentali, quali quelli della vera natura dei diversi titoli commerciali, lettere di cambio, biglietti all'ordine e *chèques*, — la scarsa o dubbia bontà intrinseca di certe disposizioni componenti il Progetto — i difetti emergenti in parecchie statuizioni speciali, — le lacune lasciate per mancanza di provvidenza in argomenti importanti, — erano tutti lati deboli che rendeva difficile la riuscita fruttuosa del lavoro del Congresso sul disegno proposto come punto di partenza.

In terzo luogo, nell'ordine economico e scientifico della trattazione, l'opera del Congresso non poteva portare quel risultato positivo che doveva essere, ed era per desiderio di tutti, la meta cui concordemente si mirava. La scarsità del tempo segnato alla durata del Congresso, la frettolosità con cui si procedette, l'ambiente dell'Assemblea poco equilibrata per le cause intrinseche sopraccennate, la distrazione portata da molte questioni accessorie, e di parole che vennero frequentemente sollevate, la disputabilità delle risoluzioni e la conseguente incertezza, la lena sminuita nei membri partecipanti alla riunione, e la costei debolezza in seguito ai dissensi emersi, concorsero ad impedire che allo schema della Commissione belga si potessero recare efficaci mutamenti od emendamenti tali da produrre un completo e plausibile disegno di legge uniforme, atto a soddisfare ai voti di tutti.

E per verità lo scarso numero delle tesi capitali su cui si sono agitate sostanzialmente le discussioni, la grave disputabilità di taluni principii costituenti base del progetto, che — in parte furono deliberati sì, ma con una debolezza a cui non vi si può attribuire realmente una seria autorità; — ed in parte furono rimessi in discussione, e rimasero in sospeso

Digitized by Google

per farne oggetto di successive deliberazioni; — la superficialità dell'esame per talune tesi e controversie sfiorate anzichè trattate, e per altre portate a precipitosa risoluzione; — la tenuità di alcuni emendamenti e modificazioni poco concludenti, recati al progetto, e forse di dubbia utilità, o per avventura svantaggiosi; — il carattere di semplici ritocchi e rappezzi sparsi qua e là, in vari articoli che non costituiscono miglioramenti, ma saggi di parziali transazioni: — la natura di certi cambiamenti dettati non da fondamentale ragione giuridica e da lume ed indirizzo scientifico, ma piuttosto suggeriti da mera espedienza pratica per convenienze di commercio: — i vuoti per mancanza di norme o provvedimenti a cui non si è rimediato; le incertezze lasciate per risoluzioni non definitive, e sottoposte ad evenienza di variazioni, su questioni capitali di grande ed evidente importanza; — e dopo tutto la scarsità di valore scientifico nel complesso delle risoluzioni; — sono tutti rilievi questi che additano irrecusabili motivi d'insufficenza del risultato dei lavori del Congresso d'Anversa, coi quali si è avviato abilmente sì, e a dir vero fervidamente lo studio, ma non si è ottenuto il conseguimento dello scopo di formare un progetto di legge uniforme per tutti gli Stati onde regolare la materia delle lettere di cambio ed altri titoli commerciali.

Conclusioni e proposte.

Da tutto ciò che ha esposto e dalle osservazioni critiche ed apprezzamenti accennati, non vuol certamente concludere il riferente, che il Congresso internazionale di diritto commerciale tenutosi ad Anversa non abbia recato pregevoli frutti, nè vuol in verun modo dedurre che non si possa raggiungere la desiata meta dell'uniformità delle leggi, nella materia delle lettere di cambio. No, senza dubbio. Tale non è l'opinione sincera e franca da lui professata. Stima doveroso di dichiarare coll'espressione della più intima persuasione, che quel Congresso, a cui ebbe l'onore d'intervenire in rappresentanza del R. Governo, è stato veramente serio, non di quelli che consistono soltanto in mere formalità, ricevimenti, ed altre esteriorità, vuote di reale consistenza. Mercè la saggia iniziativa del Governo belga, ed il numeroso concorso di veri scienziati e dotti, specialmente nel giure commerciale, venuti da parecchie parti del mondo e preparati da vario tempo agli studi delle materie che caddero in esame, la riunione d'Anversa ha, con un carattere ufficiale, posto le basi e fatto i primi passi alla creazione di una legislazione commerciale uniforme in riguardo alla varie branche del giure. In certe parti del diritto marittimo ha già ottenuto concludenti risultati. — Nel diritto cambiario ha compiuto lavori utili ed importanti, tali da poter in un non lontano avvenire raggiungere il compimento dell'opera, ed esercitare un'influenza considerevolmente felice nelle relazioni internazionali. Il desiderio di arrivare all'uniformità delle leggi commerciali, particolarmente di quelle risguardanti le lettere di cambio,

Digitized by Google

è oggidì sparso nel mondo intiero ed ovunque reso manifesto. Ne dànno prova, oltre l'eloquente numero dei delegati delle varie Nazioni che intervennero al detto Congresso, la viva attività spiegata, e le animate discussioni avvenute nelle tornate della Sezione della lettera di cambio. Per verità non crede lo scrivente si possa dire per ora, che s'abbia prova positiva di essersi conseguito, od essere prossimo ad ottenersi, un accordo generale su un certo numero di principii fondamentali. — Vuole ei anzi, per onor del vero, confessare, che vi sono tuttora delle gravi divergenze a togliere, e delle difficoltà a vincere, e che anche le risoluzioni prese dal Congresso su alcune tesi importanti avvennero in mezzo a molta incertezza ed a fronte di fortissima disputabilità ed a lotte d'opinioni. Se un accordo vi ha, è pel momento limitato ad alcuni punti, e non si estende alle tesi più gravi ed ardue. Reputa però ragionevole lo scrivente che si nutri la più piena convinzione da lui pure coscienziosamente serbata, la più intima e sicura fiducia che la continuazione del lavoro colla cooperazione di dotti rappresentanti dei diversi paesi potrà condurre in successo di tempo ad un accordo completo; e vi si giungerà certamente in epoca abbastanza vicina. Ne offre un pegno l'esperienza che ha comprovato quanto nel corso di pochi anni abbia progredito il voto dell'uniformità verso la sua realizzazione.

Conforta assai infatti l'osservare che le opinioni per le quali era ritenuto vano ed avversato ogni tentativo di dirimere i conflitti ed unificare le leggi, siccome tendente ad uno scopo impossibile a raggiungersi, sono sensibilmente sminuite se non scomparse; ed anche nei paesi ove, vigendo leggi informate al vecchio sistema, s'incontra viva e forte la opposizione, si è aperto cammino il voto che caldeggia l'uniformità coll'appoggio dei più accreditati giureconsulti riformatori, ed ha avviato il suo corso all'effettiva attuazione (1).

Valga a raffermare l'espressa fiducia l'esempio della Germania; negli Stati della quale, prima del 1848 esistevano ben 59 leggi differenti sulle lettere di cambio; eppure in seguito alla proposta di un progetto di legge unico, si riuscì nel breve volger di pochi anni, all'uniformità della legislazione, la cui benefica applicazione si estese di poi a vari altri rami del diritto commerciale. E giovi il considerare (analogamente a quanto, a proposito dell'unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, saggiamente riflettè il signor Droz) (2), che sopra il conflitto delle opinioni e degli interessi domina il sentimento generale che l'uniformità delle leggi per le lettere di cambio si impone ormai come una ne-

(1) V. *Annuaire de l'institut de droit inter.*, tom. VII, 1883-85, loc. cit. e precedenti relativi.

(2) V. il discorso del signor Droz rappresentante del Consiglio Federale Svizzero, all'apertura delle conferenze tenutesi a Berna nel 1885, sull'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. *Bibliothéque universelle et Revue Suisse*, novembre 1885, pag. 284.

Digitized by Google

cessità della nostra epoca. Cotale necessità ci deve render liberi da inquietudini sul risultato dei lavori. Quando tutti gli Stati, quando tutti i pensatori del mondo son d'accordo per dichiarare, che l'adottare una legge uniforme deve reputarsi un'opera di somma utilità, e risponde ad un bisogno del commercio nei tempi che corrono, gli è impossibile che non si trovi il mezzo di dare una soddisfazione legittima ad interessi di un ordine così elevato. Le differenze delle legislazioni nazionali non sono poi sì larghe e profonde che non si possa gettare un ponte attraverso di esse, per effettuare il ravvicinamento desiderato.

Vi ha adunque tutta la ragione di ritenere con fondamento certo, che mediante ulteriori conferenze si compia l'intero studio della materia attinente alla lettera di cambio, e con definitive deliberazioni si conduca a termine l'opera incominciata. La quale, ben iniziata, a dir vero, coll'appoggio e colle cure del Governo del Belgio, ragion vuole che debba essere continuata da quella stessa Commissione che fu da lui all'uopo costituita. Altri non sarebbe forse egualmente adatto all'ufficio di proseguire e compiere l'opera, che quelli stessi che hanno avuto la saggezza d'intraprendere l'esecuzione d'un'idea suggerita e propugnata dalla scienza, e di farle superare felicemente i primi passi che d'ordinario sono i più difficili. Opportunissimamente pertanto il Congresso d'Anversa nella seduta plenaria di chiusura del 3 ottobre 1885, ha espresso a unanimi voci, la preghiera che la Commissione Reale Belga continui i lavori del Congresso; e confidar si deve che, mercè il valido appoggio del Governo Belga, e le buone disposizioni dei Governi degli altri Stati, il secolo che corre vedrà, prima del suo finire, realizzata l'unificazione delle leggi in materia di lettere di cambio ed altri titoli commerciali, nonchè di quelle attinenti ad altre branche del giure.

Non crede realmente lo scrivente di convenire nell'idea espressa dall'illustre signor presidente della Sezione del Congresso, ministro Pirmez, allorquando nel discorso tenuto all'adunanza solenne di chiusura del Congresso, rendendo conto del risultato dei lavori della Sezione, dichiarò con franca lealtà, che se si consentisse a gettare in un'urna tutte le leggi recentemente fatte sulla lettera di cambio, e si convenisse di estrarre una di esse che reggerebbe tutti i paesi, qualunque fosse quella fra le anzidette leggi che ne sortisse, si farebbe una cosa eccellente (1). Cotal pensiero — se forse espediente — non sembra perfettamente retto. Conviene piuttosto ammettere, per forza di ragione, che meglio sarebbe procedere per tal modo, di quello che fare un lavoro di eclettismo influenzato da riguardi di conciliazione, da desiderio di accontentare i dissidenti, e da viste esperimentali di pratica agevolezza, il quale per lo stesso suo modo di creazione non può essere raccomandato ad un sistema costituito da prin-

(1) V. *Actes du Congrès*, pag. 81.

Digitized by Google

cipii giuridici razionali, e venire saggiamente edificato per virtù di logiche deduzioni.

Ma se si soddisfa alle condizioni che la ragione addita indispensabili, secondo la natura delle cose, si riescirà certamente, a sommesso avviso del riferente, ad ottenere lo scopo generalmente desiderato, e saviamente prefisso, d'una legge uniforme nella materia relativa al diritto di cambio.

Si abbia un buon disegno di legge, rettamente concepito, ed opportunamente redatto, il quale sia conformato ai recenti progressi, e corrisponda allo stato attuale della legislazione, ed ai suggerimenti della scienza giuridica: in guisa che possa, superando le difficoltà dalle leggi, dagli usi, o dai desideri delle singole nazioni, essere di buon grado accettato da tutte, quale norma comune o generale, ed apprezzato come un portato dalla ragione conforme ai tempi che corrono.

L'esame relativo sia istituito, piuttosto che in una grande assemblea a forma di Congresso, in una più ristretta e ben regolata conferenza, alla quale partecipi il maggior numero possibile di Stati, e siano rappresentati congruamente i vari sistemi legislativi e le opinioni diverse sui temi e sulle questioni speciali a risolversi; e in seno ad essa ne avvenga un'ampia, piena, libera ed agiata discussione; e le deliberazioni sieno prese maturamente a grande maggioranza di voti — se non ad unanimità, — commisurata ai paesi rappresentati, di guisa che la forza di essa renda insignificante ed affatto inconcludente il dissenso d'una minoranza.

Coll'adempimento di siffatte condizioni si può senza dubbio giungere ad un risultato positivo, serio e veramente autorevole, sì da imporsi per così dire, colla sua forza morale. Gli è a questo risultato reale, virtuoso ed efficace, abbandonando ogni altra parvenza superficiale, od aspetto materiale di cose, che si deve mirare, per creare un appoggio razionalmente attendibile e giuridicamente solido ad un'opera legislativa destinata a segnare un vero progresso, ed a produrre considerevoli vantaggi al pubblico commercio nei rapporti internazionali.

Pertanto nello stato attuale delle cose, e per approfittare degli studi fattisi in occasione e ad opera del Congresso d'Anversa, e continuare in essi, sembra sarebbe duopo, onde arrivare ad un utile e plausibile fine, — fare un'accurata revisione del progetto della Commissione Belga, traendo partito dalle osservazioni critiche e dalle opinioni varie manifestatesi in quanto appaiano vantaggiose, e migliorandolo con un processo di analitica depurazione e di sintetica ricomposizione in modo da costituirne un buon progetto accettabile per tutti i paesi; — comunicare il disegno per tal guisa riformato, ai Governi di tutti gli Stati cui può interessare, con invito ad esaminarlo e trasmettere le loro considerazioni e controprogetti, e tutto ciò in tempo utile da poter raccoglierne i risultati e redigerne un resoconto sintetico; — provocare quindi una conferenza di delegati dei vari Governi, alla quale sarebbe savio consiglio raccomandare che prendessero parte anche le grandi nazioni non intervenute ufficialmente al Congresso

Digitized by Google

d'Anversa; — stabilire le norme per le votazioni nelle deliberazioni a prendersi nella futura conferenza; — ed ove si stimasse d'invitare ad intervenirvi rappresentanze di Corpi morali di vario ordine, attribuire ad esse soltanto un voto consultivo, lasciando alle sole delegazioni governative, la virtù deliberativa (1). Tale è il franco e sommesso modo di pensare dello scrivente, il quale si rassegna con profondo ossequio

Umil. devot. CESARE NORSA.

---

(1) Nel por fine al presente rapporto, l'infrascritto relatore ardisce sperare, non sembri una soverchia audacia il soggiungere in allegato B uno schema riveduto e migliorato del disegno di legge uniforme da lui compilato, presentato all'Istituto di diritto internazionale, e da questo ampiamente discusso, con parecchi emendamenti approvato e raccomandato ai Corpi scientifici ed ai Governi dei vari Stati, per deliberazione 10 settembre 1885, presa a Bruxelles; nel qual Progetto sono attualmente introdotte parecchie modificazioni al primitivo schema, suggerite dalle risultanze delle discussioni avvenute sulla materia, tanto nel seno del prefato Istituto, quanto nel Congresso internazionale d'Anversa, nonchè dai riflessi emersi per le opinioni manifestatesi in lavori prodotti da diversi autori. Forse è lecito osar d'immaginare, non essere impossibile che il disegno attualmente modificato, il quale s'accorda coi sistemi legislativi adottati negli imperi di Germania ed Austria-Ungheria, nell'Italia, nella Svizzera, e per gran parte anche colle leggi d'Inghilterra e d'Olanda, non che col recentissimo progetto del Governo Russo, serva in qualche modo a facilitare la via di trovar mezzo di soddisfare alle opinioni più accreditate, che vennero propugnate nella eletta assemblea d'Anversa, e conciliare in pari tempo i voti dei dissenzienti.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICI

Digitized by Google

Digitized by Google

Allegato A.

PROJET DE LOI INTERNATIONALE

ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION ROYALE D'ORGANISATION DU CONGRÈS

(SECTION DE LA LETTRE DE CHANGE)

Digitized by Google

Digitized by Google

PROJET DE LOI INTERNATIONALE

élaboré par

la Commission royale d'organisation

DU CONGRÈS

(*Section de la lettre de change*).

TITRE PREMIER

De la lettre de change et du billet à ordre.

1re SECTION — DE LA CAPACITÉ.

Art. 1.

Toute personne appartenant à un pays soumis à la présente loi est capable de s'obliger par lettre de change ou billet à ordre lorsque, d'après sa loi nationale, elle a la capacité ordinaire de s'obliger.

Art. 2.

La capacité des personnes n'appartenant pas à un des pays où la présente loi est en vigueur, est régée par leur loi nationale. Toutefois, si elles contractent dans un de ces pays, elles peuvent être considérées comme valablement obligées vis-à-vis des tiers de bonne foi lorsque, d'après leur loi nationale, elles ont la capacité ordinaire de s'obliger.

2ème SECTION

DES LETTRES DE CHANGE.

§ 1. *De la nature de la lettre de change.*

Art. 3.

La lettre de change doit contenir:

1. L'indication de la somme à payer;
2. Le nom de la personne qui doit payer;
3. L'indication de la personne à qui le paiement doit être fait;
4. La mention que la lettre est *à ordre* ou *au porteur;*
5. La signature du tireur.

PROJET MODIFIÉ

selon les discussions du Congrès.

TITRE PREMIER

De la lettre de change et du billet à ordre.

1re SECTION — DE LA CAPACITÉ

Art. 1.

Est capable de s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre quiquonque est capable de s'obliger civilement ou commercialement.

Art. 2.

L'étranger incapable de s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre, en vertu de la loi de son pays, mais capable d'après la loi du pays où il appose sa signature sur la lettre de change ou sur le billet à ordre, ne peut pas invoquer son incapacité pour se soustraire à ses obligations.

2ème SECTION

DES LETTRES DE CHANGE.

§ 1. *De la nature de la lettre de change.*

Art. 3.

La lettre de change est un ordre pur et simple de payer, qui doit contenir:

1. L'indication de la somme à payer;
2. Le nom de celui qui doit payer;
3. L'indication qu'elle doit être payée à un tiers, ou qu'elle est à ordre ou au porteur;
4. La signature de celui qui l'a créée.

Digitized by Google

Art. 4.

Le nom de la personne à qui la lettre est payable peut être laissé en blanc. La lettre peut aussi être créée à l'ordre du tireur lui-même; mais, dans ce cas, elle n'est parfaite qu'après avoir été endossée.

L'indication qu'un billet est une « lettre de change » implique qu'il est à ordre.

Art. 5.

L'écrit dans le quel fait défaut une des conditions prescrites par les articles précédents, ne produit pas d'effets en vertu du droit de change.

Art. 6.

La lettre de change est datée; elle indique l'époque et le lieu du paiement. Si une lettre de change n'est pas datée, c'est au porteur, en cas de contestation, à établir la date. Si elle n'indique pas l'époque du paiement, elle est payable à vue. Si elle n'énonce pas le lieu, elle est payable au domicile du tiré.

Art. 7.

Lorsque la somme à payer est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de différences, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres.

Art. 4.

L'indication du nom de celui à qui la lettre de change doit être payée peut être laissée en blanc.

La lettre de change créée à l'ordre du tireur n'est parfaite que par l'acceptation ou par l'endossement.

La dénomination de « lettre de change » vaut clause à ordre, à moins que le contraire ne soit indiqué.

Art. 5.

identique.

Art. 6.

identique.

(*Suite*) Si une lettre de change est tirée à plusieurs exemplaires, elle doit l'indiquer, à peine de dommages-intérêts contre le tireur.

Art. 7.

identique.

§ 2. *De la provision.*

Art. 8.

La provision doit être faite par le tireur.

Art. 9.

Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

§ 2. *De la provision.*

(Système franco-belge).

Art. 8.

La provision doit être faite par le tireur, ou si la lettre est créée pour le compte d'autrui, par le donneur d'ordre.

Art. 9.

Il y a provision quand, à l'échéance de la lettre de change, le tiré est, jusqu'à concurrence du montant de celle-ci, débiteur d'une valeur quelconque vis-à-vis du tireur ou du donneur d'ordre.

(Système germano-italien).

Art. 8.

Les rapports entre le tireur et le tiré se règlent par le droit commun.

Art. 9.

La lettre de change n'emporte ni cession, ni affectation priviligée de ce que le tiré peut devoir au tireur.

Digitized by Google

Art. 10.

Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la traite.

Art. 10.

identique.

Art. 10.

L'acceptation par le tiré le libère jusqu'à due concurrence envers le tireur.

Art. 11.

Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu'il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante:

Les traites acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont point.

En cas de concours entre plusieurs traites acceptées, ou entre plusieurs traites non acceptées, elles sont payées au marc le franc.

Art. 11.

identique.

§ 3. *De l'acceptation.*

Art. 12.

Entre commerçants et pour dettes commerciales, le créancier a le droit, sauf convention contraire, de tirer sur son débiteur une lettre de change pour une somme qui n'excède pas le montant de la dette, et le tiré est tenu d'accepter.

§ 3. *De l'acceptation.*

Art. 12.

identique.

Art. 13.

La présentation à l'acceptation n'est obligatoire que pour les lettres de change payables à un certain temps de vue.

Le porteur d'une lettre de change payable à un certain temps de vue doit, sous peine de perdre ses droits de recours, la présenter à l'acceptation dans le délai indiqué par la lettre ou, à défaut d'indication, dans les six mois de sa date.

Art. 13.

identique.

. . . ou, à défaut d'indication, dans les quatre mois de sa date, si la lettre est tirée du même continent, et dans les huit mois, si elle est tirée d'un autre continent.

Art. 14.

L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change. La simple signature apposée par le tiré sur le *recto* de la lettre de change vaut acceptation.

Art. 14.

L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change. La simple signature apposée par le tiré sur la lettre de change vaut acceptation.

Digitized by Google

Art. 15.

L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.

Art. 16.

Quand la lettre de change est payable dans un lieu autre que le domicile du tiré, celui-ci doit, à défaut d'indication de la lettre, indiquer le lieu où le paiement doit être fait.

Art. 17.

Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme *protêt faute d'acceptation*.

Art. 18.

Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner une caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et autres frais légitimes.

Il en est de même du donnéur d'aval. Cette caution est solidaire, mais ne garantit que les engagements de celui qui l'a fournie.

§ 4. *De l'endossement.*

Art. 19.

La simple signature du porteur mise au dos de la lettre de change vaut endossement.

Art. 20.

L'endossement transmet la lettre de change avec toutes les garanties réelles et personnelles qui y sont attachées.

Art. 21.

Si l'endossement est postérieur à l'échéance, le tiré pourra opposer au cessionaire les excèptions qui lui compétaient contre le propriétaire de la lettre au moment où elle est échue.

Art. 15.

L'acceptation doit être donnée dans les vingt-quatre heures; elle ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.

Le tiré peut, s'il ne s'est pas dessaisi du titre, biffer son acceptation aussi longtemps que le délai de vingt-quatre heures, qui lui est accordé ci-dessus, n'est pas expiré.

Art. 16.

identique.

Art. 17.

Le refus d'acceptation est constaté au domicile du tiré, par un acte que . . . . .

Art. 18.

identique.

§ 4. *De l'endossement.*

Art. 19.

La simple signature du porteur mise au dos de la lettre de change, de la copie, ou de l'allonge de la lettre, vaut endossement.

Art. 20.

L'endossement transmet la propriété de la lettre de change avec, etc. . . .

Art. 21.

identique.

Digitized by Google

Art. 22.

Si la lettre a été endossée au profit du tireur, d'un endosseur antérieur ou même de l'accepteur et si elle a été de nouveau endossée par eux avant l'échéance, tous les endosseurs restent néanmoins tenus vis-à-vis du porteur.

Art. 23.

L'endossement est daté; s'il n'est pas daté, c'est au porteur, en cas de contestation, à établir la date.

Art. 24.

Les mentions restrictives qu'un endosseur ajoute à l'endossement, lient tous les endosseurs ultérieurs.

§ 5. *De l'aval.*

Art. 25.

Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par aval. Le donneur d'aval est tenu solidairement, sauf convention contraire; il assume toutes les obligations de la personne pour laquelle il s'engage.

Art. 26.

L'aval est écrit sur la lettre de change ou donné par acte séparé.

Art. 27.

La simple signature apposée par un tiers sur le *recto* de la lettre de change vaut aval.

§ 6. *De l'échéance et du paiement.*

Art. 28.

Le porteur d'une lettre de change doit la présenter au paiement le jour de l'échéance. Si ce jour est un jour férié légal, la présentation doit être faite la veille.

Quand la lettre est payable à vue, elle doit, à défaut d'indication spéciale, être présentée au tiré dans les six mois de sa date.

Art. 29.

La lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.

Art. 22.

identique.

Art. 23.

identique.

Art. 24.

identique.

§ 5. *De l'aval.*

Art. 25.

identique.

Art. 26.

identique.

Art. 27.

identique.

§ 6. *De l'échéance et du paiement.*

Art. 28.

Le porteur . . . . . .
. . . . . .
. . . . . la présentation doit être faite le jour non ferié qui précède. Quand la . . . . . .
. . . . . .

Si la lettre de change contient l'indication d'un besoin, elle ne doit lui être présentée que s'il est domicilié au même lieu que le tiré.

Art. 29.

identique.

Digitized by Google

S'il s'agit d'une monnaie étrangère, le paiement peut être fait en monnaie nationale au pair monétaire, à moins que le tireur n'ait prescrit formellement le paiement en monnaie étrangère.

Art. 30.

Le porteur de la lettre de change ne peut pas refuser un paiement partiel, lors même que l'acceptation a eu lieu pour le tout.

Art. 31.

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement.

Art. 32.

Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré.

Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, de la faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir.

Art. 33.

Si une lettre de change a été tirée à plusieurs exemplaires, le tiré ne se libère qu'en payant sur la traite qu'il a acceptée. S'il n'y a pas eu d'acceptation, le tiré opère sa libération en payant sur le premier exemplaire qui lui est régulièrement présenté.

Art. 34.

Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change.

S'il s'agit d'une monnaie étrangère, le paiement peut être fait en monnaie nationale au cours du change moyen à vue, de la veille de l'échéance, côté sur la place la plus rapprochée du lieu du paiement, à moins cependant que le tireur n'ait prescrit formellement le paiement en monnaie étrangère.

Art. 30.

identique.

Art. 31.

identique.

Art. 32.

identique.

Art. 32 *A*.

Le débiteur payant tout le montant de la lettre de change a le droit d'exiger que le porteur lui remette la lettre acquittée.

Si le débiteur fait un paiement partiel, il peut seulement exiger que ce paiement soit mentionné sur la lettre de change et qu'on lui en donne quittance sur une copie de la lettre.

Art. 33.

Si une lettre de change a été tirée à plusieurs exemplaires, le tiré ne se libère, envers le porteur, qu'en payant sur . . . . . .

identique.

Art. 34.

identique.

Digitized by Google

§ 7. *Du protêt.*

Art. 35.

Le refus de paiement doit être constaté par le porteur soit dans un acte nommé protêt faut de paiement, soit dans une autre forme admise par la loi du pays où la lettre de change est payable.

Art. 36.

Le protêt doit être fait le lendemain ou le surlendemain de l'échéance.

Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai.

Art. 37.

La clause *sans protêt* ou *sans frais* a pour effet, à l'égard de celui qui l'a apposée et des endosseurs ultérieurs, de dispenser le porteur de l'obligation de faire protester la lettre; elle ne prive pas le porteur du droit de faire dresser le protêt et d'exiger le remboursement des frais.

§ 8. *De l'intervention.*

N. 1. *De l'acceptation par intervention.*

Art. 38.

Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.

L'acceptation par intervention se fait dans la même forme que l'acceptation du tiré: elle est, en outre, mentionnée dans l'acte de protêt ou à la suite de cet acte.

Art. 39.

L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.

Art. 40.

Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.

§ 7. *Du protêt.*

Art. 35.

Le refus total ou partiel de paiement doit être . . . . . .

identique.

Art. 36.

Sauf dispositions contraires dans la loi du pays où la lettre de change est payable, le protêt doit être fait le lendemain . . . . . .

Art. 37.

identique.

§ 8. *De l'intervention.*

N. 1. *De l'acceptation par intervention.*

Art. 38.

Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant, pour l'un des signataires.

L'acceptation . . . . . .

identique.

Art. 39.

identique.

Art. 40.

identique.

Digitized by Google

N. 2. *Du paiement par intervention.*

Art. 41.

Une lettre de change protestée peut être payée par tout tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'intervention et le paiement sont constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte.

Art. 42.

Si le porteur refuse de recevoir le paiement offert par un intervenant, il est déchu de tout recours contre les personnes qui eussent été libérées par le paiement.

Art. 43.

Celui qui paie une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur contre la personne pour laquelle il est intervenu, les garants de cette personne et le tiré; il est tenu des obligations qui incombent au porteur quant aux formalités à remplir.

Art. 44.

Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.

S'il est fait pour un endosseur; tous les endosseurs ultérieurs sont libérés.

S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.

Si le tiré qui n'a pas accepté consente à payer sa lettre pour quelqu'un des intéressés, il est préféré à tous ceux qui offrent d'intervenir pour la même personne.

§ 9. *Des obligations et actions.*

Art. 45.

Tous les signataires de la lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. Cette garantie s'étend au montant de la lettre, aux intérêts, aux frais de protêt et autres frais légitimes.

Art. 46.

Toute signature mise sur une lettre de change vaut pour l'engagement qu'elle implique, sans égard à la nullité de tout autre engagement ou à la fausseté de toute autre signature.

N. 2. *Du paiement par intervention.*

Art. 41.

Une lettre de change protestée peut être payée par tout tiers intervenant pour l'un des signataires.

L'intervention . . . . . .

Art. 42.

identique.

Art. 43.

identique.

Art. 44.

identique.

§ 9. *Des obligations et actions.*

Art. 45.

identique.

Les intérêts courent à partir du premier jour utile pour le protêt.

Art. 46.

identique.

Digitized by Google

Art. 47.

Le porteur d'une lettre de change protestée peut exercer son action en garantie contre tous les signataires de la lettre ou contre chacun d'eux. Le même droit existe pour chacun des endosseurs qui a payé contre les endosseurs antérieurs et contre le tireur.

Art. 48.

Les délais dans lesquels doit être exercé le recours en garantie, ainsi que les formalités à observer dans l'exercice de ce recours, sont déterminés par la loi du pays où l'action est intentée.

Art. 49.

Après l'expiration des délais prescrits.

Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un certain temps de vue;

Pour le protêt faute de paiement;

Pour l'exercice de l'action en garantie;

Le porteur de la lettre de change est déchu de tous les droits contre les endosseurs.

Les endosseurs sont également déchus, après les mêmes délais, de toute action en garantie contre leurs cédants, chacun en ce qui le concerne.

Art. 50.

La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change.

Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.

Le tiré qui a payé ou accepté une lettre de change fausse peut exiger du porteur et de chaque endosseur l'indication de son cédant et la preuve de la vérité de sa signature. Le porteur qui découvre la fausseté de la lettre a le même droit.

Art. 47.

identique.

Le même droit existe pour chacun des endosseurs contre les endosseurs antérieurs et contre le tireur.

Art. 48.

identique.

Art. 49.

Sauf le cas de force majeure — après l'expiration des délais . .

identique.

Art. 50.

La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même; ils ne conserveront l'action de change que contre l'accepteur. Toutefois le tireur reste obligé pour autant qu'il se trouverait indûment enrichi au détriment du porteur et des endosseurs.

Art. 50 *A*.

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paie-

Digitized by Google

§ 10. *De la perte des lettres de change.*

Art. 51.

Le propriétaire d'une lettre de change perdue peut demander, devant le tribunal du lieu où la lettre est payable, l'annulation de la lettre, exiger le paiement en fournissant caution, ou bien demander le dépôt judiciaire de la somme due par l'accepteur. L'engagement de la caution est éteint par trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites judiciaires.

Art. 52.

En cas de refus de paiement, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.

Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs dans les formes et délais préscrits pour la notification du protêt.

Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.

Art. 53.

Le propriétaire de la lettre de change doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.

Après que le tireur aura délivré la seconde, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

ment, peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

§ 10. *De la perte des lettres de change.*

Art. 51.

Le propriétaire d'une lettre de change perdue peut en exiger le paiement en vertu d'une décision du tribunal du lieu où la lettre est payable, en fournissant caution, ou bien demander le dépôt judiciaire de la somme due par le tiré. Le tribual apprécie la solvabilité de la caution. L'engagement de la caution est éteint . . . . . .

Art. 52.

identique.

Art. 53.

Le propriétaire de la lettre de change egarée doit, pour s'en procurer la seconde . . . . . .

identique.

Après que le tireur aura délivré le nouvel exemplaire, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement. Le tiré qui a déjà donné son acceptation, n'est pas tenu de la rétablir, et le paiement ne pourra être exigé de lui que conformément à l'art. 51.

Le propriétaire de la lettre de change égarée supporterà les frais.

Digitized by Google

§ 11. *De la prescription.*

Art. 54.

Toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans, à compter du surlendemain de l'échéance ou du jour de la dernière poursuite judiciaire; s'il n'y a eu condamnation ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. Néanmoins, les débiteurs prétendus seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. La prescription, en ce qui concerne les lettres à vue ou à un certain délai de vue, dont l'échéance n'a pas été fixée par la présentation, commence à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 13 pour la présentation au tiré.

TROISIÈME SECTION.

Du billet à ordre.

Art. 55.

Le billet à ordre doit contenir:

1. L'indication de la somme à payer;
2. Le nom de celui à qui le paiement doit être fait;
3. La mention que le billet est *à ordre*, ou *au porteur*.
4. La signature de celui qui s'oblige.

Art. 56.

Toutes les dispositions concernant la lettre de change, qui ne sont pas exclues par la nature du billet à ordre, y sont applicables.

TITRE DEUXIÈME.

Des chèques et autres titres négociables.

Art. 57.

Les lettres de change et billets à ordre payables à vue et qui, sous la dénomination de chèques, mandats de paiement, bons, accréditifs, etc., sont crées pour régler les paiements, doivent être présentés

§ 11. *De la prescription.*

Art. 54.

Toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans, à compter du dernier jour utile pour le protêt, ou du jour de la dernière poursuite . . . . .

identique.

TROISIÈME SECTION.

Du billet à ordre et du billet au porteur.

Art. 55.

Ces billets doivent contenir:

1. . . . . .

identique.

Art. 56.

Toutes les dispositions concernant la lettre de change qui ne sont pas exclues par la nature du billet à ordre, ou du billet au porteur, y sont applicables.

TITRE DEUXIÈME.

Des chèques et autres titres négociables.

Art. 57.

identique.

Digitized by Google

au paiement dans les cinq jours de leur date, quand la disposition est faite de la place où elle est payable. Si la disposition est faite d'un autre lieu, le délai de présentation est de huit jours, avec augmentation d'un jour par distance de cinqcent kilomètres; ce délai est doublé quand le trajet doit s'effectuer en tout ou en partie par voie de mer. Pour le superflus, les chèques, mandats de paiement, bons, accréditifs, etc., sont soumis aux dispositions du titre premier.	identique.

Digitized by Google

Allegato B.

PROJET D'UNE LOI UNIFORME

SUR LES LETTRES DE CHANGE, LES BILLETS À ORDRE,

ET AUTRES TITRES NÉGOCIABLES

PAR

CÉSAR NORSA

Digitized by Google

Digitized by Google

PROJET D'UNE LOI UNIFORME

sur les lettres de change, les billets à ordre et autres titres négociables.

I.

DES LETTRES DE CHANGE ET DES BILLETS À ORDRE.

Titre I.

Règles générales.

Art. 1. Est capable de s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre, quiconque est capable de s'obliger par contrat.

Art. 2. L'étranger incapable de s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre en vertu de la loi de son pays, mais capable d'après la loi du pays où il appose sa signature sur la lettre de change ou sur le billet à ordre, ne peut pas invoquer son incapacité pour se soustraire à ses obligations.

Art. 3. Les obligations résultant de la lettre de change ou du billet à ordre sont censées indépendantes les unes des autres. En conséquence, un débiteur par lettre de change ou par billet à ordre ne peut invoquer les vices des obligations d'autres signatures du titre pour se soustraire à ses propres obligations.

Art. 4. Le débiteur par lettre de change ou par billet à ordre est obligé sur tous ses biens, quelque soit le lieu où ils sont situés.

Titre II.

Des lettres de changes.

Section I. — De la forme de la lettre de change.

Art. 5. La lettre de change doit nécessairement contenir les énonciations suivantes :

1. La dénomination de *lettre de change* (Wechsel — cambiale, o lettera di cambio — Bill of Exchange), ou une expression équivalente dans la langue dans laquelle elle est écrite;
2. L'ordre de payer une valeur;
3. La somme à payer;
4. Le lieu, les jour, mois et an, où la lettre est émise;
5. Le nom de la personne, à laquelle le paiement doit être fait;
6. L'époque du paiement;
7. La signature du tireur;
8. Le nom de celui, qui doit faire le paiement;
9. Le lieu du paiement.

Art. 6. Si la somme à payer est écrite en toutes lettres et en chiffres, en cas de différence on doit s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres.

Digitized by Google

Si la somme est écrite plusieurs fois en toutes lettres, ou plusieurs fois en chiffres, en cas de différence on doit s'en tenir à la plus faible.

Art. 7. La stipulation d'intérêt insérée dans une lettre de change est réputée non écrite.

Art. 8. La lettre de change peut être à l'ordre ou en faveur du tireur lui-même.

Elle peut être émise aussi par ordre ou mandat d'un tiers, sauf la disposition de l'art. 110.

Art. 9. La clause à ordre n'est pas essentielle à la lettre de change.

L'insertion de la clause, *non à ordre* a pour effet d'interdire l'endossement.

Art. 10. La lettre de change ne peut pas être payable par fractions, et à plusieurs époques successives.

Elle ne peut être payable que:

A un jour déterminé;

A vue, ou à un certain délai de vue;

A un certain délai de date à partir de la création;

En foire, ou dans un marché.

Si la lettre de change n'indique pas l'époque du paiement, elle est payable à vue.

Art. 11. Une croix, ou toute marque autre que la signature apposée par le tireur, ou par un endosseur sur la lettre de change, n'est valable, en droit de change, qu'autant que l'engagement en résultant est certifié par un juge ou par un notaire.

Art. 12. La lettre de change peut être tirée sur une personne, et être payable chez une autre ou dans un lieu autre que celui du domicile du tiré. En l'absence de désignation spéciale relative au lieu du paiement, le lieu indiqué avec le nom du tiré, est considéré comme lieu du paiement, et en même temps comme domicile du tiré.

Art. 13. Si le tireur a des maisons de commerce ou résidence dans plusieurs places, la lettre de change peut être émise sur le tireur lui-même pourvu que le paiement doive être fait dans un lieu autre que celui de la création.

Art. 14. Sauf la disposition de l'art. précédent, il n'est pas nécessaire que le lieu du paiement de la lettre de change soit autre que celui de l'émission.

Art. 15. Si une lettre de change est tirée à plusieurs exemplaires, elle doit l'indiquer à peine des dommages intérêts contre le tireur.

Art. 16. L'écrit dans lequel manque une des énonciations prescrites pour la lettre de change, ne produit pas d'effets en vertu du droit de change, sauf les effets attachés aux obligations d'après le droit commun s'il y a lieu. De même, les déclarations ajoutées à un tel titre (endossement, acceptation, aval) ne peuvent valoir comme obligations de change.

Art. 17. Le défaut ou l'insuffisance des timbres n'a pas pour effet d'enlever au titre la valeur d'une lettre de change.

Section 2. — Des obligations du tireur.

Art. 18. Le tireur d'une lettre de change est garant, par droit de change, de l'acceptation et du paiement.

Section 3. — De l'endossement.

Art. 19. Le preneur peut transmettre la lettre de change à un tiers par endossement. L'endossement porte la date, l'énonciation du nom de celui à qui il est passé, et la signature de l'endosseur.

Digitized by Google

Art. 20. L'endossement transmet à celui au profit de qui il est fait, tous les droits résultant de la lettre de change, notamment la faculté de la transmettre par endossement,

Avec la propriété de la lettre de change sont transmises par l'endossement les garanties qui sont attachées à la lettre, c'est-à-dire les gages, privilèges et hypothèques, sauf pour l'acquisition de ces droits l'observance des conditions prescrites par la loi de la situation des biens.

Art. 21. L'endosseur est garant envers tout porteur ultérieur, de l'acceptation et du paiement de la lettre.

Mais si l'endosseur a ajouté à son endossement la mention « *sans garantie* », ou toute autre restrinction équivalente, il n'est pas tenu en vertu du droit de change.

Art. 22. L'endosseur peut interdire la transmission ultérieure de la lettre de change, par les mots *non à ordre*, ou par un autre expression équivalente.

Dans ce cas l'endossement de la lettre ne peut pas valoir comme tel; il n'est qu'une cession valable en vertu du droit civil, s'il y a lieu, ou si non ses effets sont seulement ceux d'un simple procuration.

Art. 23. L'endossement peut avoir lieu valablement même au profit du tireur, du tiré, ou d'un endosseur antérieur.

Dans ce cas, si la lettre de change a été de nouveau endossée par eux avant l'échéance, tous les endosseurs restent néanmoins tenus vis-à-vis du porteur.

Art. 24. L'endossement doit être écrit soit sur la lettre, soit sur une copie, soit sur une alonge attachée à la lettre ou à la copie.

Art. 25. L'endossement est valable alors même que l'endosseur s'est borné à écrire son nom sur le dos de la lettre ou de la copie, ou sur l'alonge (endossement en blanc). Néanmoins, si la lettre de change est émise à l'ordre du tireur, l'endossement fait par le tireur même doit contenir le nom de l'endossataire.

Art. 26. L'endossement en blanc a les mêmes effets juridiques que l'endossement nominatif. Quiconque a émis l'endossement en blanc, ne peut opposer au tiers possesseur ou porteur quelqu'il soit de la lettre de change les exceptions qui seraient fondées sur les rapports avec son contractant ou preneur direct de la lettre de change endossée.

Art. 27. Tout porteur de la lettre de change a le droit de remplir les endossements en blanc, qui s'y trouvent. Il peut aussi sans les remplir endosser lui-même la lettre.

Art. 28. Quand à l'endossement est ajoutée la mention *pour procuration*, ou *pour encaissement*, ou *pour garantie*, ou toute formule exprimant le mandat, l'endossement ne transfère pas la propriété de la lettre de change; mais il autorise celui, au profit de qui il est fait, à toucher le montant de la lettre, à faire dresser un protêt, et à signifier le refus de paiemet au prédécesseur de son endosseur, à exercer les poursuites judiciaires pour le recouvrement de la dette, et à en toucher le montant. — Le porteur est également autorisé à transmettre son droit à un tiers par un nouvel endossement de procuration, mais il ne peut consentir d'endossement translatif de propriété.

Art. 29. Les mentions restrictives qu'un endosseur ajoute à l'endossement lient tous les endosseurs ultérieurs.

Art. 30. Quand une lettre de change est endossée après l'expiration du délai fixé pour le protêt faute de paiement, celui au profit de qui elle est endossée acquiert contre le tiré les droits résultant de l'acceptation, et le droit de recours contre ceux qui ont endossé la lettre après l'expiration du délai.

Mais si, avant l'endossement, la lettre a déjà été protestée faute de paie-

Digitized by Google

ment, le bénéficiaire de l'endossement n'a que les droits de son endosseur contre l'accepteur, contre le tireur et contre les endosseurs antérieurs au protêt. L'endossement en ce cas, a, à l'égard de l'endosseur, les effets d'une cession.

Section 4. — De l'aval.

Art. 31. Le paiement d'une lettre de change peut être garanti par un aval.

Art. 32. L'aval est donné par un tiers, et doit être écrit sur la lettre de change, ou sur une copie, ou sur un *alonge* attachée à la lettre ou à la copie.

S'il est donné par acte séparé, il ne produit pas d'effets en vertu du droit de change, sauf les effets attachés à l'obligation d'après le droit commun, à l'égard du bénéficiaire de l'aval.

Art. 33. L'aval est signé par le donneur, avec son nom.

Cependant la simple signature apposée sur le *recto* de la lettre de change, est suffisante pour produire l'engagement du donneur d'aval.

Art. 34. L'obligation du donneur d'aval s'étend à tout ce que le porteur peut réclamer contre la personne, pour laquelle la garantie est fournie.

Le donneur d'aval est obligé même en cas de nullité de l'engagement de celui pour lequel l'aval est donné.

Si la personne pour laquelle l'aval est donné, n'est pas déclarée, il est censé donné pour l'accepteur, ou pour le tireur si la lettre de change n'est pas encore acceptée.

Le porteur de la lettre de change doit accomplir à l'égard du donneur d'aval, tous les actes nécessaires à la conservation de son recours par droit de change contre la personne pour laquelle l'aval est donné.

Art. 35. Le donneur d'aval, qui paie la lettre de change échue, est subrogé dans les droits du porteur envers la personne pour laquelle l'aval a été donné, et envers les obligés antérieurs.

Section 5. — De la présentation à l'acceptation, et de l'acceptation.

Art. 36. Le porteur d'une lettre de change a le droit de la présenter immédiatement à l'acceptation du tiré, et, faute d'acceptation, de la faire protester. Une clause quelconque contraire à ce droit n'est pas valable en droit de change.

Les lettres de change payables *en foire* ou *dans un marché*, ne peuvent être présentées à l'acceptation et protestées faute d'acceptation, qu'aux époques fixées par les lois, ou par les usages qui sont en vigueur au lieu du foire ou du marché.

La simple détention de la lettre de change confère le droit de la présenter à l'acceptation, et de la faire protester faute d'acceptation.

Art. 37. La présentation à l'acceptation n'est pas obligatoire pour le porteur.

Néanmoins, si le tireur de la lettre de change désigne un lieu de paiement autre que le domicile du tiré, il peut prescrire dans la lettre même la présentation à l'acceptation dans un délai fixé. Dans ce cas l'inobservance de la dite présentation de part du porteur, entraine la perte du recours en vertu du droit du change contre le tireur et les endosseurs.

Art. 38. Si la lettre est payable à un certain délai de vue, le porteur doit, sous peine de perdre son recours fondé sur le droit de change contre les endosseurs et le tireur, présenter la lettre pour le visa ou pour l'acceptation, dans le délai fixé par celle-ci, ou à défaut de fixation, dans le

Digitized by Google

délai de six mois à partir de l'émission, si la lettre est tirée du même continent, et dans le délai d'un an de sa date si elle est tirée d'un autre continent.

L'endosseur qui sur une lettre de ce genre a indiqué dans son endossement un délai pour la présentation, cesse d'être obligé par droit de change, si la présentation n'a pas eu lieu dans le délai fixé.

Art. 39. Le jour de la présentation est constaté par un simple visa du tiré, apposé sur la lettre de change, et daté.

Ce visa a l'effet de faire courir le délai de l'échéance; mais il ne produit pas dans le tiré l'obligation de payer la lettre de change.

L'acceptation du tiré produit les effets en même temps de faire courir le délai de l'échéance, s'il n'y a pas eu de visa antérieur, et de l'obliger aussi au paiement de la lettre de change.

Art. 40. Si la lettre payable à un certain délai de vue n'est point acceptée, ou si le tiré réfuse de dater son acceptation, ou d'apposer sur la lettre un visa daté, le porteur doit, sous peine de perdre son recours contre les endosseurs et le tireur, faire constater la présentation en temps opportun, au moyen d'un protêt fait dans le délai de la présentation.

Le jour de protêt vaut, dans ce cas, comme jour de présentation.

Art. 41. Le porteur est tenu de laisser au tiré un délai de 24 heures pour délibérer sur l'acceptation de la lettre de change.

Art. 42. L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change ou sur la copie; elle ne peut pas être faite sur un acte séparé.

Art. 43. Toute déclaration écrite sur la lettre et signée par le tiré, vaut acceptation pure et simple, à moins qu'il n'y soit dit expressement que le tiré n'accepte pas ou qu'il n'accepte que sous certaines restrictions.

La simple signature du tiré apposée sur le *recto* de la lettre de change, vaut acceptation pure et simple.

Art. 44. L'acceptation, une fois donnée, ne peut plus être retirée.

Néanmoins, le tiré peut, s'il ne s'est pas dessaisi du titre, biffer son acceptation aussi longtemps que le délai de 24 heures qui lui est accordé ci-dessus n'est pas expiré.

Art. 45. Le tiré peut restreindre son acceptation à une partie du montant de la lettre de change. Il peut aussi en acceptant indiquer un autre domicile que le sien dans le lieu du paiement.

Toute autre restriction équivaut à un refus d'acceptation; mais l'accepteur est tenu, par droit de change, dans les termes de son acceptation.

Art. 46. L'acceptation oblige le tiré par droit de change, à payer à l'échéance la somme acceptée, même envers le tireur.

Néanmoins le tiré ne peut agir contre le tireur par droit de change.

Si le tiré est débiteur d'une valeur quelconque envers le tireur, l'acceptation par lui émise le libère vis-à-vis du tireur même, jusqu'à concurrence de la somme de laquelle il est redevable.

Art. 47. L'accepteur est tenu vis-à-vis du porteur au paiement de la lettre de change, quoique le tireur fût failli avant l'acceptation, et qu'il l'ignorât.

Art. 48. Si le tireur a remis au tiré la somme équivalente à la valeur de la lettre de change avec la destination de la provision au but de l'acquittement de la lettre, le porteur a aussi vis-à-vis des tiers créanciers, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré lors de l'exigibilité de la traite.

Art. 49. Si la lettre désigne un lieu de paiement autre que le domicile du tiré, l'accepteur doit indiquer sur la lettre, par qui le paiement sera fait au lieu désigné, à moins que la lettre ne l'indique déjà elle-même; à défaut de cette mention, le tiré est censé seul s'engager à payer lui-même au lieu désigné.

Digitized by Google

Section 6. — Du recours en sûreté.

1) *A défaut d'acceptation.*

Art. 50. Si la lettre de change n'est pas acceptée, ou si elle ne l'est qu'avec restrictions, ou pour partie, les endosseurs et le tireur sont tenus, en vertu du droit de change, sur la représentation du protêt faute d'acceptation, de fournir sûreté pour le paiement du montant de la lettre, ou de la partie non acceptée, et le remboursement des frais causés par le défaut d'acceptation.

La dite sûreté est fournie moyennant le dépôt judiciaire de la somme, pourvu que le demandant et les garants ne soient d'accord sur une autre manière de cautionnement.

Art. 51. Le preneur, comme aussi chacun endossataire, est autorisé par la seule possession de l'acte de protêt faute d'acceptation, à demander sûreté au tireur et aux endossants, et à agir en justice à cet effet.

Celui qui exerce le recours n'est pas lié par l'ordre des endossements, ni par le choix qu'il a fait d'abord.

Il n'est pas tenu de produire la lettre de change, ni de prouver qu'il a lui-même fourni sûreté à ses successeurs.

Art. 52. Si la lettre de change indique comme devant la payer *au besoin* une personne domiciliée où elle est payable (*recommandataire*), le porteur doit lui présenter la traite: il ne peut recourir en sûreté avant d'avoir demandé l'acceptation au recommandataire, et d'en avoir fait dresser protêt faute d'acceptation.

Art. 53. Le porteur peut réfuser l'acceptation par intervention d'une personne qui n'est pas indiquée sur la lettre comme devant la payer au besoin, et aussi bien l'acceptation par intervention du tireur lui-même.

L'acceptation par intervention, qu'elle soit faite par une personne indiquée pour payer au besoin, ou par tout autre intervenant, prive le porteur et les successeurs de celui pour le compte duquel a eu lieu l'intervention du recours en garantie.

Art. 54. La sûreté fournie répond, non seulement envers celui qui l'a demandée, mais aussi envers tous les successeurs de celui qui l'a fournie, en tant qu'ils recourent contre lui.

Ceux-ci ne peuvent exercer eux-mêmes le recours pour demander une autre sûreté, qu'en justifiant que la sûreté fournie est insuffisante quant à sa nature, ou quant à son montant.

Art. 55. La sûreté fournie doit être restituée :

1° Quand la lettre a été plus tard acceptée complètement ;

2° Quand une année s'est écoulée depuis l'échéance de la lettre, sans qu'il ait été exercé de recours contre celui qui, en étant passible, a fourni la sûreté ;

3° Quand la lettre a été payée, ou qu'elle a perdu la valeur comme lettre de change.

2) *A raison de la solvabilité insuffisante de l'accepteur.*

Art. 56. Quand une lettre de change a été acceptée pour le tout ou pour partie, on ne peut demander une sûreté pour la somme acceptée que dans les cas suivants :

1° Que l'accepteur ait été déclaré en faillite, ou qu'il ait cessé ses paiements ;

Digitized by Google

2° Que postérieurement à la création de la lettre, l'accepteur ait été inutilement executé sur les biens.

Dans ces deux cas, quand l'accepteur n'ayant pas fourni sûreté, protêt a été fait contre lui de ce chef, le porteur, et chacun endossant, sur présentation de ce protêt, et en défaut d'acceptation de part des personnes indiquées pour payer la lettre au besoin, peut moyennant la remise du protêt, demander sûreté aux prédécesseurs.

La simple détention de la lettre tient lieu de procuration pour exiger sûreté de l'accepteur, et à défaut faire dresser protêt.

Section 7. — Des reproductions d'une lettre de change.

1. *Des duplicatas.*

Art. 57. Le tireur peut émettre une lettre de change dans plusieurs exemplaires identiques. Il est aussi tenu de délivrer au preneur, sur sa demande, plusieurs exemplaires conformes de la lettre. En tout cas les exemplaires ou duplicatas doivent être désignés dans leur texte, comme : première, seconde, troisième, ecc.; faute de quoi chaque exemplaire est considéré comme une lettre *indépendante*.

Tout endossataire peut aussi demander un duplicata de la lettre. Il doit, à cet effet, s'adresser à son prédécesseur immédiat, lequel, à son tour, s'adresse à son prédécesseur, jusqu'à ce que la demande arrive au tireur. Chaque endossataire peut demander à son prédécesseur que les endossements antérieurs soient reproduits sur le duplicata.

Art. 58. Si l'un des exemplaires est payé, les autres perdent leur valeur. Toutefois :

1° L'endosseur qui a transmis à des personnes différentes plusieurs exemplaires de la même lettre, reste tenu de ses endossements inscrits sur les exemplaires non restitués au moment du paiement. Restent également tenus tous les endosseurs subséquents, dont les endossements se trouvent sur ces mêmes exemplaires;

2° L'accepteur qu'a accepté plusieurs exemplaires de la même lettre, reste tenu des acceptations qui se trouvent sur les exemplaires non restitués lors du paiement.

Art. 59. Celui qui a envoyé à l'acceptation un des exemplaires d'une lettre de change, doit indiquer, sur les autres exemplaires, la personne entre les mains de laquelle se trouve l'exemplaire envoyé. Néanmoins l'omission de cette mention n'annule pas la lettre de change. Le dépositaire de l'exemplaire envoyé à l'acceptation, est tenu de le remettre à la personne qui prouve son droit à le recevoir.

Art. 60. Le porteur d'un duplicata indiquant la personne entre les mains de laquelle se trouve l'exemplaire envoyé à l'acceptation, ne peut exercer le recours en sûreté faute d'acceptation, ni le recours faute de paiement, qu'après avoir fait constater par protêt :

1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été rendu par le dépositaire;

2° Que l'acceptation ou le paiement n'ont pu être obtenus sur le duplicata.

2. *Des copies.*

Art. 61. Les copies des lettres de change doivent être conformes à l'original, et reproduire les endossements et les énonciations qu'il contient, avec les mots, *jusqu'ici copie*, ou autre indication analogue.

Digitized by Google

La copie doit indiquer aussi chez qui se trouve l'original envoyé à l'acceptation. Néanmoins l'omission de cette mention n'annule pas la copie endossée.

Art. 62. Tout endossement original fait sur une copie oblige l'endosseur comme s'il était fait sur la lettre de change elle même.

Art. 63. Le dépositaire de l'exemplaire original est tenu de le remettre au porteur de la copie revêtue d'un ou de plusieurs endossements originaux, dès que celui-ci justifie de son droit à recevoir l'original, soit en vertu d'un endossement, soit à tout autre titre. Si le dépositaire ne restitue pas l'original, le porteur ne peut exercer soit le recours en sûreté, soit après l'échéance indiquée sur la copie, le recours faute de paiement, contre les endosseurs dont les endossements originaux se trouvent sur la copie, qu'après avoir fait dresser acte de protêt.

Section 8. — De l'échéance.

Art. 64. Si la lettre de change, indique comme époque de paiement un jour déterminé, l'échéance a lieu au jour ainsi fixé.

Si l'époque indiquée est le commencement ou la fin d'un mois, l'échéance a lieu le premier, ou le dernier jour du mois.

Si l'époque indiquée est le milieu d'un mois, l'échéance a lieu le 15 de ce mois.

Art. 65. L'échéance d'une lettre à vue a lieu lors de la présentation. Le porteur d'une lettre à vue doit, sous peine de perdre son recours par droit de change contre les endosseurs et le tireur, la présenter au paiement suivant les conditions spéciales indiquées par la lettre, et à defaut de cette indication, dans le délai de six mois à partir de l'emission si la lettre est tirée du même continent, et dans le délai d'un an à compter de sa date, si elle est tirée d'un autre continent.

L'endosseur d'une lettre à vue, qui a indiqué dans son endossement un délai spécial pour la présentation, cesse d'être obligé par droit de change, si la présentation n'a pas eu lieu dans ce délai.

Art. 66. Pour les lettres qui sont payables à un certain délai de vue, ou à un certain délai de date, l'échéance a lieu ainsi qu'il suit:

1° Si le délai est indiqué en jours, l'échéance est au dernier jour du délai: dans le calcul de ce délai on ne compte ni le jour de la création pour les lettres payables à un certain délai de date, ni le jour de la présentation pour les lettres payables à un certain délai de vue.

2° Si le délai est indiqué en semaines, en mois, ou en périodes comprenant plusieurs mois (année, sémestre, trimestre), l'échéance est au jour de la semaine ou de mois qui, par la dénomination ou par son quantième correspond au jour de la création ou de la présentation: si ce jour manque dans le mois du paiement, l'échéance est au dernier jour de ce mois.

L'expression « un demi mois » est réputée équivalente à un délai de quinze jours.

Si la lettre est payable à un ou plusieurs mois entiers plus un demi mois, les quinze jours se comptent en dernier lieu.

Art. 67. Si la lettre de change à un certain délai de vue a été visée ou acceptée, mais le tiré ou l'accepteur a omis de dater son visa ou son acceptation, à défaut de protêt, le délai de l'échéance se calcule à compter du dernier jour du délai de la présentation.

Art. 68. Il n'est point admis des jours de grâce.

Il n'y a pas lieu aux délais de faveur, d'usage, ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change.

Art. 69. Pour les lettres payables en foire ou dans un marché, l'échéance a lieu au jour fixé pour les paiements par les lois ou par les usages

Digitized by Google

du lieu où se tient la foire ou le marché, et à défaut d'une pareille fixation, au jour qui précède la clôture légale de la foire ou du marché.

Si la foire ou le marché ne dure qu'un jour, l'échéance a lieu ce jour là.

Section 9. — Du paiement.

Art. 70. Si une lettre de change échoit un dimanche ou un autre jour férié légal, le paiement doit être fait le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 71. Le porteur d'une lettre de change justifie de la propriété par une série continue d'endossements descendant jusqu'à lui.

Ainsi le premier endossement doit être signé par le preneur, et chaque endossement suivant par la personne indiquée dans l'endossement immédiatement antérieur.

S'il y a un endossement en blanc, suivi d'un autre endossement, le signataire de l'endossement qui suit est présumé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Les endossements biffés sont réputés non écrits, quant à la preuve de la propriété. Le payeur n'est pas tenu à rechercher l'authenticité des endossements.

Art. 72. Le porteur de la lettre de change ne peut pas refuser un paiement partiel, quoique la lettre de change ait été acceptée pour la somme entière : mais pour conserver l'action en recours pour la somme non payée, il doit constater le défaut partiel de paiement.

Art. 73. Lorsq'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie qui n'a pas cours au lieu du paiement (monnaie étrangère), le paiement ne peut pas être fait en la monnaie du pays, d'après la valeur lors de l'échéance, si le tireur a formellement exprimé par le mot effectif, ou par toute autre adjonction équivalente, que le paiement doit se faire en la monnaie même indiquée par la lettre.

Art. 74. Le debiteur payant tout le montant de la lettre de change, a le droit que le porteur lui remette la lettre acquittée.

Si le debiteur fait un paiement partiel, il peut seulement exiger que ce paiement soit mentionné sur la lettre de change, et qu'on lui en donne quittance sur une copie de la lettre.

Art. 75. Le porteur d'une lettre de change ne peut pas être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, paie à ses risques et périls.

Art. 76. Si le paiement de la lettre n'est pas demandé à l'échéance, l'accepteur peut, après l'expiration du délai pour le protêt faute de paiement, déposer la somme aux risques et frais du porteur, soit au tribunal, soit auprès de tout autre établissement, ou autorité, ayant qualité pour recevoir des dépôts. Une sommation adressée au porteur n'est pas necessaire.

Art. 77. Il n'est admis d'opposition au paiement, qu'en cas de perte de la lettre de change, de la faillite du porteur, ou de son incapacité de recevoir.

Section 10. — De l'intervention.

1. *De l'acceptation par intervention.*

Art. 78. Si la lettre de change indique plusieurs personnes pour la payer *au besoin,* la préférence entre eux appartient à celui, dont le paiement libérera le plus grand nombre d'obligés: si cette règle n'est pas observée, le porteur perd l'action en recours contre ceux qui auraient été libérés.

Art. 79. L'accepteur par intervention doit se faire remettre le protêt

Digitized by Google

faute d'acceptation contre remboursement des frais, et faire constater l'acceptation par intervention dans le protêt ou dans une annexe au dit protêt.

Il doit aviser celui pour le compte de qui il est intervenu, par l'envoi du protêt, de l'intervention qui a eu lieu: cet avis et le protêt doivent être mis à la poste dans le délai de deux jours après le jour du protêt. En cas d'omission, il est responsable de tous dommages résultant de la négligence.

Art. 80. Si l'accepteur par intervention a omis dans son acceptation, d'indiquer pour le compte de qui il accepte, il est réputé être intervenu pour le tireur.

Art. 81. L'acceptation par intervention emporte obligation par droit de change envers tous les successeurs de celui pour qui l'intervention a eu lieu. Cette obligation s'éteint si la lettre n'est pas présentée pour le paiement à l'accepteur par intervention, au plus tard le second jour ouvrable après le jour de l'échéance.

Art. 82. Le recours en garantie peut être exercé par celui pour qui l'intervention a eu lieu, et par les prédécesseurs.

Le tiré qui a refusé d'accepter en cette qualité, peut accepter par intervention.

2. *Du paiement par intervention.*

Art. 83. Si sur une lettre de change non payée par le tiré, ou sur une copie de cette lettre, le tireur ou un endosseur ont indiqué, comme devant la payer « *au besoin* » ou comme accepteurs par intervention des personnes domiciliées dans le lieu où la lettre est payable, le porteur doit, au plus tard le second jour ouvrable après l'échéance, présenter la lettre pour le paiement à toutes ces personnes, et faire constater le résultat de la présentation dans le protêt faute de paiement, ou dans une annèxe du dit protêt. En cas d'omission, il perd son recours contre celui qui a indiqué des payeurs *au besoin*, contre celui pour lequel une intervention a eu lieu, et contre leurs successeurs.

Art. 84. Le payeur par intervention peut se faire remettre la lettre et le protêt faute de paiement contre remboursement des frais.

Il est subrogé aux droits du porteur contre celui pour qui le paiement a été fait, contre les garants de celui-ci, et contre l'accepteur.

Art. 85. Le porteur d'une lettre de change ne peut pas refuser le paiement par intervention, offert par un tiers intervenant, lorsque la lettre n'est payée ni par le tiré, ni par les accepteurs par intervention, ni par les recommandataires.

Le paiement par intervention doit être déclaré dans l'acte du protêt.

Si le porteur refuse le paiement offert par un tiers intervenant, perd son recours contre les endosseurs qui suivent celui, pour le compte du quel le paiement était offert.

Art. 86. Entre plusieurs personnes qui se presentent pour payer par intervention, la préférence appartient à celle dont le paiement libérera le plus grand nombre d'obligés.

Un intervenant qui paie, quoiqu'il résulte de la lettre ou du protêt que le paiement était offert par un autre intervenant préférable aux termes de la disposition qui précède, n'a aucun recours contre les endosseurs qu'aurait libérés le paiement effectuée par cet autre intervenant.

Art. 87. Le tiré qui, en cette qualité, se présente pour payer une lettre de change protestée, quoiqu'il ne l'ait pas acceptée, doit être préféré à tout autre.

L'accepteur par intervention, qui ne paie la lettre parcequ'elle a été payée par le tiré, ou par un autre intervenant, a le droit d'exiger du payeur une commission selon l'usage du lieu.

Digitized by Google

Section II. — Du recours pour défaut de paiement.

Art. 88. Pour que le recours faute de paiement puisse être exercé contre le tireur et les endosseurs, il faut;

1° Que la lettre ait été présentée pour le paiement;

2° Que cette présentation et le défaut de paiement soient constatés par un protêt fait dans le délai légal.

Il n'est besoin ni de présentation de la lettre à l'échéance, ni de protêt, pour la conservation des droits contre l'accepteur, sauf dans le cas que la lettre soit payable ailleurs qu'au domicile du tiré.

Art. 89. La clause *sans protêt* ou *sans frais* a pour effet de dispenser le porteur de l'obligation de faire protester la lettre: elle ne prive pas le porteur du droit de faire dresser le protêt, et d'exiger le remboursement des frais. La dite clause a effet seulement à l'egard de celui qui l'a apposée et des endosseurs ultérieurs.

Art. 90. Si la lettre est payable ailleurs qu'au domicile du tiré, c'est au domiciliataire, ou, s'il n'est pas désigné, au tiré lui-même au domicile indiqué dans la lettre, que doit être faite la présentation, et c'est au même lieu que doit être fait le protêt faute de paiement. A défaut de protêt fait dans le délai légal chez le domiciliataire, le porteur perd son recours par droit de change, contre tous les obligés.

Art. 91. Le porteur d'une lettre de change protestée à défaut de paiement est tenu d'en avertir par écrit, dans les deux jours qui suivent celui du protêt, son prédécesseur immediat. Il suffit que dans ce délai la lettre d'avertissement ait été mise à la poste.

Tout endosseur ainsi averti doit dans le même délai, à compter du jour où il a reçu l'avis, aviser de la même manière son prédécesseur immédiat.

Art. 92. Lorsqu'un endosseur a transmis la lettre de change sans indiquer son domicile, l'avertissement du défaut de paiement doit être donné à l'endosseur qui le précède.

Art. 93. Le porteur ou l'endosseur qui ne donne pas l'avertissement, ou qui, le donnant, ne l'adresse pas à son prédécesseur immédiat, est tenu, envers tous les signataires non avertis, de réparer le dommage résultant du défaut d'avertissement.

Art. 94. Pour prouver que l'avis a été donné dans le délai légal, il suffit de produire une copie de la lettre d'avis et un certificat de la poste, constatant que l'intéressé a expédié une lettre au domicile du prédécesseur à son jour indiqué, à moins toutefois qu'il ne soit établi que la lettre reçue avait un autre objet.

Il suffit aussi d'un certificat de la poste pour prouver la date de la reception de l'avertissement écrit.

Art. 95. Toute personne obligée par lettre de change a le droit d'exiger du porteur, moyennant le paiement du capital, des intérêts et des frais, la remise de la lettre acquittée et du protêt faute de paiement.

Art. 96. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut intenter son recours contre toutes les personnes obligées par la lettre, ou contre quelques-unes, ou contre l'une d'entre elles seulement, sans perdre son action contre celles qu'il n'aurait pas actionnées. Il n'est pas tenu de suivre l'ordre des endossements.

Art. 97. Si plusieurs des obligés sont en faillite, le créancier peut se produire dans chaque faillite pour la totalité de sa créance, et toucher dans chacune la totalité du dividende, jusqu'à concurrence de son paiement intégral.

Art. 98. Le porteur qui a fait protester faute de paiement, ne peut réclamer à ses garants que:

Digitized by Google

1° Le montant impayé de la lettre, avec intérêts selon l'usage du lieu, à compter du jour de l'échéance;

2° Les frais du protêt, et autres déboursés;

3° Une commission selon l'usage de la place.

Si celui contre lequel s'exerce le recours est domicilié dans un autre lieu que celui où la lettre était payable, les sommes ci-dessus seront calculées d'après le cours de change d'une lettre à vue tirée du lieu où la lettre était payable sur le lieu de son domicile.

S'il n'y a pas de cours de change du premier de ces endroits sur le second, on prend le cours sur la place la plus voisine du domicile de celui sur lequel s'exerce le recours.

Le cours est constaté à la requête de celui sur qui s'exerce le recours, par un bulletin de cours publié sous la direction de l'autorité, ou par le certificat d'un courtier assermenté, ou à défaut de ces modes de preuve, par une attestation signée de deux banquiers.

Art. 99. Pour l'exercice de l'action en recours du porteur de la lettre de change contre les obligés domiciliés dans l'État où elle était payable, on doit observer les délais determinés par les lois nationales de l'État même. où le paiement était fixé.

Lorsque l'action en recours est exercée contre les garants domiciliés dans un État autre que celui du lieu du paiement, les délais pour l'exercice du recours sont déterminés par la loi du pays où l'action est intentée.

Art. 100. Si le porteur intente l'action de recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, les délais déterminés ci-dessus s'appliquent à chacun d'eux.

Les mêmes délais s'appliquent pour l'exercice de l'action de recours qui compète aux endosseurs.

Si l'endosseur a payé la lettre de change, les délais courent du jour où il l'a payée ; s'il a été poursuivi en justice, les délais courent de la date de la citation, ou de la notification de l'ordonnance judiciaire.

Art. 101. L'endosseur qui a remboursé une lettre de change, ou qui l'a reçue à titre de remise, peut exiger de tout endosseur précédent ou du tireur :

1° La somme par lui payée, ou dont il a été débité en retour, avec les intérêts selon l'usage du lieu à compter du jour du paiement;

2° Les frais par lui deboursés ;

3° Une commission selon l'usage de la place.

Si celui contre lequel s'exerce le recours est domicilié dans un autre lieu que celui qui exerce le recours, les sommes ci-dessus seront calculées d'après le cours de change d'une lettre à vue, tirée du domicile de ce dernier sur le domicile de celui contre lequel s'exerce le recours. S'il n'y a pas de cours du change sur cette place, on prend le cours sur la place la plus voisine.

Pour la preuve du cours on applique la disposition de l'art. 98.

Section 12. — Du protêt.

Art. 102. L'acte de protêt est nécessaire pour la conservation des droits contre tous les signataires de la lettre, à l'exception faite des droits contre l'accepteur sous la réserve du cas mentionné dans l'art. 88.

La mort ou la faillite du tiré, ou le protêt faute d'acceptation, ne dispense pas le porteur de la lettre de change de l'obligation de constater le défaut de paiement moyennant l'acte de protêt.

Art. 103. Le protêt doit être fait au plus tard le second jour ouvrable après l'échéance.

Art. 104. Le délai pour dresser le protêt peut être prolongé en cas de

Digitized by Google

force majeure, pourvu que cette force majeure résulte de causes générales, tels que: interruptions des communications, inondations, guerres civiles ou étrangères. La constatation des cas de force majeure faite par une disposition de loi d'un des pays dans lesquels la présente loi est en vigueur, aura ses effets même dans les autres Etats.

Art. 105. Les formalités à remplir pour l'acte de protêt se déterminent d'après la loi du pays où il doit être fait.

Art. 106. À l'égard du recouvrement des effets de commerce moyennant les bureaux postales, qui fait objet de convention, d'union postale, il est réservé aux accords internationaux d'établir des dispositions spéciales, s'il y a lieu, soit pour dispenser de la formalité de l'acte de protêt, soit pour remplacer l'acte de protêt par un acte de déclaration du tiré.

Section 13. — Du rechange et de la retraite.

Art. 107. Le cumul des rechanges est permis.

Le porteur d'une lettre de change non payée peut se rembourser de son montant au moyen d'un retraite tirée sur l'un des signataires du titre. La retraite doit être payable à vue et directement.

Art. 108. Celui contre lequel la retraite est tirée, n'est tenu de payer que contre remise de la lettre, du protêt, et d'un compte de retour acquitté.

Le compte de retour doit comprendre:

1° Le montant de la lettre de change, avec l'intérêt à partir du jour de l'échéance;

2° Le frais de protêt et autres frais légitimes; tels que commission de banque, courtage, timbres, et ports de lettres;

3° La personne sur qui la retraite est faite;

4° Le rechange.

Art. 109. Tout endosseur qui a payé la lettre de change, peut biffer son endossement et ceux de ses successeurs.

Section 14. — De l'action du créancier par lettre de change.

Art. 110. Tous les signataires de la lettre de change, le tireur, l'accepteur et l'endosseur, comme aussi le donneur d'aval, sont solidairement obligés envers le porteur au paiement de la lettre de change.

Leur obligation s'étend aux intérêts, aux frais et à tout ce que le porteur peut réclamer par suite du défaut de paiement.

Quiconque souscrit une lettre de change en qualité de mandataire, sans avoir le mandat, est tenu personnellement comme l'aurait été le prétendu mandant, si le mandat eût été réel.

Art. 111. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut intenter son recours contre toutes les personnes obligées par la lettre, ou contre quelques-unes, ou contre l'une d'entre elles seulement, sans perdre son action contre celles qu'il n'aurait pas actionnées. Il peut agir contre chacun des obligés pour la totalité de la créance: il peut choisir celui des obligés qu'il veut poursuivre en premier lieu: et il n'est pas tenu de suivre l'ordre des endossements.

Art. 112. Le juge du lieu fixé pour le paiement de la lettre de change est compétent pour connaître de l'action collective du porteur contre tous les signataires.

Les juges des lieux où a été émis le titre, où ont étés faits les endossements, où ont été donnés l'acceptation ou l'aval, ne sont compétents que pour connaître respectivement des actions exercées individuellement contre chacun des obligés.

Art. 113. Le débiteur par lettre de change ne peut opposer que les

Digitized by Google

exceptions fondés soit sur le droit de change, soit sur ses rapports personnels avec le porteur qui le poursuit.

En tout cas le litige ne suspend pas l'action du porteur de la lettre de change, qui a le droit d'obtenir le dépôt judiciaire de la valeur de la lettre et de tous les frais.

Art. 114. Le porteur de la lettre de change a aussi la faculté de pratiquer des saisies conservatoires sur les biens mobiliers des obligés en vertu du droit de change, selon la loi du pays dans lequel il y fait procéder.

Art. 115. Quand le tireur ou l'accepteur a cessé d'être obligé en vertu du droit de change, soit par prescription, soit par suite de l'omission des formalités exigées par la loi pour la conservation des droits, le porteur peut agir contre le tireur ou l'accepteur dans la mesure où ils s'enrichiraient à ses dépenses.

La dite action n'est pas donnée contre les endosseurs qui ont cessé d'être tenus en vertu de la lettre de change.

Section 15.

Du lieu et du temps où doivent se faire la présentation et les autres actes relatifs à la lettre de change.

Art. 116. La présentation de la lettre de change, le protêt, la demande d'un duplicata, et tous autres actes à faire chez une personne déterminée, doivent se faire dans le lieu fixé sur la lettre au bureau de la personne indiquée, et à défaut, à sa résidence ou à son domicile. Le bureau ou la résidence, ou le domicile, ne sont considérés comme inconnus, que si les recherches faites par le notaire, ou par l'officier de justice, auprès de la police locale, sont demeurées sans résultat; cette circonstance doit être mentionnée dans l'acte de protêt.

Art. 117. La demande d'un duplicata, la présentation à l'acceptation, et tous les autres actes, ne peuvent être faits qu'aux jours ouvrables.

Si le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement de ces actes se trouve être un dimanche ou un jour férié légal, l'acte doit être fait le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 118. Les formes des actes à faire pour la conservation ou l'exercice des droits découlant d'une lettre de change, doivent se déterminer d'après la législation en vigueur dans le lieu où les formalités doivent être remplies.

Section 16. — Des lettres de change perdues.

Art. 119. Le propriétaire d'une lettre de change perdue peut demander par devant le tribunal du lieu où la lettre est payable, l'annullation de la lettre contre tous les signataires, exiger le paiement en fournissant caution, ou bien demander le dépôt judiciaire du montant de la lettre de change, en observant les dispositions de la présente loi.

Les formes et voies d'action sont déterminées par la loi du lieu du paiement de la lettre de change.

Section 17. — De la prescription en matière des lettres de change.

Art. 120. L'action résultante de la lettre de change se préscrit contre l'accepteur par trois ans, et contre le tireur et les endosseurs par un an.

Art. 121. La prescription doit courir contre le porteur à compter du jour du protêt: et dans les cas où le protêt n'est pas nécessaire à l'égard de l'acceptant (art. 102), à compter du jour de l'échéance.

Le recours de l'endosseur contre le tireur et les autres endosseurs doit

Digitized by Google

courir du jour où il a payé, ou en cas de poursuite judiciaire du jour de la signification qui lui a été faite de la citation en justice.

Art. 122. La prescription n'est interrompue que par une citation en justice, et seulement à l'encontre de la partie citée.

Néanmoins il y a lieu d'assimiler à la citation la dénonciation faite par le défendeur, des poursuites intentées contre lui.

Titre III.

Des billets à ordre.

Art. 123. Le billet à ordre doit contenir les énonciations suivantes :

1° La dénomination de: *Billet à ordre* (*Eigener Wechsel — Promissory — note — biglietto all'ordine — vaglia cambiario*), ou une expression équivalente dans la langue dans laquelle il est écrit;

2° L'engagement de payer une valeur;

3° La somme à payer;

4° Le nom de la personne à qui ou à l'ordre de qui le souscripteur doit payer;

5° L'époque du paiement;

6° La signature du souscripteur;

7° Les lieu, jour, mois et an, où le billet est souscrit.

A défaut d'indication de l'époque, le billet doit être considéré comme payable à vue.

Art. 124. Le billet à ordre doit en outre contenir l'énonciation du lieu du paiement.

Si le lieu du paiement n'est pas spécialement indiqué, le lieu où le billet est souscrit est considéré comme lieu du paiement, et en même temps comme domicile du souscripteur.

Art. 125. Les dispositions suivantes de la présente loi sur les lettres de change s'appliquent aussi aux billets à ordre:

1° Les articles 6, 7, 10, 11, 14, 16 et 17 sur les conditions de la lettre de change;

2° Les articles 18, 49 sur l'obligation du tireur;

3° Les articles 19 à 30 sur l'endossement;

4° Les articles 31 à 35 sur l'aval;

5° L'art. 37 all. et 38 à 40 sur la présentation des lettres de change à un délai de vue, avec la différence que cette présentation doit être faite au souscripteur;

6° L'art. 56 sur le recours en garantie, avec cette différence que ce recours aura lieu en cas de solvabilité insuffisante du souscripteur;

7° Les articles 57 à 63 sur la reproduction des lettres de change;

8° Les articles 64 à 77 sur l'échéance, sur le paiement et le droit de déposer le montant de la lettre échue, avec la différence que ce droit appartient ici au souscripteur;

9° Les articles 83 à 87 sur le paiement par intervention;

10° Les articles 88 à 101 sur le recours par le défaut de paiement;

11° Les articles 102 à 109 sur le protêt et la retraite;

12° Les articles 110 à 115 sur l'action du créancier par lettre de change;

13° L'article 119 sur les lettres de change perdues;

14° Les articles 116 à 118 et 120 à 122 sur le lieu et le temps, où se doivent faire la présentation et les autres actes relatifs à la lettre de change et sur la prescription.

Art. 126. Si le billet à ordre est payable ailleurs qu'au domicile du sous-

Digitized by Google

cripteur, il doit être présenté pour le paiement au domiciliataire, ou, si aucun domiciliataire n'est désigné, au souscripteur lui-même au domicile indiqué par le billet; à défaut de paiement, c'est là que le protêt doit être fait; et à défaut de protêt fait dans le délai légal chez le domiciliataire, le porteur est déchu de son action de change contre le souscripteur et les endosseurs.

Nonobstant la déchéance de l'action de change, le souscripteur reste obligé envers le porteur du billet pour la somme dont il tirerait autrement un profit indû à préjudice du porteur même.

Si le billet à ordre n'est pas payable ailleurs qu'au domicile du souscripteur, le porteur n'a pas besoin, pour conserver ses droits contre le souscripteur, de présenter la lettre à l'échéance, ni de faire dresser le protêt.

Art. 127. L'action par droit de change contre le souscripteur d'un billet à ordre se prescrit par trois ans à compter de l'échéance du billet; ou à compter du jour du protêt dans le cas où le protêt est nécessaire en vertu de l'article précédent.

II.

DES CHÈQUES ET AUTRES TITRES NÉGOCIABLES.

Art. 128. Les chèques, mandats de paiement, bons accréditifs, et généralement tous les titres à un paiement au comptant, et à vue, peuvent être émis par des commerçants, des sociétés de commerce, ou par une personne quelconque, qui a des fonds pécuniaires immédiatement disponibles dans une banque, un institut de crédit, ou chez un banquier.

Ils sont considérés comme fonds pécuniaires disponibles les sommes en argent et les valeurs déjà réalisées en monnaie, qui se trouvent ou se doivent trouver chez le tiré pour compte du tireur.

Art. 129. Les susdits titres ne peuvent être émis que sur un institut de crédit, une banque, ou un banquier.

Art. 130. Ils doivent être payables à vue, et indiquer la somme à payer.

Art. 131. Les susdits titres à paiement doivent toujours être tirés sur un tiers, et énoncer le lieu où ils sont payables.

Art. 132. Les titres susmentionnés doivent être signés par le tireur, et énoncer le lieu et le jour, où ils sont faits. A défaut d'indication du lieu, le titre est censé fait dans la place où il est payable.

Art. 133. Ils peuvent être émis en faveur ou à l'ordre du tireur même, ou au porteur. — Ils sont transmissibles par voie d'endossement, même en blanc.

Art. 134. Le paiement doit être réclamé dans quatre jours, si le titre est émis dans la place où il est payable, — dans huit jours s'il est tiré d'un lieu sur un autre, mais dans le même Etat, — dans quinze jours, s'il est payable dans un Etat étranger limitrophe, — dans le terme de trente jours en Europe, et de soixante ailleurs.

Toutefois si la distance entre des lieux de pays limitrophes dépasse mille kilomètres, le terme pour la présentation du titre s'augmente à trente jours, de même que pour les titres payables dans un Etat étranger non limitrophe.

Les susdits délais doivent courir de la date du titre.

Art. 135. Le titulaire ou porteur qui ne réclame pas le paiement dans les délais susmentionnés, perd son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après les dits délais.

Art. 136. Les dispositions sur les lettres de change sont applicables aux

Digitized by Google

susdits titres, en ce qui concerne la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, l'aval, l'intervention, la perte du titre, le protêt faute de paiement, l'action du créancier, et la prescription.

Art. 137. Le tireur, le preneur ou l'endosseur du titre peuvent, en écrivant au travers du titre même le nom d'une Banque, ou d'un banquier, ou les mots: « et Compagnie » indiquer qu'il soit payé à la Banque ou au banquier nommé, ou à un des banquiers. Dans ces cas si le tiré paye autrement le titre à un porteur quelconque, il paye à ses risques et périls, et il doit être responsable des dommages et intérêts.

Art. 138. Le tireur qui émet un titre à paiement, à la forme des précédents articles 128 à 137, sans avoir préalablement les fonds pécuniaires chez le tiré, ou qui par une contre-lettre altère la disposition, est responsable des dommages et intérêts envers le preneur, et aussi envers le tiré, s'il y a lieu.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

Cenni preliminari . . . . . *Pag.* v

Capo I. Utilità dello scopo dell'uniformità delle leggi cambiarie proposto al Congresso d'Anversa: — organizzazione ed indirizzo di esso. » 1

Capo II. Considerazioni in ordine ai mezzi per conseguire l'uniformità delle leggi nella materia delle lettere di cambio . . . » 7

Capo III. Apertura del Congresso — Composizione delle Sezioni ed inizio dei lavori . . . . . » 12

Capo IV. Considerazioni di ragione in ordine alla formazione concreta di un progetto di legge uniforme . . . . . » 15

Capo V. Progetto di legge proposto dalla Commissione del Congresso belga e discussioni avvenute su di esso — Esame del progetto medesimo e delle sue disposizioni . . . . . » 24

A. Osservazioni preliminari . . . . . » *ivi*

B. Esame particolareggiato del progetto belga . . . » 26

Sul titolo I.

Della lettera di cambio e del biglietto all'ordine.

Sezione 1ª. Della capacità . . . . . » *ivi*

» 2ª. Della lettera di cambio. . . . . » 29

§ 1. Natura . . . . . » *ivi*

§ 2. Della provvista . . . . . » 49

§ 3. Dell'accettazione . . . . . » 59

§ 4. Della girata . . . . . » 65

§ 5. Dell'avallo . . . . . » 68

§ 6. Della scadenza e del pagamento . . . . » 69

§ 7. Del protesto . . . . . » 73

§ 8. Dell'intervento. . . . . » 75

§ 9. Delle obbligazioni e delle azioni . . . . » 76

§ 10. Della perdita della lettera di cambio . . . » 84

§ 11. Della prescrizione . . . . . » 89

» 3ª. Del biglietto all'ordine e del biglietto al portatore . » 91

Sul titolo II.

Degli assegni (chèques) ed altri titoli commerciali.

Capo VI. Risultato delle risoluzioni. Voto deliberato dalla Sezione per le lettere di cambio. Chiusura del Congresso . . . . . » 98

Capo VII. Riflessioni conseguenti in ordine al risultato del progetto di legge proposto e delle relative deliberazioni avvenute: apprezzamenti sull'attendibilità e sul valore intrinseco di esso . . » 105

Conclusioni e proposte . . . . . » 115

Digitized by Google

APPENDICE

ANNEXE A. *Projet de loi internationale rédigé par la Commission Royale d'organisation du Congrès Bernien de la lettre de change.*

ANNEXE B. *Projet d'une loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre.*

TITRE I. Règles générales art. 1 à 4.

TITRE II. Des lettres de change.

SECTION 1re. De la forme art. 5 à 17.

» 2e. De l'obligation du tireur art. 18.

» 3e. De l'endossement art. 19 à 30.

» 4e. De l'aval art. 31 à 35.

» 5e. De la présentation à l'acceptation et de l'acceptation (art. 36 à 39).

» 6e. Du recours en sûreté.

1) A défaut d'acceptation art. 50 à 55.

2) A raison de la solvabilité insuffisante de l'accepteur (art. 56).

» 7e. Des reproductions d'une lettre de change.

1) Des duplicatas art. 57 à 60.

2) Des copies art. 61 à 63.

» 8e. De l'échéance (art. 64 à 69).

» 9e. Du paiement (art. 70 à 77).

» 10e. De l'intervention.

1) De l'acceptation par intervention art. 78 à 82.

2) Du paiement par intervention art. 83 à 87.

» 11e. De recours pour défaut de paiement (art. 88 à 101).

» 12e. Du protêt (art. 102 à 106).

» 13e. Du rechange et de la retraite art. 107 à 109.

» 14e. De l'action du créancier par lettre de change art. 110 à 115).

» 15e. Du lieu et du temps où doivent se faire la présentation et les autres actes relatifs à la lettre de change art. 116 à 118).

» 16e. Des lettres de change perdues (art. 119).

» 17e. De la prescription en matière des lettres de change (art. 120 à 122).

TITRE III. Des billets à ordre art. 123 à 127.

Des chèques et autres titres négociables art. 128 à 138.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google